MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO:

PARTE GENERALE

Ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231

ELFI S.p.A.

Prima Edizione approvata con delibera del CDA
del 29 novembre 2012

Seconda Edizione approvata
in data 28.10.2019

Terza Edizione approvata
in data 23.02.2026

VERSIONE DEL 23/02/2026

Indice

1. FINALITÀ E PRINCIPI DI LEGGE 3

❱ 1.1. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231 8 GIUGNO 2001 3

❱ 1.2. LE SANZIONI 19

2. I MODELLI DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE AI FINI DELL'ESONERO DALLA RESPONSABILITÀ. LE LINEE GUIDA DI CONFINDUSTRIA 21

❱ 2.1. LE SPECIFICHE PREVISIONI DEL DECRETO LEGISLATIVO 231/2001 21

❱ 2.2. LE LINEE GUIDA DI CONFINDUSTRIA 23

❱ 2.3. WHISTLEBLOWING 24

3. ELFI S.p.A. 27

4. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI ELFI 29

❱ 4.1. ADOZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DA PARTE DI ELFI 29

❱ 4.2. STRUTTURA DEL MODELLO 30

5. GLI ORGANI SOCIALI E LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DI ELFI S.P.A. 33

❱ 5.1. IL MODELLO DI GOVERNANCE DI ELFI S.P.A. 33

❱ 5.2. LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DI ELFI 33

❱ 5.3. LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO. LA GESTIONE OPERATIVA E IL SISTEMA DI MONITORAGGIO DELLA SICUREZZA 34

6. IL SISTEMA DI DELEGHE E PROCURE 35

7. IL SISTEMA DI CONTROLLO E LE PROCEDURE 36

8. IL CONTROLLO DI GESTIONE 37

9. L'ORGANISMO DI VIGILANZA 38

❱ 9.1. COMPOSIZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E NOMINA 38

❱ 9.2. FUNZIONI E ATTIVITÀ DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA 39

❱ 9.3. POTERI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA 40

❱ 9.4. OBBLIGHI DI INFORMAZIONE NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA 41

❱ 9.5. OBBLIGHI DI INFORMAZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA NEI CONFRONTI DEGLI ORGANI SOCIALI 42

10. IL CODICE ETICO 44

11. COMUNICAZIONE E FORMAZIONE SUL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO 45

12. SISTEMA DISCIPLINARE (EX D.LGS. 231/2001 ART. 6, COMMA 2, LETTERA E) 46

❱ 12.1. FINALITÀ DEL SISTEMA DISCIPLINARE 46

❱ 12.2. LA STRUTTURA DEL SISTEMA DISCIPLINARE 46

1. FINALITÀ E PRINCIPI DI LEGGE

1.1. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231 8 GIUGNO 2001

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, recante la *"Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica"* (di seguito anche, "Decreto 231"), ha dato immediata attuazione alla delega legislativa contenuta nell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300 in cui il Parlamento aveva stabilito principi e criteri direttivi per la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e degli enti privi di personalità giuridica per reati commessi dai soggetti che operano, nell'interesse o a vantaggio dell'ente medesimo[1].

Il Decreto 231 si applica ad *"enti forniti di personalità giuridica, società e associazioni anche prive di personalità giuridica"*, e quindi a:

- soggetti che hanno acquisito la personalità giuridica secondo gli schemi civilistici, dunque, associazioni, fondazioni e altre istituzioni di carattere privatistico che abbiano ottenuto il riconoscimento dello Stato;
- società che hanno acquisito personalità giuridica tramite l'iscrizione nel registro delle imprese;
- enti non personificati, privi di autonomia patrimoniale, ma comunque considerabili soggetti di diritto.

Sono invece esclusi dal ventaglio dei soggetti destinatari del codice dell'illecito amministrativo dipendente da reato: lo Stato, gli enti pubblici territoriali (Regioni, Province, Comuni e Comunità montane), gli enti pubblici non economici e, in generale, tutti gli enti che svolgano funzioni di rilievo costituzionale (Camera dei deputati, Senato della Repubblica, Corte costituzionale, Segretariato generale della Presidenza della Repubblica, Consiglio Superiore della Magistratura, Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro).

Alla tradizionale responsabilità per il reato commesso (responsabilità penale personale che non può che riferirsi alle persone fisiche in virtù del principio racchiuso nell'art. 27 c. 1 Cost. e del suo speculare dogma consacrato nel brocardo *societas delinquere non potest* e alle altre forme di responsabilità derivanti da reato) si affianca ora una responsabilità della persona giuridica, che riconduce al medesimo fatto conseguenze sanzionatorie diverse in ragione della natura del soggetto chiamato a risponderne.
Il fatto costituente reato, ove ricorrano i presupposti indicati nella normativa, opera su un doppio livello, in quanto integra, ad un tempo, sia il reato ascrivibile all'individuo che lo ha commesso (fatto di reato punito con sanzione penale irrogata nei confronti dell'autore materiale), sia l'illecito amministrativo (illecito punito con sanzione amministrativa) per l'ente[2].

Il Decreto 231 ha inserito nell'ordinamento italiano un principio di responsabilità amministrativa da reato come conseguenza degli illeciti commessi nell'interesse ed a vantaggio dell'ente da coloro che agiscono in nome e per conto dell'ente rappresentato, vale a dire, ai sensi dell'art. 5, da:

---

[1] Tale soluzione è scaturita da una serie di CONVENZIONI INTERNAZIONALI di cui l'Italia è stata firmataria negli ultimi anni. Si tratta, in particolare, della Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, sottoscritta a Bruxelles il 26 luglio 1995; del suo primo protocollo fatto a Dublino il 27 settembre 1996; del protocollo concernente l'interpretazione in via pregiudiziale da parte della Corte di giustizia delle Comunità europee di detta Convenzione, sottoscritto a Bruxelles il 29 novembre 1996, nonché della Convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee, fatta a Bruxelles il 26 maggio 1997 e della Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali, con annesso, fatta a Parigi il 17 dicembre 1997.

[2] Nel panorama italiano, il valore di novità del Decreto 231 è indubbio. Prima dell'entrata in vigore di tale normativa, era prevista esclusivamente un'obbligazione civile dell'ente per il pagamento di multe o ammende, ma solo in caso di insolvibilità dell'autore del reato (artt. 196 e 197 c.p.), mentre non sussisteva alcuna conseguenza a carico dell'ente (salvo eventuali ipotesi di risarcimento del danno) nel caso in cui gli amministratori e/o i dipendenti avessero commesso reati da cui derivasse un profitto o un vantaggio in capo all'ente.

a) persone che rivestono funzioni di rappresentanza, sia organica che volontaria, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa (dotata di autonomia finanziaria e funzionale) o che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'ente (soggetti c.d. "apicali");
b) persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a (soggetti c.d. "subordinati").

Possono essere qualificati come apicali, *in primis*, i componenti degli organi di amministrazione e controllo dell'Ente, quale che sia il sistema prescelto tra quelli indicati dal Legislatore (amministratore unico, Consiglio di Amministrazione, amministrazione congiunta o disgiunta).

Nel novero dei soggetti in c.d. *"posizione apicale"*, oltre agli amministratori vanno, inoltre, ricompresi, alla stregua dell'art. 5 del Decreto, il direttore generale, i direttori esecutivi dotati di autonomia finanziaria e funzionale, nonché i preposti alle sedi secondarie ed ai siti/stabilimenti, i quali possono anche assumere la qualifica di *"datori di lavoro"* ai sensi della normativa prevenzionistica vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Tali soggetti possono essere legati alla Società sia da un rapporto di lavoro subordinato, sia da altri rapporti di natura privatistica (ad es. mandato, agenzia, preposizione institoria, etc.).

I soggetti in posizione subordinata sono coloro i quali devono eseguire le direttive dei soggetti di cui sopra o sono sottoposti alla loro vigilanza.

Inoltre la responsabilità dell'ente sussiste anche se l'autore del reato non è stato identificato ma sicuramente rientra nella categoria dei soggetti di cui ai punti a) e b) dell'art. 5 del Decreto, e quando il reato sia estinto nei confronti del reo persona fisica per una causa diversa dall'amnistia.

Deve considerarsi che non tutti i reati commessi dai soggetti sopra indicati implicano una responsabilità amministrativa riconducibile all'ente, atteso che sono individuate come rilevanti solo specifiche tipologie di reati[3]. La Sezione III del Capo I del Decreto 231 delinea in modo tassativo[4] il catalogo dei reati presupposto dalla cui commissione può derivare la responsabilità amministrativa dell'ente, se commessi da un soggetto suo "agente" posto in posizione apicale o sottoposto all'altrui direzione.

Negli anni si è assistito ad una progressiva espansione di tale catalogo (originariamente limitato dal disposto degli artt. 24 e 25) e ciò per lo più in occasione del recepimento del contenuto di Convenzioni internazionali a cui l'Italia ha aderito e che prevedevano anche forme di responsabilizzazione degli enti collettivi.

Nel nucleo originario della Sezione, coincidente con il disposto dell'***ART. 24***, modificato dalla L. n. 1617/2017, sono compresi i seguenti reati contro la Pubblica Amministrazione:

- malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-*bis* c.p.);
- indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-*ter* c.p.);

[3] Deve considerarsi, inoltre, che il "catalogo" dei reati presupposto rilevanti ai sensi del Decreto è in continua espansione. Se, da un lato, vi è una forte tendenza verso l'ampliamento del "catalogo" da parte degli organi comunitari, dall'altro, anche a livello nazionale, sono stati presentati, numerosi disegni di legge diretti ad inserire ulteriori fattispecie. Per un periodo è stata anche allo studio (vedi, lavori della Commissione Pisapia) l'ipotesi la diretta inclusione della responsabilità degli Enti all'interno del codice penale, con un conseguente mutamento della natura della responsabilità (che diverrebbe a tutti gli effetti penale e non più – formalmente - amministrativa) e l'ampliamento delle fattispecie rilevanti. Più di recente sono state avanzate delle proposte di modifica al Decreto dirette a raccogliere i frutti dell'esperienza applicativa dello stesso e, in definitiva, dirette a 'sanare' alcuni aspetti che sono apparsi eccessivamente gravosi.

[4] La quasi totalità dei reati presupposto è inserita nel corpo del Decreto. Tuttavia la Legge 16 marzo 2006, n. 146, art. 10 ha introdotto sanzioni 231 per fattispecie di reato transnazionale non richiamate nel corpo del d.lgs 231/01. Nel prosieguo tali reati verranno dettagliatamente analizzati.

- truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 640 c. 2 n. 1 c.p.);
- truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-*bis* c.p.);
- frode informatica se commessa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-*ter* c.p.).

Il D.Lgs. 14 luglio 2020 n. 75, attuativo della Direttiva 2017/1371 sulla protezione degli interessi finanziari dell'Unione Europea attraverso il diritto penale, ha ampliato i reati presupposto inseriti nell'art. 24 del D.Lgs. n. 231/2001 e introdotto la rilevanza di tutti i reati già indicati nell'art. 24 qualora siano commessi in danno all'Unione Europea.
Il predetto Decreto ha introdotto la frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.) tra i reati contemplati dall'art. 24 D.Lgs. n. 231/2001.

Il D.L. n. 105/2023 ha ulteriormente ampliato il novero dei reati presupposto di cui all'art. 24 inserendo le seguenti fattispecie:

- turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.);
- turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis c.p.).

In caso di commissione di tali delitti, il legislatore ha previsto l'applicazione all'ente della sanzione pecuniaria commisurata fino a cinquecento quote[5]. Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote. In presenza delle condizioni generali previste dall'art. 13, saranno applicabili solo le sanzioni interdittive meno afflittive elencate nell'art. 9 c. 2 lett. *c*, *d* ed *e*, vale a dire:

- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi (ed eventuale revoca di quelli già concessi) e divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Tali sanzioni possono essere applicate anche in modo congiunto per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni.

L'***ART. 24-BIS*** è stato introdotto dalla legge 18 marzo 2008, n. 48 di ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001 coerentemente con l'aumento della tipologia di illeciti innescati dall'ineludibile assoggettamento dell'apparato informatico (che ricomprende i sistemi informatici e telematici, nonché i programmi, le informazioni e i dati altrui) all'esercizio dell'attività di impresa, ed è stato modificato dai D.lgs. n. 7 e 8/2016.

Il testo della legge, oltre alle modifiche al codice penale e al codice di procedura penale, ha introdotto nuove fattispecie di reato in dipendenza di delitti informatici e trattamento illecito di dati. Tali nuovi reati presupposto sono:

- accesso abusivo a un sistema informatico o telematico (art. 615-*ter* c.p.);

[5] L'art. 10 del Decreto 231, rubricato"Sanzione amministrativa pecuniaria", e il successivo art. 11, rubricato "Criteri di commisurazione della sanzione pecuniaria", specificano che la sanzione pecuniaria è applicata attraverso un sistema di quote di valore variabile tra un minimo di euro 258 ad un massimo di euro 1.549, al fine di commisurare l'entità della sanzione alla consistenza patrimoniale dell'ente.

- detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici e telematici (art. 615-quater c.p.);
- intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art.
  617-*quater* c.p.);
- detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quinquies* c.p.);
- estorsione (art. 629, comma 3, c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-*bis* c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici pubblici o di interesse pubblico (art. 635-*ter* c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-*quater* c.p.);
- detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 635-quater.1 c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblico interesse (art. 635-*quinquies* c.p.);
- frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica
  (art. 640-*quinquies* c.p.);
- violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, comma 11, D.L. 21 settembre 2019, n. 105);
- documenti informatici (art. 491 *bis* c.p.): la fattispecie in questione (''*se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici*'').

Il sistema sanzionatorio applicato a tali illeciti amministrativi da reato tende a una omogeneizzazione della risposta punitiva rivolta all'ente (sono previste tre "fasce" di sanzione pecuniaria da 200 a 700 quote per i delitti previsti dal comma 1, da 300 a 800 quote per il delitto di cui all'art. 629, comma 3, c.p. e sino a 400 quote, per i delitti di cui all'art. 615-quater c.p., 635-quater.1 c.p., 491-bis c.p. e 640-quinquies c.p.).

La Legge 15 luglio 2009, n. 94, recante disposizioni in materia di sicurezza pubblica, ha introdotto l'art. ***ART. 24 TER***, poi modificato con L. 69/2015, riferito alla responsabilità degli enti per la commissione dei ***delitti di criminalità organizzata***:

- associazione a delinquere diretta alla riduzione in schiavitù, alla tratta di persone o all'acquisto o alienazione di schiavi (art. 416, c. 6 c.p.);
- associazione a delinquere di stampo mafioso – anche straniere- (art. 416-*bisc*.p.);
- scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-*terc*.p.);
- sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);
- delitti commessi avvalendosi delle condizioni di assoggettamento ed omertà derivanti dall'esistenza di un condizionamento mafioso;
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostante stupefacenti o psicotrope (art. 74, D.P.R. 9.10.1990, n. 309);
- delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto
  in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi
  clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407, c. 2, lett. a) n. 5 c.p.p.).

Per la commissione di tali reati è prevista l'applicazione della pena pecuniaria. Possono inoltre, con riferimento
ad alcuni di essi trovare applicazione le sanzioni interdittive previste dall'art. 9 c. 2 del Decreto n. 231/01.

L'ART. 25 annovera i reati di concussione e corruzione, cosiddetti reati "propri", in quanto si configurano solamente ove il soggetto attivo rivesta la qualifica di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio. La norma suddivide tali reati in tre categorie in relazione alla gravità delle singole condotte delittuose.

La prima categoria comprende:

- corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) in relazione sia alle ipotesi di corruzione attiva (art. 321 c.p.), sia alle ipotesi di istigazione alla corruzione non accolta (art. 322 c. 1 e 3 c.p.).

Per la commissione di tali delitti, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a un massimo di duecento quote;
non è invece prevista l'applicazione di sanzioni interdittive. La seconda categoria comprende:

- corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.);
- corruzione semplice in atti giudiziari (art. 319-*ter* c.p.) comprese anche le ipotesi inerenti il corruttore (art. 321 c.p.) e l'istigazione alla corruzione non accolta (art. 322 c. 2 e 4 c.p.).

Per la commissione di tali reati è prevista l'applicazione della pena pecuniaria, che spazia da un minimo di duecento quote a un massimo di seicento quote. Possono inoltre trovare applicazione le sanzioni interdittive previste dall'art. 9 c. 2.

La terza categoria comprende:

- concussione (art. 317 c.p.);
- corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.) aggravata quando dal fatto l'ente ha
  conseguito un profitto di rilevante entità (a norma dell'art. 319-*bis* c.p.);
- corruzione aggravata in atti giudiziari (art. 319-*ter* c. 2 c.p.) comprese le ipotesi relative al corruttore.

La sanzione prevista per tali delitti è una sanzione pecuniaria fissata nella misura di un minimo di trecento quote sino a un massimo di ottocento quote. Alla sanzione pecuniaria possono accompagnarsi anche le sanzioni interdittive individuate dall'art. 9 c. 2, le quali, ove ne ricorrano i presupposti, possono anche essere applicate in via cautelare (art. 45).

A completamento dell'esame dei reati previsti dall'art. 25 del Decreto (concussione, corruzione, istigazione alla corruzione e corruzione in atti giudiziari), si evidenzia che, a norma dell'art. 322 bis c.p., i suddetti reati sussistono anche nell'ipotesi in cui essi riguardino pubblici ufficiali stranieri, ossia coloro che svolgono funzioni analoghe a quelle dei pubblici ufficiali italiani nell'ambito di organismi comunitari, di altri Stati membri dell'Unione Europea, di Stati esteri, di Corti internazionali o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni pubbliche internazionali.

Il D.Lgs. 75/2020 ha ampliato l'area della tipicità dell'art. 322 bis c.p. al fine di estendere la punibilità a titolo di corruzione di pubblici ufficiali e degli incaricati di pubblico servizio di Stati non appartenenti all'Unione europea, ove i fatti siano tali da ledere o porre in pericolo gli interessi finanziari dell'Unione Europea.

Nel novero dei reati presupposto di cui all'art. 25 è stata inserita anche la fattispecie di cui all'art. 346-bis c.p. (traffico di influenze illecite), introdotto dalla L. 190/2012, successivamente modificato dalla L. n. 3/2019, che vi ha ricondotto quanto precedentemente contemplato dall'art. 346 c.p. e da ultimo modificato dalla Legge n. 114/2024.

Per la commissione di tale delitto, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a un massimo di duecento quote; non è invece prevista l'applicazione di sanzioni interdittive.

La legge n. 3/2019 ha, inoltre, modificato il comma 5 dell'art. 25 D.Lgs. n. 231/2001 prevedendo l'inasprimento della sanzione interdittiva prevista per i reati di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 25 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio – art. 319 c.p.; corruzione in atti giudiziari – art. 319 ter c.p.; istigazione alla corruzione – art. 322 c.p., applicabile ex D.lgs. 231/01 sulla scorta del richiamo al corruttore – art. 321 c.p.), prevedendone una durata "non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni" ove il reato presupposto sia stato commesso da un soggetto apicale ovvero durata "non inferiore a due anni e non superiore a quattro anni" ove il reato presupposto sia stato, invece, commesso da un soggetto sottoposto alla direzione e controllo del soggetto apicale.

La suddetta legge ha, inoltre, inserito il comma 5-bis all'art. 25 D.Lgs. n. 231/2001, il quale prevede una sanzione interdittiva attenuata ("non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni"), nel caso in cui prima della sentenza di primo grado l'Ente si sia efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità e abbia eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Il D.Lgs. 14 luglio 2020 n. 75, attuativo della Direttiva 2017/1371 sulla protezione degli interessi finanziari dell'Unione Europea attraverso il diritto penale ha inserito tra i reati presupposto previsti dall'art. 25 D.Lgs. n. 231/2001 le fattispecie di peculato di cui all'art. 314, comma 1, c.p., di peculato mediante profitto dell'errore altrui di cui all'art. 316 c.p. e il reato di abuso di ufficio di cui all'art. 323 c.p.

Da ultimo, la Legge 9 agosto 2024, n. 114 ha disposto l'abrogazione del predetto reato di abuso di ufficio e la Legge n. 112/2024 ha introdotto tra i reati presupposto di cui all'art. 25 una nuova ipotesi di reato disciplinata dall'art. 314-bis c.p. "*indebita destinazione di denaro o cose mobili*".

Tuttavia, le fattispecie da ultimo citate saranno imputabili all'Ente solo nel caso in cui **il fatto offenda gli interessi finanziari dell'Unione Europea**.

Per "interessi finanziari" ai sensi dell'art. 2, par. 1, lett. a) della Direttiva 2017/1371 "*si intendono tutte le entrate, le spese e i beni che sono coperti o acquisiti oppure dovuti in virtù:*

- *del bilancio dell'Unione Europea;*
- *dei bilanci di istituzioni, organi e organismi dell'Unione istituiti in virtù dei Trattati o dei bilanci da questi direttamente o indirettamente gestiti e controllati"*

e di "*persona giuridica*" (lett. b), da intendersi quale "*entità che abbia personalità giuridica in forza del diritto applicabile, ad eccezione degli Stati o di altri organismi pubblici nell'esercizio dei pubblici poteri e delle organizzazioni internazionali pubbliche*".

Il successivo paragrafo 2 del medesimo articolo contiene una importante clausola di limitazione della portata dell'ambito operativo della Direttiva, applicabile "*unicamente ai casi di reati gravi contro il sistema comune dell'IVA*" laddove il concetto di "gravità" è definito avendo riguardo al carattere transfrontaliero delle condotte illecite ("*connesse al territorio di due o più Stati membri dell'Unione*") e l'elevato ammontare del pregiudizio per gli interessi finanziari europei ("*danno complessivo pari ad almeno 10.000.000 di euro*").

Per la commissione di tali delitti, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a un massimo di duecento quote; non è invece prevista l'applicazione di sanzioni interdittive.

L'ART. 25-BIS, introdotto dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, di conversione del d.l. 350/2001, modificato dalla L. 99/2009, modificato poi dal D.Lgs. 125/2009, recante disposizioni urgenti in vista dell'euro, riguarda i delitti in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori bollati. I reati ivi elencati sono:

- falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate
  (art. 453 c.p.);
- alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
- falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di
  valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
- contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
- fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori
  di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.).

L'ultimo comma della norma richiamata prevede l'applicabilità congiunta della pena pecuniaria (secondo le diverse fasce di gravità) con le misure interdittive, con la sola esclusione di applicabilità di queste ultime per le fattispecie delittuose previste e punite dagli artt. 457 e 464 c.p..

La Legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia, ha ampliato le ipotesi di reato di falso previste dall'ART. 25-*BIS* del Decreto, aggiungendo alcuni reati che tutelano la proprietà industriale, vale a dire

- contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.);
- introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

Per la commissione di tali reati è prevista l'applicazione della pena pecuniaria. Possono, inoltre, con riferimento ad alcuni di essi trovare applicazione le sanzioni interdittive previste dall'art. 9 c. 2.

Il medesimo intervento legislativo ha introdotto all'***ART. 25-BIS.1***, volto a prevedere la responsabilità degli enti per i reati contro l'industria e il commercio e segnatamente considerando i seguenti reati:

- turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
- illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 *bis* c.p.);
- frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);
- frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-*ter* c.p.);
- contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-*quater* c.p.).

Per la commissione di tali reati è prevista l'applicazione della pena pecuniaria. Possono inoltre, con riferimento
ad alcuni di essi, trovare applicazione le sanzioni interdittive previste dall'art. 9 c. 2.

Il D.Lgs. 61/2002 sulla disciplina degli illeciti penali e amministrativi riguardanti le società commerciali, ha aggiunto al Decreto 231 l'***ART. 25-TER –*** poi modificato dalla L. 190/2012, dalla L. 69/2015 e dal D.Lgs. n.38/2017 e dal D.Lgs. n. 19/2023 - estendendo la responsabilità amministrativa degli enti ad alcune fattispecie di reati societari commessi nell'interesse della società da amministratori, direttori generali, liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza, qualora il fatto non si sarebbe realizzato se essi avessero vigilato in conformità agli obblighi inerenti la loro carica.

Sono stati inseriti i seguenti reati:

- false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- false comunicazioni sociali – fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.p.);
- false comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c. 1 e 3 c.c.);
- impedito controllo (art. 2625 c. 2 c.c.)[6];
- indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
- illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-*bis* cod. civ.);
- formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) e istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.p.c.)
- illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- aggiotaggio (art. 2637 c.c.);
- ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.);
- delitto di false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 D.Lgs. 19/2023) previsto dalla normativa attuativa della Direttiva (UE) 2019/2121 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019.

Quanto all'impianto sanzionatorio, oltre alla consueta tecnica di dosare la sanzione pecuniaria a seconda della crescente gravità delle ipotesi delittuose elencate, è da rilevare la non applicabilità, a tali fattispecie, delle sanzioni interdittive di cui all'art. 9 c. 2., salvo per i reati di corruzione tra privati (nelle ipotesi previste dal terzo comma dell'art. 2635 c.c.) e per i casi di istigazione di cui al primo comma dell'art.

[6] Si segnala che lo stesso provvedimento di cui alla nota 1 (D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39) ha modificato l'art. 2625 c.c attraverso l'eliminazione del riferimento all'attività di revisione e alle società di revisione, pertanto la condotta di impedito controllo riguarda solo l'ostacolo o l'impedimento dello svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali.

2635-bis c.c.

L'***ART. 25-QUATER***, introdotto dalla legge 14 gennaio 2003, n. 7 di *"Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo"* fatta a New York il 9 dicembre 1999, stabilisce la responsabilità amministrativa dell'ente in relazione alla commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico. La legge si applica anche nelle ipotesi di commissione di delitti, diversi da quelli richiamati, che siano stati commessi in violazione di quanto previsto dall'art. 2 della citata Convenzione.

La norma si caratterizza, rispetto all'impianto generale del Decreto 231, per l'assenza di un elenco dettagliato dei reati sanzionati, a favore di una formula ampia ed elastica che ricomprende tutti i *"delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico"*.

L'art. 8 della legge 9 gennaio 2006, n. 7, contenente *"Misure necessarie per prevenire, contrastare e reprimere le pratiche di mutilazione genitale femminile quali violazioni dei diritti fondamentali all'integrità della persona e alla salute delle donne e delle bambine"*, ha inserito l'***ART. 25-QUATER.1*** che introduce una nuova figura di reato tra quelli contro l'incolumità individuale, vale a dire le pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili.

In particolare, la norma prevede che:
"1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'art. 583-bis del codice penale si applicano all'ente, nella cui struttura è commesso il delitto, la sanzione pecuniaria da trecento a settecento quote e le sanzioni interdittive previste dall'art. 9 comma 2, per una durata non inferire a un anno. Nel caso in cui si tratti di un ente privato accreditato è

altresì revocato l'accreditamento.
2. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzata allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16 comma 3".

L'***ART. 25-QUINQUIES*** è stato introdotto dall'art. 5 della legge 11 agosto 2003, n. 228 recante misure contro la tratta di persone ed è stato modificato dalla L. 199/2016. La norma non si è limitata a introdurre nel novero dei reati presupposto solamente fattispecie in materia di tratta delle persone, ma ha allargato la prospettiva sanzionatoria ai delitti previsti dalla Sezione I del Capo III del Titolo XII del Libro secondo del codice penale, rubricata *"dei delitti contro la personalità individuale"*. L'elenco comprende:

- riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);
- prostituzione minorile (art. 600-*bis* c.p.);
- pornografia minorile (art. 600-*ter* c.p.);
- detenzione di materiale pornografico (art. 600-*quater* c.p.);
- pornografia virtuale (art. 600-*quater*.1 c.p.);
- iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-*quinquies* c.p.);
- tratta di persone (art. 601 c.p.);
- acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.).
- intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 bis c.p.c.)
- adescamento di minorenni (art. 609 undecies c.p.)

L'apparato sanzionatorio approntato per questi delitti prevede sia la sanzione pecuniaria che quella

interdittiva; quest'ultima, tuttavia, è prevista soltanto per i delitti di cui agli artt. 600, 601, 602, 600-*bis*, 600-*ter*, 600-*quater* c.p..

L'art. 9 c. 3 legge 18 aprile 2005, n. 62 ha introdotto nel Decreto 231 l'***ART. 25-SEXIES*** che configura una
responsabilità amministrativa dell'ente nell'ipotesi di commissione dei delitti di:

- abuso di informazione privilegiata (artt. 184 e 187-*bis* T.U.F.);
- manipolazione del mercato (artt. 185 e 187-*ter* T.U.F.).

La repressione degli abusi di mercato è consegnata a un sistema a *"doppio binario"*, vale a dire: la sanzione
penale, di cui agli artt. 184 e 185 T.U.F. e la sanzione amministrativa di cui agli artt. 187-*bis* e 187-*ter* T.U.F.

L'***ART. 25-SEPTIES*** è stato introdotto dall'art. 9 legge 3 agosto 2007, n. 123, successivamente modificato dall'art.
30 D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, recante il Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (TUSSL) e dalla Legge n. 3/2018.Il nuovo testo prevede due distinte fattispecie di illecito amministrativo dell'ente, ognuna sanzionata con pene diverse, proporzionate alla gravità del fatto, vale a dire:

- omicidio colposo (art. 589 c.p.)
- lesioni personali colpose (590 c.p.).

Il sistema sanzionatorio per tali reati prevede l'applicazione sia della sanzione pecuniaria che di quella interdittiva.

L'***ART. 25-OCTIES*** (ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita) è stato introdotto dall'art. 63 del D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231 (*"Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione"*), entrato in vigore dal 29 dicembre 2007, che ha ampliato l'elenco dei reati, presupposto per l'applicazione della responsabilità amministrativa degli enti, inserendo i delitti in materia di riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita non solo nell'ambito dei crimini transnazionali ma anche in ambito nazionale. E' stato poi modificato dalla L. 186/2014 e dal D.Lgs. n. 195/2021.

Le fattispecie delittuose che interessano l'art. 25-*octies* del Decreto 231 sono quelle disciplinate dal codice penale e segnatamente:

- ricettazione (art. 648 c.p.);
- riciclaggio (art. 648-*bis* c.p.);
- impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 *ter* c.p.).
- autoriciclaggio (art. 648 ter- 1 c.p.)

Si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote, aumentabile da quattrocento a mille quote qualora denaro, beni e altre utilità provengano da un delitto per il quale è applicabile la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni.
Le sanzioni interdittive sono quelle previste dall'art. 9, comma 2 del Decreto 231 per una durata non

superiore a due anni.

L'***ART. 25-OCTIES***.1 prevede la responsabilità degli enti per i delitti in materie di strumenti di pagamento diversi dai contanti e di trasferimento fraudolento di valori.
Tali reati sono stati introdotti nel novero dei reati presupposto mediante il D.Lgs. n. 184/2021 in "Attuazione della direttiva (UE) 2019/713 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti e che sostituisce la decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio", da ultimo modificato dalla Legge n. 137/2023. Il decreto – adottato in esecuzione della legge di delegazione europea 2020/2021, l. n. 53/2021 – costituisce l'atto di recepimento della direttiva 2019/713/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, che vincola gli Stati membri ad adattare la disciplina interna in materia di mezzi di pagamento diversi dai contanti.

Le fattispecie delittuose che interessano l'art. 25-*octies.1* del Decreto 231 sono quelle disciplinate dal codice penale e segnatamente:

- indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.);
- detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.);
- trasferimento fraudolento di valori (Art. 512-bis c.p.);
- frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640-ter c.p.).

Il sistema sanzionatorio per tali reati prevede l'applicazione sia della sanzione pecuniaria che di quella interdittiva.
Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui ai *commi 1, 2 e 2-bis* si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.

L'***ART. 25-NOVIES*** volto a prevedere la responsabilità degli enti per i delitti in materia di violazione del diritto d'autore considera come rilevanti i reati previsti e puniti dagli artt. 171, primo comma, lettera a-*bis*), e terzo comma, 171-*bis*, 171-*ter*, 171-*septies* e 171-*octies* della legge 22 aprile 1941, n. 633).

Per alcune tipologie di reato è applicabile solo la sanzione pecuniaria, mentre per altre è applicabile anche la sanzione interdittiva.

L'***ART. 25-DECIES*** (originariamente inserito come 25-novies 1.) è stato aggiunto dall'art. 4 della Legge 3 agosto 2009, n. 116, come sostituito dall'art. 2, comma 1, D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121 e ha introdotto tra i reati presupposto quello previsto dall'art. 377-*bis* del codice penale ovvero induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria. Articolo aggiunto dall'art. 4, comma 1, L. 3 agosto 2009, n. 116, come sostituito dall'art. 2, comma 1, D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121. L'articolo prevede una sanzione pecuniaria fino a 500 quote.

Il D. Lgs. n. 121 del 7 Luglio 2011 di recepimento della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi, ha introdotto l'***ART.25-UNDECIES***, attraverso il quale si responsabilizza l'ente in relazione ad illeciti ambientali, commessi nel suo interesse o a suo vantaggio, e prevedendo a suo carico sanzioni pecuniarie e, per talune fattispecie, sanzioni interdittive.

A tal fine è stato necessario implementare l'attuale apparato sanzionatorio inserendo le due fattispecie sanzionate dalla direttiva 2008/99/CE assenti nell'ordinamento interno, ossia quelle relative all'uccisione, distruzione, prelievo o possesso di esemplari di specie animali e vegetali selvatiche protette (art. 727-*bis*,

c.p.) e alla distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-*bis*, c.p.).

Le fattispecie di reato presupposto inserite nell'art. 25-undecies in prima istanza sono le seguenti:

- uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-*bis* c.p.);
- distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-*bis* c.p.);
- scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (D.Lgs 152/06, art. 137);
- attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D.Lgs 152/06, art. 256);
- inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (D.Lgs 152/06, art. 257);
- violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D.Lgs 152/06, art. 258);
- traffico illecito di rifiuti (D.Lgs 152/06, art. 259);
- attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (D.Lgs 152/06, art. 260);
- false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione nel trasporto di rifiuti (D.Lgs 152/06, art. 260-*bis*);
- importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L. 150/92, art. 1 e art. 2);
- Inquinamento doloso (D.Lgs. 202/07, art. 8);
- Inquinamento colposo (D.Lgs. 202/07, art. 9).

Sull'art. 25-undecies è intervenuta la successiva Legge n. 68/2015 entrata in vigore il 29 maggio 2015, apportando una significativa modifica, connessa all'introduzione, ad opera della medesima Legge, all'interno del Libro II del Codice Penale, del Titolo VI-bis interamente dedicato alla disciplina delle nuove fattispecie di reati di Inquinamento Ambientale.
Si è così ampliato l'elenco dei "reati presupposto" della Responsabilità Amministrativa con i c.d. "Eco reati".
Ad oggi pertanto sono richiamati quale fonte di responsabilità anche parapenale per la società nel cui interesse ha agito la persona medesima, i nuovi reati di:

- Inquinamento Ambientale (Art. 452-bis c.p.)
- Disastro Ambientale (Art. 452-ter c.p.)
- Delitti colposi contro l'ambiente (Art. 452- quinquies)
- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (Art. 452 sexies)
- Delitti associativi aggravati (Art. 452-octies c.p.);
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.).

Da ultimo, il Decreto-legge 8 agosto 2025, n. 116 – "Disposizioni urgenti per il contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti, per la bonifica dell'area denominata Terra dei fuochi, nonché in materia di assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi" in vigore dall'8 agosto 2025 interviene in modo significativo sul diritto penale ambientale modificando la disciplina contenuta nel D.Lgs. n. 152/2006 e nel codice penale.
Il provvedimento mira a contrastare gli ecoreati, nonché a tutelare la salute pubblica e l'ambiente mediante un generale inasprimento sanzionatorio e la ridefinizione di alcune fattispecie del Testo Unico Ambientale e del Codice Penale. Tra questi, alcuni reati presupposto quali il traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività e la gestione illecita di rifiuti.

La novella estende il Catalogo dei Reati Presupposto D. Lgs. 231/2001 realizzando complessivamente un inasprimento del regime sanzionatorio degli ecoreati che vengono trasformate in delitti prevendendo un innalzamento delle sanzioni pecuniarie e l'estensione di quelle interdittive per le ipotesi di cui all'art. 25-undecies del D. Lgs. n. 231/2001.
Nel dettaglio, il Decreto-Legge n. 116/2025 ha introdotto le seguenti fattispecie:

- Abbandono di rifiuti in casi particolari (D.Lgs. n. 152/2006, art. 255-ter);
- Abbandono di rifiuti pericolosi (D.Lgs. n. 152/2006, art. 255-ter);
- Combustione illecita di rifiuti (D.Lgs. n. 152/2006, art. 256-bis);
- Aggravante dell'attività d'impresa (D.Lgs. n. 152/2006, art. 259-bis);
- Impedimento del controllo (art. 452-septies c.p.);
- Omessa bonifica (art. 452-terdecies c.p.).

Si segnala infine l'intercorsa riformulazione del delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, già contemplata dall' art. 603-bis del Codice Penale, che ora, ad opera della Legge 199/2016 ("Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo") considera anche comportamenti di sfruttamento facenti leva sullo stato di bisogno e non solo su condotte intimidatorie, minacciose o violente.

L'art. 2 del DLgs.109/2012 ha aggiunto al Decreto 231 l'art***. 25-DUODECIES*** rubricato: *"Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare", che sanziona il delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, con la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro"*, poi modificato dalla L. 161/2017.

La L. 167/2017 ha introdotto e il D.Lgs. n. 21/2018 ha modificato l'art. **25 *TERDECIES*** rubricato "Razzismo e Xenofobia", che comprende le seguenti fattispecie:

- Convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale (art. 3 comme3-bis della L. 654/1975, poi abrogato dal D.Lgs. 21/2018 e sostituito dall'art. 604 bis c.p.)
- Propaganda ed istigazione a delinquere per i motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (art. 604 bis c.p.)

La L. n. 39/2019 ha introdotto nel novero dei reati presupposto l'**ART. 25-QUATERDECIES** rubricato "Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati" che sanziona i reati di cui agli articoli 1 e 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401.

L'***ART. 25-QUINQUIESDECIES*** è stato introdotto nel novero dei reati presupposto della legge n. 157/2019, di conversione del D.L. n. 124/2019 e sancisce la punibilità dell'Ente in conseguenza della commissione di alcuni dei reati tributari previsti dal D.Lgs. n. 74/2000.

Le fattispecie di reato presupposto inserite nell'art. 25-quinquiesdecies in prima istanza sono le seguenti:

- dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, comma 1, comma 2-bis D.Lgs. n. 74/2000);
- dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (Art. 3 D.Lgs. n. 74/2000);
- emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, comma 1, comma 2-bis D.Lgs. n. 74/2000);
- occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. n. 74/2000);
- sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. n. 74/2000).

Con il D.Lgs. 14 luglio 2020 n. 75, il Legislatore italiano ha dato attuazione alla Direttiva UE 2017/1371 in materia di tutela penale degli interessi finanziari dell'Unione europea (c.d. Direttiva PIF), volta a dettare "norme minime riguardo alla definizione di reati e di sanzioni in materia di lotta contro la frode e altre attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell'Unione".
Mediante l'intervento normativo citato è stato ulteriormente ampliato il catalogo dei reati presupposto prevedendo alcuni reati tributari non compresi nella riforma adottata con la Legge n. 157/2019 sopra citata.
Il D.Lgs. 75/2020 ha aggiunto all'art. 25-quinquiesdecies sopra esaminato il nuovo comma 1-bis, che ha introdotto quali ulteriori reati presupposto le fattispecie di cui agli artt. 4 (dichiarazione infedele), 5 (omessa dichiarazione) e 10-quater (indebita compensazione) D.Lgs. n. 74/2000.
Tuttavia la realizzazione di una delle seguenti fattispecie potrà condurre ad una responsabilità della Società solo qualora sussistano le seguenti condizioni:

- I reati devono essere commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e
- Devono essere commessi al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro.

Il sistema sanzionatorio per tali reati prevede l'applicazione sia della sanzione pecuniaria (prevedendo sanzioni pecuniarie fino a un massimo di 500 quote aumentata di un terzo se, in seguito alla commissione dei delitti indicati ai commi 1 e 1-bis, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità) che di quella interdittiva. Nei casi previsti dai commi 1, 1-bis e 2, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

Il D.Lgs. n. 75/2020 ha introdotto nel novero dei reati presupposto l'**ART. 25-SEXIESDECIES** rubricato "Contrabbando" che sanziona i reati previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.
È prevista una sanzione pecuniaria fino a duecento quote. Quando i diritti di confine dovuti superano centomila euro si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.
Nei casi previsti dai commi 1 e 2 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

La L. n. 22/2022 ha introdotto nel novero dei reati presupposto l'**ART**. **25-SEPTIESDECIES** rubricato "Delitti contro il patrimonio culturale" che sancisce la punibilità dell'ente per le seguenti ipotesi di reato:

- furto di beni culturali (art. 518-bis c.p.);
- appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter c.p.);
- ricettazione di beni culturali (art. 518-quater c.p.);
- violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-nonies c.p.);
- importazione illecita di beni culturali (art. 518-decies c.p.);
- uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-udecies c.p.);
- distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-duodecies c.p.);
- contraffazione di opere d'arte (art. 518-quaterdecies c.p.).

In caso di condanna per i predetti delitti sono previste sanzioni pecuniarie commisurate alla gravità del delitto contro il patrimonio culturale.
Nel caso di condanna per i delitti di cui ai commi da 1 a 4, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.

La L. n. 22/2022 ha introdotto nel novero dei reati presupposto l'**ART. 25-DUODEVICIES** rubricato

"Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici" che sancisce la punibilità dell'ente per le seguenti ipotesi di reato:

- riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies c.p.);
- devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-terdecies c.p.).

Per entrambe le ipotesi di reato è prevista una sanzione pecuniaria da 500 a 1000 quote. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

La Legge n. 82/2025 ha introdotto nel novero dei resti presupposto l'**ART**. **25-UNDEVICIES** rubricato "Delitti contro gli animali" che sancisce la punibilità dell'ente per le seguenti ipotesi di reato:

- uccisione di animali (art. 544-bis c.p.);
- maltrattamento di animali (art. 544-ter c.p.);
- spettacoli o manifestazioni vietate (art. 544-quater c.p.);
- divieto di combattimenti tra animali (art. 544-quinquies c.p.);
- uccisioni o danneggiamento di animali altrui (art. 638 c.p.).

Il D.Lgs. n. 211/2025 ha introdotto nel novero dei reati presupposto l'art. 25-octies.2 rubricato ***"Reati in materia di violazione di misure restrittive dell'Unione europea"*** che sancisce la punibilità dell'ente per le seguenti ipotesi di reato:

- violazione delle misure restrittive dell'Unione Europea (art. 275-bis c.p.);
- violazione di obblighi informativi imposti da una misura restrittiva dell'Unione Europea (art. 275-ter c.p.);
- violazione delle condizioni dell'autorizzazione allo svolgimento di attività (art. 275-quater c.p.);
- morte o lesioni come conseguenza di delitti in materia di immigrazione clandestina (art. 12, comma 1-bis, D.Lgs. 286/1998).

Con l'introduzione dei nuovi reati presupposto in materia di violazione delle misure restrittive dell'Unione europea, il legislatore ha, inoltre, introdotto un nuovo paradigma per la quantificazione delle sanzioni in caso di condanna per i predetti delitti: per tali fattispecie, infatti, la sanzione pecuniaria non è più calcolata secondo il meccanismo delle quote, ma è commisurata in percentuale al fatturato annuo dell'ente.
In caso di condanna p*er uno dei reati di cui al comma 1, lettere a) e b), si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2 per una durata non inferiore a due anni e non superiore a sei anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e per una durata non inferiore a un anno e non superiore a tre anni se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b). In caso di reiterazione degli illeciti di cui al comma 1, lettere a) e b), le sanzioni pecuniarie ivi previste sono aumentate di un terzo.*

Pur non essendo richiamati nel corpo del Decreto 231 bisogna aggiungere alla trattazione i reati presupposto che l'art. 10 della Legge n. 146 del 16 marzo 2006 ("Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transazionale, adottati dall' Assemblea Generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001") ha esteso la responsabilità amministrativa degli enti ai c.d. "reati transnazionali". L'assoggettamento di tali reati alla disciplina prevista dal Decreto 231 non è avvenuto attraverso l'inserimento di un articolo nel testo del Decreto, bensì, come detto, per effetto della ratifica della Convenzione.
L'art. 3 della legge n. 146/2006 definisce "reato transnazionale" il reato punito con la pena della reclusione

non inferiore nel massimo a quattro anni qualora sia coinvolto "un gruppo criminale organizzato", nonché:

- sia commesso in più di uno Stato,
- ovvero se commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della preparazione, pianificazione, direzione o controllo dell'illecito sia avvenuta in un altro Stato,
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in un'attività criminale in più di uno Stato,
- ovvero, ancora, sia commesso in uno Stato, ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

I reati rilevanti sono i seguenti:

- associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- associazione di tipo mafioso (art. 416-*bis* c.p.);
- associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-*quater* del D.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43, Testo Unico delle leggi doganali);
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, Testo Unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti);
- reati concernenti il traffico di migranti (art. 12, commi 3, 3-*bis*, 3-*ter* e 5, del D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286,
  Testo Unico delle disposizioni in materia di immigrazione, e successive modificazioni);
- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-*bis* c.p.);
- favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).

Per alcune tipologie di reato è applicabile solo la sanzione pecuniaria, mentre per altre è applicabile anche la sanzione interdittiva.

Alla trattazione dei reati presupposto sopra elencati occorre, altresì, aggiungere i reati presupposto ai quali il D.Lgs. 129/2024 "Adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo ai mercati delle cripto-attività e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le Direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937" ha esteso la responsabilità amministrativa degli enti:

- responsabilità dell'ente (art. 34 D.Lgs. 129/2024);
- divieto di abuso di informazioni privilegiate (art. 89 Regolamento (UE) 2023/1114);
- divieto di divulgazione illecita di informazioni privilegiate (art. 90 Regolamento (UE) 2023/1114);
- divieto di manipolazione del mercato (art. 91 Regolamento (UE) 2023/1114).

L'art. 23 del Decreto punisce ***l'inosservanza delle sanzioni interdittive***, che si realizza qualora all'Ente sia stata applicata, ai sensi del Decreto, una sanzione o una misura cautelare interdittiva e, nonostante ciò, lo stesso trasgredisca agli obblighi o ai divieti ad esse inerenti.

Individuate tutte le fattispecie rilevanti, deve notarsi che la punibilità dell'ente è collegata non solo alla consumazione (e, dunque, commissione) dei reati sopra indicati, ma nell'ipotesi essa permane anche ove siano stati posti in essere nella forma del tentativo, vale a dire quando vengono posti in essere atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere un delitto, ma l'azione non si compie o l'evento non si verifica. In questo caso le sanzioni pecuniarie e interdittive sono ridotte da un terzo alla metà, mentre l'ente non risponde quando volontariamente impedisce il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.

Da ultimo, vale la pena di ricordare i profili dell'AMBITO TERRITORIALE di applicazione del Decreto 231.

In particolare, il tema è affrontato dall'art. 4 , che precisa come nei casi di: reati commessi all'estero (art. 7 c.p.); delitto politico commesso all'estero (art. 8 c.p.); delitto comune del cittadino all'estero (art. 9 c.p.), delitto comune dello straniero all'estero (art. 10 c.p.), gli enti aventi nel territorio dello Stato la loro sede principale (per la cui individuazione è necessario rifarsi alle norme civilistiche previste per le persone giuridiche e le imprese) rispondono anche in relazione ai reati commessi all'estero, purché nei loro confronti non proceda lo Stato del luogo in cui il reato è stato commesso.

1.2. LE SANZIONI

Le sanzioni derivanti dalla responsabilità amministrativa, a seguito della commissione del reato (i reati sono riportati specificatamente al paragrafo 1.1.), sono disciplinate dagli artt. 9 a 23 del Decreto 231 e sono:

a) sanzioni pecuniarie (artt. 10 - 12): si applicano sempre per ogni illecito amministrativo ed hanno natura afflittiva e non risarcitoria; dell'obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria ne risponde solo l'ente con il suo patrimonio o con il fondo comune; le sanzioni sono calcolate in base ad un sistema *"per quote in un numero non inferiore a cento né superiore a mille"*; la cui commisurazione viene determinata dal giudice sulla base della gravità del fatto e del grado di responsabilità dell'ente, dall'attività svolta dall'ente per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto illecito e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti; ogni singola quota va da un minimo di Euro 258 ad un massimo di Euro 1.549, e l'importo di ogni quota viene determinato dal giudice tenendo in considerazione le condizioni economiche e patrimoniali dell'ente; l'ammontare della sanzione pecuniaria, pertanto, viene determinata per effetto della moltiplicazione del primo fattore (numero di quote) per il secondo (importo della quota);

b) sanzioni interdittive (artt. da 13 a 17): si applicano solo nei casi in cui sono espressamente previste e sono (art. 9, c. 2):

- l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per l'ottenimento di un servizio pubblico; tale divieto può essere limitato anche a determinati tipi di contratto o a determinate amministrazioni;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive hanno la caratteristica di limitare o condizionare l'attività sociale, e nei casi più gravi arrivano a paralizzare completamente l'ente (interdizione dall'esercizio dell'attività); esse hanno altresì la finalità di prevenire comportamenti connessi alla commissione di reati.
Tali sanzioni si applicano, come detto, nei casi espressamente previsti dal Decreto 231 quando ricorrono almeno una delle seguenti condizioni:

i) l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione e, in questo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
ii) in caso di reiterazione degli illeciti.

Le sanzioni interdittive hanno una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni; in deroga

alla temporalità è possibile l'applicazione in via definitiva delle sanzioni interdittive, nelle situazioni più gravi descritte nell'art. 16 del Decreto 231.

È molto importante notare che l'art. 45 del Decreto 231 prevede l'applicazione delle sanzioni interdittive indicate nell'art. 9, comma 2, anche in via cautelare[7] qualora sussistano gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilità dell'ente per un illecito amministrativo dipendente da reato e vi siano fondati e specifici elementi che fanno ritenere concreto il pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per il quale si procede.
Deve essere evidenziato, infine, che il Decreto 231 prevede all'art. 15 che in luogo dell'applicazione della sanzione interdittiva che determina l'interruzione dell'attività dell'ente, se sussistono particolari presupposti, il giudice possa nominare un commissario per la prosecuzione dell'attività dell'ente per un periodo pari alla durata della pena interdittiva.

c) confisca (art. 19): è una sanzione autonoma e obbligatoria che si applica con la sentenza di condanna nei confronti dell'ente, ed ha per oggetto il prezzo o il profitto del reato (salvo per la parte che può essere restituita al danneggiato), ovvero, se ciò non è possibile, somme di denaro o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato; sono fatti salvi i diritti acquisiti dal terzo in buona fede; lo scopo è quello di impedire che l'ente sfrutti comportamenti illeciti ai fini di "lucro".

d) pubblicazione della sentenza (art. 18): può essere disposta quando all'ente viene applicata una sanzione interdittiva; la sentenza è pubblicata per una sola volta, per estratto o per intero, in uno o più giornali scelti dal giudice, e mediante affissione all'albo del comune dove l'ente ha sede; la pubblicazione è a spese dell'ente, ed è eseguita dalla cancelleria del giudice; lo scopo è di portare a conoscenza del pubblico la sentenza di condanna, ed è evidente che si tratta di sanzione che incide sull'immagine dell'ente stesso. Deve, infine, osservarsi che l'Autorità Giudiziaria può, altresì, disporre:

- ***il sequestro preventivo*** delle cose di cui è consentita la confisca (art. 53);
- ***il sequestro conservativo*** dei beni mobili e immobili dell'Ente qualora sia riscontrata la fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie per il pagamento della sanzione pecuniaria, delle spese del procedimento o di altre somme dovute allo Stato (art. 54).

[7] Le misure cautelari rispondono a un'esigenza di cautela processuale, posto che sono applicabili nel corso del procedimento e quindi nei confronti di un soggetto che riveste la qualifica di sottoposto alle indagini o imputato, ma che non ha ancora subito una sentenza di condanna. Per tale motivo, le misure cautelari possono essere disposte, su richiesta del pubblico ministero, in presenza di determinate condizioni.

2. I MODELLI DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE AI FINI DELL'ESONERO DALLA RESPONSABILITÀ. LE LINEE GUIDA DI CONFINDUSTRIA

2.1. LE SPECIFICHE PREVISIONI DEL DECRETO LEGISLATIVO 231/2001

Gli artt. 6 e 7 del Decreto 231 prevedono forme specifiche di esonero della responsabilità amministrativa dell'Ente. In particolare, l'art. 6, *"Soggetti in posizione apicale e modelli di organizzazione dell'Ente"*, prevede che l'Ente non risponde se prova che:

- l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire i reati della specie di quello verificatosi;
- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli, nonché di curarne l'aggiornamento è stato affidato ad un organismo dell'ente (di seguito Organismo di Vigilanza o, in breve, anche "OdV") dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione adottati dall'ente;
- non vi è stata omessa od insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza.

L'art. 6, comma 2, del D.Lgs. 231/2001 indica le caratteristiche essenziali per la costruzione di un modello di organizzazione e di gestione, ossia il modello deve:

- identificare i rischi ed individuare le aree/settori di attività nel cui ambito esiste la possibilità di commettere i reati previsti dal D.Lgs. 231/2001; si tratta di effettuare una c.d. "mappatura dei rischi"; ciò presuppone l'analisi dello specifico contesto aziendale, necessaria non solo per individuare le aree/settori di attività "a rischio reato", ma anche per determinare le modalità secondo le quali si possono verificare eventi pregiudizievoli ai fini di cui al Decreto 231;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire; ciò presuppone la valutazione del sistema di controllo preventivo esistente all'interno dell'ente e della sua capacità di contrastare/ridurre efficacemente i rischi individuati, nonché il suo eventuale adeguamento in modo da attuare un sistema di controllo in grado di prevenire i rischi individuati;
- individuare le modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- prevedere un'attività di auditing sistematica e periodica, vale a dire una verifica periodica del funzionamento del modello;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

L'art. 7 *"Soggetti sottoposti all'altrui direzione e modelli di organizzazione dell'Ente"* prevede che nel caso di reati commessi da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui all'art. 5, comma 1, lett. a) del decreto medesimo, l'ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza da parte di quest'ultimi.
In ogni caso, è esclusa l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza se l'ente, prima della commissione del reato ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi (articolo 7, comma 2).

L'art. 7, ai commi 3 e 4, statuisce che:

- il modello, tenendo in considerazione il tipo di attività svolta nonché la natura e la dimensione dell'organizzazione, deve prevedere misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire tempestivamente situazioni di rischio;
- l'efficace attuazione del modello richiede una verifica periodica e la modifica dello stesso qualora siano scoperte significative violazioni delle prescrizioni di legge o qualora intervengano significativi mutamenti nell'organizzazione; assume rilevanza, altresì, l'esistenza di un idoneo sistema disciplinare.

Deve aggiungersi, inoltre, che con specifico riferimento alla efficacia preventiva del modello con riferimento ai reati (colposi) in materia di salute e sicurezza sul lavoro, l'art. 30 del T.U. n. 81/2008 statuisce che *"il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:*

a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
d) alle attività di sorveglianza sanitaria;
e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate''.

La norma in discussione prevede inoltre che *"il modello organizzativo e gestionale deve prevedere idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività. Il modello organizzativo deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello. Il modello organizzativo deve altresì prevedere un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico. In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui al presente articolo per le parti corrispondenti. Agli stessi fini ulteriori modelli di organizzazione e gestione aziendale possono essere indicati dalla Commissione di cui*

all'articolo 6''.

Alla luce di quanto sopra, dunque, emerge con evidenza che l'adozione ed efficace attuazione di un modello idoneo è, per la Società, un presupposto irrinunciabile per poter beneficiare dell'esimente prevista dal Legislatore.

2.2. LE LINEE GUIDA DI CONFINDUSTRIA

Il Decreto 231 prevede che i modelli di organizzazione e di gestione possano essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative di categoria, comunicati al Ministero della Giustizia ai sensi dell'art. 6, comma 3, del Decreto 231.

Inoltre, ai soli fini dei reati in ambito di sicurezza sul lavoro e tutela della salute sul lavoro, l'art. 30 del D.Lgs. 81/2008 (Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro) prescrive i requisiti dei modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche.
Il comma 5 del suddetto articolo statuisce che, in sede di "prima applicazione", e per le parti corrispondenti i modelli di organizzazione definiti uniformemente alle linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007, si presumono conformi ai requisiti richiesti ad un modello di organizzazione, gestione e controllo ai fini dell'esimente per l'ente.

La prima Associazione a redigere un documento di indirizzo per la costruzione dei modelli è stata Confindustria che, nel marzo del 2002, ha emanato delle Linee Guida, poi parzialmente modificate e aggiornate prima nel maggio 2004 poi nel marzo 2008 (di seguito, anche "Linee Guida"). Le associazioni di categoria della Società non hanno emanato linee guida per le aziende operanti nel settore nel quale ELFI S.p.A. (di seguito, in breve, anche "ELFI") svolge la propria attività.

In sintesi le Linee Guida suggeriscono di:

- mappare le aree aziendali a rischio e le attività nel cui ambito potenzialmente possono essere commessi i reati presupposto mediante specifiche modalità operative;
- individuare e predisporre specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della società in relazione ai reati da prevenire, distinguendo tra protocolli preventivi con riferimento ai delitti dolosi e colposi;
- individuare un Organismo di Vigilanza, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo e dotato di un adeguato budget;
- individuare specifici obblighi informativi nei confronti dell'OdV sui principali fatti aziendali e in particolare sulle attività ritenute a rischio e specifici obblighi informativi da parte dell'OdV verso i vertici aziendali e gli organi di controllo;
- adottare un Codice Etico che individui i principi dell'azienda e orienti i comportamenti dei destinatari del modello;
- adottare un sistema disciplinare, idoneo a sanzionare il mancato rispetto dei principi indicati nel modello.

La successiva versione delle Linee Guida del marzo 2014 ha adeguato il precedente testo del 2008 alle novità legislative, giurisprudenziali e alle prassi applicative nel frattempo intervenute, mantenendo la

distinzione tra le due Parti, Generale e Speciale, quest'ultima oggetto di una consistente rivisitazione, volta non solo a trattare le nuove fattispecie di reato presupposto, ma anche a introdurre un metodo di analisi schematico e di più facile fruibilità per gli operatori.

Le Linee Guida da ultimo pubblicate nel 2021 contengono le evoluzioni legislative e giurisprudenziali introdotte rilevanti ai fini della disciplina della responsabilità amministrativa ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e per la costruzione del Modello.

La Società ha provveduto ad elaborare il presente Modello utilizzando le Linee Guida di Confindustria e le migliori prassi in materia come punto di riferimento.

2.3. WHISTLEBLOWING

La Società adotta adeguate procedure atte a dare attuazione anche con strumenti informatici alle previsioni in materia di tutela del whistleblower.
Fino al 2023 la disciplina in materia era quella prevista dalla legge 30 novembre 2017, n. 179 (che si componeva di tre articoli ed aveva come obiettivo principale quello di garantire una tutela adeguata ai lavoratori ed ampliare la disciplina prevista dalla c.d. "legge Severino" per la prevenzione della corruzione).

Il Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24 riguardante "*la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali*" ("**Decreto WB"**), adottato in attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937, ha modificato, rendendola autonoma ed aggiornandola, la disciplina dell'istituto del c.d. "*whistleblowing*", ossia delle segnalazione di condotte illecite all'interno dell'impresa.

In ossequio a quanto previsto dal Decreto WB - ed anche in ragione della nuova formulazione dell'art. 6, comma 2-*bis*, del Decreto 231 – Elfi S.p.A. ha implementato il proprio "Canale Interno" specificatamente dedicato alle segnalazioni di condotte illecite, così come indicato dall'art. 3 del Decreto WB, di cui il segnalante sia venuto a conoscenza in ragione delle mansioni svolte e/o del contesto lavorativo aziendale di Elfi nel quale ha operato.

In conformità a quanto previsto dal Decreto WB, la Società ha adottato un proprio Regolamento per la Gestione delle Segnalazioni Whistleblowing che individua l'ambito delle condotte/fatti illeciti che possono essere oggetto di segnalazione, le modalità con le quali effettuare la segnalazione, coloro che hanno titolo ad effettuare la segnalazione (dipendenti, collaboratori e tutti coloro che operano nel contesto lavorativo aziendale di Elfi S.p.A., e quindi anche lavoratori autonomi e fornitori/clienti) e le tutele ed i diritti che sono riconosciuti agli stessi segnalanti.

Il Regolamento per la gestione delle segnalazioni Whistleblowing costituisce parte integrante del presente Modello di Gestione e Organizzazione, è reso pubblico sul sito internet della Società e viene illustrato a tutti i dipendenti mediante apposita formazione interna.

La Società individua nell'ambito del Regolamento il cd. "**Gestore delle Segnalazioni**", al quale è stato affidato il compito di ricevere e gestire le segnalazioni interne e svolgere tutte le attività contemplate dall'art. 5 del Decreto WB. In tale contesto, il Gestore delle Segnalazioni sarà, tra l'altro, tenuto a:

- verificare che tutti i canali di comunicazione siano attivi e fruibili da parte degli aventi diritto;
- ricevere e processare le segnalazioni;

- mantenere confidenziale e riservato il contenuto delle segnalazioni e l'identità del segnalante;
- interagire con le altre funzioni della Società nel rispetto della riservatezza stabilita dalla norma.

Le Segnalazioni, per poter essere prese in considerazione, devono essere circostanziate, vale a dire, il Segnalante deve avere fondati motivi di ritenere che sia in corso, sia avvenuto o possa accadere un fatto illecito che comporti la commissione di una violazione rilevante ai sensi del Decreto WB.
Le segnalazioni devono essere portate a conoscenza del Gestore delle Segnalazioni mediante le modalità individuate nel Regolamento.
Il Gestore delle Segnalazioni agisce in modo da garantire gli autori delle segnalazioni contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione, penalizzazione o qualsivoglia conseguenza derivante dalle stesse, assicurando loro la riservatezza e l'anonimato circa l'identità, fatti, comunque, salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.
Il Gestore delle Segnalazioni gestirà le segnalazioni in conformità alle disposizioni previste dall'art. 5 del Decreto WB e secondo le modalità indicate nel Regolamento interno.
Si rammenta inoltre che, coloro i quali violino le misure di tutela del segnalante, così come i segnalanti che effettuino con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelino infondate, possono essere soggetti all'applicazione di sanzioni disciplinari.

Tutela del segnalante
La legge sancisce il divieto di misure ritorsive definite dal D. Lgs. n. 24/2023 come qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto (a titolo esemplificativo ma non esaustivo, licenziamento, sospensione o misure equivalenti; retrocessione di grado o mancata promozione; discriminazione o comunque trattamento sfavorevole, mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato).

Sanzioni per gli atti discriminatori
Le presunte ritorsioni, anche solo tentate o minacciate, devono essere comunicate esclusivamente ad ANAC alla quale è affidato il compito di accertare se esse siano conseguenti alla segnalazione, denuncia, divulgazione pubblica effettuata.
Se ANAC accerta la ritorsione, potrà dichiarare la nullità della misura ritorsiva e in caso di licenziamento, la nullità dello stesso con il diritto al reintegro nel posto di lavoro.
L'ANAC, a cui l'interessato o i sindacati comunicano eventuali atti discriminatori, può applicare all'Ente che abbia effettivamente adottato la misura ritorsiva al segnalante, una sanzione pecuniaria amministrativa da Euro 10.000,00 a 50.000,00 al soggetto che ha adottato il provvedimento/atto ritorsivo o a cui è imputabile il comportamento e/o l'omissione.

Segretezza dell'identità del denunciante
Non potrà, per nessun motivo, essere rivelata l'identità del dipendente che segnala atti discriminatori e, nell'ambito del procedimento penale, la segnalazione sarà coperta nei modi e nei termini di cui all'articolo 329 c.p.p.
In quest'ottica, le Linee Guida dell'ANAC raccomandano misure di sicurezza idonee a garantire la riservatezza, l'integrità e la disponibilità delle informazioni e dei dati che potrebbero essere trattati nel corso della procedura. In particolare, prevedendo per le segnalazioni l'utilizzo di modalità anche informatiche, con ricorso a strumenti di crittografia, per garantire la riservatezza dell'identità del segnalante e per il contenuto delle segnalazioni e della relativa documentazione.

Blocco della tutela

Il segnalante che denuncia atti discriminatori non avrà diritto alla tutela nel caso di condanna del segnalante in sede penale (anche in primo grado) per calunnia, diffamazione o altri reati commessi con la denuncia o quando sia accertata la sua responsabilità civile per dolo o colpa grave. In caso di accertamento delle responsabilità, alla persona segnalante o denunciante è anche irrogata una sanzione disciplinare.

Giusta causa di rivelazione del segreto d'ufficio

La segnalazione effettuata nell'interesse della prevenzione e della repressione delle malversazioni, costituisce giusta causa di rivelazione di notizie coperte da segreto d'ufficio, professionale, scientifico e industriale e aziendale, dal diritto d'autore, dalla privacy, nonché di violazione dell'obbligo di fedeltà dell'imprenditore, con conseguente esclusione di responsabilità in capo al soggetto segnalante. Affinché l'esclusione della responsabilità operi nei casi di diffusione di informazioni coperte da segreto, devono ricorrere cumulativamente due condizioni:

1) fondati motivi, al momento della rilevazione o diffusione delle informazioni, per ritenere che tale rivelazione o diffusione è necessaria per svelare la violazione;

2) effettuare la segnalazione, la divulgazione pubblica o la denuncia nel rispetto delle condizioni che il legislatore ha previsto nel D. Lgs. n. 24/2023 per beneficiare delle tutele.

Regolamento per la gestione delle segnalazioni ricevute tramite "canale interno"

Con delibera dell'organo amministrativo Elfi S.p.A. ha adottato il Regolamento per la gestione delle segnalazioni ricevute tramite "canale interno" che descrive le modalità operative di trasmissione e gestione delle segnalazioni nell'ambito dell'attività dell'Ente.

Nel predetto Regolamento viene dettagliato chi sono i soggetti che possono effettuare le segnalazioni e l'ambito di operatività delle tutele in capo agli stessi spettanti, le modalità di gestione delle segnalazioni, il contenuto delle segnalazioni, le tutele della riservatezza dell'identità del segnalante nonché le specifiche istruzioni sulle modalità per effettuare una segnalazione e il funzionamento della piattaforma whistleblowing implementata da Elfi S.p.A.

Il Regolamento è reso disponibile al seguente link: https://gl.elfispa.it/#/

3. ELFI S.p.A.

ELFI Elettroforniture Italia S.p.A. nasce nel 2000 dall'unione dei rami commerciali dei consorzi C.A.I.E.C. di Cesena, C.E.A.R. di Forlì e C.E.I.R. di Ravenna, con l'obiettivo di commercializzare materiale elettrico, elettronico, per telecomunicazioni, automazione, sistemi di sicurezza e illuminotecnica per interni ed esterni. Nel 2014 l'azienda cresce integrando D.E.I., estendendo la propria presenza in Emilia-Romagna, Lombardia e Marche. Un'ulteriore espansione avviene nel 2018 con la fusione con Finpolo S.p.A., che rafforza la rete in Toscana e consolida la capillarità nel Centro-Nord Italia. Nel 2020, grazie all'acquisizione di Marche Elettroforniture Srl, ELFI raggiunge 25 filiali tra Emilia-Romagna, Lombardia, Toscana e Marche. A giugno 2024 l'ingresso di Nord Elettrica S.p.A. permette un ulteriore consolidamento in Lombardia e il superamento delle 30 filiali operative.

ELFI S.P.A., che ha sede legale in Forlì (FC), Via Copernico 107, svolge la propria attività oltre che in tale sede, anche nelle seguenti sedi secondarie:

1	Forlì	Forlì-Cesena	Via N. Copernico 107
2	Cesena	Forlì-Cesena	Via Pitagora 435
3	Cesena	Forlì-Cesena	Via Pitagora 420
4	Cervia	Ravenna	Via Levico 15/19
5	Faenza	Ravenna	Via Granarolo 153/1
6	Ravenna	Ravenna	Via Monti 14/16 - Zona Bassette
7	Rimini	Rimini	Via dell'Alce 18
8	Cattolica	Rimini	Via Bellini - Z.I.
9	Fano	Pesaro-Urbino	Via Einaudi 23 - Z.I. Bellocchi
10	Bologna	Bologna	Via del Tappezziere 1- Z.I. Roveri
11	Piacenza	Piacenza	Via Einaudi 7
12	Sarezzo	Brescia	Via Repubblica 193B
13	Brescia	Brescia	Via Filippo Lippi 20
14	Roè Volciano	Brescia	Via Monte Covolo 17
15	San Martino in Strada	Lodi	Via Del Lavoro 14
16	Vigevano	Pavia	Via Morosini 16
17	Reggio Emilia	Reggio Emilia	Via G. Balla 7,10,11
18	Reggio Emilia	Reggio Emilia	Via F.lli Cervi 4
19	Parma	Parma	Via Vernazzi 28/30
20	Modena	Modena	Via Papa Giovanni XXIII 39
21	Cremona	Cremona	Via Rosario 16
22	Mirandola	Modena	Via E. Toti 81/83
23	Prato	Prato	Via Bruges 26/8
24	Ancona	Ancona	Via A. Grandi 48
25	Milano	Milano	Via Giuba 18
26	Milano	Segrate	Via Cava Trombetta 3
27	Milano	Cornaredo	Via Merendi 42

28	Milano	Milano	Via E.Morosini 27
29	Milano	Milano	Via Ettore Ponti 49
30	Milano	Sesto San Giovanni	Via V.Veneto 32

I dipendenti complessivi presenti all'interno di ELFI S.P.A. tra impiegati e operai, sono 407 (ultimo dato disponibile al 31/12/24).

4. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI ELFI

4.1. ADOZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DA PARTE DI ELFI

La Società sin dalla sua costituzione ha prestato una grande attenzione tanto all'affermazione dei principi etici quanto alla regolamentazione delle attività aziendali regolate per il tramite di procedure ispirate alle *best practice* nazionali ed internazionali.
ELFI S.P.A. nell'anno 2011 ha deciso di adeguarsi spontaneamente alle previsioni di cui al Decreto 231 adottando l'insieme di atti costituenti il proprio Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito, in breve, anche "il Modello") con lo scopo di prevenire la commissione dei reati rilevanti ai sensi del Decreto 231, tramite l'affermazione e l'attuazione di principi etici e di procedure aziendali a cui tutti i membri dell'organizzazione aziendale e tutti i partner commerciali sono chiamati a conformarsi nello svolgimento delle proprie attività, nonché tramite la previsione di adeguati controlli sulle attività aziendali.

Il Modello è frutto di una complessa attività preparatoria compiuta da un Gruppo di Lavoro nominato dalla Società che ha sottoposto la struttura organizzativa e societaria di ELFI S.P.A. ad una completa attività di *risk assessment*.

Nello svolgimento delle analisi propedeutiche alla redazione del presente Modello, il Gruppo di Lavoro ha tenuto in particolare considerazione le aree in cui operavano i dipendenti ed i collaboratori della Società anche con riguardo alla "storia giudiziaria" della Società. Le attività di analisi si sono svolte individuando le aree a rischio e analizzando nelle medesime, in modo specifico, le attività di controllo poste in essere dalla Società al fine di prevenire il rischio di commissione dei comportamenti rilevanti per il Decreto 231.

L'analisi è stata effettuata sia attraverso un preliminare esame della documentazione aziendale disponibile, sia tramite lo svolgimento di numerose interviste al personale della Società. Successivamente è stata effettuata una completa mappatura delle attività aziendali (c.d. *risk mapping*), che ha avuto come obiettivo quello di identificare i reati rilevanti ai fini del Decreto 231 ritenuti astrattamente integrabili nello svolgimento delle attività aziendali.

Con riferimento ai reati colposi, secondo la metodologia suggerita da Confindustria, non si è esclusa nessuna
delle attività aziendali.

Il Gruppo di Lavoro ha quindi provveduto alla rilevazione ed all'analisi dei controlli aziendali esistenti - c.d. *as is analysis* - ed alla successiva identificazione dei punti di miglioramento, con la formulazione di suggerimenti e dei relativi piani di azione - c.d. *gap analysis*.

L'analisi del Sistema di Controllo Interno è stata effettuata per verificare in particolare:

- l'esistenza di regole comportamentali di carattere generale a presidio delle attività svolte;
- l'esistenza e l'adeguatezza di formalizzate procedure per la regolamentazione dello svolgimento delle attività nel rispetto dei principi di: tracciabilità degli atti, di oggettivazione del processo decisionale, previsione di adeguati punti di controllo;

- il rispetto e l'attuazione concreta del generale principio di separazione dei compiti;
- l'esistenza di livelli autorizzativi a garanzia di un adeguato controllo del processo decisionale;
- l'esistenza di specifiche attività di controllo e di monitoraggio sulle attività "critiche" in relazione al Decreto 231.

La valutazione del Sistema di Controllo Interno è stata espressamente mirata ai fini di cui al Decreto 231 ed è stata quindi predisposta una descrizione documentata del sistema dei controlli preventivi esistenti all'interno di ELFI S.P.A., con il dettaglio delle singole componenti del sistema.

Alla luce dell'identificazione dei rischi e dell'analisi del Sistema di Controllo Interno, sono stati valutati i rischi residui, in termini di criticità/possibilità che l'evento rischio si verifichi.
Per ciascuna attività aziendale, sono stati valutati i "rischi" ed assegnate le priorità di rischio a seconda dei vari elementi qualificanti il Sistema di Controllo Interno proprio della Società, dall'esistenza di regole comportamentali all'esistenza di attività di controllo e monitoraggio.
Sono stati pertanto attivati ed integrati i processi esistenti focalizzandoli sulle tipologie di reato contemplate dal Decreto 231 ritenute rilevanti in funzione del contesto organizzativo ed operativo di ELFI S.P.A., sia interno che esterno.

Il Modello è stato aggiornato nell'anno 2019 e, da ultimo, nell'anno 2026, previa nuova esecuzione di ogni più opportuna analisi ed identificazione dei rischi, anche alla luce della progressiva introduzione di nuovi reati presupposto nel catalogo dei reati rilevanti ai sensi del Decreto.

4.2. STRUTTURA DEL MODELLO

Il presente Modello è formato dalle seguenti Parti:

- PARTE GENERALE
- PARTI SPECIALI
- CODICE ETICO
- SISTEMA DISCIPLINARE
- REGOLAMENTO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA
- ALLEGATO 1 ELENCO DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI INTERNE, PROCEDURE E ISTRUZIONI OPERATIVE ADOTTATE DA ELFI S.P.A.
- REGOLAMENTO WHISTLEBLOWING

La "Parte Generale" illustra i contenuti del Decreto 231, la funzione del Modello di Organizzazione e di Gestione, i compiti dell'Organismo di Vigilanza, le sanzioni applicabili in caso di violazioni e, in generale, i principi, le logiche e la struttura del modello stesso.
Le "Parti Speciali" sono dedicate ad alcune tipologie di reato ed in particolare:

- PARTE SPECIALE N. 1 - REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
- PARTE SPECIALE N. 2 - REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME COMMESSE IN VIOLAZIONE DELLE NORME DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
- PARTE SPECIALE N. 3 - REATI TRIBUTARI
- PARTE SPECIALE N. 4 - DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI

E TRASFERIMENTO FRAUDOLENTO DI VALORI

Finalità di ciascuna Parte Speciale è richiamare l'obbligo per i destinatari individuati di adottare regole di condotta conformi a quanto previsto dalle procedure aziendali previste dal Modello al fine di prevenire la commissione dei reati contemplati dal Decreto 231 ed individuati come astrattamente rilevanti sulla base della struttura organizzativa e delle attività aziendali svolte.

Nel dettaglio, è stato predisposto uno specifico documento allegato al presente Modello recante l'indicazione delle procedure/istruzioni operative adottate dalla Società, che possono considerarsi volte a prevenire il rischio connesso alla potenziale commissione dei suddetti delitti.

Le procedure e regolamentazioni interne sono, dunque, da considerarsi parte integrante del Modello, al cui contenuto dettagliato si rimanda ai fini dell'individuazione dei precisi obblighi di condotta a carico dei singoli destinatari coinvolti nell'attività/processo sensibile di riferimento.

L'elenco dettagliato delle procedure adottate dalla Società rilevanti ai fini della prevenzione del rischio di verificazione dei reati presupposto oggetto delle parti speciali è allegato al presente Modello sub ALLEGATO 1.

In particolare, all'interno della Parte Speciale, sono indicati:

1. i principali controlli in essere;
2. i reati che possono essere astrattamente commessi;
3. i principi di comportamento da rispettare al fine di ridurre il rischio di commissione dei reati;
4. gli obblighi spettanti all'Organismo di Vigilanza in relazione allo svolgimento dei propri compiti.

La società, allo stato attuale, non ha ritenuto rilevanti le altre tipologie di reati previsti dal Decreto, ovvero:

- Art. 24-*bis* - Delitti informatici e trattamento illecito dei dati;
- Art. 24-ter - Delitti di criminalità organizzata;
- Art. 25-*bis* - Reati di falsità in monete, carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni
- di riconoscimento;
- Art. 25-*bis*1- Delitti contro l'industria e il commercio;
- Art 25-*quater* - Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice
- penale o dalle leggi speciali;
- Art. 25-*quater1*- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili;
- Art. 25-*quinquies* - Delitti contro la personalità individuale;
- Art. 25-*sexies* - Reati di Market Abuse;
- Art.25-*octies* - Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita;
- Art.25-*novies* - Delitti in materia di violazione del diritto d'autore;
- Art.25-*decies* - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria;
- Art.25-*undecies* Reati ambientali;
- Art. 25-*duodecies* Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare;
- Art. 25-*terdecies* Razzismo e Xenofobia;
- Art. *25-quaterdecies* Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati;
- Art. *25-sexiesdecies* Contrabbando;
- Art. *25-septiesdecies* Delitti contro il patrimonio culturale;
- Art. *25-duodevicies* Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici;

- Art. 25-undevicies – Delitti contro gli animali;
- Legge 16 marzo 2006, n. 146, art. 10 Reati transnazionali.

Questa decisione è stata assunta tenendo conto dell'attuale struttura di ELFI S.P.A., delle attività svolte dalla Società stessa nonché della tipologia di reati indicati.

La Società si impegna a svolgere un continuo monitoraggio sia delle fattispecie già richiamate dal Modello, sia di quelle che dovessero essere introdotte nel Decreto 231.

Il Modello di Organizzazione e di Gestione è stato adottato dal Consiglio di Amministrazione di ELFI S.P.A., nella cui competenza rientrano le modifiche ed integrazioni del Modello stesso, da svolgersi anche mediante il conferimento di specifica procura a tal fine. Pertanto, previa deliberazione, il Consiglio di Amministrazione potrà, in qualunque momento, modificare - in tutto o in parte - il presente Modello per adeguarlo a nuove disposizioni di legge o in seguito ad un processo di riorganizzazione della struttura aziendale.

5. GLI ORGANI SOCIALI E LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DI ELFI S.P.A.

La struttura organizzativa di ELFI S.P.A. e, in generale, tutto il suo sistema organizzativo, è articolata in modo da assicurare alla Società l'attuazione delle strategie ed il raggiungimento degli obiettivi.

5.1. IL MODELLO DI GOVERNANCE DI ELFI S.P.A.

Il sistema di *corporate governance* di ELFI S.P.A. è articolato come di seguito descritto.

L'***Assemblea*** dei soci è competente a deliberare, in sede ordinaria e straordinaria, sulle materie alla stessa riservate dalla Legge o dallo statuto.

Il ***Consiglio di Amministrazione*** è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società e, più segnatamente, ha tutte le facoltà per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali salvo quanto riservato in modo tassativo ai Soci dalla legge o dallo statuto.

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre a un massimo di tredici membri. Spetta all'assemblea ordinaria stabilire l'esatto numero degli amministratori entro il numero minimo e massimo, prima di procedere alle relative nomine. Ad oggi, Il Consiglio di Amministrazione di ELFI è composto da 12 (dodici) membri tra cui un Presidente, 3 (tre) Vice Presidenti e 8 (otto) Consiglieri (tra cui il Direttore Generale).

Il ***Collegio Sindacale*** è composto da 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti. Al Collegio sindacale è affidato il compito di verificare:

- l'osservanza della Legge e dell'Atto Costitutivo;
- il rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- l'adeguatezza della struttura organizzativa della Società, del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo contabile, anche in riferimento all'affidabilità di quest'ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione.

Il controllo contabile di ELFI S.p.A. è affidato a una società di revisione esterna.

5.2. LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DI ELFI

La struttura organizzativa della Società, disegnata per garantire da un lato la separazione di ruoli, compiti e responsabilità tra le diverse funzioni e dall'altro la massima efficienza possibile, è caratterizzata da una precisa definizione delle competenze di ciascuna area aziendale e delle connesse responsabilità.

La Società ha messo a punto un dettagliato Organigramma, condiviso e messo a disposizione del personale della Società, nel quale è schematizzata l'intera propria struttura organizzativa.

Nell'***organigramma***, in particolare, sono specificate:

- i settori in cui si suddivide l'attività aziendale;
- le linee di dipendenza gerarchica dei singoli enti aziendali;

- i soggetti che operano nelle singole aree ed il relativo ruolo organizzativo.

L'organigramma è pubblicato e aggiornato periodicamente ed è disponibile per la consultazione da parte di tutti i dipendenti su apposita piattaforma interna.

5.3. LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO. LA GESTIONE OPERATIVA E IL SISTEMA DI MONITORAGGIO DELLA SICUREZZA

Come richiesto dalle Linee Guida di Confindustria e nel rispetto delle disposizioni del Testo Unico approvato il 1 maggio 2008 e successive modifiche e integrazioni, la Società si è dotata di una apposita struttura organizzativa in materia salute e sicurezza sul lavoro ("SSL") nell'ottica di eliminare ovvero, laddove ciò non sia possibile, ridurre - e, quindi, gestire - i rischi lavorativi per i lavoratori.
Nel 2013, ELFI ha ottenuto la Certificazione ISO 45001:2018, la quale prevede lo svolgimento di controlli annuali al fine di garantire il mantenimento di tutti i presupposti e l'adempimento degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro da parte della Società per il relativo mantenimento e rinnovo della certificazione.

Deve essere sottolineato, inoltre, che la struttura organizzativa SSL è declinata in maniera dettagliata.

Nell'ambito di tale struttura organizzativa, sono stati individuati, i soggetti di seguito indicati:

- il datore di lavoro;
- i dirigenti;
- i preposti;
- il responsabile servizio di prevenzione e protezione (di seguito, rispettivamente anche "RSPP");
- gli addetti al primo soccorso;
- gli addetti alla prevenzione degli incendi;
- i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- il medico competente;
- i lavoratori;
- i soggetti esterni all'azienda che svolgono attività rilevanti in materia di SSL (es. i soggetti cui è affidato un lavoro in virtù di contratto d'appalto o d'opera o di somministrazione).

Per ulteriori dettagli si rimanda alla Parte Speciale N. 2 Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commesse in violazione delle norme di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

6. IL SISTEMA DI DELEGHE E PROCURE

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo preposto ad attribuire ed approvare formalmente le deleghe ed i poteri di firma. Il Direttore Generale di ELFI S.P.A. , è stato nominato procuratore speciale in data 01/10/2012. Con successiva procura, datata 24/10/2013, gli sono stati attribuiti ulteriori poteri in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro. Con delibera del CDA del 28/10/2024, è stata confermata la sua qualifica di procuratore speciale e gli è stata attribuita la qualifica di legale rappresentante di ELFI S.p.A.
Mediante tale atto gli sono stati conferiti particolari poteri che di volta in volta può a sua volta subdelegare al personale a lui gerarchicamente subordinato.
Il potere di rappresentare la Società è conferito in coerenza con il livello gerarchico del destinatario della delega o della procura o in relazione a specifiche attività.

Il Consiglio di Amministrazione di ELFI S.P.A. ha attribuito al Direttore Generale specifica Procura con attribuzione di ampi poteri afferenti il coordinamento e la direzione dell'attività di gestione della Società, nonché il compimento diretto dei principali e più rilevanti atti sociali.

7. IL SISTEMA DI CONTROLLO E LE PROCEDURE

Il principale sistema informatico utilizzato in ELFI S.P.A. è l'applicativo ELETTRIX che gestisce le attività di Contabilità e Bilancio e di Magazzino.
Le procedure della Società assicurano il rispetto dei seguenti principi:

- favorire il coinvolgimento di più soggetti, per addivenire ad una adeguata separazione dei compiti mediante la contrapposizione delle funzioni (segregazione delle funzioni);
- adottare le misure volte a garantire che ogni operazione, transazione, azione sia verificabile, documentata, coerente e congrua (tracciabilità delle operazioni/attività);
- prescrivere l'adozione di misure volte a documentare i controlli espletati rispetto alle operazioni e/o alle azioni effettuate (documentazione).

Finalità di ciascuna Parte Speciale è richiamare l'obbligo per i destinatari individuati di adottare regole di condotta conformi a quanto previsto dalle procedure aziendali previste dal Modello al fine di prevenire la commissione dei reati contemplati dal Decreto 231 ed individuati come astrattamente rilevanti sulla base della struttura organizzativa e delle attività aziendali svolte.
Nel dettaglio, è stato predisposto uno specifico documento allegato al presente Modello recante l'elenco delle procedure/istruzioni operative adottate dalla Società, che possono considerarsi volte a prevenire il rischio connesso alla potenziale commissione dei suddetti delitti.
Le procedure e regolamentazioni interne sono, dunque, da considerarsi parte integrante del Modello, al cui contenuto dettagliato si rimanda ai fini dell'individuazione dei precisi obblighi di condotta a carico dei singoli destinatari coinvolti nell'attività/processo sensibile di riferimento.
L'elenco dettagliato delle procedure adottate dalla Società rilevanti ai fini della prevenzione del rischio di verificazione dei reati presupposto oggetto delle parti speciali è allegato al presente Modello sub ALLEGATO 1.

8. IL CONTROLLO DI GESTIONE

Il sistema di controllo di gestione della Società prevede meccanismi di verifica della gestione delle risorse che devono garantire, oltre che la verificabilità e tracciabilità delle spese, l'efficienza e l'economicità delle attività aziendali, mirando ai seguenti obiettivi:

- definire in maniera chiara, sistematica e conoscibile le risorse (monetarie e non) a disposizione delle singole Direzioni e funzioni e il perimetro nell'ambito del quale tali risorse possono essere impiegate, attraverso la programmazione e la definizione del *budget*;
- rilevare gli eventuali scostamenti rispetto a quanto predefinito in sede di budget in base a situazioni "Actual" periodiche, analizzarne le cause e riferire i risultati delle valutazioni agli appropriati livelli gerarchici per gli opportuni interventi di adeguamento;
- controllare e monitorare gli stati di avanzamento di spesa connessi alle attività di produzione e vendita, in termini di costi sostenuti.

9. L'ORGANISMO DI VIGILANZA

9.1. COMPOSIZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E NOMINA

ELFI S.P.A. ha optato per una composizione plurisoggettiva e collegiale dell'Organismo di Vigilanza, tenuto conto delle finalità perseguite dalla legge e della dimensione ed organizzazione di ELFI S.P.A.

La disciplina e i compiti dell'Organismo di Vigilanza sono specificati nel documento "REGOLAMENTO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA" che è parte integrante del presente Modello. Di seguito, quindi, verranno riportati i tratti essenziali della disciplina, rimandando per gli aspetti di dettaglio al documento specifico.

L'Organismo di Vigilanza è stato istituito per la prima volta con la deliberazione del Consiglio di Amministrazione contestualmente alla dotazione del Modello. In tale sede, il Consiglio ha determinato, la durata in carica, l'autorità ed i poteri, le responsabilità ed i doveri dell'Organismo di Vigilanza in ossequio a quanto di seguito previsto.

In particolare, l'Organismo di Vigilanza di ELFI S.P.A. risponde, in conformità a quanto statuito dal Decreto 231 e previsto dalle Linee Guida di Confindustria, ai requisiti di:

autonomia e indipendenza: in quanto:

- le attività di controllo non sono sottoposte ad alcuna forma di interferenza e/o di condizionamento da parte di soggetti interni di ELFI S.P.A.;
- due dei tre componenti dell'Organismo di Vigilanza sono professionisti esterni alla Società;
- l'Organismo di Vigilanza riferisce direttamente ai vertici operativi aziendali, ossia al Consiglio di Amministrazione;
- all'Organismo di Vigilanza non sono stati attribuiti compiti operativi, né partecipa a decisioni ed attività operative al fine di tutelare e garantire l'obiettività del suo giudizio;
- l'Organismo di Vigilanza è, inoltre, dotato di adeguate risorse finanziarie necessarie per il corretto Svolgimento delle proprie attività;
- le regole di funzionamento interno dell'Organismo di Vigilanza sono definite ed adottate dallo stesso organismo;

professionalità: in quanto le professionalità presenti all'interno dell'Organismo di Vigilanza consentono ad esso di poter fare affidamento su un bagaglio di competenze sia sotto il profilo dell'attività ispettiva e di analisi del sistema di controllo, sia sotto il profilo delle competenze giuridiche, in particolare di tipo penalistico; a tal fine l'Organismo di Vigilanza ha altresì la facoltà di avvalersi delle funzioni aziendali e delle risorse interne, nonché di consulenti esterni.

continuità di azione: in quanto l'Organismo di Vigilanza costituisce un organismo *ad hoc* dedicato esclusivamente alle attività di vigilanza sul funzionamento ed osservanza del Modello ed è provvisto di un adeguato budget dedicato allo svolgimento delle proprie attività.

Il Consiglio di Amministrazione valuta la permanenza dei suddetti requisiti e condizioni di operatività dell'Organismo di Vigilanza, nonché che lo stesso possieda i requisiti soggettivi di onorabilità e di

competenza e non siano in situazioni di conflitto di interessi al fine di garantire ulteriormente l'autonomia ed indipendenza dell'Organismo di Vigilanza.

In ogni caso, la selezione dell'Organismo di Vigilanza deve comunque essere effettuata tenendo conto delle finalità perseguite dal Decreto 231 e dell'esigenza primaria di assicurare l'effettività dei controlli e del modello, l'adeguatezza dello stesso ed il mantenimento nel tempo dei suoi requisiti, il suo aggiornamento ed adeguamento.

L'Organismo di Vigilanza è composto da componenti rieleggibili, aventi i requisiti di onorabilità, professionalità, indipendenza e autonomia necessari per l'assunzione della carica.
La scelta dei membri dell'Organismo di Vigilanza è effettuata conformemente a quanto suggerito dalla Legge. Al momento della nomina, il Consiglio di Amministrazione oltre a nominare il presidente dell'Organismo ha altresì stabilito il compenso spettante ai membri dell'Organismo di Vigilanza per i compiti ad essi assegnati.

Infine, la Società ha previsto che l'organo dirigente, durante la formazione del budget aziendale dovrà approvare una dotazione adeguata di risorse finanziarie, proposta dall'Organismo di Vigilanza stesso, della quale l'Organismo di Vigilanza potrà disporre per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei compiti (es. consulenze specialistiche, trasferte, etc.) come previsto dalle Linee Guida di Confindustria.

9.2. FUNZIONI E ATTIVITÀ DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Al fine di garantire il funzionamento e l'osservanza del Modello, l'Organismo di Vigilanza è tenuto a:

- verificare l'adeguatezza del Modello, ossia la sua reale capacità di prevenire i comportamenti non voluti;
- vigilare sull'effettività del Modello, ossia verificare la coerenza tra i comportamenti concreti ed il modello istituito;
- verificare il mantenimento nel tempo dei requisiti di solidità e funzionalità del Modello;
- curare il necessario aggiornamento in senso dinamico del Modello, nell'ipotesi in cui le analisi operate rendano necessario effettuare correzioni ed adeguamenti, attraverso:
    - presentazione di proposte di adeguamento del Modello agli organi/funzioni aziendali in grado di darne concreta attuazione e, nei casi più rilevanti al Consiglio di Amministrazione;
    - follow-up, ossia verifica dell'attuazione e dell'effettiva funzionalità delle soluzioni proposte.

In particolare, tra le funzioni dell'Organismo di Vigilanza rientrano quelle di:

- monitorare e, anche richiedendo l'ausilio delle funzioni aziendali preposte, promuovere iniziative idonee alla diffusione, conoscenza e comprensione del Modello;
- ove richiesto, rispondere alla domanda di istruzioni, chiarimenti o aggiornamenti;
- monitorare e proporre l'aggiornamento della mappatura delle aree di attività a rischio, con la collaborazione delle funzioni aziendali coinvolte;
- verificare l'efficienza ed efficacia del Modello a prevenire ed impedire la commissione dei reati di cui al Decreto 231;
- verificare e valutare l'idoneità del sistema disciplinare alla luce del Decreto 231 nonché la sua applicazione;

- verificare il rispetto delle modalità e delle procedure previste dal Modello, rilevando gli eventuali scostamenti comportamentali anche in base all'analisi dei flussi informativi e delle segnalazioni ricevute;
- effettuare periodicamente, nell'ambito delle aree a rischio, verifiche su determinate operazioni o atti specifici posti in essere nelle aree di attività a rischio, con l'ausilio delle altre funzioni aziendali per un costante e migliore monitoraggio delle attività svolte in tali aree;
- espletare indagini interne per l'accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni del Modello;
- ricevere e gestire le segnalazioni da parte di esponenti aziendali o di terzi in relazione ad eventuali criticità del Modello, violazioni dello stesso e/o a qualsiasi situazione che possa esporre ELFI S.P.A. a rischio di reato;
- verificare che quanto previsto nella Parte Speciale del Modello in relazione alle tipologie di reati, risponda in modo adeguato al Decreto 231;
- raccogliere e conservare (in un archivio aggiornato) la documentazione relativa alle procedure ed alle altre misure previste nel Modello, le informazioni raccolte nello svolgimento dell'attività di vigilanza, la documentazione attestante l'attività svolta e gli incontri con gli organi societari cui l'Organismo di Vigilanza riferisce;
- fornire raccomandazioni alle funzioni responsabili per la redazione di nuove procedure e l'adozione di altre misure di carattere organizzativo e per la modifica delle procedure e misure già applicate, se del caso;
- formulare proposte di adeguamento e di aggiornamento del Modello all'organo dirigente con particolare riguardo alle modifiche ed integrazioni necessarie in conseguenza di significative violazioni delle prescrizioni del Modello e/o significative variazioni dell'assetto interno di ELFI S.P.A. e/o delle modalità di svolgimento dell'attività aziendale e/o di modifiche normative, nonché verificare l'attuazione delle proposte formulate e la loro funzionalità;
- segnalare all'organo dirigente, per gli opportuni provvedimenti, le eventuali violazioni accertate del Modello che possano comportare l'insorgere di una responsabilità in capo a ELFI S.P.A. ai sensi e per gli effetti di cui al Decreto 231;
- monitorare le norme di legge rilevanti ai fini dell'effettività ed adeguatezza del Modello in relazione dell'attività aziendale.

9.3. POTERI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Al fine di poter svolgere al meglio i propri compiti, l'Organismo di Vigilanza può, oltre a quanto precedentemente descritto:

- accedere a tutta la documentazione rilevante al fine di verificare l'effettività e l'adeguatezza del Modello e richiedere a chi di competenza le informazioni rilevanti allo stesso fine;
- effettuare, senza preavviso, nell'ambito delle aree a rischio, controlli sull'effettiva osservanza delle procedure e degli altri sistemi di controllo esistenti.

Inoltre, le attività dell'Organismo di Vigilanza sono insindacabili da parte di qualsiasi organismo, struttura e funzione aziendali, fatto salvo, comunque, l'obbligo di vigilanza a carico del Consiglio di Amministrazione sull'adeguatezza dell'Organismo di Vigilanza e del suo intervento, essendo comunque il Consiglio di Amministrazione responsabile del funzionamento e dell'efficacia del Modello.
Per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza attribuite all'Organismo di Vigilanza, lo stesso dispone di adeguate risorse finanziarie ed ha facoltà di avvalersi – sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità – dell'ausilio delle strutture aziendali interne e, nel caso, del supporto di consulenti esterni in ossequio alle applicabili procedure aziendali.

La disciplina del funzionamento interno dell'Organismo di Vigilanza viene demandata allo stesso organismo, il quale potrà quindi definire – con apposito regolamento – gli aspetti relativi allo svolgimento delle funzioni di vigilanza, ivi incluse la determinazione delle cadenze temporali dei controlli, l'individuazione dei criteri e delle procedure di analisi, la verbalizzazione delle riunioni, la disciplina dei flussi informativi e così via.

9.4. OBBLIGHI DI INFORMAZIONE NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Il corretto svolgimento delle funzioni demandate all'Organismo di Vigilanza non può prescindere dalla previsione di obblighi di informazione nei confronti di tale organismo in ossequio all'art. 6, comma 2, lettera d) del Decreto 231.

L'Organismo di Vigilanza deve essere informato, mediante segnalazioni da parte dell'organo amministrativo, sindaci, dirigenti, dipendenti, consulenti e partner in merito ad eventi che potrebbero ingenerare responsabilità della Società ai sensi del D.Lgs. 231/2001.
In ambito societario, devono essere comunicati all'Organismo di Vigilanza:

- su base periodica, le informazioni/dati/notizie eventualmente identificate dall'Organismo di Vigilanza e/o da questi richieste alle singole strutture dell'Ente; tali informazioni devono essere trasmesse nei tempi e nei modi che saranno eventualmente definiti dall'OdV medesimo ("flussi informativi");
- su base occasionale, ogni altra informazione, di qualsivoglia genere, proveniente anche da terzi ed attinente l'attuazione del Modello nelle aree di attività a rischio di Reato nonché il rispetto delle previsioni del Decreto, che possano risultare utili ai fini dell'assolvimento dei compiti dell'Organismo di Vigilanza ("segnalazioni").

Debbono, comunque, essere obbligatoriamente segnalate per iscritto o in via telematica all'Organismo di Vigilanza le informazioni concernenti:

- provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, anche amministrativa, dai quali si evinca lo svolgimento di attività di indagine per i reati rilevanti ai sensi del Decreto, avviate anche nei confronti di ignoti;
- segnalazioni inoltrate alla Società dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario a loro carico per uno dei Reati;
- rapporti predisposti dalle strutture della Società nell'ambito della loro attività di controllo, dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto alle norme del Decreto o del Modello;
- l'informativa relativa all'avvio di indagini dirette ad appurare ed eventualmente sanzionare il mancato rispetto dei principi di comportamento e dei protocolli previsti dal Modello, nonché l'informativa sulle eventuali sanzioni irrogate.

In particolare:

- è fatto obbligo a tutti i Destinatari di segnalare la commissione, o la ragionevole convinzione di commissione, di fatti di reato previsti dal Decreto o comunque di condotte non in linea con le regole di comportamento di cui al Modello;
- la segnalazione è riferita direttamente all'OdV senza intermediazioni;
- l'OdV valuta le segnalazioni ricevute;
- gli eventuali provvedimenti conseguenti sono applicati in conformità a quanto previsto dal Modello in tema di sanzioni disciplinari;
- deve essere istituito un sistema di segnalazione all'OdV che permetta la necessaria riservatezza del segnalatore;
- coloro che effettuano segnalazioni in buona fede saranno garantiti contro qualsiasi forma di

ritorsione, discriminazione o penalizzazione ed in ogni caso sarà assicurata la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente e/o in malafede.

L'afflusso di segnalazioni, incluse quelle di natura ufficiosa, deve essere canalizzato verso l'Organismo di Vigilanza che valuterà le segnalazioni ricevute e gli eventuali provvedimenti conseguenti a sua ragionevole discrezione e responsabilità, ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione e motivando per iscritto eventuali rifiuti di procedere a un'indagine interna.

In ogni caso, con riferimento al predetto elenco di informazioni, è demandato all'Organismo di Vigilanza il compito di richiedere, se necessario od opportuno, eventuali modifiche ed integrazioni delle informazioni da fornirsi.

Il personale e tutti coloro che operano in nome e per conto di ELFI S.P.A. che vengano in possesso di notizie relative alla commissione di reati all'interno di ELFI S.P.A. o a pratiche non in linea con le norme di comportamento ed i principi del Codice Etico sono tenuti ad informare tempestivamente l'Organismo di Vigilanza.

Modalità di trasmissione e valutazione delle segnalazioni

Con riferimento alle modalità di trasmissione delle informazioni/dati/notizie/segnalazioni verso l'Organismo di Vigilanza valgono le seguenti prescrizioni:

- ogni violazione o presunta violazione dei principi di cui al Modello e/o al Codice Etico, o comunque i comportamenti non in linea con le previsioni del Modello e/o del Codice Etico possono essere inviate mediante apposita soluzione applicativa di Whistleblowing, accessibile al seguente link https://gl.elfispa.it/#/
- Tale canale è da considerarsi preferenziale in quanto maggiormente idoneo a garantire immediatamente, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante e adeguate misure di sicurezza delle informazioni e le tutele previste dal D.Lgs. n. 24/2023 sopra descritte;
- i flussi informativi possono pervenire all'Organismo di Vigilanza mediante apposita casella di posta elettronica odv@elfispa.it oppure posta ordinaria all'indirizzo della sede legale della Società, ossia Via Copernico 107, 47122 Forlì (FC), alla cortese attenzione dei membri dell'Organismo di Vigilanza.

ELFI S.P.A. considera prioritario il rispetto delle disposizioni di legge, e l'efficace attuazione del Modello necessita dell'attiva collaborazione di tutti i soggetti che operano in nome o per conto della Società. Inoltre i prestatori di lavoro sono soggetti al dovere di diligenza e all'obbligo di fedeltà al datore di lavoro ai sensi degli artt. 2104 e 2105 del Codice Civile. Pertanto il corretto adempimento all'obbligo di informazione da parte del prestatore di lavoro non potrà dar luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari o qualsiasi altra forma di ritorsione.

Le informazioni fornite all'Organismo di Vigilanza hanno lo scopo di agevolare e migliorare le attività di pianificazione dei controlli dell'Organismo di Vigilanza e non impongono all'Organismo di Vigilanza una verifica sistematica e puntuale di tutti i fenomeni rappresentati: è, quindi, rimesso alla discrezionalità e responsabilità dell'Organismo di Vigilanza stabilire in quali casi attivarsi.

9.5. OBBLIGHI DI INFORMAZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA NEI CONFRONTI DEGLI ORGANI SOCIALI

L'OdV deve relazionare per iscritto almeno una volta l'anno al Consiglio di Amministrazione sull'attività compiuta nel periodo e sull'esito della stessa, contestualmente descrivendo le linee generali

dell'intervento programmato per il periodo successivo. Resta inteso che l'OdV potrà avviare qualsiasi verifica anche non programmata.

In ogni caso, l'OdV in caso di urgenza può rivolgersi al Direttore Generale o al Consiglio di Amministrazione ogni qualvolta lo ritenga opportuno ai fini dell'efficace ed efficiente adempimento dei compiti ad esso assegnati. Gli incontri devono essere, in ogni caso, verbalizzati.

10. IL CODICE ETICO

La Società, unitamente all'approvazione del presente Modello, ha adottato un Codice Etico che costituisce uno dei protocolli fondamentali per la realizzazione di un valido Modello idoneo a prevenire i reati indicati dallo stesso Decreto 231.
Il Codice Etico di ELFI S.p.A. costituisce, dunque, parte integrante ed essenziale del Modello.
Nel Codice sono espressi i principi etici fondamentali che costituiscono elementi essenziali e funzionali per il corretto svolgimento della collaborazione con la Società ad ogni livello. Tali principi sottolineano la necessità di rispettare le leggi, le normative vigenti e i regolamenti interni, nonché di improntare lo svolgimento delle prestazioni professionali da parte dei dipendenti e dei collaboratori della Società a criteri di diligenza, competenza, professionalità ed efficienza.
Il Codice Etico individua, infatti, i principi etici di carattere generale cui la Società riconosce valore positivo, le norme comportamentali dettate nei riguardi dei soggetti tenuti al rispetto del Codice e a cui tali soggetti devono uniformarsi, le modalità di comunicazione, formazione e monitoraggio del Codice stesso.
I principi e le regole di comportamento contenute nel Modello si integrano con quelle del Codice Etico contestualmente adottato dal Consiglio di Amministrazione.
Il Codice Etico riveste una portata generale in quanto reca al suo interno una serie di principi di deontologia aziendale che la Società riconosce come propri e sui quali intende richiamare l'osservanza da parte di tutti i suoi dipendenti e di tutti coloro che, anche all'esterno della Società, cooperano al perseguimento dei fini aziendali.
Il Codice Etico ha efficacia cogente per i destinatari e si rivolge a tutti coloro che hanno rapporti di lavoro dipendente e/o di collaborazione (compresi gli amministratori) e/o di contratto di appalto con ELFI S.p.A.
La Società promuove in ogni caso la condivisione e/o l'adozione dei principi etici previsti dal presente Modello anche da parte di partners, clienti e fornitori a qualsiasi titolo.

Al Codice Etico è dedicato un apposito documento di dettaglio a cui si rimanda per una più puntuale trattazione evidenziando, in questa sede che esso individua precisamente:

- i destinatari del Codice Etico;
- i principi etici fondamentali cui la Società riconosce valore etico positivo (Parte I del Codice Etico);
- le specifiche norme comportamentali dettate nei riguardi dei soggetti tenuti al rispetto del Codice e a cui tali soggetti devono uniformarsi (Parte II del Codice Etico);
- il meccanismo di comunicazione, formazione e monitoraggio del Codice Etico (Parte III del Codice Etico).

11. COMUNICAZIONE E FORMAZIONE SUL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

ELFI S.P.A. è consapevole dell'importanza della diffusione del Modello all'interno del contesto aziendale e verso i partner commerciali e della contestuale formazione del personale circa i suoi contenuti ai fini del corretto ed efficace funzionamento del medesimo Modello. A tal fine ELFI S.P.A. si impegna a divulgare i principi contenuti nel Modello e nel Codice Etico, adottando le più opportune iniziative per promuoverne e diffonderne la conoscenza, diversificate in relazione al ruolo, responsabilità e compiti.

In particolare, i documenti sono resi disponibili al personale dipendente di ELFI S.P.A. tramite pubblicazione sul sito Web dell'Azienda. A tutti i collaboratori viene altresì comunicata l'adozione del Modello e del Codice Etico, nonché fornite tutte le ulteriori informazioni sul Modello e sul Codice Etico. Tutti i dipendenti di ELFI S.P.A. sono tenuti a conoscere il contenuto del Codice Etico e del Modello (nonché delle relative procedure), ad osservarli ed a contribuire alla loro efficace attuazione. Adeguata comunicazione viene fornita su tutto quanto possa contribuire alla trasparenza dell'attività aziendale (dalle norme di comportamento ai poteri autorizzati, all'organigramma aziendale, alle procedure, ai flussi informativi etc.). Al fine di garantire l'efficacia del Modello, la comunicazione deve essere capillare, efficace, autorevole, chiara e dettagliata, nonché periodicamente ripetuta.

Per i terzi destinatari tenuti al rispetto del Modello, il documento di sintesi dello stesso è esposto, così come previsto dall'art. 7, comma 1, l. n. 300/1970, mediante affissione in luogo accessibile a tutti e/o reso disponibile sul sito internet della Società.

L'attività di diffusione, comunicazione e formazione nei confronti dei dipendenti prevede lo svolgimento di un adeguato programma di formazione periodico sulla base di un piano definito, anche con l'ausilio dell'Organismo di Vigilanza, coadiuvato ed in coordinamento con le funzioni aziendali coinvolte, che illustri le ragioni di opportunità, oltre che giuridiche, a fondamento del Modello di Organizzazione e di Gestione e del Codice Etico. Le attività di formazione sono differenziate in funzione del ruolo e della responsabilità delle risorse interessate, prevedendo una formazione con un più elevato grado di approfondimento per i soggetti c.d. "apicali" nonché per quanti operano nelle aree qualificabili come "a rischio" ai sensi del Modello.

In particolare, i contenuti delle sessioni formative prevedono una parte relativa al Decreto 231 e alla responsabilità amministrativa degli enti (fonti normative, reati, sanzioni a carico delle persone fisiche e delle società ed esimente) ed una parte specifica sui principi, le regole e le procedure del Modello.
L'adozione del Modello è altresì comunicata e diffusa a tutti i soggetti esterni con i quali ELFI S.P.A. intrattiene rapporti, tra cui, tra gli altri, i fornitori, i partner, i collaboratori, i distributori, gli agenti, i consulenti, etc.. L'avvenuta comunicazione e l'impegno formale da parte di tutti i soggetti, interni ed esterni (questi ultimi per quanto applicabili), al rispetto dei principi contenuti nel Codice Etico e nel Modello risulta da idonea documentazione, quali - ad esempio - dichiarazioni di conoscenza e di adesione al Modello o specifiche clausole contrattuali. Idonea documentazione viene altresì predisposta in relazione agli incontri di informazione, formazione ed aggiornamento.

12. SISTEMA DISCIPLINARE (EX D.LGS. 231/2001 ART. 6, COMMA 2, LETTERA E)

12.1. FINALITÀ DEL SISTEMA DISCIPLINARE

12.2. LA STRUTTURA DEL SISTEMA DISCIPLINARE

Pur rimandando al relativo documento per il dettaglio, il Sistema Disciplinare di ELFI S.P.A. si articola in quattro sezioni.

Nella prima, sono indicati i soggetti passibili delle sanzioni previste ossia gli Amministratori, i soggetti in posizione apicale, i dipendenti e i terzi destinatari.

Nella seconda, sono indicate le condotte potenzialmente rilevanti ai fini dell'eventuale applicazione delle sanzioni, ossia, con riferimento ai reati colposi:

1. mancato rispetto del Modello, qualora la violazione determini una situazione di concreto pericolo per l'integrità fisica di una o più persone, incluso l'autore della violazione, e sempre che non ricorra una delle condizioni previste nei successivi nn. 2, 3 e 4;
2. mancato rispetto del Modello, qualora la violazione determini una lesione all'integrità fisica di una o più persone, incluso l'autore della violazione, e sempre che non ricorra una delle condizioni previste nei successivi nn. 3 e 4;
1. 3. mancato rispetto del Modello, qualora la violazione determini una lesione, qualificabile come "grave" ai sensi dell'art. 583, comma 1, c.p., all'integrità fisica di una o più persone, incluso l'autore della violazione, e sempre che non ricorra una delle condizioni previste nel successivo n. 4;
3. mancato rispetto del Modello, qualora la violazione determini una lesione, qualificabile come "gravissima" ai sensi dell'art. 583, comma 1, c.p., all'integrità fisica ovvero la morte di una o più persone, incluso l'autore della violazione.

Nella terza, sono indicate, con riguardo ad ognuna delle condotte rilevanti, le sanzioni astrattamente comminabili per ciascuna categoria di soggetti tenuti al rispetto del Modello.

Costituiscono altresì fonte di responsabilità disciplinare le violazioni di cui all'art. 21 D.Lgs. n. 24/2023 in tema di Whistleblowing (ossia le violazioni per le quali ANAC può applicare sanzioni amministrative pecuniarie (art. 6, co. 2, lett. e) D.Lgs. n. 231/2001).

Nella quarta, è disciplinato il procedimento di irrogazione ed applicazione della sanzione con riguardo a ciascuna categoria di soggetti destinatari del Sistema Disciplinare, indicando per ognuna:

- la fase della contestazione della violazione all'interessato;
- la fase di determinazione e di successiva applicazione della sanzione.

Le sanzioni saranno, inoltre, applicate, in aggiunta rispetto alle ipotesi sopra analizzate, anche nei confronti di coloro che risulteranno responsabili delle violazioni di cui all'art. 21, comma 1, del D.Lgs. n. 24/2023 (ossia le violazioni in tema di Whistleblowing per le quali ANAC può applicare sanzioni amministrative pecuniarie).

Le infrazioni che possono comportare l'irrogazione da parte di ANAC di sanzioni amministrative pecuniarie costituiscono, dunque, fonte di possibili responsabilità disciplinare nei confronti di coloro che:

- hanno commesso ritorsioni, ostacolato o tentato di ostacolare la segnalazione o violato l'obbligo di riservatezza (art. 21, co. 1, lett. a);
- non hanno istituito o non hanno adottato le procedure per l'effettuazione o la gestione delle segnalazioni o tali procedure non sono conformi alle previsioni del decreto (art. 21, co. 1, lett. b);
- non hanno svolto attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute (art. 21, co. 1, lett. b);
- hanno effettuato una segnalazione e ne è stata accertata la responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, salvo che la persona segnalante sia stata condannata, anche in primo grado, per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile (art. 21, co. 1, lett. c).

Il Sistema Disciplinare è pubblicato sul sito Web di ELFI S.P.A e ne è data opportuna informazione a tutti i Destinatari.

PARTE SPECIALE N. 1:

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

VERSIONE DEL 23/02/2026

Indice

1. NOZIONE DI "PUBBLICA AMMINISTRAZIONE", DI PUBBLICO UFFICIALE", DI "PERSONA INCARICATA DI UN PUBBLICO SERVIZIO"....4

2. I REATI DI CUI AGLI ARTT. 24 E 25 DEL DECRETO LEGISLATIVO 231/01: ESEMPI DELLE PRINCIPALI POSSIBILI MODALITÀ DI COMMISSIONE....6

❱ 2.1. Reati in materia di indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione Europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno allo Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture (art. 24)....6

- Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis c.p.)....6
- Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.)....7
- Truffa in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 640 2° comma, n 1 c.p.)....8
- Frode informatica (art. 640-ter c.p.)....9
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)....9
- Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.)....10
- Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis c.p.)....10
- Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)....11

❱ 2.2. Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione (ART. 25)....11

- Concussione (art. 317 c.p.)....11
- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)....12
- Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)....13
- Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.)....13
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)....13
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)....14
- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)....14
- Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)....15
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)....15
- Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli Organi della Comunità Europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati Esteri (art. 322-bis c.p.)....15
- Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)....17
- Peculato (art. 314 c.p.)....18
- Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.)....18
- Indebita destinazione di denaro o cose mobili (art. 314-bis c.p.)....19

3. AREE A RISCHIO REATO, ATTIVITÀ SENSIBILI, RUOLI AZIENDALI COINVOLTI E CONTROLLI PREVISTI..20

❱ 3.1. AREE A RISCHIO "REATO DIRETTO" 20
AREA DI RISCHIO N. 1: SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO FUNZIONI AZIENDALI COINVOLTE 20
AREA DI RISCHIO N. 2: GESTIONE RAPPORTI CON AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA 21
AREA DI RISCHIO N. 3: RAPPORTI CON LA DOGANA 22
AREA DI RISCHIO N. 4: GESTIONE RAPPORTI CON AUTORITÀ GARANTE DELLA PRIVACY 23
AREA DI RISCHIO N. 5: GESTIONE DEL CONTENZIOSO 23
AREA DI RISCHIO N. 6: SMALTIMENTO RIFIUTI 24
AREA DI RISCHIO N. 7: AUTORIZZAZIONI E LICENZE 25
AREA DI RISCHIO N. 8: GESTIONE RAPPORTI CON ISTITUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI 25
AREA DI RISCHIO N. 9: RAPPORTI DI FORNITURA MERCE ALLA P.A. E GESTIONE GARE / OFFERTE O AFFIDAMENTI MEDIANTE PROCEDURE APERTE, RISTRETTE O NEGOZIATE 26
❱ 3.2. AREE A RISCHIO C.D. "STRUMENTALI" - PROCESSI STRUMENTALI ALLE ATTIVITÀ A RISCHIO 27
AREA STRUMENTALE N. 1: GESTIONE VENDITE 28
AREA STRUMENTALE N. 2: GESTIONE APPROVVIGIONAMENTI/MERCI E SERVIZI 29
AREA STRUMENTALE N. 3: CONTABILITÀ E BILANCIO 30
AREA STRUMENTALE N. 4: SEGRETERIA SOCIETARIA 30
AREA STRUMENTALE N. 5: CONTABILITÀ FORNITORI 31
AREA STRUMENTALE N. 6: CONTABILITÀ CLIENTI E RECUPERO CREDITI 32
AREA STRUMENTALE N. 7: TESORERIA 33
AREA STRUMENTALE N. 8: AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE 34
AREA STRUMENTALE N. 9: SELEZIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE 34
AREA STRUMENTALE N. 10: BUDGET E CONTROLLO DI GESTIONE 35
AREA STRUMENTALE N. 11: SISTEMI INFORMATIVI 35
AREA STRUMENTALE N. 12: GESTIONE OMAGGI E SPESE DI RAPPRESENTANZA 36
AREA STRUMENTALE N. 13: GESTIONE ASSICURAZIONI 36
AREA STRUMENTALE N. 14: GESTIONE FILIALI 37
AREA STRUMENTALE N. 15: LOGISTICA 38
AREA STRUMENTALE N. 16: MARKETING 38
4. PRINCIPI E REGOLE DI COMPORTAMENTO 39

1. NOZIONE DI "PUBBLICA AMMINISTRAZIONE", DI PUBBLICO UFFICIALE", DI "PERSONA INCARICATA DI UN PUBBLICO SERVIZIO"

I reati contro della Pubblica Amministrazione (di seguito, in breve, anche "PA"), intesa in senso lato e tale da ricomprendere le PA estere, sono connotati dalla lesione della attività delle PA. Ed invero il bene giuridico tutelato dalle fattispecie incriminatrici è costituito dal buon andamento e imparzialità della PA, ovvero dall'interesse pubblico a preservare il prestigio della PA ed il suo regolare funzionamento (art. 97 della Costituzione). Talvolta tali reati sono anche plurioffensivi, nel senso che ledono altri interessi, quali, ad esempio, la libertà di determinazione del soggetto.

Al fine di delineare i connotati di tali reati è essenziale indicare la definizione di Pubblica Amministrazione.
Il codice penale non presenta una definizione di PA (mentre indica, come si vedrà a breve, la definizione di Pubblico Ufficiale e di Incaricato di Pubblico Servizio), tuttavia nella Relazione Ministeriale al codice stesso ed in relazione ai reati in esso previsti, sono ritenuti appartenere alla pubblica amministrazione quegli enti che svolgano "tutte le attività dello Stato e degli altri enti pubblici". La PA ricomprende quindi enti e soggetti pubblici (Stato, Ministeri, Regioni, Province, Comuni, Comunità Europee, ecc.) e talora privati che esercitano funzioni o servizi pubblici (organismi di diritto pubblico, concessionari, amministrazioni aggiudicatrici, S.p.A. miste, ecc.).

La maggior parte dei reati contro la PA è perseguibile soltanto qualora a commetterli sia stato un soggetto che riveste la qualifica di Pubblico Ufficiale (PU) o di Incaricato di Pubblico Servizio (IPS).
A norma dell'art. 357 c.p., è Pubblico Ufficiale colui che esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa.

La funzione legislativa consiste nell'attività diretta alla produzione di provvedimenti aventi valore di legge, ricomprendendo, in tale ambito, sia l'attività legislativa costituzionale, sia l'attività legislativa primaria (leggi e atti del Governo aventi forza di legge), sia l'attività legislativa delle Regioni e delle Province (queste ultime per quanto attinenti alla loro attività normativa), sia, infine, l'attività legislativa rilevante nell'ambito dell'ordinamento nazionale delle Istituzioni dell'Unione Europea.

È Pubblico Ufficiale, in quanto svolge la "pubblica funzione legislativa" dunque chiunque, a livello nazionale o comunitario, partecipi all'esplicazione di tale potere (ad es. membri del Parlamento, del Governo, delle Regioni e delle Province; nonché i membri delle Istituzioni dell'Unione Europea aventi competenze legislative rilevanti nell'ambito dell'ordinamento nazionale).

La funzione giudiziaria comprende sia la funzione giurisdizionale in senso proprio, sia l'insieme delle attività espletate da altri organi giudiziari la cui attività è funzionale allo svolgimento della funzione giurisdizionale.
È Pubblico Ufficiale chi esercita l'attività afferente l'amministrazione della giustizia (ad es. magistrati, cancellieri, segretari, ausiliari dei magistrati, membri della Corte di Giustizia e della Corte dei Conti Comunitarie, ecc.).

La funzione amministrativa pubblica si caratterizza per essere disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi.

I poteri tipici riconducibili alla "pubblica funzione amministrativa", possono essere classificati in: potere deliberativo, potere autoritativo e potere certificativo della Pubblica Amministrazione:

- il potere deliberativo della PA è quello relativo alla "formazione e manifestazione della volontà della Pubblica Amministrazione"; questa formula va letta in senso lato e, pertanto, è comprensiva di qualsiasi attività che concorra in qualunque modo ad estrinsecare il potere deliberativo della Pubblica Amministrazione; rientra in tale definizione, ad esempio, il potere di una commissione di appalto di assegnare ad un soggetto, con una decisione collegiale, l'aggiudicazione di una gara;
- il potere autoritativo della PA si concretizza invece in tutte quelle attività che permettono alla Pubblica Amministrazione di realizzare i suoi fini mediante veri e propri comandi. Questo ruolo di supremazia della PA è, ad esempio, facilmente individuabile nel potere della stessa di rilasciare "concessioni" ai privati. Alla luce di queste considerazioni, possono essere qualificati come "pubblici ufficiali" tutti i soggetti preposti ad esplicare tale potere;
- il potere certificativo viene normalmente riconosciuto in quello di rappresentare come certa una determinata situazione sottoposta alla cognizione di un "pubblico agente"; può pertanto essere qualificato come pubblico ufficiale il rappresentante di un organismo notificato per l'effettuazione delle verifiche periodiche sulle attrezzature a pressione: questi esercita infatti il proprio potere certificativo quando accerta il mantenimento dell'integrità e del funzionamento dei dispositivi di sicurezza e dell'apparecchiatura, rilasciando un apposito verbale.

L'art. 358 c.p. riconosce la qualifica di "incaricato di un pubblico servizio" a tutti coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio, intendendosi per tale "un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale".

È, pertanto, un IPS colui il quale svolge una "pubblica attività", non riconducibile ad alcuno dei 'poteri' sopra richiamati e non concernente semplici mansioni d'ordine e/o la prestazione di opera meramente materiale. In sostanza, il pubblico servizio consiste in un'attività intellettiva caratterizzata dalla mancanza dei poteri autoritativi e certificativi individuanti la pubblica funzione. Esempi di IPS sono i dipendenti degli enti che svolgono servizi pubblici anche se aventi natura di enti privati.
Si segnala che l'effettiva ricorrenza dei su indicati requisiti deve essere verificata in concreto in ragione della effettiva possibilità di ricondurre l'attività di interesse alle richiamate definizioni, essendo certamente ipotizzabile anche che soggetti appartenenti alla medesima categoria, ma addetti ad espletare differenti funzioni o servizi, possano essere diversamente qualificati, in ragione della non coincidenza dell'attività da loro in concreto svolta.

2. I REATI DI CUI AGLI ARTT. 24 E 25 DEL DECRETO LEGISLATIVO 231/01: ESEMPI DELLE PRINCIPALI POSSIBILI MODALITÀ DI COMMISSIONE

La presente parte speciale è dedicata all'analisi dei reati previsti dagli articoli 24 e 25 del D.Lgs. n. 231/2001 (di seguito, per brevità, i "Reati contro la Pubblica Amministrazione") e, in particolare, i comportamenti che devono essere tenuti dai soggetti che intrattengono, alla luce della specifica attività svolta dalla Società, in via diretta ed indiretta, contatti e/o rapporti di natura contrattuale e non con la Pubblica Amministrazione e con i Soggetti ad essa assimilati.
Nel dettaglio, la punibilità dell'Ente in conseguenza della commissione di una serie di reati in danno della Pubblica Amministrazione è sancita dagli artt. 24 e 25 del D. Lgs. n. 231/2001.
Il D.Lgs. 14 luglio 2020 n. 75, attuativo della Direttiva 2017/1371 sulla protezione degli interessi finanziari dell'Unione Europea attraverso il diritto penale, ha ampliato i reati presupposto inseriti nell'art. 24 del D.Lgs. n. 231/2001 e introdotto la rilevanza di tutti i reati già indicati nell'art. 24 qualora siano commessi in danno all'Unione Europea.
Il citato intervento normativo ha, inoltre, inserito tra i reati presupposto previsti dall'art. 25 D.Lgs. n. 231/2001 le fattispecie di peculato di cui all'art. 314, comma 1, c.p., di peculato mediante profitto dell'errore altrui di cui all'art. 316 c.p. e il reato di abuso di ufficio di cui all'art. 323 c.p. (successivamente abrogato dalla Legge 9 agosto 2024, n. 114).
Tuttavia le fattispecie da ultimo citate saranno imputabili all'Ente solo nel caso in cui il fatto offenda gli interessi finanziari dell'Unione Europea.
Da ultimo, la Legge 9 agosto 2024, n. 114, oltre a disporre l'abrogazione della fattispecie dell'abuso d'ufficio di cui all'art. 323 c.p., ha disposto la riformulazione del delitto di traffico di influenze; inoltre, la Legge 8 agosto 2024, n. 112 ha introdotto tra i reati presupposto ex art. 25 del D.Lgs. n. 231/2001 la nuova fattispecie incriminatrice di cui all'art. 314-bis c.p. "*indebita destinazione di denaro o cose mobili*".

Si riporta di seguito una breve descrizione dei reati contenuti negli artt. 24 e 25 del Decreto e ritenuti astrattamente ipotizzabili per ELFI S.p.A (di seguito, in breve anche "ELFI"), oltre a una breve esposizione delle principali possibili modalità di attuazione dei suddetti reati.

2.1. Reati in materia di indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione Europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno allo Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture (art. 24)

- **Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis c.p.)**

"Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati alla realizzazione di una o più finalità, non li destina alle finalità previste, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni".

Questo reato presuppone che l'Ente abbia precedentemente conseguito in modo regolare, dallo Stato o da altro Ente pubblico o dalle Comunità Europee, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo destinati ad una o più finalità di pubblico interesse.

Tutte queste erogazioni sono contraddistinte dall'essere concesse a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, fino all'assoluta gratuità. In particolare, i contributi sono dei concorsi in spese per attività e iniziative e possono essere in conto capitale (erogazioni a fondo perduto che vengono assegnate a chi si trova in determinate situazioni), e/o in conto interessi (lo Stato o l'Ente pubblico si accolla una parte o la totalità degli interessi dovuti per operazioni di credito). Le sovvenzioni sono attribuzioni pecuniarie a fondo perduto a carattere periodico o una tantum. I finanziamenti sono atti negoziali, con i quali vengono erogate ad un soggetto, a condizioni di favore, somme che devono essere restituite a medio e/o a lungo termine con pagamento degli interessi, in parte o totalmente, ad opera dello Stato o di altro Ente pubblico. Commette reato il beneficiario della sovvenzione che non "amministra" correttamente il denaro ricevuto in quanto non realizza la finalità pubblica prevista nel provvedimento amministrativo che dispone l'erogazione. Anche la parziale distrazione delle somme ottenute dalla finalità prevista comporta la commissione del reato, senza che rilevi che l'attività programmata si sia comunque svolta.
Il Decreto Legge 27 gennaio 2022 n. 4, convertito con modificazioni dalla Legge 28 marzo 2022, n. 25 ha ulteriormente ampliato l'ambito di applicazione della fattispecie punendo le condotte distrattive riguardanti non solo le erogazioni pubbliche destinate a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, ma anche quelle destinate alla realizzazione di una o più finalità pur sempre, ovviamente, di pubblico interesse.

- **Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.)**

"Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri.
La pena è' della reclusione da sei mesi a quattro anni se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.
Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito".

Questa fattispecie, accanto a quella analoga, più grave, prevista dall'art. 640 bis c.p. (v. oltre), costituisce uno strumento per colpire le frodi commesse nella fase propedeutica alla concessione delle erogazioni pubbliche. La struttura di questo reato prevede che il contributo sia percepito a seguito dell'utilizzo oppure della presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi oppure, ancora a causa dell'omissione di informazioni dovute. Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità sul punto, rispetto all'ipotesi prevista dall'art. 640 bis c.p. (truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche) "l'indebita percezione di erogazioni" è in particolare svincolata, per la sua consumazione, dall'induzione in errore dell'Ente erogatore. Il legislatore ha inteso colpire con questo reato le semplici falsità o le omissioni informative che hanno consentito all'agente di ottenere il finanziamento. A nulla rileva l'uso che venga fatto delle erogazioni, poiché il reato si perfeziona nel momento dell'ottenimento dei finanziamenti.
Il D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75, attuativo della Direttiva UE 2017/1371 in materia di tutela penale degli interessi finanziari dell'Unione Europea (c.d. Direttiva PIF), volta a dettare "*norme minime riguardo alla definizione di reati e di sanzioni in materia di lotta contro la frode e altre attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell'Unione*" ha aggiunto all'art. 316 ter c.p. la previsione relativa alla ipotesi in cui tali fatti riguardino denaro

o utilità sottratti al bilancio dell'Unione con danno superiore a Euro 100.000,00: in tali ipotesi è stato previsto un aumento della pena edittale massima fino a quattro anni di reclusione.
La fattispecie incriminatrice è stata da ultimo modificata dal D.L. 27 gennaio 2022 n. 4, convertito con modificazioni dalla Legge 28 marzo 2022, n. 25 mediante l'introduzione del termine "sovvenzioni", al fine dell'ampliamento dell'ambito operativo del tipo descrittivo.

- **Truffa in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 640 2° comma, n 1 c.p.)**

"Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.
La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549:

1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell'Unione Europea o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante".

Il reato si configura attraverso l'induzione in errore, al fine di realizzare un ingiusto profitto ai danni dello Stato o di altro ente pubblico o all'Unione Europea, con il compimento di artifizi o raggiri, per conseguire un ingiusto profitto con correlativo danno per la PA.

Per "artificio" o "raggiro" si intende la simulazione o dissimulazione della realtà, atta ad indurre in errore una persona per effetto della percezione di una falsa apparenza. Il silenzio può integrare la condotta della truffa se attuata in presenza di un obbligo giuridico di comunicazione, anche di carattere extrapenale (costituiscono ad esempio artifici e raggiri l'alterazione/contraffazione della documentazione predisposta/trasmessa ai pubblici funzionari/addetti competenti).

L'atto di disposizione del soggetto indotto in errore può comprendere ogni comportamento dotato di una efficacia in fatto; tale può essere considerata anche la semplice inerzia.

Il delitto si consuma nel momento in cui l'agente consegue l'ingiusto profitto cui corrisponde il verificarsi dell'altrui danno.
Il "profitto" si ravvisa anche nell'accrescimento o anche nella mancata diminuzione del patrimonio, per effetto, ad esempio, del godimento di un bene e, quindi, anche in assenza di un aumento effettivo di ricchezza; può anche non essere di natura patrimoniale, potendo consistere nel soddisfacimento di un interesse di natura morale.
A titolo puramente esemplificativo, le tipologie di ingiusto profitto che potrebbero derivare dal compimento di artifizi o raggiri potrebbero essere:

- l'ottenimento di indebite agevolazioni contributive per assunzioni di personale;
- il far risultare, fornendo documentazione non veritiera, il rispetto degli obblighi previsti dalla legge in materia di assunzione di personale disabile;
- l'inserimento della Società nella lista dei fornitori qualificati dell'Ente soggetto pubblico pur in assenza dei requisiti richiesti;
- il rilascio di autorizzazioni non dovute, ovvero il sottacere informazioni che, se conosciute, avrebbero determinato in senso negativo la volontà dell'Ente Pubblico;
- l'ottenimento di rimborsi fiscali non dovuti.

- **Frode informatica (art. 640-ter c.p.)**

"Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.
La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.
La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo o terzo comma o la circostanza prevista dall'articolo 61, primo comma, n. 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età".

Il reato è configurabile nel caso in cui, alterando, in qualsiasi modo, il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti o ad esso pertinenti si ottenga un ingiusto profitto, in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico.

L'elemento oggettivo del reato può ravvisarsi al ricorrere di due condotte alternative:

- l'alterazione del funzionamento di sistemi informatici o telematici utilizzati per la trasmissione dei dati,
- ovvero attraverso un intervento illecito non autorizzato effettuato con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti nei sistemi informatici o telematici o, comunque, ad essi pertinenti, anche in concorso con altre persone, al fine di ottenere un ingiusto profitto in danno della PA.

L'alterazione fraudolenta del sistema può essere la conseguenza di un intervento rivolto sia alla componente
meccanica dell'elaboratore, sia al *software*.

Sono considerate pertinenti ad un sistema informatico, e quindi, rilevanti ai sensi della norma in questione, le informazioni contenute su supporti materiali, nonché i dati ed i programmi contenuti su supporti esterni all'elaboratore (come dischi e nastri magnetici o ottici), che siano destinati ad essere utilizzati in un sistema informatico.

A titolo esemplificativo, il reato potrebbe configurarsi nel caso in cui si alteri il funzionamento di un sistema informatico o dei dati in esso contenuti al fine di conseguire di modificare i dati connessi al versamento dei contributi previdenziali.

- **Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)**

"La pena è della reclusione da due a sette anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o dell'Unione Europea".

Questa fattispecie può ormai qualificarsi una circostanza aggravante della truffa contemplata dall'art. 640 c.p., dopo che si sono pronunziate in tal senso le Sezioni Unite della Suprema Corte, ponendo così fine ad un contrasto giurisprudenziale; si contraddistingue per l'oggetto specifico dell'attività illecita: contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni di carattere pubblico. La condotta di cui all'art. 640 bis c.p. possiede un quid pluris rispetto alla tipicità descritta nell'art. 316 ter c.p. Il reato si realizza allorquando i comportamenti falsi o reticenti, per le concrete modalità realizzative, per il contesto in cui avvengono, e per le circostanze che li accompagnano, sono connotati da una particolare carica di artificiosità e di inganno nei confronti dell'Ente erogatore. La fattispecie si considera compiuta nel momento e nel luogo in cui l'agente consegue la materiale disponibilità dell'erogazione. L'attività fraudolenta deve sfociare in una serie di eventi: l'induzione di altri in errore, il compimento di un atto di disposizione patrimoniale da parte dell'ingannato, il conseguimento di un ingiusto profitto da parte dell'agente o di un terzo con altrui danno. La fattispecie incriminatrice è stata da ultimo modificata dal D.L. 27 gennaio 2022 n. 4, convertito con modificazioni dalla Legge 28 marzo 2022, n. 25 mediante l'introduzione del termine "sovvenzioni", al fine dell'ampliamento dell'ambito operativo del tipo descrittivo.

- **Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.)**

"Chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di Pubbliche Amministrazioni, ovvero ne allontana gli offerenti, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a 1.032.
Se il colpevole è persona preposta dalla legge o dall'Autorità agli incanti o alle licitazioni suddette, la reclusione è da uno a cinque anni e la multa da euro 516 a 2.065.
Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche nel caso di licitazioni private per conto di privati, dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata; ma sono ridotte della metà".

Le condotte, alternativamente indicate nella norma, possono essere commesse da chiunque (il comma 2 dell'art. 353 c.p. introduce una circostanza aggravante ad effetto speciale in relazione al soggetto attivo del reato, ove questo si identifichi in "persona proposta dalla legge o dall'autorità agli incanti o alle licitazioni) ma devono necessariamente essere realizzate in relazione a una o più gare nell'ambito dei pubblici incanti o delle licitazioni private.
Le condotte assumono, secondo l'elencazione tassativa, la forma della violenza, della minaccia, dei doni, delle promesse, delle collusioni o di altri mezzi fraudolenti, che devono provocare, alternativamente, l'impedimento o la turbativa della gara o l'allontanamento degli offerenti dalla partecipazione alla gara: ipotesi, quest'ultima che si realizza distogliendo gli offerenti dalla gara o impedendo agli stessi di parteciparvi, potendosi qualificare come offerenti anche coloro che non possiedono i requisiti per partecipare alla gara; coloro che hanno la semplice possibilità di presentare un'offerta in presenza dei requisiti; coloro che hanno la possibilità o l'intenzione di partecipare; coloro che si accingono a partecipare; coloro che vi abbiano realmente partecipato.

- **Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis c.p.)**

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione è punito con la da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a 1.032".

La norma incriminatrice richiede, a differenza di quanto previsto dall'art. 353 c.p., una condotta finalizzata a turbare il procedimento amministrativo che contempli una qualsiasi procedura selettiva, la pubblicazione di un bando o di un atto che abbia la stessa funzione, incidendo sul contenuto di un atto che detta i requisiti e le modalità di partecipazione alla gara, nonché ogni altra informazione necessaria a tale scopo.

- **Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)**

"Chiunque commette frode nella esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente [art. 355 c.p.], è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 1.032.
La pena è aumentata nei casi previsti dal primo capoverso dell'articolo precedente".

Il suddetto D.Lgs. n. 75/2020 di attuazione della Direttiva Europea 2017/1371 sulla protezione degli interessi finanziari dell'Unione Europea attraverso il diritto penale ha introdotto la frode nelle pubbliche forniture tra i reati contemplati dall'art. 24 D.Lgs. n. 231/2001.

La fattispecie incriminatrice punisce chiunque commetta frode nell'esecuzione dei contratti di fornitura conclusi con lo Stato, con un ente pubblico, o con un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità.
Per "contratto di fornitura" si intende la generalità degli strumenti contrattuali volti alla fornitura di beni o servizi alla Pubblica Amministrazione. L'art. 356 c.p. punisce infatti tutte le frodi in danno della Pubblica Amministrazione quali che siano gli schemi contrattuali in forza dei quali i fornitori sono tenuti a particolari prestazioni.
Di conseguenza il rischio di verificazione del delitto di frode nelle pubbliche forniture è ravvisabile non solo in caso della condotta di fraudolenta esecuzione di un contratto di somministrazione ma anche di un contratto di appalto.
Ai fini della configurabilità del delitto non è sufficiente il semplice inadempimento del contratto essendo necessario che la condotta del fornitore sia connotata da un comportamento non conforme ai doveri di lealtà e moralità commerciale e di buona fede contrattuale.
Frode è ogni comportamento malizioso, non necessariamente implicante inganni o raggiri, volto a conseguire un illecito profitto, non fornendo quanto dovuto secondo contratto o fornendo cose diverse per quantità o qualità, senza tuttavia che sia necessario che si configuri un *aliud pro alio*. Si richiede dunque la malafede del fornitore nell'esecuzione del contratto in difformità rispetto a quanto pattuito mediante la documentazione contrattuale.
Il rischio reato potrebbe, ad esempio, verificarsi nella fornitura di un bene diverso o meno pregiato di quello previsto nel capitolato d'appalto, nella consegna di beni di marche diverse rispetto a quella pattuita tacendo la sostituzione al committente pubblico, esecuzione di lavori in difformità rispetto al contenuto dell'appalto nonostante il rilascio da parte dell'appaltatore di una dichiarazione attestante la conformità degli stessi alle previsioni contrattuali.

2.2. Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione (ART. 25)

- **Concussione (art. 317 c.p.)**

"*Il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni.*"

Nella fattispecie in esame il pubblico ufficiale determina lo stato di soggezione della volontà della persona offesa attraverso l'abuso della sua qualità (indipendentemente dalle sue competenze specifiche ma strumentalizzando la sua posizione di preminenza) o dei suoi poteri (condotte che rappresentano manifestazioni delle sue potestà funzionali per scopi diversi da quello di cui è stato investito). Soggetti passivi di questo reato (persone offese) sono, al contempo, la pubblica amministrazione e il privato concusso. Il privato potrà partecipare alla commissione del reato nel momento in cui, con la propria condotta, concorra materialmente con il pubblico ufficiale a coartare la volontà del soggetto passivo per indurlo all'indebita promessa, ovvero concorra moralmente con il pubblico ufficiale mediante qualsiasi attività o atteggiamento che, agendo sulla volontà di quest'ultimo, faccia sorgere o rafforzi il proposito delittuoso. (es.: nel corso di una verifica fiscale della Guardia di Finanza, il soggetto anche dipendente, può realizzare una condotta che, unitamente alla coartazione posta in essere dal pubblico ufficiale e in accordo con questi, contribuisce alla commissione del reato determinando il soggetto passivo alla dazione o ovvero alla promessa indebita).

- **Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)**

"Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da tre a otto anni".

Il reato in esame può essere commesso, oltre che dal pubblico ufficiale, anche dall'incaricato di un pubblico servizio (art. 320 c.p.). Rispetto alla concussione, la corruzione si caratterizza per l'accordo illecito raggiunto tra i diversi soggetti. Questa fattispecie si caratterizza dunque per il rapporto paritetico che intercorre tra il soggetto pubblico e il privato corruttore. Nell'ipotesi in esame, in particolare, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio si accorda con il dipendente per ricevere una retribuzione a fronte dell'esercizio della propria funzione o dei propri poteri.

L'erogazione di denaro può derivare, a titolo meramente indicativo:

- dalla creazione di fondi occulti tramite l'emissione di fatture relative ad operazioni inesistenti;
- da rimborsi spese fittizi o per ammontare diverso da quello delle spese effettivamente sostenute anche attraverso consulenti e spedizionieri.

Tipologie di erogazione di altre utilità o retribuzione possono essere, in via esemplificativa:

- omaggi e, in genere, regalie;
- dazione/conferimento di beni a condizioni più favorevoli rispetto a quelle di mercato;
- assunzione di personale indicato dal pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio;
- raggiungimento di accordi/sottoscrizione di lettere di incarico in favore di persone segnalate dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio a condizioni ingiustamente vantaggiose;
- cancellazione immotivata (totale o parziale) di un debito residuo dell'ente presso cui il pubblico ufficiale/ incaricato di pubblico servizio presta il suo servizio o di cui è rappresentante nei confronti della società, ovvero verso società collegabili al pubblico ufficiale.

Le condotte sopra indicate potrebbero essere realizzate, in via teorica ed esemplificativa, al fine di:

- ottenere più velocemente o nei tempi di legge una autorizzazione cui la Società avrebbe comunque

diritto;
- indurre, in genere, pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio ad esercitare le funzioni di cui è titolare.

- **Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)**

"Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni".

Il reato si configura attraverso il ricevimento (o l'accettazione di promessa) di denaro o altra utilità da parte di un PU o di un IPS per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio ovvero per omettere o ritardare, o per avere omesso o ritardato un atto del proprio ufficio.

È necessario che la promessa di denaro o di altra utilità siano accettate dal PU o dal IPS, poiché, in caso contrario, deve ritenersi integrata la diversa fattispecie di istigazione alla corruzione, prevista dall'art. 322 c.p. (su cui, vedi *infra*).
Si rileva che la nozione di "atto contrario ai doveri di ufficio" è stata indicata dalla giurisprudenza, per cui si tratta di qualsiasi comportamento in contrasto con norme giuridiche o che violi i principi di lealtà, imparzialità ed onestà della PA.

Circa le ipotetiche modalità di attuazione del reato, si rimanda al punto precedente, sottolineando che in questo
caso le condotte sopra indicate potrebbero essere realizzate, in via teorica ed esemplificativa, al fine di:

- far ritenere adempiuti o parzialmente adempiuti, essendo invero inevasi o aggirati, gli obblighi di legge;
- omettere rilievi o non irrogare sanzioni a seguito della violazione di norme.

- **Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.)**

"La pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi".

- **Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)**

"Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.
Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni".

L'art. 319 ter configura un reato autonomo rispetto alle ipotesi di corruzione previste dagli artt. 318 e 319 c.p.
Lo scopo della norma è quello di garantire che la funzione giudiziaria sia svolta imparzialmente.

Sebbene la rubrica della norma indichi espressamente il riferimento ad atti giudiziari, quest'ultimo non è stato ritenuto elemento qualificante della fattispecie. Secondo l'orientamento della Suprema Corte, infatti, persino il corrispettivo versato dal privato ad appartenente alla polizia giudiziaria per agevolare l'accoglimento di una istanza di dissequestro rientra "nella sfera di operatività" dell'incriminazione in oggetto.
Non è, pertanto, necessario, ai fini della configurazione del reato, che gli atti incriminati siano direttamente riconducibili all'esercizio di una funzione giudiziaria, rientrando nella sfera di operatività della norma incriminatrice non solo le attività propriamente giurisdizionali, ma anche quelle più latamente espressione dell'esercizio dell'attività giudiziaria e riconducibili anche a soggetti diversi dal giudice ovvero del pubblico ministero.

Tale reato si configura quando le condotte corruttive indicate negli artt. 318 e 319 c.p. sono commesse, al fine di favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.
Si rileva che nella nozione di PU rientrano, oltre ai magistrati, anche altri soggetti quali il cancelliere, i testi e qualsiasi altro funzionario pubblico operante nell'ambito di un contenzioso.

La responsabilità della Società potrà ad esempio configurarsi quando in un qualunque procedimento giudiziario (quindi di carattere amministrativo, in seguito all'eventuale aggiudicazione di una gara d'appalto poi impugnata, di carattere civile, ad esempio instauratosi per ottenere un risarcimento danni o l'adempimento contrattuale, o di carattere penale) un amministratore o un dipendente della Società corrompa, ad esempio, il giudice, o il consulente tecnico d'ufficio o anche un testimone, al fine di ottenere un provvedimento favorevole per l'Ente o comunque al fine di limitare eventuali effetti negativi di una decisione giudiziaria.

- **Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)**

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi.

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni ovvero con la reclusione fino a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione Europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000".

Tale ipotesi di reato è stata introdotta dalla legge n. 190/2012 e si configura nel caso in cui il Pubblico Ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induca taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro od altra utilità. La condotta induttiva è stata dunque scorporata dall'art. 317 c.p. e prevista nell'autonoma fattispecie in esame, che prevede oggi la punibilità anche del soggetto indotto.
Anche in tale ipotesi di reato il D.Lgs. n. 75/2020 ha introdotto un aumento della pena edittale massima fino a quattro anni di reclusione, quando il fatto commesso lede gli interessi finanziari dell'Unione Europea ed il danno ovvero il profitto conseguenti al reato sono superiori ad euro 100.000.

- **Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)**

"Le disposizioni dell'articolo 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio.
In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo".

- **Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)**

"Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'art. 319-ter, e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità".

- **Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)**

"Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.
Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.
La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.
La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità per le finalità indicate dall'articolo 319".

Il reato si configura attraverso la promessa di erogazione di una somma di denaro o di un'altra utilità non dovuta a un pubblico ufficiale o ad un incaricato di pubblico servizio per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, quando l'offerta o la promessa non sia accettata.
Il delitto in esame si configura come reato di mera condotta. È sufficiente per l'integrazione del reato la semplice offerta o promessa, purché sia caratterizzata da adeguata serietà e sia in grado di turbare psicologicamente il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio così da far sorgere il pericolo che lo stesso accetti l'offerta o la promessa.

Per quanto riguarda le ipotetiche modalità di attuazione del reato, si rimanda a quanto detto precedentemente per i reati di corruzione, fermo restando che, ai fini della configurabilità della fattispecie in esame, è necessario che l'offerta o la promessa non siano accettate.

- **Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli Organi della Comunità Europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati Esteri (art. 322-bis c.p.)**

"Le disposizioni degli articoli 314, 314-bis, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;

3) *alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;*
4) *ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;*
5) *a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;*

5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale

5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;

5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali;

5-quinquies) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio nell'ambito di Stati non appartenenti all'Unione Europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione.

Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

1) *alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;*
2) *a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali. Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi".*

Tale reato si configura quando una delle condotte descritte con riferimento alle precedenti fattispecie penali viene compiuta nei confronti di membri degli organi della Comunità Europea o di Stati esteri.

Tali soggetti sono assimilati ai Pubblici Ufficiali e agli Incaricati di Pubblico Servizio qualora esercitino funzioni corrispondenti.
Quanto alle possibili modalità di commissione del reato, si rinvia alle ipotesi previste per le fattispecie di reato sopra descritte.

A completamento dell'esame dei reati previsti dall'art. 25 del Decreto (concussione, corruzione, istigazione alla corruzione e corruzione in atti giudiziari), si evidenzia che, a norma dell'art. 322 bis c.p., i suddetti reati sussistono anche nell'ipotesi in cui essi riguardino pubblici ufficiali stranieri, ossia coloro che svolgono funzioni analoghe a quelle dei pubblici ufficiali italiani nell'ambito di organismi comunitari, di altri Stati membri dell'Unione Europea, di Stati esteri, di Corti internazionali o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni pubbliche internazionali.

Il D.Lgs. 75/2020 ha ampliato l'area della tipicità dell'art. 322 bis c.p. al fine di estendere la punibilità a titolo di corruzione di pubblici ufficiali e degli incaricati di pubblico servizio di Stati non appartenenti all'Unione europea, ove i fatti siano tali da ledere o porre in pericolo gli interessi finanziari dell'Unione Europea.

- **Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)**

"Chiunque, fuori dai casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'art. 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'art. 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'art. 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi.
La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.
La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.
Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.
Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita".

Il delitto in esame è stato introdotto dalla L. 190/2012 e successivamente modificato dalla L. n. 3/2019, che vi ha ricondotto quanto precedentemente contemplato dall'art. 346 c.p. Si configura nel caso in cui taluno si faccia dare o promettere, per sé o per altri, sfruttando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, denaro o altro vantaggio economico come prezzo della mediazione illecita, ovvero per remunerare il pubblico agente in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione ovvero ritardo di un atto d'ufficio.
Il secondo comma della norma descritta estende la punibilità anche al soggetto che dà o promette denaro o altra utilità. Trattasi di reato comune che si manifesta in forma aggravata qualora venga commesso da un soggetto gravato dallo status di cui agli art. 357 e 358 c.p.; parimenti le pene sono aumentate qualora i fatti siano commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie.
La legge n. 3/2019 ha inoltre modificato il comma 5 dell'art. 25 D.Lgs. n. 231/2001 prevedendo l'inasprimento della sanzione interdittiva prevista per i reati di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 25 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio – art. 319 c.p.; corruzione in atti giudiziari – art. 319 ter c.p.; istigazione alla corruzione – art. 322 c.p., applicabile ex D.lgs. 231/01 sulla scorta del richiamo al corruttore – art. 321 c.p.), prevedendone una durata "non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni" ove il reato presupposto sia stato commesso da un soggetto apicale ovvero durata "non inferiore a due anni e non superiore a quattro anni" ove il reato presupposto sia stato, invece, commesso da un soggetto sottoposto alla direzione e controllo del soggetto apicale.
La suddetta legge ha inoltre inserito il comma 5-bis all'art. 25 D.Lgs. n. 231/2001, il quale prevede una sanzione interdittiva attenuata ("non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni"), nel caso in cui prima della sentenza di primo grado l'Ente si sia efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità e abbia eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Il D.Lgs. 14 luglio 2020 n. 75, attuativo della Direttiva 2017/1371 sulla protezione degli interessi finanziari dell'Unione Europea attraverso il diritto penale ha inserito tra i reati presupposto previsti dall'art. 25 D.Lgs. n. 231/2001 le fattispecie di peculato di cui all'art. 314, comma 1, c.p., di peculato mediante profitto dell'errore altrui di cui all'art. 316 c.p. e il reato di abuso di ufficio di cui all'art. 323 c.p.
Da ultimo, la Legge 9 agosto 2024, n. 114 ha disposto l'abrogazione del predetto reato di abuso di ufficio (art. 323 c.p.) e la Legge n. 112/2024 ha introdotto tra i reati presupposto di cui all'art. 25 una nuova ipotesi

di reato disciplinata dall'art. 314-bis c.p. "*indebita destinazione di denaro o cose mobili*".
Tuttavia, le fattispecie da ultimo citate saranno imputabili all'Ente solo nel caso in cui **il fatto offenda gli interessi finanziari dell'Unione Europea**.
Per "interessi finanziari" ai sensi dell'art. 2, par. 1, lett. a) della Direttiva 2017/1371 "*si intendono tutte le entrate, le spese e i beni che sono coperti o acquisiti oppure dovuti in virtù:*

- *del bilancio dell'Unione Europea;*
- *dei bilanci di istituzioni, organi e organismi dell'Unione istituiti in virtù dei Trattati o dei bilanci da questi direttamente o indirettamente gestiti e controllati"*

e di "*persona giuridica*" (lett. b), da intendersi quale "*entità che abbia personalità giuridica in forza del diritto applicabile, ad eccezione degli Stati o di altri organismi pubblici nell'esercizio dei pubblici poteri e delle organizzazioni internazionali pubbliche*".
Il successivo paragrafo 2 del medesimo articolo contiene una importante clausola di limitazione della portata dell'ambito operativo della Direttiva, applicabile "*unicamente ai casi di reati gravi contro il sistema comune dell'IVA*" laddove il concetto di "gravità" è definito avendo riguardo al carattere transfrontaliero delle condotte illecite ("*connesse al territorio di due o più Stati membri dell'Unione*") e l'elevato ammontare del pregiudizio per gli interessi finanziari europei ("*danno complessivo pari ad almeno 10.000.000 di euro*").

- **Peculato (art. 314 c.p.)**

"Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi".

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio si appropri ovvero distragga denaro o altre cose mobili altrui possedute, o delle quali abbia comunque la disponibilità, in dipendenza di specifiche ragioni attinenti al servizio svolto o all'ufficio ricoperto.

Il dolo è generico e consiste nella coscienza e nella volontà dell'appropriazione.

Il Peculato d'uso di cui al comma 2 dell'art. 314 c.p. integrato quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita, resta escluso dal novero dei reati presupposto di cui all'art. 25 D.Lgs. n. 231/2001.
Tuttavia ai fini della imputabilità all'Ente della citata fattispecie è necessario che la stessa venga commessa mediante fatti che offendano gli interessi finanziari dell'Unione Europea.

- **Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.)**

"Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.".

La condotta del pubblico ufficiale e dell'incaricato di pubblico servizio punibile consiste, a differenza della ipotesi di peculato comune, non nella semplice appropriazione ma nel fatto di ricevere o di ritenere l'oggetto materiale (denaro o altra utilità).
Per ricevere si intende l'accoglimento di qualcosa — di cui non era dovuta la dazione — che venga volontariamente trasferita ad opera del soggetto passivo.
Per ritenere deve intendersi la condotta del soggetto agente che acquisita per errore altrui la disponibilità di denaro o di altra utilità prendendo cognizione dell'errore in cui è incorso il trasferente e ugualmente mantenga presso di sé la cosa oggetto di dazione.
La ricezione o la ritenzione incriminate devono infine connotarsi come indebite. Ossia, non essere assistite

da alcun titolo legittimante.
Affinché si possa configurare tale fattispecie di peculato, la condotta deve realizzarsi nell'esercizio delle funzioni o del servizio del soggetto agente, il quale è sufficiente che si limiti a trarre profitto dell'erroneo e spontaneo convincimento in cui incorre il terzo.

Il presupposto per la realizzazione del reato è rappresentato dall'esistenza di un errore da parte del soggetto offerente. In altri termini, è necessario che un rappresentante della pubblica amministrazione, ovvero un privato, erroneamente consegni denaro o altra utilità ad un pubblico ufficiale o a un incaricato di pubblico servizio. Deve trattarsi di dazione spontanea riconducibile esclusivamente all'errore dell'offerente.
Anche per tale fattispecie incriminatrice sarà ravvisabile una responsabilità dell'Ente solo nel caso in cui il fatto commesso offenda gli interessi finanziari dell'Unione Europea.

- **Indebita destinazione di denaro o cose mobili (art. 314-bis c.p.)**

" Fuori dei casi previsti dall'articolo 314, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, li destina ad un uso diverso da quello previsto da specifiche disposizioni di legge o da atti aventi forza di legge dai quali non residuano margini di discrezionalità e intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o ad altri un danno ingiusto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e l'ingiusto vantaggio patrimoniale o il danno ingiusto sono superiori ad euro 100.000".

La Legge n. 112/2024 ha introdotto una nuova fattispecie incriminatrice disciplinata dall'art. 314-bis c.p. che punisce la condotta consistente nella destinazione da parte del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio del denaro o di altra cosa mobile altrui, di cui ha il possesso o comunque la disponibilità per ragione del suo ufficio o servizio, ad un uso diverso da quello previsto da specifiche disposizioni di legge o da atti aventi forza di legge dai quali non residuano margini di discrezionalità, procurando intenzionalmente a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o ad altri un danno ingiusto.

Anche per tale fattispecie incriminatrice sarà ravvisabile una responsabilità dell'Ente solo nel caso in cui il fatto commesso offenda gli interessi finanziari dell'Unione Europea.

Sulla base dei risultati del risk assessment, il Gruppo di Lavoro ha identificato come potenzialmente ***non applicabile*** a ELFI la fattispecie di reato relativa alla ***Concussione (art. 317 c.p.***), prevista dall'art. 25 del Decreto 231.

3. AREE A RISCHIO REATO, ATTIVITÀ SENSIBILI, RUOLI AZIENDALI COINVOLTI E CONTROLLI PREVISTI

A seguito delle attività di risk assessment, sono stati individuate, nell'ambito della struttura organizzativa di ELFI le aree considerate "aree a rischio reato", ossia quelle aree aziendali rispetto alle quali è stato ritenuto astrattamente sussistente il rischio di commissione di reati contro la Pubblica Amministrazione, costituite da:

- aree a rischio "reato diretto", ossia nel cui ambito sono poste in essere attività, che per effetto di contatti diretti con i funzionari pubblici e/o incaricati di un pubblico servizio, comportino il rischio di commissione di uno o più dei Reati contro la Pubblica Amministrazione;
- aree a rischio c.d. "strumentali" alla realizzazione dei reati contro la Pubblica Amministrazione, ossia aree che gestiscono strumenti di tipo finanziario e/o mezzi sostitutivi che possono supportare la commissione dei reati nelle aree a rischio reato diretto.

Si fa presente che laddove un'area presenti le caratteristiche sia di area a rischio reato diretto che strumentale,
onde evitare duplicazioni, la stessa è stata classificata sotto la prima tipologia.

Le figure delittuose sopra considerate hanno, infatti, come presupposto l'instaurazione di rapporti con la Pubblica Amministrazione (intesa in senso lato) e dunque con pubblici ufficiali e/o incaricati di pubblico servizio appartenenti alla Pubblica Amministrazione, agli enti pubblici e/o ai soggetti ad essi assimilati facenti parte dello Stato italiano, delle Comunità Europee e degli Stati esteri e/o lo svolgimento di attività concretanti una pubblica funzione o un pubblico servizio.

Nell'ambito di ciascuna "area a rischio" sono stati individuati i ruoli aziendali coinvolti e le c.d. "attività sensibili", ovvero quelle attività, all'interno delle "aree a rischio reato", al cui svolgimento è connesso il rischio di commissione dei reati considerando la sussistenza di rapporti diretti con i soggetti sopra definiti come Pubblica Amministrazione.
Di seguito si riportano le "aree di rischio", le Funzioni aziendali coinvolte, le attività sensibili ed i principali controlli esistenti.

3.1. AREE A RISCHIO "REATO DIRETTO"

AREA DI RISCHIO N. 1: SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO FUNZIONI AZIENDALI COINVOLTE

- Direzione Generale
- Responsabile Manutenzioni e Sicurezza
- Responsabile di filiale
- Responsabile del personale

Attività sensibili

a) Gestione dei rapporti con la PA in caso di verifiche ed ispezioni volte ad accertare l'osservanza delle norme igienico sanitarie
   - Corruzione (artt. 318, 319, 320, 321, 322, cod. pen.).
   - Truffa a danno dello Stato o di un altro Ente Pubblico (art. 640, cod.pen.,art.110 cod. pen).

- Truffa a danno dello Stato o di un altro Ente Pubblico (art. 640, comma 2, cod. pen.).

b) Gestione degli adempimenti e della relativa documentazione ex D.Lg. 81/2008 (es. tenuta registro infortuni, comunicazione periodica della relazione sull'andamento degli infortuni e delle malattie professionali, ecc.)
   - Truffa a danno dello Stato o di un altro Ente Pubblico (art. 640, cod. pen., art. 110 cod.pen).
   - Truffa a danno dello Stato o di un altro Ente Pubblico (art. 640, comma 2, cod. pen.).

Principali controlli esistenti

- Chiara identificazione dei soggetti aziendali responsabili degli adempimenti in materia di salute e sicurezza ed autorizzati a rappresentare l'azienda nei rapporti con le autorità competenti.
- Monitoraggio degli adempimenti previsti in materia di salute e sicurezza, al fine di garantire il rispetto di termini di legge e redazione di una relazione statistica annuale.
- Completa e accurata archiviazione della documentazione, in particolare tutta la documentazione relativa ai temi di sicurezza, DVR, piano di sorveglianza sanitaria, nomine, contratti (manutenzione e controllo degli impianti elettrico, antiincendio, condizionamento ecc) nonché tracciabilità degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

AREA DI RISCHIO N. 2: GESTIONE RAPPORTI CON AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA

Funzioni aziendali coinvolte

- Direzione Generale
- Responsabile Amministrativo
- Responsabile del personale

Attività sensibili

a) Partecipazione ad ispezioni e controlli in materia fiscale
   - Corruzione (artt. 318, 319, 320, 321, 322, cod. pen.).
   - Truffa a danno dello Stato o di un altro Ente Pubblico (art. 640, comma 2, cod. pen.).

b) Partecipazione a bandi per conseguimento di contributi/sovvenzioni/finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità Europee (art. 316-bis c.p., art. 316-ter c.p., art. 640.bis c.p.).

Principali controlli esistenti

Le attività legate alla gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione in caso di ispezioni e controlli in materia fiscale devono essere svolte in conformità alle procedure ed alle regole aziendali che prevedono, tra l'altro, che:

- i rapporti con la Pubblica Amministrazione si svolgano sulla base del sistema di deleghe e procure esistenti;
- al termine della verifica/incontro con la Pubblica Amministrazione, il referente interno, laddove non vengano rilasciati verbali dall'ente pubblico, predisponga un verbale contenente le informazioni rilevanti della verifica/incontro;
- la documentazione risultante dai contatti con Enti Pubblici (es. documentazione dell'Agenzia delle Entrate) venga debitamente archiviata dal referente interno;
- qualora l'esito dell'ispezione preveda l'invio di ulteriore documentazione (es. non disponibile nel corso del controllo) e comunque sempre in caso di richiesta di documentazione da parte della PA, il referente mantenga tracciabilità di tutta la documentazione inviata.

Le attività legate alla gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione in caso di Partecipazione a bandi per conseguimento di contributi/sovvenzioni/finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità Europee, devono essere svolte in conformità alle procedure e alle regole aziendali che prevedono, tra l'altro, quanto segue:

- Definizione dei soggetti aziendali deputati alla predisposizione dei documenti da trasmettere al soggetto pubblico e le relative tempistiche di gestione dei flussi documentali.
- Processo di autorizzazione da parte dei Responsabili per la partecipazione ai bandi/procedure pubbliche.
- Formale previsione dei ruoli aziendali che possono sottoscrivere, negoziare, partecipare in nome e per conto dell'azienda allo svolgimento del bando.
- Adeguata archiviazione e conservazione di tutta la documentazione/corrispondenza con gli Enti Pubblici.
- Adozione di idonee procedure aziendali per la regolamentazione e gestione dei rapporti con la P.A.

AREA DI RISCHIO N. 3: RAPPORTI CON LA DOGANA

Funzioni aziendali coinvolte

- Direzione Generale
- Responsabile Amministrativo
- Responsabile Commerciale
- Responsabile Acquisti
- Responsabile di filiale
- Responsabile logistica
- Responsabile CED

Attività sensibili

a) Predisposizione ed invio della documentazione necessaria per l'importazione e l'esportazione delle merci/ prodotti
   - truffa in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 640 2° comma c.p.).
   - frode informatica in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 640 ter c.p.).

b) Monitoraggio e pagamento degli oneri doganali
   - truffa in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 640 2° comma c.p.).
   - frode informatica in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 640 ter c.p.).

c) Gestione delle attività correlate a visite ispettive e/o accertamenti della Pubblica Amministrazione
   - Corruzione (artt. 318, 319, 320, 321, 322, cod. pen.).
   - Truffa a danno dello Stato o di un altro Ente Pubblico (art. 640, cod.pen.,art.110 cod.pen).
   - Truffa a danno dello Stato o di un altro Ente Pubblico (art. 640, comma 2, cod. pen.).

Principali controlli esistenti

Le attività legate alla predisposizione ed invio della documentazione necessaria per l'importazione delle merci/ prodotti devono essere svolte in conformità alle procedure ed alle regole aziendali che prevedono, tra l'altro, che:

- in occasione di un'importazione sia necessario raccogliere/richiedere al fornitore tutta la documentazione necessaria allo sdoganamento, verificando la completezza e la correttezza della documentazione ricevuta;
- le informazioni indicate all'interno della bolletta doganale vengano confrontate con quanto

riportato sulla documentazione di corredo all'importazione, verificando inoltre la correttezza degli importi IVA e dei dazi doganali.

AREA DI RISCHIO N. 4: GESTIONE RAPPORTI CON AUTORITÀ GARANTE DELLA PRIVACY

Funzioni aziendali coinvolte

- Direzione Generale
- Responsabile CED

Attività sensibili

a) Raccolta ed eventuale trasmissione di dati e documenti all'Autorità Garante della Privacy
   - truffa in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 640 2° comma c.p.).

b) Partecipazione a ispezioni e controlli disposti dall'Autorità Garante della Privacy
   - Corruzione (artt. 318, 319, 320, 321, 322, cod. pen.).
   - Truffa a danno dello Stato o di un altro Ente Pubblico (art. 640, cod.pen.,art.110 cod.pen).
   - Truffa a danno dello Stato o di un altro Ente Pubblico (art. 640, comma 2, cod. pen.).

Principali controlli esistenti

- Chiara identificazione dei soggetti aziendali responsabili degli adempimenti in materia di privacy ed autorizzati a rappresentare l'azienda nei rapporti con le autorità competenti.
- Monitoraggio degli adempimenti previsti in materia di privacy, al fine di garantire il rispetto di termini di legge.
- Completa e accurata archiviazione della documentazione.

AREA DI RISCHIO N. 5: GESTIONE DEL CONTENZIOSO

Funzioni aziendali coinvolte

- Direttore Generale
- Responsabile del settore interessato

Attività sensibili

a) Gestione di contenziosi giudiziali e stragiudiziali
   - Corruzione (artt. 318, 319, 320, 321, 322, cod. pen.).
   - Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.).
   - Truffa a danno dello Stato o di un altro Ente Pubblico (art. 640, cod.pen.,art.110 cod.pen).
   - Truffa a danno dello Stato o di un altro Ente Pubblico (art. 640, comma 2, cod. pen.).

Principali controlli esistenti

Le attività legate all'apertura e gestione delle pratiche di contenzioso devono essere svolte in conformità alle procedure ed alle regole aziendali che prevedono, tra l'altro, che:

- i rapporti con la Pubblica Amministrazione si svolgano sulla base del sistema di deleghe e procure esistente;

- sia previsto il sistematico coinvolgimento del vertice aziendale in merito alla verifica dei presupposti per intraprendere una possibile azione legale e alla definizione delle linee guida da seguire nelle controversie;
- a fronte dell'avvio di un contenzioso, la Società provveda alla nomina di un legale esterno, selezionato in base alla professionalità dello stesso, a cui viene affidata la gestione delle attività connesse al contenzioso, tramite formale delega/incarico;
- sia effettuata una regolare attività di monitoraggio del lavoro svolto dagli Studi Legali a supporto della Società;
- sia prevista l'informativa regolare e periodica verso il vertice aziendale in merito ai contenziosi in essere.

AREA DI RISCHIO N. 6: SMALTIMENTO RIFIUTI

Funzioni aziendali coinvolte

- Direzione Generale
- Responsabile Manutenzioni e Sicurezza
- Responsabile di filiale

Attività sensibili

a) Gestione del registro di carico e scarico e dei documenti di trasporto dei rifiuti
   - Truffa a danno dello Stato o di un altro Ente Pubblico (art. 640, cod.pen.,art.110 cod.pen).
   - Truffa a danno dello Stato o di un altro Ente Pubblico (art. 640, comma 2, cod. pen.).

b) Compilazione del Modello Unico di Dichiarazione annuale di tutti i rifiuti prodotti dall'impresa
   - Truffa a danno dello Stato o di un altro Ente Pubblico (art. 640, cod.pen.,art.110 cod.pen).
   - Truffa a danno dello Stato o di un altro Ente Pubblico (art. 640, comma 2, cod. pen.).

c) Gestione rapporti con il soggetto incaricato dello smaltimento dei rifiuti (quale esercente di pubblico servizio)
   - Corruzione (artt. 318, 319, 320, 321, 322, cod. pen.).
   - Truffa a danno dello Stato o di un altro Ente Pubblico (art. 640, cod.pen.,art.110 cod.pen).
   - Truffa a danno dello Stato o di un altro Ente Pubblico (art. 640, comma 2, cod. pen.).

d) Gestione ispezioni ed accertamenti da parte della PA
   - Corruzione (artt. 318, 319, 320, 321, 322, cod. pen.).
   - Truffa a danno dello Stato o di un altro Ente Pubblico (art. 640, cod.pen.,art.110 cod.pen).
   - Truffa a danno dello Stato o di un altro Ente Pubblico (art. 640, comma 2, cod. pen.).

e) Partecipazione ad ispezioni e controlli in materia ambientale
   - Corruzione (artt. 318, 319, 320, 321, 322, cod. pen.).
   - Truffa a danno dello Stato o di un altro Ente Pubblico (art. 640, cod.pen.,art.110 cod.pen).
   - Truffa a danno dello Stato o di un altro Ente Pubblico (art. 640, comma 2, cod. pen.).

f) Gestione documentazione relativa agli adempimenti ambientali e alle attività legate allo smaltimento dei rifiuti
   - Truffa a danno dello Stato o di un altro Ente Pubblico (art. 640, cod.pen.,art.110 cod.pen).
   - Truffa a danno dello Stato o di un altro Ente Pubblico (art. 640, comma 2, cod. pen.).

Principali controlli esistenti

- Adeguata archiviazione della documentazione relativa agli incontri e/o contatti con la PA.

AREA DI RISCHIO N. 7: AUTORIZZAZIONI E LICENZE

Funzioni aziendali coinvolte

- Direzione Generale
- Responsabile di Settore

Attività sensibili

a) Predisposizione ed invio della domanda volta all'ottenimento del provvedimento
   - Truffa a danno dello Stato o di un altro Ente Pubblico (art. 640, comma 2, cod. pen.).

b) Gestione rapporti con il soggetto pubblico in costanza di autorizzazione/licenza
   - Corruzione (artt. 318, 319, 320, 321, 322, cod. pen.).
   - Truffa a danno dello Stato o di un altro Ente Pubblico (art. 640, cod.pen.,art.110 cod.pen).
   - Truffa a danno dello Stato o di un altro Ente Pubblico (art. 640, comma 2, cod. pen.).

c) Gestione ispezioni/accertamenti da parte della PA sul rispetto dei presupposti sottostanti l'autorizzazione/licenza
   - Corruzione (artt. 318, 319, 320, 321, 322, cod. pen.).
   - Truffa a danno dello Stato o di un altro Ente Pubblico (art. 640, cod.pen.,art.110 cod.pen).
   - Truffa a danno dello Stato o di un altro Ente Pubblico (art. 640, comma 2, cod. pen.).

Principali controlli esistenti

- I rapporti con la Pubblica Amministrazione si svolgono sulla base del sistema di deleghe e procure esistente.
- Al termine della verifica/incontro con la Pubblica Amministrazione, il referente interno, laddove non vengano rilasciati verbali dall'ente pubblico, predispone un verbale contenente le informazioni rilevanti della verifica/incontro.
- Tutte le verifiche ispettive da parte di enti sono formalizzate in verbali da questi redatti e formalmente approvati dal Responsabile che ha partecipato alle verifiche effettuate.
- Qualora l'esito dell'ispezione preveda l'invio di ulteriore documentazione (es. non disponibile nel corso del controllo) e comunque sempre in caso di richiesta di documentazione da parte della PA, il referente mantiene tracciabilità di tutta la documentazione inviata.
- La documentazione inviata per la richiesta di autorizzazioni/licenze è rivista e formalmente approvata.
- Lo svolgimento delle attività di richiesta e rinnovo di permessi, licenze e autorizzazioni è svolto secondo i principi di separazione delle funzioni e nel rispetto della normativa nazionale, regionale e comunale.
- Il monitoraggio delle scadenze e dei rinnovi di permessi, licenze ed autorizzazioni è gestito tramite la definizione di appositi scadenzari.
- È prevista la sistematica archiviazione della documentazione relativa alla richiesta di autorizzazioni, licenze e certificazioni.

AREA DI RISCHIO N. 8: GESTIONE RAPPORTI CON ISTITUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI

Funzioni aziendali coinvolte

- Direzione Generale
- Responsabile Amministrativo

- Responsabile del personale

Attività sensibili

a) Predisposizione della documentazione necessaria all'assunzione di personale appartenente a categorie protette o la cui assunzione è agevolata
   - truffa in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 640 2° comma c.p.).
   - frode informatica in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 640 ter c.p.).

b) Verifiche dei funzionari pubblici (circa il rispetto delle condizioni richieste dalla legge per l'assunzione agevolata di personale o assunzione di personale appartenente alle categorie protette)
   - Corruzione (artt. 318, 319, 320, 321, 322, cod. pen.).
   - Truffa a danno dello Stato o di un altro Ente Pubblico (art. 640, cod.pen.,art.110 cod.pen).
   - Truffa a danno dello Stato o di un altro Ente Pubblico (art. 640, comma 2, cod. pen.).

c) Comunicazioni agli organi competenti in materia di infortuni, malattie sul lavoro, assunzioni/cessazioni del rapporto di lavoro
   - truffa in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 640 2° comma c.p.).
   - frode informatica in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 640 ter c.p.).

d) Compilazione delle dichiarazioni contributive (DM10) e versamento dei contributi previdenziali
   - truffa in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 640 2° comma c.p.).
   - frode informatica in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 640 ter c.p.).

e) Gestione rapporti con gli organi competenti in caso di ispezioni/accertamenti effettuati dai funzionari pubblici
   - Corruzione (artt. 318, 319, 320, 321, 322, cod. pen.).
   - Truffa a danno dello Stato o di un altro Ente Pubblico (art. 640, cod.pen.,art.110 cod.pen).
   - Truffa a danno dello Stato o di un altro Ente Pubblico (art. 640, comma 2, cod. pen.).

Principali controlli esistenti

- I rapporti con la Pubblica Amministrazione si svolgono sulla base del sistema di deleghe e procure esistente.
- Al termine della verifica/incontro con la Pubblica Amministrazione, il referente interno, laddove non vengano rilasciati verbali dall'ente pubblico, predispone un verbale contenente le informazioni rilevanti della verifica/incontro.
- Tutte le verifiche ispettive da parte di enti sono formalizzate in verbali da questi redatti e formalmente approvati dal Responsabile che ha partecipato alle verifiche effettuate.
- Qualora l'esito dell'ispezione preveda l'invio di ulteriore documentazione (es. non disponibile nel corso del controllo) e comunque sempre in caso di richiesta di documentazione da parte della PA, il referente mantiene tracciabilità di tutta la documentazione inviata.
- La documentazione risultante dai contatti con Enti Pubblici (es. documentazione dell'Ispettorato del Lavoro) viene debitamente archiviata dal referente interno.
- Il versamento di contributi è formalmente autorizzato nel rispetto dei poteri vigenti.
- Il rischio di ritardi nei pagamenti di contributi è mitigato dall'utilizzo di appositi scadenzari.
- I documenti di supporto alla contabilizzazione e al pagamento degli eventi legati alla gestione del personale vengono conservati in luogo idoneo a garantirne la riservatezza per i periodi previsti dalla legge.

AREA DI RISCHIO N. 9: RAPPORTI DI FORNITURA MERCE ALLA P.A. E GESTIONE GARE / OFFERTE O AFFIDAMENTI MEDIANTE PROCEDURE APERTE, RISTRETTE O NEGOZIATE

Funzioni aziendali coinvolte

- Direzione Generale
- Responsabile Commerciale
- Responsabile di Filiale
- Responsabile della logistica

Attività sensibili

a) Analisi dell'oggetto della gara/offerta, delle specifiche e dei requisiti richiesti dal bando e predisposizione della documentazione per la fase di pre-qualifica
   - truffa in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 640 2° comma c.p.)
   - turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.)
   - turbata libertà nel procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis c.p.)
   - frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.).

b) Realizzazione del progetto ed invio dell'offerta tecnica ed economica all'ente pubblico
   - Corruzione (artt. 318, 319, 320, 321, 322, cod. pen.).
   - Truffa a danno dello Stato o di un altro Ente Pubblico (art. 640, cod.pen., art.110 cod.pen)
   - turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.)
   - turbata libertà nel procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis c.p.)
   - frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.).

c) Aggiudicazione della gara/offerta: predisposizione della documentazione amministrativa richiesta ed invio all'ente pubblico
   - Corruzione (artt. 318, 319, 320, 321, 322, cod. pen.).
   - Truffa a danno dello Stato o di un altro Ente Pubblico (art. 640, cod.pen., art.110 cod.pen).
   - Truffa a danno dello Stato o di un altro Ente Pubblico (art. 640, comma 2, cod. pen.)
   - turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.)
   - turbata libertà nel procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis c.p.)
   - frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.).

d) Gestione rapporti con la P.A. dopo l'ottenimento della fornitura
   - frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.).

Principali controlli esistenti

- Definizione dei soggetti aziendali deputati alla predisposizione dei documenti da trasmettere al soggetto pubblico e le relative tempistiche di gestione dei flussi documentali.
- Processo di autorizzazione da parte del Responsabile Commerciale per la partecipazione alle procedure di gara.
- Formale previsione dei ruoli aziendali che possono sottoscrivere, negoziare, partecipare in nome e per conto dell'azienda allo svolgimento della gara, tramite idonea procura aziendale.
- Adeguata archiviazione e conservazione di tutta la documentazione/corrispondenza con gli Enti Pubblici relativa a gare/trattative/preventivi economici/lettere offerta/lettere di aggiudicazione, contratti, proroga/rinnovo contratti, iscrizione Albo Fornitori, domanda partecipazione a gara.
- Adozione di idonee procedure aziendali per la regolamentazione e gestione dei rapporti con la P.A.

❱ 3.2. AREE A RISCHIO C.D. "STRUMENTALI" - PROCESSI STRUMENTALI ALLE ATTIVITÀ A RISCHIO

Seguendo la stessa metodologia di mappatura del rischio, utilizzata per l'individuazione delle "aree a rischio

reato", sono state identificate le aree qualificabili come "strumentali", ossia quelle che, pur non intrattenendo rapporti diretti con la Pubblica Amministrazione, potrebbero agevolare la commissione di reati nelle aree di attività più specificamente a rischio.
Nell'ambito di ciascuna area "strumentale" sono stati individuati i ruoli aziendali coinvolti e le relative attività sensibili.
Di seguito si riporta il riepilogo delle informazioni relative alle aree "strumentali".

AREA STRUMENTALE N. 1: GESTIONE VENDITE

Funzioni aziendali coinvolte

- Direzione Generale
- Responsabile Commerciale
- Responsabile Marketing
- Responsabile di Filiale
- Responsabile del personale
- Responsabile controllo di gestione

Attività sensibili

a) Organizzazione e controllo dei commerciali interni ed esterni
b) Organizzazione e controllo delle vendite delle filiali
c) Esecuzione delle trattative commerciali con i clienti
d) Definizione delle promozioni commerciali
e) Attività di coordinamento per l'attuazione delle promozioni

Principali controlli esistenti

- I contratti con i commerciali esterni sono sottoscritti esclusivamente da soggetti dotati di idonea procura.
- I compensi sono liquidati ai commerciali esterni solo a seguito di monitoraggio delle attività effettivamente svolte.
- Al fine di garantire il rispetto di tutti i requisiti del cliente ed una corretta preparazione della quotazione da parte della Società, ogni richiesta d'offerta viene valutata dalla Funzione Commerciale.
- Viene emessa un'offerta commerciale esclusivamente in seguito ad esito favorevole dello studio di fattibilità effettuato, nel rispetto dei requisiti definiti dal cliente.
- Le offerte commerciali inviate al cliente hanno come linee guida le Condizioni Generali di Vendita.
- Esiste un adeguato coinvolgimento di tutta la struttura organizzativa nel processo di offerta al fine di garantire la completa ed accurata comprensione dei requisiti tecnici, finanziari, contrattuali e dei relativi impegni che la vendita comporta.
- Esiste un processo strutturato di definizione del preventivo di costo relativo alla vendita oggetto di offerta.
- Viene effettuato un monitoraggio costante volto a garantire il continuo aggiornamento delle informazioni disponibili sui clienti.

AREA STRUMENTALE N. 2: GESTIONE APPROVVIGIONAMENTI/MERCI E SERVIZI

Funzioni aziendali coinvolte

- Direzione Generale
- Responsabile Acquisti
- Responsabile Commerciale

Attività sensibili

a) Determinazione dei fabbisogni di beni/servizi
b) Raccolta e controllo delle richieste di acquisto
c) Richiesta di offerte
d) Negoziazione con i fornitori
e) Emissione dell'ordine di acquisto
f) Selezione dei fornitori
g) Stipula del contratto
h) Gestione del sistema di qualificazione dei fornitori

Principali controlli esistenti

- Definizione di ruoli, compiti e responsabilità connessi alla gestione delle liste di fornitori;
- Ogni nuovo fornitore viene sottoposto a un processo di qualifica, volto a valutarne l'affidabilità economico-finanziaria, la professionalità e il possesso dei requisiti etici e tecnico-qualitativi.
- Vengono definite specifiche liste di fornitori qualificati nelle quali iscrivere le società fornitrici in possesso dei requisiti indicati al punto precedente.
- I fornitori vengono selezionati secondo criteri basati su parametri oggettivi e trasparenti;
- Definizione di modalità di aggiornamento dello stato di qualifica dei fornitori finalizzate alla verifica nel tempo del mantenimento da parte del fornitore dei requisiti necessari;
- Il rapporto con i fornitori è formalmente regolato tramite ordine d'acquisto, lettera d'incarico o contratto.
- Gli ordini d'acquisto, le lettere d'incarico e i contratti sono approvati nel rispetto delle procure attribuite.
- Nella contrattualistica utilizzata dalla Società sono applicate le condizioni generali d'acquisto.
- Al ricevimento delle merci viene effettuato un controllo dei prodotti approvvigionati, assicurando che gli stessi siano conformi a quanto richiesto nei contratti / ordini di approvvigionamento e a quanto riportato sui documenti di trasporto, per quanto concerne quantità, qualità ed eventuali certificati.
- Formalizzazione per iscritto, nel rispetto delle modalità e delle tempistiche previste dai contratti e/o dalle normative applicabili, dell'esistenza di vizi, difformità e/o difetti della merce e delle relative denunce e contestazioni.
- Le varianti agli ordini sono riviste ed approvate secondo le stesse procedure seguite nella emissione dell'ordine.
- Viene svolta un'adeguata attività di monitoraggio delle attività svolte da consulenti esterni al fine di verificare l'effettivo rispetto da parte degli stessi delle clausole contrattuali pattuite, in particolare la corrispondenza tra le prestazioni erogate dagli stessi e i compensi pattuiti a livello contrattuale.

AREA STRUMENTALE N. 3: CONTABILITÀ E BILANCIO

Funzioni aziendali coinvolte

- Direzione Generale
- Responsabile Amministrativo
- Responsabile CED

Attività sensibili

a) Registrazioni di contabilità generale sulla base dei dati presenti a sistema
b) Determinazione ed esecuzione degli accantonamenti per poste stimate
c) Determinazione ed esecuzione delle altre operazioni di chiusura del bilancio
d) Elaborazione della bozza di bilancio e attività finalizzate all'approvazione del bilancio
e) Registrazione della chiusura dei conti

Principali controlli esistenti

- Esiste un processo di approvazione formale delle operazioni da parte di un adeguato livello manageriale.
- Esiste segregazione di funzioni tra chi è adibito all'analisi o al controllo delle fatture passive, chi le contabilizza e chi effettua le registrazioni relative ai pagamenti effettuati.
- L'accesso alla contabilità generale / bilancio è propriamente ristretto ad un numero di persone autorizzate, consentendo un'adeguata separazione di responsabilità.
- Il piano dei conti è razionale e coerente alla realtà aziendale e consente la rappresentazione contabile di tutti i fatti aziendali.
- Registrazione delle poste economiche, patrimoniali e finanziarie solo a fronte di fatti aziendali realmente accaduti e debitamente documentati.
- Verifica della completa, accurata e tempestiva registrazione e contabilizzazione delle fatture e degli altri documenti rilevanti ai fini fiscali.
- Verifica della completa, accurata e tempestiva registrazione e contabilizzazione delle scritture di rettifica/integrazione/assestamento.
- Esecuzione di eventuali modifiche ai dati contabili solo da parte della funzione aziendale che li ha generati, la tracciabilità a sistema delle modifiche effettuate ai dati contabili e delle utenze che hanno effettuato le variazioni, l'approvazione da parte di adeguato livello organizzativo delle modifiche effettuate.
- Esiste un controllo automatico volto ad impedire duplicazioni nella registrazione delle fatture.
- Esiste un processo di accertamento delle fatture da ricevere.
- La documentazione a supporto di ogni documento contabile è adeguatamente archiviata mediante modalità e servizi che ne garantiscono la disponibilità e integrità.

AREA STRUMENTALE N. 4: SEGRETERIA SOCIETARIA

Funzioni aziendali coinvolte

- Responsabile Amministrativo
- Vice Direttore

- Presidente del Consiglio di Amministrazione

Attività sensibili

a) Tenuta dei Libri sociali relativi alle riunioni degli organi collegiali (eccetto Collegio Sindacale) /Segretario
b) Gestione Soci

Principali controlli esistenti

- Le attività legate all'informativa societaria devono essere svolte in conformità alle procedure ed alle regole aziendali che prevedono, tra l'altro, che il Responsabile Amministrativo sia competente per la gestione delle attività di segreteria societaria quali le convocazioni degli organi statutari, la trascrizione, pubblicazione e archiviazione dei verbali e la conservazione dei Libri Sociali obbligatori.
- Il rapporto con i soci è intrattenuto dal Vice Direttore

AREA STRUMENTALE N. 5: CONTABILITÀ FORNITORI

Funzioni aziendali coinvolte

- Direzione Generale
- Responsabile Acquisti
- Responsabile Commerciale
- Responsabile CED
- Responsabile Controllo di Gestione
- Responsabile di filiale
- Responsabile Marketing
- Responsabile Amministrativo
- Responsabile di Settore

Attività sensibili

a) Gestione anagrafica fornitori
b) Registrazione fatture e note di credito
c) Gestione dello scadenzario
d) Liquidazione fatture
e) Riconciliazione partitario fornitori con e/c
f) Movimentazioni di magazzino
g) Gestione contratti e sistema premiante

Principali controlli esistenti

- Esiste una corrispondenza biunivoca fra fornitore e codice attribuito all'interno dell'anagrafica.
- La creazione di un nuovo cliente in anagrafica nonché le variazioni per quelli già esistenti, è adeguatamente supportata da documenti autorizzati da un responsabile di funzione formalmente individuato.
- Il sistema informativo consente di avere una chiara visibilità degli acconti fatturati dai fornitori.
- Al momento della liquidazione delle fatture viene effettuato un controllo formalizzato volto a verificare che gli acconti siano stati stornati dagli importi dovuti ai fornitori.

- Esiste un controllo formalizzato tra le fatture di merce pervenute e le liste di carico o i documenti probatori con verifica della quadratura degli importi. Il legame con gli ordini di acquisto e verifica dei prezzi nel dettaglio è demandata ad ufficio Acquisti.
- Esiste un sistema di autorizzazione formalizzato delle fatture varie basato su quadratura tra fatture e documenti probatori debitamente autorizzati dai referenti.
- Lo scadenzario fornitori viene periodicamente controllato e periodicamente conciliato con il partitario fornitori e le eventuali discrepanze sono prontamente investigate.
- Le fatture fornitori sono razionalmente archiviate. Il sistema informatico garantisce chiara ed efficiente gestione delle fatture in corso di pagamento e di quelle pagate.
- Verifica di completezza e accuratezza dei dati riportati in fattura sulla base di quanto contrattualmente pattuito.
- Verifica della correttezza delle registrazioni contabili svolte.
- Il Responsabile Acquisti controlla e definisce con i fornitori l'attività premiante e promozionale.

AREA STRUMENTALE N. 6: CONTABILITÀ CLIENTI E RECUPERO CREDITI

Funzioni aziendali coinvolte

- Direzione Generale
- Responsabile di filiale
- Responsabile Amministrativo
- Responsabile controllo di gestione
- Responsabile Commerciale
- Responsabile CED
- Responsabile Marketing

Attività sensibili

a) Gestione dell'anagrafica clienti
b) Gestione dei contratti di vendita
c) Emissione delle fatture attive e delle note credito
d) Gestione degli incassi e pagamenti
e) Gestione del recupero del credito
f) Gestione sistema premiante

Principali controlli esistenti

- Definizione delle modalità di creazione e gestione delle anagrafiche clienti.
- Esiste una corrispondenza biunivoca fra fornitore e codice attribuito all'interno dell'anagrafica.
- L'accesso all'anagrafica clienti è tracciato e monitorato dal sistema.
- Sono chiaramente definite le responsabilità per la gestione (inserimento e modifica) dell'anagrafica clienti.
- La creazione di un nuovo cliente in anagrafica nonché le variazioni per quelli già esistenti, è adeguatamente supportata da documenti autorizzati da un responsabile di funzione formalmente individuato.
- Il Responsabile di filiale e il commerciale verificano le condizioni di vendita applicate al cliente;
- Si effettuano dei controlli sulle fatture in termini di emissione sequenziale, numero d'ordine del cliente e condizioni di vendita (es. termini di pagamento).

- Il Responsabile di filiale e il commerciale definiscono l'affidamento al cliente secondo le procedure aziendali;
- Il Responsabile del controllo di gestione verifica periodicamente i movimenti di merce rispetto le fatture/ documenti emessi;
- Il processo informatico di emissione delle fatture attive assicura: - invio al cliente e contabilizzazione tempestivi;
  aggiornamento automatico dei libri contabili e obbligatori; - sequenzialità, controllo su duplicazioni e transazioni inaccurate; - correttezza dei calcoli aritmetici, aliquote IVA e prezzi.
- E' verificata la coerenza delle note credito con i relativi ordini/fatture.
- Verifica della fattura rispetto al contenuto del contratto di vendita, nonché rispetto alla prestazione effettuata.
- Viene svolta un'attività a campione di controllo di merito relativamente alle motivazioni sottostanti l'emissione di note di credito.
- Le eventuali differenze risultanti dal processo di riconciliazione dei saldi creditori con le situazioni di partitario e con gli estratti conto sono prontamente analizzate e risolte.
- Sono monitorati i crediti scaduti e gestiti secondo procedure.
- Definizione di criteri e modalità per il monitoraggio delle partite di credito scadute, la svalutazione dei crediti e l'eventuale stralcio.
- Ogni operazione di write-off dei crediti è corredata da adeguata documentazione di supporto.
- Il Responsabile Commerciale controlla e definisce l'attività premiante e promozionale svolta nei confronti dei clienti.

AREA STRUMENTALE N. 7: TESORERIA

Funzioni aziendali coinvolte

- Direzione Generale
- Responsabile Amministrativo
- Responsabili di settore
- Responsabili di filiale

Attività sensibili

a) Apertura e/o chiusura di c/c bancari, postali, ecc.
b) Predisposizione e Registrazione degli incassi e dei pagamenti
c) Riconciliazione degli estratti conto bancari
d) Riconciliazione delle operazioni e dell'importo numerario di cassa
e) Registrazione delle transazioni in contabilità generale

Principali controlli esistenti

- Esiste una separazione di ruoli tra chi autorizza i movimenti finanziari (incassi/pagamenti) e chi li esegue materialmente.
- Esiste separazione di responsabilità tra chi gestisce la contabilità e chi effettua le riconciliazioni bancarie e di cassa.
- Tutte le operazioni di tesoreria (pagamenti e incassi, tramite casse aziendali o banche) sono debitamente autorizzate e abbinate con le relative partite e documenti giustificativi.
- La firma dei bonifici/assegni è rilasciata a seguito della contestuale esibizione dei documenti giustificativi, debitamente approvati e /o della avvenuta registrazione contabile del documento

sottostante.

- Le riconciliazioni bancarie sono effettuate mensilmente.
- È stato definito un referente per la custodia della piccola cassa.
- I pagamenti effettuati tramite piccola cassa sono debitamente autorizzati.
- Sono periodicamente effettuate le riconciliazioni di cassa.

AREA STRUMENTALE N. 8: AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE

Funzioni aziendali coinvolte

- Direzione Generale
- Responsabile del personale
- Responsabile amministrativo

Attività sensibili

a) Gestione anagrafica dipendenti (modifica dati anagrafici, retributivi, ecc.)
b) Rilevazione presenze, permessi, ferie
c) Elaborazione stipendi e relativa registrazione
d) Pagamento stipendi e relativa registrazione
e) Gestione anticipi e rendicontazione note spese
f) Gestione dei benefits aziendali

Principali controlli esistenti

- Le modifiche apportate all'anagrafica dipendente e ai dati retributivi sono autorizzate dal Responsabile del Personale previo confronto con il Responsabile di Settore.
- Verifica periodica sulla corretta rilevazione e contabilizzazione delle retribuzioni (incluso trattamento di fine rapporto ed eventuali ulteriori elementi aggiuntivi della retribuzione) relativi al personale dipendente.

AREA STRUMENTALE N. 9: SELEZIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE

Funzioni aziendali coinvolte

- Direzione Generale
- Responsabile Risorse Umane
- Responsabile del settore interessato
- Responsabile di filiale

Attività sensibili

a) Definizione dei profili di potenziali candidati per le diverse posizioni da ricoprire (ad es. attraverso la definizione di dettagliate job description, la indicazione del titolo di studio, dell'età massima, ecc.)
b) Gestione delle candidature
c) Effettuazione della selezione del personale
d) Formalizzazione degli esiti della selezione
e) Definizione e valutazione delle performance del personale

f) Formulazione delle proposte di avanzamento di carriera e/o dei premi in base alle performance

Principali controlli esistenti

Il processo di selezione del personale prevede lo svolgimento di 2 colloqui prima di ogni assunzione. Il primo colloquio (conoscitivo) è svolto dal Responsabile delle Risorse Umane, il secondo dal Responsabile di Settore/Responsabile di Filiale.

AREA STRUMENTALE N. 10: BUDGET E CONTROLLO DI GESTIONE

Funzioni aziendali coinvolte

- Direzione Generale
- Responsabile Controllo di Gestione

Attività sensibili

a) Ottenimento delle informazioni dai vari settori
b) Elaborazione del budget
c) Approvazione del budget
d) Redazione del reporting con i dati consuntivi
e) Determinazione degli scostamenti e identificazione delle cause
f) Controllo movimentazione magazzino/contabile
g) Analisi magazzino

Principali controlli esistenti

- Definizione degli indicatori per fornire informazioni di sintesi circa l'andamento del business.
- Verifica degli andamenti di tutti i processi della società e segnalazione alla Direzione di eventuali anomalie nella gestione aziendale.
- Controllo di gestione del magazzino, invenduto, natura delle rettifiche, articoli a bassa rotazione.

AREA STRUMENTALE N. 11: SISTEMI INFORMATIVI

Funzioni aziendali coinvolte

- Direzione Generale
- Responsabile CED

Attività sensibili

a) Gestione dell'attività connessa all'utilizzo dei sistemi informativi
b) Gestione dell'attività di manutenzione dei sistemi esistenti
c) Gestione della sicurezza informatica sia a livello fisico che a livello di strategia operativa
d) Gestione sistemistica dei vari ambienti informatici
e) Gestione dell'attività di elaborazione dei dati
f) Garanzia di corretta gestione dei dati e degli sviluppi richiesti

g) Archiviazione e salvataggio dati
h) Garanzia di ottemperanza e rispetto della legge sulla privacy

Principali controlli esistenti

- Esistenza di dispositivi hardware e software specifici per il salvataggio dei dati.
- Definizione della frequenza dei back-up, modalità e tempi di conservazione dei supporti per i dati.
- Procedure di sicurezza informatica (fisica/logica).
- Esistenza di un firewall per prevenire eventuali intrusioni esterne.
- Il sistema informativo consente di identificare le attività svolte, lasciando un'evidenza storica delle transazioni effettuate a sistema e l'utente che le ha effettuate in modo tale da permettere la ricostruzione dei processi.
- Controllo corretta operatività informatica.
- Garanzia della continuità dei servizi, delle infrastrutture informatiche e dei processi automatici.
- Confronto con i fornitori in merito allo stato delle richieste avanzate.

AREA STRUMENTALE N. 12: GESTIONE OMAGGI E SPESE DI RAPPRESENTANZA

Funzioni aziendali coinvolte

- Direttore Generale
- Responsabile Commerciale
- Responsabile Marketing
- Responsabile Acquisti

Attività sensibili

a) Richiesta di acquisto degli omaggi
b) Consegna dell'omaggio al destinatario
c) Documentazione delle spese di rappresentanza
d) Controllo delle spese di rappresentanza
e) Rimborso della spesa

Principali controlli esistenti

- Processo formale di approvazione delle spese di rappresentanza.
- Definizione della natura/tipologia di spese ammesse a rimborso ed eventuali limiti di importo.
- Le spese sostenute per rappresentanza devono essere adeguatamente documentate.
- Verica delle spese sostenute da dipendenti ed amministratori e della correlata documentazione giustificativa.

AREA STRUMENTALE N. 13: GESTIONE ASSICURAZIONI

Funzioni aziendali coinvolte

- Direzione Generale
- Vice Direttore

Attività sensibili

a) Ricezione richieste di rimborso
b) Presentazione richiesta di rimborso alla compagnia di assicurazione
c) Gestione pratica con Broker
d) Diniego o ottenimento del rimborso
e) Aggiornamento e valutazione rischi assicurabili e massimali con Broker

Principali controlli esistenti

- L'erogazione dei risarcimenti assicurativi avviene attraverso la richiesta di assegni non trasferibili o bonifici bancari previa tempestiva anticipazione all'Ufficio Contabilità e Tesoreria.
- Verifica periodica ed aggiornamento dei massimali e dei rischi aziendali

AREA STRUMENTALE N. 14: GESTIONE FILIALI

Funzioni aziendali coinvolte

- Direzione Generale
- Responsabile di filiale
- Responsabile d'area
- Responsabile logistica
- Responsabile Commerciale
- Responsabile Acquisti
- Responsabile Controllo di Gestione

Attività sensibili

a) Controllo sistematico e periodico sulla regolarità dell'operato commerciale della filiale e rispetto delle procedure condivise e istruzioni aziendali
b) Analisi organizzative della filiale in coordinamento con i responsabili di area e il responsabile della logistica
c) Gestione delle entrate di materiali per acquisti o resi da clienti
d) Gestione delle uscite per vendita, riparazioni o resi a fornitori
e) Gestione della corretta organizzazione e operatività e rispetto degli adempimenti aziendali
f) Gestione piccola cassa

Principali controlli esistenti

Definizione del manuale di filiale per la disciplina dei seguenti aspetti:

- Gestione generale della filiale (accessi al magazzino e prelievo di materiale, rapporti con le autorità, utenze della filiale, attività di controllo e coordinamento delle filiali)
- Entrata merci
- Uscita merci
- Movimenti vari
- Inventari di fine anno
- Valori per bilanci periodici di fine anno
- Verifica manutenzione e organizzazione della filiale e costi sostenuti
- Verifica quotidiana dell'esistenza numeraria di cassa

AREA STRUMENTALE N. 15: LOGISTICA

Funzioni aziendali coinvolte

- Direzione Generale
- Responsabile logistica
- Responsabile Controllo di Gestione
- Responsabile Acquisti
- Responsabile Commerciale
- Responsabili delle filiali

Attività sensibili

a) Gestione contrattualistica dei trasporti interni ed esterni con responsabilità dei costi di trasporto
b) Gestione delle problematiche relative al servizio di trasporto
c) Inventariazione del materiale, generazione classi e analisi stock

Principali controlli esistenti

- Verifica corretta organizzazione di magazzino e servizio trasporti.

AREA STRUMENTALE N. 16: MARKETING

Funzioni aziendali coinvolte

- Direzione Generale
- Responsabile Marketing
- Responsabile Acquisti
- Responsabile Commerciale
- Responsabile Controllo di Gestione

Attività sensibili

a) Gestione delle attività di immagine aziendale (sito web, affissioni ecc…)
b) Elaborazione di materiale pubblicitario in genere
c) Elaborazione di promozioni di vendite commerciali e gestione degli acquisti di beni/servizi legati alla promozione commerciale
d) Organizzazione di eventi

Principali controlli esistenti

- Processo di approvazione delle promozioni e dell'acquisto degli omaggi adeguatamente documentato.

4. PRINCIPI E REGOLE DI COMPORTAMENTO

Tutte le attività ricomprese nelle aree sensibili (a rischio e strumentali) devono essere svolte seguendo le leggi
vigenti, i valori, le politiche e le procedure di ELFI nonché le regole contenute nel Modello e nel Codice Etico. In generale, il sistema di organizzazione, gestione e controllo della Società deve rispettare i principi di attribuzione di responsabilità e di rappresentanza, di separazione di ruoli e compiti e di lealtà, correttezza, trasparenza e tracciabilità degli atti.

Il presente paragrafo illustra le regole generali di comportamento, nonché le specifiche procedure di gestione e controllo che, unitamente alle prescrizioni di carattere generale richiamate della parte speciale ed al Codice etico adottato dalla Società, dovranno essere seguite dai Destinatari nello svolgimento delle attività lavorative e nell'espletamento di tutte le relative operazioni al fine di prevenire il verificarsi dei Reati sopra descritti.

Nello svolgimento delle attività sopra descritte e, in generale, delle proprie funzioni, gli Organi Sociali, gli amministratori, i dipendenti, i procuratori di ELFI, nonché i collaboratori e tutte le altre controparti contrattuali, devono conoscere e rispettare:

- la normativa applicabile alle attività svolte;
- le disposizioni contenute nel presente Modello;
- il Codice Etico Aziendale;
- le procedure e le linee guida di ELFI nonché tutta la documentazione attinente il sistema di organizzazione, gestione e controllo della Società.

Come stabilito dal Codice Etico, i rapporti tra la Società e la Pubblica Amministrazione, devono essere condotti
in conformità alla legge e nel rispetto dei principi di lealtà, correttezza, trasparenza e verificabilità.

Come previsto dal Codice Etico, sono espressamente vietati:

- la ricerca e l'instaurazione di relazioni personali di favore, l'impropria influenza e l'indebita ingerenza idonee a condizionare, direttamente o indirettamente, le decisioni della controparte, comprese quelle di coloro che agiscono per conto di Istituzioni Pubbliche;
- tutti i comportamenti diretti a generare qualsiasi opportunità di impiego o altra forma di collaborazione e/o possibilità commerciali ed ogni altra attività che possa avvantaggiare, a titolo personale, il rappresentante di Istituzioni Pubbliche, sia in Italia che all'estero;
- le offerte o le promesse di denaro o di beni o di altre utilità (in qualunque forma e modo) a rappresentanti, dirigenti, funzionari o dipendenti di Istituzioni Pubbliche e comunque a soggetti qualificabili come PU o IPS, a loro parenti, sia italiani che di altri Paesi, anche in modo indiretto e/o per interposta persona, salvo che si tratti di doni o di beni o di altre utilità di modico valore e siano di natura appropriata, conformi agli usi vigenti nel particolare contesto normativo e sociale ed alle applicabili leggi e sempre che tali doni, beni od altre utilità non possano essere intesi od interpretati come rivolti alla ricerca di favori;
- l'accettazione per sé o per altri di offerte o promesse di denaro o di beni o di altre utilità per promuovere o favorire interessi di terzi nei rapporti con ELFI;
- le offerte o l'accettazione di qualsiasi oggetto, servizio, prestazione o favore di valore per ottenere o concedere un trattamento più favorevole in relazione a qualsiasi rapporto intrattenuto con Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio;

- le azioni finalizzate a sollecitare o ad ottenere da Istituzioni Pubbliche informazioni riservate al di là di quanto consentito dalla legge.

Inoltre ai destinatari del Modello è fatto in particolare divieto di:

a) compiere azioni o tenere comportamenti che siano o possano essere interpretati come pratiche di corruzione, favori illegittimi, comportamenti collusivi, sollecitazioni, dirette o mediante terzi, di privilegi per sé o per altri rilevanti ai fini della commissione dei reati di cui al Decreto;
b) distribuire o ricevere omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalle disposizioni appositamente impartite in materia dalla Società e dal presente Modello. In particolare, non è consentito offrire o ricevere denaro o utilità di qualsiasi tipo (promesse di assunzione, ecc.) o compiere atti di cortesia commerciale in favore di esponenti della Pubblica Amministrazione italiana ed estera (anche in quei paesi in cui l'elargizione di doni rappresenta una prassi diffusa), o loro parenti, salvo che si tratti di utilità di modico valore ed elargite nel rispetto delle procedure interne e comunque previa esplicita autorizzazione dell'organo amministrativo, e sempre che comunque non possano essere in alcun modo interpretate quale strumento per influenzarli nell'espletamento dei loro doveri (sia affinché agiscano in un dato senso od omettano di agire), per ricevere favori illegittimi e/o per trarne indebito. I regali offerti – salvo quelli di modico valore – devono essere documentati in modo adeguato a consentire le prescritte verifiche;
c) esercitare indebite pressioni o sollecitazioni su pubblici agenti in vista del compimento di attività inerenti l'ufficio;
d) presentare dichiarazioni non veritiere a organismi pubblici nazionali ed esteri al fine di conseguire autorizzazioni, licenze e provvedimenti amministrativi di qualsivoglia natura;
e) presentare dichiarazioni non veritiere a organismi pubblici nazionali o esteri al fine di conseguire finanziamenti, contributi o erogazioni di varia natura;
f) destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati;
g) riconoscere, in favore di consulenti e/o collaboratori esterni, compensi che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alla prassi vigente nel settore di attività interessato;
h) concludere contratti di consulenza con soggetti interni alla Pubblica Amministrazione in conseguenza dei quali si potrebbe minare l'imparzialità e il buon andamento della Pubblica Amministrazione stessa.

Inoltre, ai fini dell'attuazione dei comportamenti di cui sopra:

- nelle aree a rischio, i rapporti con soggetti qualificabili come Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio devono essere gestiti in modo unitario, procedendo alla nomina di uno o più responsabili interni per ogni azione o pluralità di operazioni svolte;
- deve essere garantito il controllo in caso di incarico di collaboratori esterni, in particolare sul compenso pattuito (a tal fine il conferimento dell'incarico deve essere redatto per iscritto, con indicazione del compenso, sottoscritto conformemente alle deleghe ricevute);
- la documentazione presentata, le dichiarazioni rese ad organismi pubblici nazionali o comunitari ai fini dell'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti, devono contenere solo elementi assolutamente veritieri;
- deve essere garantito il controllo dei flussi finanziari aziendali;
- i rapporti con la Pubblica Amministrazione devono avvenire nell'assoluto rispetto delle leggi, delle normative vigenti, dei principi di lealtà e correttezza, nonché dei principi contenuti nel Modello, in qualunque fase di gestione del rapporto;
- gli incarichi conferiti a collaboratori e consulenti esterni devono essere redatti per iscritto, con indicazione del compenso pattuito, del dettaglio della prestazione da effettuare; tali accordi devono essere verificati e/o approvati da soggetti dotati di adeguati poteri;

- nessun tipo di pagamento non adeguatamente documentato ed autorizzato può essere effettuato o ricevuto;
- devono essere rispettati, da parte degli amministratori, i principi di trasparenza nell'assunzione delle decisioni relative alla gestione della Società;
- le dichiarazioni rese a organismi pubblici nazionali o esteri per 1) rilascio/rinnovo di autorizzazioni/licenze di qualsivoglia natura, 2) conseguimento di finanziamenti, contributi e/o erogazioni di varia natura, 3) verifiche, ispezioni o sopralluoghi, devono contenere elementi assolutamente veritieri e devono essere autorizzate da soggetti dotati di idonei poteri; inoltre, in caso di ottenuto conferimento/ottenimento degli stessi, deve essere mantenuto apposito rendiconto circa l'utilizzo del finanziamento/contributo;
- è fatto obbligo di registrare e documentare i rapporti tra le singole figure aziendali ed i Pubblici Ufficiali e/o gli Incaricati di Pubblico Servizio. Detta documentazione può essere oggetto di verifica anche da parte dell'OdV. L'OdV dovrà essere inoltre informato per iscritto di qualsivoglia elemento di criticità/irregolarità dovesse insorgere nell'ambito del rapporto con la Pubblica Amministrazione;
- tutti i dipendenti della Società sono tenuti a rispettare le procedure, le istruzioni, le direttive e le policy applicabili alle attività svolte in particolare nell'ambito dei processi sensibili;
- eventuali situazioni di incertezza in ordine ai comportamenti da tenere (anche in ragione dell'eventuale condotta illecita o semplicemente scorretta del Pubblico Ufficiale), all'interpretazione della normativa vigente e delle procedure interne devono essere sottoposte all'attenzione del superiore gerarchico e/o dell'OdV;
- coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione in ordine agli adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente all'Organismo di Vigilanza eventuali situazioni di irregolarità.

Gli Organi Sociali, gli amministratori, i dipendenti e i procuratori di ELFI nonché i collaboratori e tutte le altre controparti contrattuali, nell'ambito delle attività da essi svolte, devono rispettare, tra gli altri, le regole di comportamento di seguito indicate e incluse in specifiche procedure/istruzioni adottate dalla Società.

In particolare, nella gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione, devono essere rispettati i seguenti principi di controllo:

- tutte le comunicazioni indirizzate alla Pubblica Amministrazione, ivi comprese le richieste indirizzate alla Pubblica Amministrazione per l'ottenimento di provvedimenti relativi alle attività di ELFI, devono essere sottoscritte da persona munita di poteri di rappresentanza della Società in forza di idonea procura;
- in caso di visite ispettive da parte della Pubblica Amministrazione, è fatto obbligo di seguire le procedure ed istruzioni aziendali.
- le decisioni nei rapporti con i clienti pubblici devono essere sempre prese dal Responsabile di funzione.
- il personale della società deve garantire sempre la tracciabilità delle operazioni effettuate e dei processi decisionali intercorsi attraverso un'accurata archiviazione della documentazione risultante dai contatti con la PA e/o clienti pubblici e, ove necessario, attraverso la compilazione di schede di evidenza specificamente previste.

Relativamente ai controlli inerenti i singoli processi sensibili, si rimanda ai capitoli precedenti.

***

Quanto alle specifiche procedure adottate dalla Società, possono considerarsi volte a prevenire il rischio connesso alla potenziale commissione di reati verso la Pubblica Amministrazione anche le procedure e regolamentazioni interne dettagliate in uno specifico documento allegato al presente Modello, parte integrante dei controlli interni relativi ai singoli processi sensibili sopra analizzati, e da considerarsi parte integrante del presente Modello, al cui contenuto dettagliato si rimanda ai fini dell'individuazione dei precisi obblighi di condotta a carico dei singoli Destinatari coinvolti nell'attività/processo sensibile di riferimento.

L'elenco dettagliato delle procedure/istruzioni adottate dalla Società rilevanti ai fini della prevenzione del rischio di verificazione dei reati presupposto oggetto delle parti speciali è allegato al presente Modello sub. ALLEGATO 1

PARTE SPECIALE N. 2:

REATI DI OMICIDIO COLPOSO O LESIONI GRAVI O GRAVISSIME, COMMESSE CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

VERSIONE DEL 23/02/2026

Indice

1. I REATI DI CUI ALL'ART. 25 SEPTIES DEL DECRETO LEGISLATIVO 231/01 3

Omicidio colposo (art. 589 c.p.) 3

Lesioni colpose gravi o gravissime (art. 590 c.p.) 3

2. I FATTORI DI RISCHIO ESISTENTI NELL'AMBITO DELLE ATTIVITÀ D'IMPRESA 6

Rischi per la sicurezza 6

Rischi per la salute 7

Rischio legato ad aspetti ergonomici, organizzativi e gestionali 7

3. LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELLA SOCIETÀ IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO 8

Il Datore di Lavoro 8

Il Dirigente 8

Il Preposto 8

Il Responsabile del servizio di protezione e prevenzione 8

Addetto al primo soccorso 8

Addetto alla prevenzione incendi 8

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza 9

Medico Competente 9

Lavoratore 9

Terzo Destinatario 9

4. I PRINCIPI E LE NORME DI COMPORTAMENTO DI RIFERIMENTO PER I DESTINATARI 11

4.1 OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO E DEI DIRIGENTI (artt. 17 e 18 del Dlgs 81/08 e s.m.i) 11

4.2 OBBLIGHI DEI PREPOSTI (art.19 del Dlgs 81/08 e s.m.i) 13

4.3 COMPITI DEI RESPONSABILI E DEGLI ADDETTI AL SPP (art.33 del DLgs 81/08 e s.m.i) 13

4.4 COMPITI DEGLI APS E DEGLI API (artt. 45 e 46 del Dlgs 81/08 e s.m.i) 14

4.5 ATTRIBUZIONI DEL RLS (art.50 del DLgs 81/08 e s.m.i) 14

4.6 OBBLIGHI DEL MEDICO COMPETENTE (art. 25 Dlgs 81/08 e s.m.i) 15

4.7 OBBLIGHI DEI LAVORATORI (art.20 del DLgs 81/08 e s.m.i) 16

4.8 OBBLIGHI DEI TERZI DESTINATARI (artt. 22-23-24 del DLgs 81/08 e s.m.i) 17

4.9 IL RUOLO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO 17

5. DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI 19

1. I REATI DI CUI ALL'ART. 25 SEPTIES DEL DECRETO LEGISLATIVO 231/01

L'art. 9 della Legge 3 agosto 2007, n. 123, poi sostituito dall'art. 30 del Decreto Legislativo 81/2008 ha introdotto l'art. 25-septies del Decreto Legislativo 231/2001 (di seguito, anche "Decreto 231"), che prevede la responsabilità degli enti per i reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

L'art. 300 del D.lgs. n. 81/2008 ha anch'esso modificato l'art. art. 25-septies, introducendo criteri di graduazione delle sanzioni previste, con ciò prevedendo per la prima volta la responsabilità anche per reati di natura colposa.

Si tratta di una colpa specifica derivante dall'intenzionalità della sola condotta dell'autore (e non anche dell'evento) in violazione delle procedure e delle disposizioni interne predisposte e puntualmente implementate dall'azienda per prevenire la commissione degli illeciti di cui si tratta o anche soltanto di condotte a tali effetti "pericolose".

La responsabilità prevista dal D.Lgs. n. 231/2001 è configurabile solo se dal fatto illecito ne sia derivato un vantaggio per l'Ente, che, nel caso di specie, potrebbe essere rinvenuto in un risparmio di costi o di tempi.

Ai fini dell'applicabilità dell'art. 25-septies del D.Lgs. n. 231/2001, la responsabilità del datore di lavoro (o del dirigente delegato) è dovuta alla mancata adozione di tutte le misure di sicurezza e prevenzione tecnicamente possibili e concretamente attuabili alla luce dell'esperienza e delle più avanzate conoscenze tecnico-scientifiche (come specificato dall'art. 3, comma 1, lett. b, del D.lgs. n. 626/1994).

L'art. 2- septies del Decreto 231, in particolare, richiama le seguenti fattispecie di reato:

Omicidio colposo (art. 589 c.p.)

"Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.
Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.
Se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.
Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici".

Il reato si configura nel caso in cui si cagioni la morte di una persona.
Ai fini dell'integrazione del reato, non è richiesto l'elemento soggettivo del dolo, ovvero la coscienza e la volontà di cagionare l'evento lesivo, ma è sufficiente la mera negligenza, imprudenza o imperizia del soggetto agente, ovvero l'inosservanza, da parte di quest'ultimo di leggi, regolamenti, ordini o discipline (art. 43 c.p.).

Lesioni colpose gravi o gravissime (art. 590 c.p.)

"Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con

la multa fino a euro 309.
Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239.
Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni. Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale".

Il reato si configura nel caso in cui si cagionino ad una persona lesioni gravi o gravissime.

Le lesioni si considerano gravi ai sensi dell'art. 583, comma 1, c.p. nel caso in cui:

- dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
- il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

Le lesioni si considerano gravissime ai sensi dell'art. 583, comma 2, c.p. se dal fatto deriva:

- una malattia certamente o probabilmente insanabile;
- la perdita di un senso;
- la perdita di un arto o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
- la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

Anche ai fini della configurabilità del reato di lesioni colpose, non è necessario che il soggetto agente abbia agito con coscienza e volontà di cagionare l'evento lesivo, essendo sufficiente la mera negligenza, imprudenza o imperizia dello stesso, ovvero l'inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline (art. 43 c.p.).

Entrambi i reati sopra richiamati rilevano, ai fini del Decreto, unicamente nel caso in cui sia ascrivibile al soggetto agente, sotto il profilo dell'elemento soggettivo, la c.d. "colpa specifica", consistente nella violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene ed alla salute sul lavoro.
Atteso che, in forza di tale circostanza, assume rilevanza la legislazione prevenzionistica vigente, ai fini della presente Parte Speciale è stata considerata, in particolare, la normativa di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche, portante attuazione della delega di cui all'art. 1 L. n. 123/2007 (cd. "Testo Unico" in materia di salute e sicurezza sul lavoro; di seguito, anche "T.U.").
Da ultimo, il Decreto-legge n. 159/2025, pubblicato in G.U. in data 31 ottobre 2025 e varato dal Consiglio dei ministri in data 28 ottobre scorso ("Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile"), ha introdotto misure strutturali per rafforzare la cultura della

sicurezza, tutelare la dignità delle lavoratrici e contrastare molestie e abusi negli ambienti professionali. Nel dettaglio, il predetto Decreto ha modificato l'art. 15, comma 1, del D.Lgs. 81/2008, aggiungendo la nuova lettera z-bis che introduce, come obbligo: "la programmazione di misure di prevenzione di condotte violente o moleste nei confronti dei lavoratori come definiti all'articolo 2, comma 1, lettera a), nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 62" con conseguente aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) adottato dalla Società.

2. I FATTORI DI RISCHIO ESISTENTI NELL'AMBITO DELLE ATTIVITÀ D'IMPRESA

Come indicato dalle Linee Guida di Confindustria, l'adozione e l'efficace attuazione di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito, anche "Modello") deve essere preceduta da un'attività di risk assessment volta sia ad individuare, mediante l'inventariazione e la mappatura approfondita e specifica delle aree/attività aziendali, i rischi di commissione dei reati previsti dal Decreto 231; sia a valutare il sistema di controllo interno e la necessità di un suo eventuale adeguamento, in termini di capacità di contrastare efficacemente i rischi identificati.

Con specifico riferimento ai reati oggetto della presente Parte Speciale, le suddette Linee Guida evidenziano che non è possibile escludere, dalla inventariazione delle aree/attività aziendali, alcun ambito di attività, poiché tali reati possono astrattamente interessare la totalità delle componenti aziendali.

Per quanto attiene l'individuazione e l'analisi dei rischi potenziali, la quale dovrebbe considerare le possibili modalità attuative dei reati in seno all'azienda, le Linee Guida rilevano, con riguardo alle fattispecie previste dalla L. n. 123/2007 (oggi 81/08), che l'analisi delle possibili modalità attuative coincide con la valutazione dei rischi lavorativi effettuata dall'azienda sulla scorta della legislazione prevenzionistica vigente, ed in particolare dagli artt. 28 e ss. T.U.
Quanto detto fa sì che i reati oggetto della presente Parte Speciale possano astrattamente configurarsi in tutti i casi in cui vi sia, durante le attività svolte in ambito aziendale, una violazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Ai fini della presente Parte Speciale, sono stati presi in considerazione i fattori di pericolo, che presentano la potenzialità di causare danni in caso di incidente; a questo scopo si è fatto riferimento alla conoscenza dei pericoli più frequentemente riscontrati e alle norme di legge e di buona tecnica. I fattori di rischio riportati nei Documenti di Valutazione Rischi (di seguito, anche "DVR") redatti ai sensi della normativa vigente: sono stati classificati come segue:

Rischi per la sicurezza

01. Accessi, aree esterne e aree interne
02. Struttura, spazi di lavoro, arredi
03. Porte, vie e uscite di emergenza
04. Scale fisse e portatili
05. Ponteggi, sistemi di accesso e posizionamento in quota a fune
06. Immagazzinamento di oggetti
07. Impianti e dispositivi elettrici
08. Apparecchi a pressione
09. Attrezzature di lavoro
10. Carrelli elevatori e apparecchi di sollevamento
11. Mezzi di trasporto
12. Incendio, esplosione e gestione dell'emergenza
13. Agenti chimici pericolosi per la sicurezza
14. Altro

Rischi per la salute

15. Agenti chimici pericolosi per la salute
16. Agenti cancerogeni e mutageni
17. Agenti biologici pericolosi
18. Ventilazione dei locali di lavoro
19. Microclima termico e climatizzazione locali di lavoro
20. Illuminazione degli ambienti di lavoro e relative postazioni
21. Rumore
22. Vibrazioni
23. Radiazioni ionizzanti, rischio radon
24. Radiazioni non ionizzanti, campi elettromagnetici
25. Movimentazione manuale dei carichi
26. Movimenti ripetitivi
27. Videoterminali
28. Servizi e igiene degli ambienti di lavoro
29. Salute e sicurezza delle lavoratrici madri
30. Altro

Rischio legato ad aspetti ergonomici, organizzativi e gestionali

31. Ergonomia delle postazioni di lavoro e posture
32. Ergonomia delle macchine e attrezzature
33. Organizzazione del lavoro, informazione, formazione e addestramento
34. Dispositivi di protezione individuale
35. Segnaletica di sicurezza a salute sul lavoro
36. Pianificazione e gestione della sicurezza e delle emergenze
37. Stress lavoro-correlato
38. Autorizzazioni, collaudi, certificazioni, manutenzioni e controlli
39. Altro

Peraltro, come prescritto nelle Linee Guida, la Società ha formato un gruppo di lavoro con il compito di identificare le attività a rischio.
L'attività di analisi è stata quindi programmata e realizzata in tre fasi e nello specifico:

A. Esame della struttura societaria e organizzativa di ELFI S.p.A., al fine di identificare correttamente le responsabilità e i compiti delle funzioni apicali;
B. Analisi dei processi sia principali che di supporto e dei relativi sottoprocessi, nell'ambito dei quali possono verificarsi i reati previsti dal citato art. 25 septies;
C. Censimento ed esame delle prassi, procedure e/o sistemi di controllo per la prevenzione dei reati identificati già in essere in ELFI S.p.A. e loro grado di implementazione.

L'esito delle attività di analisi è stato riassunto in un quadro sintetico che identifica:

- le attività aziendali a rischio reato,
- le funzioni interne coinvolte,
- le ipotesi di reato strettamente configurabili,
- i punti di controllo interno esistenti.

3. LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELLA SOCIETÀ IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Con riferimento alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, ELFI S.p.A. si è dotata di una struttura organizzativa conforme a quanto richiesto dalla normativa vigente al fine di ridurre e gestire i rischi per i lavoratori.
Nell'ambito di tale struttura operano, i soggetti di seguito elencati e complessivamente definiti come i "Destinatari" della presente Parte Speciale.

Nello specifico la predetta struttura organizzativa è composta dai seguenti soggetti (art.2 del DLgs 81/08):

Il Datore di Lavoro

All'apice della struttura organizzativa aziendale si trova il datore di lavoro, inteso, ai sensi dell'art. 2 del TU, quale soggetto titolare del rapporto di lavoro con i lavoratori ovvero quale soggetto responsabile dell'organizzazione nel cui ambito i lavoratori prestano la propria attività, ovvero quella del responsabile dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.

Il Dirigente

Soggetto che, in ragione delle competenze professionali e di poteri, gerarchici e funzionali, adeguati alla natura dell'incarico conferito, attua le direttive del Datore di Lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa.

Il Preposto

Soggetto che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferito, sovrintende all'attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.

Il Responsabile del servizio di protezione e prevenzione

Il Datore di Lavoro ha provveduto, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, alla nomina di un Responsabile del servizio di protezione e prevenzione (di seguito, anche "RSPP"), scelto tra i soggetti in possesso delle capacità e dei requisiti professionali previsti dalla normativa vigente ed adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative.

Addetto al primo soccorso

L'addetto al primo soccorso è il soggetto cui sono assegnati compiti di primo soccorso (di seguito, anche "APS").
In seno alla Società, il Datore di Lavoro ha provveduto, alla nomina di un numero di APS adeguato alla struttura ed alle attività svolte.

Addetto alla prevenzione incendi

L'addetto alla prevenzione incendi è il soggetto cui sono assegnati compiti connessi alla prevenzione degli incendi ed alla gestione delle emergenze (di seguito, anche "API").
In seno alla Società, il Datore di Lavoro ha provveduto, alla nomina di un numero di API adeguato alla struttura ed alle attività svolte.

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è il soggetto, eletto o designato dai lavoratori, che svolge le funzioni, ivi incluse quelle di verifica, consultazione e promozione, previste dalla normativa vigente (di seguito, anche "RLS").

Medico Competente

Il medico competente è colui che collabora con il Datore di Lavoro ai fini della valutazione dei rischi e della sorveglianza sanitaria, nonché per l'adempimento dei compiti ad esso assegnati in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente.

Lavoratore

Persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa, con o senza retribuzione anche al solo fine di apprendere un mestiere, un altre o una professione, in seno alla struttura organizzativa della Società.

Terzo Destinatario

In aggiunta a quella dei soggetti sopra indicati, in materia di salute e sicurezza sul lavoro assume rilevanza la posizione di quei soggetti che, pur essendo esterni rispetto alla struttura organizzativa della Società, svolgono un'attività potenzialmente incidente sulla salute e la sicurezza dei Lavoratori.
Devono considerarsi Terzi Destinatari:

- i soggetti cui è affidato un lavoro in virtù di contratto d'appalto o d'opera o di somministrazione (Appaltatori);
- i fabbricanti ed i fornitori (Fornitori);
- i progettisti dei luoghi, posti di lavoro ed impianti (Progettisti);
- gli installatori ed i montatori di impianti, attrezzature di lavoro o altri mezzi tecnici (Installatori).

In particolare, per ciò che concerne i Terzi destinatari, la Società, in ossequio alla normativa specialistica, ha predisposto una precisa regolamentazione sia con riferimento alla selezione dei soggetti terzi che svolgono la propria attività per la Società, sia con riguardo alla corretta regolamentazione e al costante controllo sull'esecuzione del rapporto.
La Società garantisce la salvaguardia della salute e sicurezza di qualsiasi persona che a qualsiasi titolo venga a trovarsi nelle aree della società o poste sotto la responsabilità della stessa, in quanto aree di cui l'azienda abbia la disponibilità giuridica, come ad esempio, aree eventualmente trasferite in comodato d'uso o in locazione da altre società.

Per tali persone, l'azienda attua uno specifico sistema di gestione volto alla salvaguardia della loro salute e sicurezza, informandole dei rischi esistenti nelle aree dell'azienda in cui sono autorizzate ad accedere, le misure di emergenza adottate, le misure di sicurezza e le norme comportamentali cui devono attenersi durante tutto l'arco temporale di presenza nelle aree aziendali.

In particolare, in ossequio alle disposizioni, tra le altre, di cui all'art. 26 del TU, la Società, in via esemplificativa e non esaustiva:

- per ciò che concerne la selezione dei Terzi:
  - verifica l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione accertandosi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale;

- per garantire la corretta esecuzione del rapporto:
  - fornisce ai terzi dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività;
  - coopera all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
  - coordina gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, si attiva per la reciproca informativa anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva;
  - promuove la cooperazione ed il coordinamento, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze.
- per ciò che concerne la verifica dell'esecuzione della prestazione:
  - effettua un primo monitoraggio mediante lo svolgimento di un sopralluogo iniziale;
  - effettua un monitoraggio continuo dei rischi indicati nel DUVRI mediante la verifica da parte dei referenti aziendali competenti per lo specifico ambito e flusso di informazioni che deve essere condiviso assieme all'RSPP.

4. I PRINCIPI E LE NORME DI COMPORTAMENTO DI RIFERIMENTO PER I DESTINATARI

Nello svolgimento delle proprie attività, i Destinatari devono rispettare, oltre a quanto previsto nel presente Modello:

a la normativa vigente in materia si salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
a il Codice Etico Aziendale;
a le procedure aziendali in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

4.1 OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO E DEI DIRIGENTI (artt. 17 e 18 del Dlgs 81/08 e s.m.i)

Il Datore di Lavoro deve:

- effettuare la valutazione di tutti i rischi con conseguente elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi ("DVR");
- designare il RSPP.

I suddetti obblighi non sono delegabili da parte del Datore di Lavoro.

Il Datore di Lavoro ed i Dirigenti devono:

a. nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal T.U.;
b. designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;
b.bis) individuare il preposto o i preposti per l'effettuazione delle attività di vigilanza di cui all'articolo 19. I contratti e gli accordi collettivi di lavoro possono stabilire l'emolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle attività di cui al precedente periodo. Il preposto non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività
c. nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
d. fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente;
e. prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
f. richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
g. inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel T.U.;
g bis) nei casi di sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41, comunicare tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro;
h. adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona

pericolosa;

i. informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;

l. adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37 del T.U.;

m. astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;

n. consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;

o. consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) del T.U. anche su supporto informatico come previsto dall'articolo 53, comma 5, nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera r); il documento è consultato esclusivamente in azienda;

p. elaborare il documento di cui all'articolo 26, comma 3 del T.U. anche su supporto informatico come previsto dall' articolo 53, comma 5 del T.U., e, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Il documento è consultato esclusivamente in azienda;

q. prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;

r. comunicare in via telematica all'INAIL e all'IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all' articolo 8 del T.U., entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni. L'obbligo di comunicazione degli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni si considera comunque assolto per mezzo della denuncia di cui all' articolo 53 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

s. consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all'articolo 50 del T.U.;

t. adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all'articolo 43 del T.U.. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda o dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti;

u. nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro;

v. convocare la riunione periodica di cui all'articolo 35 del T.U.;

z. aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;

aa) comunicare in via telematica all'INAIL e all'IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all' articolo 8 del T.U., in caso di nuova elezione o designazione, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; in fase di prima applicazione l'obbligo di cui alla presente lettera riguarda i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori già eletti o designati;

bb) vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.

1-bis. L'obbligo di cui alla lettera r) del comma 1, relativo alla comunicazione a fini statistici e informativi dei

dati relativi agli infortuni che comportano l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento, decorre dalla scadenza del termine di dodici mesi dall'adozione del decreto di cui all'articolo 8, comma 4.

Il datore di lavoro deve fornire al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente informazioni in merito a

- la natura dei rischi;
- l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;
- la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
- i dati di cui al c.1 lett. r che precede, e quelli relativi alle malattie professionali;
- i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.

4.2 OBBLIGHI DEI PREPOSTI (art.19 del Dlgs 81/08 e s.m.i)

Secondo le loro attribuzioni e competenze, e fatte salve eventuali ulteriori deleghe da parte dei Datore di Lavoro, i Preposti devono:

a. sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;
b. verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
c. richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
d. informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
e. astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
f. segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
f-bis) in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l'attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate
g. frequentare appositi corsi di formazione programmati dalla Società come previsto dall'art.37

4.3 COMPITI DEI RESPONSABILI E DEGLI ADDETTI AL SPP (art.33 del DLgs 81/08 e s.m.i)

Il SPP deve provvedere:

a) all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;
b) ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive richiamate nel DVR, e i sistemi di controllo di tali misure;

c) ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
d) a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori volti a fornire a questi ultimi un'adeguata formazione in materia di salute e sicurezza;
e) a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alle riunioni periodica di cui all'articolo 35;
f) a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'articolo 36:

- sui rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro connessi all'attività dell'impresa in generale;
- sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro;
- sui nominativi degli APS e degli API;
- sui nominativi del RSPP, degli ASPP e del Medico Competente;
- sui rischi specifici cui è esposto ciascun lavoratore in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;
- sui pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;
- sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate.

L'attività del SPP è svolta dagli RSPP e dagli ASPP ed è utilizzata dal Datore di Lavoro.

4.4 COMPITI DEGLI APS E DEGLI API (artt. 45 e 46 del Dlgs 81/08 e s.m.i)

Gli APS e gli API devono attuare le misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza.

4.5 ATTRIBUZIONI DEL RLS (art.50 del DLgs 81/08 e s.m.i)

Fatto salvo quanto stabilito in sede di contrattazione collettiva, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:

a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
b) è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva;
c) è consultato sulla designazione del RSPP, degli ASPP, degli APS, degli API e del Medico Competente;
d) è consultato in merito all'organizzazione della formazione dei lavoratori;
e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;
f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
g) riceve una formazione adeguata;
h) promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;
i) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma, sentito;
j) partecipa alla riunione periodica di cui all'articolo 35 del T.U.;

k) fa proposte in merito alla attività di prevenzione;
l) avverte il datore di lavoro dei rischi individuati nel corso della sua attività;
m) può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza deve disporre del tempo necessario allo svolgimento dell'incarico senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi e degli spazi necessari per l'esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli, anche tramite l'accesso ai dati contenuti in applicazioni informatiche. Non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.
L'esercizio delle funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è incompatibile con la nomina ad RSPP o ad ASPP.

4.6 OBBLIGHI DEL MEDICO COMPETENTE (art. 25 Dlgs 81/08 e s.m.i)

Il Medico Competente:
a) collabora con il datore di lavoro e con il SPP alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, dove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di «promozione della salute», secondo i principi della responsabilità sociale;
b) programma ed effettua la sorveglianza sanitaria attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;
c) istituisce, anche tramite l'accesso alle cartelle sanitarie e di rischio, di cui alla lettera f., aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria; tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l'esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico competente;
d) consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, e con salvaguardia del segreto professionale;
e) consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, e gli fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima; l'originale della cartella sanitaria e di rischio va conservata, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, da parte del datore di lavoro, per almeno dieci anni, salvo il diverso termine previsto da altre disposizioni del presente decreto
e-bis) in occasione della visita medica preventiva o della visita medica preventiva in fase preassuntiva di cui all'articolo 41, richiede al lavoratore di esibire copia della cartella sanitaria e di rischio rilasciata alla risoluzione del precedente rapporto di lavoro e ne valuta il contenuto ai fini della formulazione del giudizio di idoneità, salvo che ne sia oggettivamente impossibile il reperimento
g) fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresì,

a richiesta, informazioni analoghe al RLS;

h) informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;
i) comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'articolo 35 del T.U., al datore di lavoro, al RSPP dai rischi ed al RLS, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;
l) visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; la indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi;
m) partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;
n) comunica, mediante autocertificazione, il possesso dei titoli e requisiti previsti dalla normativa vigente al Ministero della salute;

n-bis) in caso di impedimento per gravi e motivate ragioni, comunica per iscritto al datore di lavoro il nominativo di un sostituto, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 38, per l'adempimento degli obblighi di legge durante il relativo intervallo temporale specificato.

4.7 OBBLIGHI DEI LAVORATORI (art.20 del DLgs 81/08 e s.m.i)

I lavoratori devono:

a) prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro;
b) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
c) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
d) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza;
e) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
f) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere d. ed e., nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla lettera g. per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
g) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
h) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
i) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
j) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dalla normativa vigente o comunque disposti dal medico competente.

4.8 OBBLIGHI DEI TERZI DESTINATARI (artt. 22-23-24 del DLgs 81/08 e s.m.i)

Gli Appaltatori devono:

a) garantire la propria idoneità tecnico professionale in relazione ai lavori da svolgere in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione;
b) recepire dal Datore di Lavoro informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività;
c) cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
d) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente tra loro anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

I Fornitori devono rispettare il divieto di fabbricare, vendere, noleggiare e concedere in uso di attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuali ed impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
In caso di locazione finanziaria di beni assoggettati a procedure di attestazione alla conformità, gli stessi debbono essere accompagnati, a cura del concedente, dalla relativa documentazione.

I Progettisti dei luoghi e dei posti di lavoro e degli impianti rispettano i principi generali di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro al momento delle scelte progettuali e tecniche e scelgono attrezzature, componenti e dispositivi di protezione rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari in materia.

Gli Installatori e montatori di impianti, attrezzature di lavoro o altri mezzi tecnici, per la parte di loro competenza, devono attenersi alle norme di salute e sicurezza sul lavoro, nonché alle istruzioni fornite dai rispettivi fabbricanti.

4.9 IL RUOLO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

L'Organismo di Vigilanza, come specificato dalle Linee Guida, svolge una attività di monitoraggio sul Modello con riferimento alla Salute e Sicurezza che deve essere, in ogni caso, differenziata e, comunque, preceduta dall'attività di monitoraggio svolta dalle funzioni competenti all'interno dell'azienda.
Ai fini della massima assicurazione dell'idoneità e dell'efficace attuazione del Modello, l'Organismo di Vigilanza, per l'espletamento della propria istituzionale attività di monitoraggio, si avvale anche di audit annuali di competenti consulenti esterni, specialisti di sistemi di gestione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Con riferimento alla presente parte speciale, l'OdV, oltre ai compiti già specificati nello Statuto dell'OdV in via generale, è chiamato a svolgere i seguenti ulteriori compiti:

- esaminare le segnalazioni, non riscontrate tempestivamente dai soggetti competenti, concernenti eventuali deficienze o inadeguatezze dei luoghi, delle attrezzature di lavoro, ovvero dei dispositivi

di protezione messi a disposizione dalla Società, ovvero riguardanti una situazione di pericolo connesso alla salute ed alla sicurezza sul lavoro;

- monitorare la funzionalità del complessivo sistema preventivo adottato dalla Società con riferimento al settore della salute e della sicurezza sul lavoro, in quanto organismo idoneo ad assicurare l'obiettività, l'imparzialità e l'indipendenza dal settore di lavoro sottoposto a verifica.

5. DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

In conformità a quanto disposto dall'art. 17 del D.Lgs. 81/08 ELFI adotta e tiene aggiornato il Documento di valutazione dei rischi (DVR) il quale contiene:

- i dati relativi all'effettuazione della valutazione dei rischi per la salute e sicurezza sul lavoro;
- le schede di valutazione dei rischi per la sicurezza;
- le schede di valutazione dei rischi per la salute;
- le schede di valutazione dei rischi legati a aspetti ergonomici, organizzativi e procedurali;
- il programma degli interventi.

Nel dettaglio, nel DVR sono stati analizzati tutti gli specifici rischi previa identificazione della Società e della descrizione delle attività e delle mansioni coinvolte e previa analisi e verifica degli adempimenti tecnico-amministrativi.
Ad integrazione della analisi e delle prescrizioni impartite nel presente documento si richiama, dunque, il DVR per la cui redazione sono state poste in essere le attività di acquisizione delle informazioni per la verifica della conformità legislativa; di identificazione dei pericoli e valutazione dei rischi (scheda di analisi del rischio per mansione con descrizione della mansione, del pericolo, dei rischi, delle misure di prevenzione/protezione adottate, del valore del rischio residuo, della probabilità di accadimento e della gravità del danno); di identificazione delle misure da adottare e programma di attuazione delle misure e verifica degli interventi.

***

Quanto alle specifiche prescrizioni e misure di prevenzione adottate, o che verranno adottato in futuro, dalla Società al fine della prevenzione dei reati oggetto del presente capitolo, esse sono contenute nel Documento di Valutazione dei Rischi sopra richiamato e nelle altre procedure eventualmente adottate da ELFI S.p.A.
La Società ha inoltre predisposto uno specifico organigramma in materia di sicurezza del lavoro con individuazione dei preposti e di tutti i soggetti coinvolti nello svolgimento delle predette attività rilevanti ai fini del rispetto della specifica disciplina in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Per quanto riguarda ogni adempimento e cautela in materia di sicurezza dei lavoratori i suddetti documenti sono da considerarsi qui richiamati quale parte integrante del Modello.

La Società per la gestione e lo svolgimento delle citate attività si è dotata di un Sistema di Gestione per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro mediante la certificazione dei relativi processi secondo le normative vigenti.
Nel dettaglio, la Società ha ottenuto specifica certificazione del sistema di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro ISO UNI EN ISO 45001:2018 periodicamente rinnovata secondo la disciplina vigente.

Tutte le procedure e le disposizioni comportamentali, adottate per il rispetto del predetto sistema di gestione, fanno parte integrante del Modello di Elfi S.p.A. e devono intendersi, dunque, qui integralmente richiamate ed il loro rispetto rappresenta presupposto fondamentale per assicurare trasparenza e correttezza delle attività aziendali.

PARTE SPECIALE N. 3:

REATI TRIBUTARI (ART. 25-QUINQUIESDECIES)

VERSIONE DEL 23/02/2026

Indice

3. I REATI DI CUI ALL'ART. 25-QUINQUIESDECIES DEL DECRETO LEGISLATIVO 231/01: ESEMPI DELLE PRINCIPALI POSSIBILI MODALITÀ DI COMMISSIONE 3

› 3.1. REATI TRIBUTARI (art. 25-quinquiesdecies)....3

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, comma 1, comma 2-bis D.Lgs. n. 74/2000) 3
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (Art. 3 D.Lgs. n. 74/2000)....4
- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, comma 1, comma 2-bis D.Lgs. n. 74/2000) 5
- Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. n. 74/2000)....5
- Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. n. 74/2000)....6
- Dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. n. 74/2000)....7
- Omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. n. 74/2000)....8
- Indebita compensazione (art. 10-quater D.Lgs. n. 74/2000) 9

› 3.2 AREE A RISCHIO REATO, ATTIVITÀ SENSIBILI, RUOLI AZIENDALI COINVOLTI E CONTROLLI PREVISTI....10

› 3.3 AREE A RISCHIO "REATO DIRETTO" 10

AREA DI RISCHIO N. 1: GESTIONE DELLA FISCALITA'....10

AREA DI RISCHIO N. 2: GESTIONE ATTIVITA' AMMINISTRATIVE e CONTABILI 11

AREA DI RISCHIO N. 3: GESTIONE CESPITI E GESTIONE DELLE OPERAZIONI STRAORDINARIE....12

AREA DI RISCHIO N. 4: CONTABILITÀ E BILANCIO....13

AREA DI RISCHIO N. 5: CONTABILITÀ CLIENTI E RECUPERO CREDITI 14

AREA DI RISCHIO N. 6: CONTABILITÀ FORNITORI 15

AREA DI RISCHIO N. 7: TESORERIA....17

AREA DI RISCHIO N. 8: BUDGET E CONTROLLO DI GESTIONE 18

AREA DI RISCHIO N. 9: LOGISTICA 19

› 3.4 AREE A RISCHIO C.D. "STRUMENTALI" - PROCESSI STRUMENTALI ALLE ATTIVITÀ A RISCHIO....19

AREA STRUMENTALE N. 1: GESTIONE VENDITE 19

AREA STRUMENTALE N. 2: GESTIONE APPROVVIGIONAMENTI/MERCI E SERVIZI 20

AREA STRUMENTALE N. 3: SEGRETERIA SOCIETARIA 21

AREA STRUMENTALE N. 4: AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE 22

AREA STRUMENTALE N. 5: SELEZIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE....22

AREA STRUMENTALE N. 6: SISTEMI INFORMATIVI....23

AREA STRUMENTALE N. 7: GESTIONE OMAGGI E SPESE DI RAPPRESENTANZA....23

AREA STRUMENTALE N. 8: GESTIONE SPONSORIZZAZIONI....24

AREA STRUMENTALE N. 9: GESTIONE FILIALI....24

AREA STRUMENTALE N. 10: MARKETING 25

4. PRINCIPI E REGOLE DI COMPORTAMENTO 27

3. I REATI DI CUI ALL'ART. 25-QUINQUIESDECIES DEL DECRETO LEGISLATIVO 231/01: ESEMPI DELLE PRINCIPALI POSSIBILI MODALITÀ DI COMMISSIONE

La presente parte speciale è dedicata all'analisi dei reati previsti dall'art. 25-quinquiesdecies del D.Lgs. n. 231/2001 (di seguito, per brevità, i "Reati Tributari"), introdotti nel novero dei reati presupposto della legge n. 157/2019, di conversione del D.L. n. 124/2019, che sancisce la punibilità dell'Ente in conseguenza della commissione di alcuni dei reati tributari previsti dal D.Lgs. n. 74/2000.

Si riporta di seguito una breve descrizione dei reati contenuti nel predetto articolo del Decreto e ritenuti astrattamente ipotizzabili per ELFI S.p.A (di seguito, in breve anche "ELFI"), oltre a una breve esposizione delle principali possibili modalità di attuazione dei suddetti reati.

3.1. REATI TRIBUTARI (art. 25-quinquiesdecies)

- **Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, comma 1, comma 2-bis D.Lgs. n. 74/2000)**

"1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.
2-bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi e' inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni".

Trattasi di reato di natura istantanea che si perfeziona con la presentazione delle dichiarazioni – anche diverse da quella annuali – atte a determinare la base imponibile e l'imposta ai fini della determinazione delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto.

La fattispecie di reato si considera commessa qualora vengano predisposte dichiarazioni, relative le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, nelle quali vengono indicati elementi passivi fittizi mediante l'utilizzo di fatture o di altri documenti aventi rilievo probatorio analogo in base alle norme tributarie, emessi a fronte di operazioni non realmente effettuate, in tutto o in parte, o che indicano i corrispettivi o l' imposta sul valore aggiunto in misura superiore a quella reale, ovvero che riferiscono l' operazione a soggetti diversi da quelli effettivi. Nel dettaglio, il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

Tra le operazioni che possono determinare la verificazione del rischio di realizzazione del reato rientrano:
- Operazioni che in realtà l'Ente non ha mai posto in essere (ad esempio l'emissione di fatture per l'acquisto di un bene o un servizio che in realtà non è mai stato acquistato);
- Operazioni effettuate dall'Ente ma tra parti diverse (ad esempio nell'ipotesi in cui l'acquisto venga effettivamente posto in essere ma da un fornitore diverso rispetto a quello indicato nella fattura: ipotesi ricondotta alla fattispecie delle operazioni soggettivamente inesistenti);
- Operazioni effettuate dall'Ente ma per le quali è stato indicato in fattura un importo superiore a quello realmente corrisposto.

Gli "altri documenti" rilevanti ai fini dell'integrazione del reato sono quei documenti che attestano

l'esistenza di una prestazione e quindi la fondatezza di una deduzione o detrazione, quali ad esempio la parcella, ricevuta fiscale, nota di credito o di addebito, bolla doganale, scheda carburante.
La configurazione del delitto è subordinata alla realizzazione di due condotte conseguenziali ed entrambe necessarie:

1- è richiesto che il soggetto attivo si avvalga di fatture o altri documenti (sopra descritti) per operazioni inesistenti e che tali documenti e fatture siano registrati nelle scritture contabili obbligatorie o siano detenute al fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria (art. 2, comma 2, D.Lgs. 74/2000);
2- che sia presentata la dichiarazione contenente l'indicazione di elementi passivi fittizi: ciò implica che la mera utilizzazione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti non integra gli estremi della figura delittuosa in esame.

- **Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (Art. 3 D.Lgs. n. 74/2000)**

"Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, e' punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:
a) l'imposta evasa e' superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;
b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, e' superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, e' superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, e' superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.
2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.
3. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali".

Trattasi di reato dichiarativo al pari della fattispecie di cui all'art. 2, commesso al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto che si realizza mediante:

- l'alterazione delle scritture contabili obbligatorie (libro giornale, inventari, registri IVA).
- la riduzione illecita dei ricavi ovvero l'aumento artificioso dei costi.

Le citate condotte devono realizzarsi mediante l'utilizzo di mezzi fraudolenti ed idonei ad ostacolare l'accertamento tributario da parte degli organi di verifica.
II fatto si considera commesso con mezzi fraudolenti quando l'indicazione non veritiera si fonda su una falsa rappresentazione nelle scritture contabili obbligatorie e avvalendosi di mezzi fraudolenti idonei ad ostacolarne l'accertamento.

La fattispecie in esame potrebbe ad esempio verificarsi nel caso in cui venga presentata una dichiarazione mendace frutto di atti ingannatori prodromici all'evasione fiscale (costituiti ad esempio da un falso contratto preliminare di vendita, da una fraudolenta cessione di quote sociali o da operazioni di svalutazione del valore delle partecipazioni societarie).

Per la configurazione del reato di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici occorre che vengano congiuntamente superate le seguenti soglie:

- l'imposta evasa deve essere superiore a 30.000,00 euro, con riferimento ad ogni singola imposta evasa (IRES/IRPEF o IVA);
- l'ammontare complessivo degli elementi sottratti alla imposizione, anche mediante l'indicazione di elementi passivi fittizi, deve essere superiore al 5% dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque è superiore a 1 milione e cinquecentomila euro;
- l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta deve essere superiore al 5% dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

Il rischio reato potrebbe verificarsi ad esempio nel caso in cui venga registrato in contabilità un costo mai sostenuto o nel caso in cui a seguito di regolare emissione di una fattura di vendita si ometta di registrare la stessa nella contabilità.

- **Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, comma 1, comma 2-bis D.Lgs. n. 74/2000)**

"1. E' punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.
2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.
2-bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni".

La fattispecie di reato è integrata quando, al fine di evadere e imposte sui redditi o sul valore aggiunto, vengono emesse o rilasciate a terzi fatture di vendita per operazioni inesistenti o altri documenti falsi.
L'obiettivo è consentire ai soggetti terzi destinatari dei documenti falsi di evadere le imposte.

L' emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

Trattasi di reato comune che si consuma con l'emissione della fattura o il rilascio di altri documenti.

- **Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. n. 74/2000)**

"1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari".

Il reato si considera commesso nel caso in cui vengano occultate o distrutte in tutto o in parte le scritture contabili obbligatorie o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione ai fini di evasione delle imposte.

Il reato è considerato perfezionato nel momento in cui l'occultamento o la distruzione delle scritture contabili provocano l'impossibilità di ricostruire la situazione reddituale o la ricostruzione del volume d'affari del contribuente.
L' **occultamento** consiste nel nascondimento materiale delle scritture: il semplice rifiuto della consegna delle scritture, ove non si traduca in un loro mancato rinvenimento, resta sanzionato solo in via amministrativa. Così, anche la loro conservazione in un luogo diverso da quello indicato all'Amministrazione finanziaria non assume di regola rilevanza, a meno che le scritture siano portate in luoghi che ne escludono il ritrovamento così da determinare in sostanza il loro occultamento.

La **distruzione** consiste nell' eliminazione fisica in tutto o in parte delle scritture, ovvero nel renderla illeggibile e quindi non idonea all' uso tramite abrasioni, cancellature o altro.
L'oggetto materiale della condotta di reato sono le scritture contabili e documenti di cui è obbligatoria la conservazione secondo la normativa fiscale o civilistica (art. 2214 c.c.), che distingue tra libri assolutamente obbligatori (libro giornale, degli inventari, originali delle lettere dei telegrammi e delle fatture ricevute nonché copie delle lettere dei telegrammi delle fatture spedite) e scritture relativamente obbligatorie, quali quelle che siano richieste dalle dimensioni dell' impresa.

Ai fini della configurazione del reato non è sufficiente un mero comportamento omissivo, ossia la omessa tenuta delle scritture contabili (che resta sanzionata solo in via amministrativa ai sensi dell'art. 9, comma 1, D.Lgs. n. 471/ 1997), che renda obiettivamente più difficoltosa, ma non impossibile, la ricostruzione della situazione contabile ma è necessaria una delle condotte commissive sopra descritte.

- **Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. n. 74/2000)**

"1. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.
2. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni".

Trattasi di un reato di pericolo concreto in quanto richiede semplicemente che l'atto simulato o di alienazione o gli altri atti fraudolenti sui propri o altrui beni siano idonei ad impedire il soddisfacimento totale o parziale del credito tributario vantato dall'Erario.

La fattispecie tutela la fase della riscossione erariale e l'interesse rappresentato dalla possibilità di ricorrere utilmente all'esercizio della funzione esecutiva.

La condotta di alienazione simulata si verifica in tutte quelle ipotesi nelle quali la volontà di trasferimento della proprietà di un bene, manifestata all' esterno, non corrisponde alla reale intenzione delle parti. La simulazione può essere assoluta (le parti non vogliono in realtà concludere un negozio) o relativa (le parti vogliono in realtà concludere un negozio diverso da quello dichiarato).

Il compimento di altri atti fraudolenti comprende tutte quelle condotte – diverse dalle alienazioni simulate – realizzate al fine di rendere inefficace la riscossione, quali, ad esempio, la costituzione di diritti reali di godimento su beni immobili, il contratto di affitto di azienda, il riconoscimento di passività inesistenti al fine di sottrarre i beni alla procedura esecutiva.

La fattispecie in esame descrive dunque due condotte differenti:

- il comma 1 punisce le condotte che consistono nell'alienare simultaneamente o compiere altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relative a dette imposte. La punibilità delle condotte è subordinata al superamento della soglia di rilevanza di euro 50.000 di imposta;
- il comma 2 punisce le condotte che consistono nel fornire false indicazioni nella transazione fiscale (elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi) al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori. Anche in tale ipotesi ai fini della punibilità è prevista una soglia di rilevanza pari a euro 50.000 di imposta.

Con il D.Lgs. 14 luglio 2020 n. 75, il Legislatore italiano ha dato attuazione alla Direttiva UE 2017/1371 in materia di tutela penale degli interessi finanziari dell'Unione europea (c.d. Direttiva PIF), volta a dettare "*norme minime riguardo alla definizione di reati e di sanzioni in materia di lotta contro la frode e altre attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell'Unione*".
Mediante l'intervento normativo citato è stato ulteriormente ampliato il catalogo dei reati presupposto prevedendo alcuni reati tributari non compresi nella riforma adottata con la Legge n. 157/2019 sopra citata.
Il D.Lgs. 75/2020 ha aggiunto all'art. 25-quinquiesdecies sopra esaminato il nuovo comma 1-bis, che ha introdotto quali ulteriori reati presupposto le fattispecie di cui agli artt. 4 (dichiarazione infedele), 5 (omessa dichiarazione) e 10-quater (indebita compensazione) D.Lgs. n. 74/2000.
Tuttavia la realizzazione di una delle seguenti fattispecie potrà condurre ad una responsabilità della Società solo qualora sussistano le seguenti condizioni*:*

- ***I reati devono essere commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri*** ***e***

- ***Devono essere commessi al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro***.

- **Dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. n. 74/2000)**

"1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, e' punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:
a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila;
b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni.
1-bis. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i

criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.
1-ter. Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b)".

La condotta punibile si differenzia dalle fattispecie più gravi di dichiarazione fraudolenta di cui agli artt. 2 e 3 D.Lgs. 74/2000 in quanto priva di qualsiasi connotato fraudolento.

La fattispecie, quindi, punisce la semplice presentazione di una dichiarazione ideologicamente falsa senza che, ai fini della rilevanza penale della condotta realizzata, sia necessario un ulteriore comportamento a sostegno del mendacio.

Il perfezionamento della fattispecie illecita si realizza mediante la presentazione di una dichiarazione annuale relativa alle imposte dirette e IVA, indicando in essa componenti positivi del reddito per ammontare inferiore a quello reale o riducendo indebitamente l'imponibile mediante l'indicazione di costi inesistenti, ossia di componenti negative del reddito mai venute ad esistenza ovvero nell'indicazione in fattura di un importo inferiore a quello reale in modo da consentire all'emittente il conseguimento di ricavi non dichiarati.

L'integrazione della fattispecie di infedele dichiarazione si ha quando si verificano congiuntamente le seguenti condizioni:

- l'imposta evasa sia superiore, con riferimento a ciascuna delle singole imposte, a euro 100.000;
- l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, sia superiore al 10% dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione o, comunque, sia superiore a euro 2.000.000;

entrambi i parametri di cui sopra devono essere riferiti a ciascuna singola imposta.

- **Omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. n. 74/2000)**

"1. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.
1-bis. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.
2. Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto".

Il reato si verifica nel caso in cui la Società, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta una delle dichiarazioni relative a dette imposte o la dichiarazione di sostituto di imposta.
Non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.

- **Indebita compensazione (art. 10-quater D.Lgs. n. 74/2000)**

"1. È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.
2. È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro.
2.bis La punibilità dell'agente per il reato di cui al comma 1 è esclusa quando, anche per la natura tecnica delle valutazioni, sussistono condizioni di obiettiva incertezza in ordine agli specifici elementi o alle particolari qualità che fondano la spettanza del credito".

La condotta tipica consiste nel mancato versamento delle somme dovute mediante l'utilizzazione di crediti non spettanti in compensazione ovvero mediante l'utilizzazione di crediti inesistenti in compensazione.

Il credito non spettante è quello non compreso tra le ipotesi di compensazione indicate nell'art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997: fuori da tali casi il credito, anche se esistente, è non spettante.
Il credito inesistente è quello totalmente disancorato dalla situazione fiscale del contribuente e non rileva se l'inesistenza sia o non sia supportata da documentazione ideologicamente o materialmente falsa. La compensazione è penalmente rilevante laddove il credito sia inventato o frutto di una creazione estemporanea in sede di compilazione del Modello F24.

3.2 AREE A RISCHIO REATO, ATTIVITÀ SENSIBILI, RUOLI AZIENDALI COINVOLTI E CONTROLLI PREVISTI

A seguito delle attività di risk assessment, sono stati individuate, nell'ambito della struttura organizzativa di ELFI le aree considerate "aree a rischio reato", ossia quelle aree aziendali rispetto alle quali è stato ritenuto astrattamente sussistente il rischio di commissione di reati tributari, costituite da:

- aree a rischio "reato diretto", ossia quei processi che includono attività di natura fiscale, come la predisposizione e la presentazione delle dichiarazioni fiscali, la liquidazione e il versamento dei tributi e la tenuta e la custodia della documentazione obbligatoria;
- aree a rischio "indiretto" c.d. "strumentali" alla realizzazione dei reati tributari, ossia processi che non includono attività di natura fiscale, ma con riflessi sulla stessa e potenzialmente rilevanti per la commissione dei reati tributari (ad esempio "approvvigionamento di beni, lavori e servizi"; "gestione delle vendite"; "incassi e pagamenti").

Si fa presente che laddove un'area presenti le caratteristiche sia di area a rischio reato diretto che strumentale,
onde evitare duplicazioni, la stessa è stata classificata sotto la prima tipologia.

Nell'ambito di ciascuna "area a rischio" sono stati individuati i ruoli aziendali coinvolti e le c.d. "attività sensibili", ovvero quelle attività, all'interno delle "aree a rischio reato", al cui svolgimento è connesso il rischio di commissione dei reati in quanto includono attività legate alla gestione della fiscalità intesa come il processo di determinazione degli importi dovuti, dei versamenti e della presentazione delle dichiarazioni relative alla imposte sui redditi e sul valore aggiunto e attività legate alla gestione amministrativo contabile. Di seguito si riportano le "aree di rischio" le Funzioni aziendali coinvolte, le attività sensibili ed i principali controlli esistenti.

3.3 AREE A RISCHIO "REATO DIRETTO"

AREA DI RISCHIO N. 1: GESTIONE DELLA FISCALITA'

- Direzione Generale
- Responsabile Amministrativo;
- Responsabili delle Filiali;
- Responsabile del settore interessato.

Attività sensibili

a) Gestione della fiscalità, inteso come il processo di determinazione degli importi dovuti, dei versamenti e della predisposizione e presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi e sul valore aggiunto emergente sulla base dei dati disponibili:
- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazione inesistenti (art. 2, comma 2-bis, D.Lgs. n. 74/2000);
- Dichiarazione fraudolenta mediante artifici (art. 3 D.Lgs. n. 74/2000);
- Dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. n. 74/2000) come precisato nel precedente paragrafo, **tale fattispecie di reato rileva ai sensi dell'art. 25-quinquiesdecies del D.Lgs. n. 231/2001 se commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro**;
- Omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. n. 74/2000) come precisato nel precedente paragrafo, **tale fattispecie**

di reato rileva ai sensi dell'art. 25-quinquiesdecies del D.Lgs. n. 231/2001 se commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro;

- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. n. 74/2000);
- Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. n. 74/2000);
- Indebita compensazione (art. 10-quater D.Lgs. n. 74/2000) come precisato nel precedente paragrafo, **tale fattispecie di reato rileva ai sensi dell'art. 25-quinquiesdecies del D.Lgs. n. 231/2001 se commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro**;
- Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. n. 74/2000).

b) Gestione delle attività volte alla predisposizione e presentazione delle dichiarazioni, con riferimento alle attività di calcolo e imputazione in compensazione di eventuali crediti nei confronti dell'erario sulla base dei dati disponibili

- Omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. n. 74/2000) come precisato nel precedente paragrafo, **tale fattispecie di reato rileva ai sensi dell'art. 25-quinquiesdecies del D.Lgs. n. 231/2001 se commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro**;
- Indebita compensazione (art. 10-quater D.Lgs. n. 74/2000) come precisato nel precedente paragrafo**, tale fattispecie di reato rileva ai sensi dell'art. 25-quinquiesdecies del D.Lgs. n. 231/2001 se commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro;**
- Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. n. 74/2000).

Principali controlli esistenti

- Chiara identificazione dei soggetti aziendali responsabili degli adempimenti in materia di gestione della fiscalità e di gestione delle attività amministrativo – contabili;
- Monitoraggio degli adempimenti e delle scadenze imposte dalla normativa in materia al fine di garantire il rispetto degli obblighi ivi previsti.
- Completa e accurata archiviazione della documentazione, in particolare tutta la documentazione contabile disponibile di cui è obbligatoria la conservazione;
- Predisposizione e adozione di specifiche procedure/istruzioni aziendali.

AREA DI RISCHIO N. 2: GESTIONE ATTIVITA' AMMINISTRATIVE e CONTABILI

Funzioni aziendali coinvolte

- Direzione Generale
- Responsabile Amministrativo
- Responsabili delle Filiali

Attività sensibili

a) Gestione delle attività amministrative, contabili e tesoreria sulla base dei dati presenti a sistema

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazione inesistenti (art. 2, comma 2-bis, D.Lgs. n. 74/2000);
- Dichiarazione fraudolenta mediante artifici (art. 3 D.Lgs. n. 74/2000);
- Dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. n. 74/2000) come precisato nel precedente paragrafo, **tale fattispecie di reato rileva ai sensi dell'art. 25-quinquiesdecies del D.Lgs. n. 231/2001 se commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro**;

- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. n. 74/2000);
- Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. n. 74/2000);
- Indebita compensazione (art. 10-quater D.Lgs. n. 74/2000) come precisato nel precedente paragrafo, **tale fattispecie di reato rileva ai sensi dell'art. 25-quinquiesdecies del D.Lgs. n. 231/2001 se commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro**;
- Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. n. 74/2000).

b) Gestione delle attività di fatturazione attiva e passiva sulla base dei dati presenti a sistema

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazione inesistenti (art. 2, comma 2-bis, D.Lgs. n. 74/2000);
- Dichiarazione fraudolenta mediante artifici (art. 3 D.Lgs. n. 74/2000);
- Dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. n. 74/2000) come precisato nel precedente paragrafo, **tale fattispecie di reato rileva ai sensi dell'art. 25-quinquiesdecies del D.Lgs. n. 231/2001 se commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro**;
- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. n. 74/2000);
- Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. n. 74/2000);
- Indebita compensazione (art. 10-quater D.Lgs. n. 74/2000) come precisato nel precedente paragrafo, **tale fattispecie di reato rileva ai sensi dell'art. 25-quinquiesdecies del D.Lgs. n. 231/2001 se commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro**;
- Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. n. 74/2000).

Principali controlli esistenti

- Chiara identificazione dei soggetti aziendali responsabili degli adempimenti in materia di gestione della fiscalità e di gestione delle attività amministrativo – contabili;
- Monitoraggio degli adempimenti e delle scadenze imposte dalla normativa in materia al fine di garantire il rispetto degli obblighi ivi previsti.
- Completa e accurata archiviazione della documentazione, in particolare tutta la documentazione contabile di cui è obbligatoria la conservazione;
- Predisposizione e adozione di specifiche procedure/istruzioni aziendali.

AREA DI RISCHIO N. 3: GESTIONE CESPITI E GESTIONE DELLE OPERAZIONI STRAORDINARIE

Funzioni aziendali coinvolte

- Direttore Generale
- Responsabile Amministrativo

Attività sensibili

a) Gestione delle operazioni straordinarie (ad esempio, acquisizioni, cessioni di azienda o di rami di azienda
- Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. n. 74/2000)

b) Gestione cespiti e asset aziendali
- Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. n. 74/2000)

Principali controlli esistenti

- Chiara identificazione dei soggetti aziendali responsabili degli adempimenti in materia di gestione delle operazioni straordinarie;
- Monitoraggio degli adempimenti imposti dalla normativa in materia al fine di garantire il rispetto degli obblighi ivi previsti.
- Completa e accurata archiviazione della documentazione, in particolare tutta la documentazione contabile di cui è obbligatoria la conservazione.

AREA DI RISCHIO N. 4: CONTABILITÀ E BILANCIO

Funzioni aziendali coinvolte

- Direzione Generale
- Responsabile Amministrativo
- Responsabile CED

Attività sensibili

a) Registrazioni di contabilità generale sulla base dei dati presenti a sistema
b) Determinazione ed esecuzione degli accantonamenti per poste stimate
c) Determinazione ed esecuzione delle altre operazioni di chiusura del bilancio
d) Elaborazione della bozza di bilancio e attività finalizzate all'approvazione del bilancio
e) Registrazione della chiusura dei conti
- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazione inesistenti (art. 2, comma 2-bis, D.Lgs. n. 74/2000);
- Dichiarazione fraudolenta mediante artifici (art. 3 D.Lgs. n. 74/2000);
- Dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. n. 74/2000) come precisato nel precedente paragrafo, **tale fattispecie di reato rileva ai sensi dell'art. 25-quinquiesdecies del D.Lgs. n. 231/2001 se commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro**;
- Omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. n. 74/2000) come precisato nel precedente paragrafo, **tale fattispecie di reato rileva ai sensi dell'art. 25-quinquiesdecies del D.Lgs. n. 231/2001 se commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro**;
- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. n. 74/2000);
- Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. n. 74/2000);
- Indebita compensazione (art. 10-quater D.Lgs. n. 74/2000) come precisato nel precedente paragrafo, **tale fattispecie di reato rileva ai sensi dell'art. 25-quinquiesdecies del D.Lgs. n. 231/2001 se commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro**;
- Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. n. 74/2000).

Principali controlli esistenti

- Esiste un processo di approvazione formale delle operazioni da parte di un adeguato livello manageriale.
- Esiste segregazione di funzioni tra chi è adibito all'analisi o al controllo delle fatture passive, chi le contabilizza e chi effettua le registrazioni relative ai pagamenti effettuati.
- L'accesso alla contabilità generale / bilancio è propriamente ristretto ad un numero di persone autorizzate, consentendo un'adeguata separazione di responsabilità.
- Il piano dei conti è razionale e coerente alla realtà aziendale e consente la rappresentazione

contabile di tutti i fatti aziendali.

- Registrazione delle poste economiche, patrimoniali e finanziarie solo a fronte di fatti aziendali realmente accaduti e debitamente documentati.
- Verifica della completa, accurata e tempestiva registrazione e contabilizzazione delle fatture e degli altri documenti rilevanti ai fini fiscali.
- Verifica della completa, accurata e tempestiva registrazione e contabilizzazione delle scritture di rettifica/integrazione/assestamento.
- Esecuzione di eventuali modifiche ai dati contabili solo da parte della funzione aziendale che li ha generati, la tracciabilità a sistema delle modifiche effettuate ai dati contabili e delle utenze che hanno effettuato le variazioni, l'approvazione da parte di adeguato livello organizzativo delle modifiche effettuate.
- Esiste un controllo automatico volto ad impedire duplicazioni nella registrazione delle fatture.
- Esiste un processo di accertamento delle fatture da ricevere.
- La documentazione a supporto di ogni documento contabile è adeguatamente archiviata mediante modalità e servizi che ne garantiscono la disponibilità e integrità.

AREA DI RISCHIO N. 5: CONTABILITÀ CLIENTI E RECUPERO CREDITI

Funzioni aziendali coinvolte

- Direzione Generale
- Responsabile Amministrativo
- Responsabile Commerciale
- Responsabile di Filiale
- Responsabile CED
- Responsabile Controllo di Gestione
- Responsabile Marketing

Attività sensibili

a) Gestione dell'anagrafica clienti
b) Gestione dei contratti di vendita
c) Emissione delle fatture attive e delle note credito
d) Gestione degli incassi e pagamenti
e) Gestione del recupero del credito
f) Gestione sistema premiante

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazione inesistenti (art. 2, comma 2-bis, D.Lgs. n. 74/2000);
- Dichiarazione fraudolenta mediante artifici (art. 3 D.Lgs. n. 74/2000);
- Dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. n. 74/2000) come precisato nel precedente paragrafo, **tale fattispecie di reato rileva ai sensi dell'art. 25-quinquiesdecies del D.Lgs. n. 231/2001 se commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro**;
- Omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. n. 74/2000) come precisato nel precedente paragrafo, **tale fattispecie di reato rileva ai sensi dell'art. 25-quinquiesdecies del D.Lgs. n. 231/2001 se commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro**;
- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. n. 74/2000);
- Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. n. 74/2000);

- Indebita compensazione (art. 10-quater D.Lgs. n. 74/2000) come precisato nel precedente paragrafo, **tale fattispecie di reato rileva ai sensi dell'art. 25-quinquiesdecies del D.Lgs. n. 231/2001 se commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro**;
- Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. n. 74/2000).

Principali controlli esistenti

- Definizione delle modalità di creazione e gestione delle anagrafiche clienti.
- Esiste una corrispondenza biunivoca fra fornitore e codice attribuito all'interno dell'anagrafica.
- L'accesso all'anagrafica clienti è tracciato e monitorato dal sistema.
- Sono chiaramente definite le responsabilità per la gestione (inserimento e modifica) dell'anagrafica clienti.
- La creazione di un nuovo cliente in anagrafica nonché le variazioni per quelli già esistenti, è adeguatamente supportata da documenti autorizzati da un responsabile di funzione formalmente individuato.
- Il Responsabile di filiale e il commerciale verificano le condizioni di vendita applicate al cliente.
- Si effettuano dei controlli sulle fatture in termini di emissione sequenziale, numero d'ordine del cliente e condizioni di vendita (es. termini di pagamento).
- Il Responsabile di filiale e il commerciale definiscono l'affidamento al cliente secondo le procedure aziendali.
- Il Responsabile del controllo di gestione verifica periodicamente i movimenti di merce rispetto le fatture/ documenti emessi.
- Il processo informatico di emissione delle fatture attive comprende: - invio al cliente e contabilizzazione tempestivi; aggiornamento automatico dei libri contabili e obbligatori; - sequenzialità, controllo su duplicazioni e transazioni inaccurate; - correttezza dei calcoli aritmetici, aliquote IVA e prezzi.
- E' verificata la coerenza delle note credito con i relativi ordini/fatture.
- Verifica della completezza ed accuratezza della fattura rispetto al contenuto del contratto di vendita, nonché rispetto alla prestazione effettuata.
- Viene svolta un'attività di controllo a campione di merito relativamente alle motivazioni sottostanti l'emissione di note di credito.
- Le eventuali differenze risultanti dal processo di riconciliazione dei saldi creditori con le situazioni di partitario e con gli estratti conto sono prontamente analizzate e risolte.
- Sono monitorati i crediti scaduti e gestiti secondo procedure.
- Definizione di criteri e modalità per il monitoraggio delle partite di credito scadute, la svalutazione dei crediti e l'eventuale stralcio.
- Ogni operazione di write-off dei crediti è corredata da adeguata documentazione di supporto.
- Il Responsabile Commerciale controlla e definisce l'attività premiante e promozionale svolta nei confronti dei clienti.

AREA DI RISCHIO N. 6: CONTABILITÀ FORNITORI

Funzioni aziendali coinvolte

- Direzione Generale
- Responsabile Amministrativo
- Responsabile Acquisti
- Responsabile Commerciale
- Responsabile CED
- Responsabile Controllo di Gestione

- Responsabile di filiale
- Responsabile Marketing
- Responsabile di Settore

Attività sensibili

a) Gestione anagrafica fornitori
b) Registrazione fatture e note di credito
c) Gestione dello scadenzario
d) Liquidazione fatture
e) Riconciliazione partitario fornitori con e/c

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazione inesistenti (art. 2, comma 2-bis, D.Lgs. n. 74/2000);

f) Gestione contratti e sistema premiante

- Dichiarazione fraudolenta mediante artifici (art. 3 D.Lgs. n. 74/2000);
- Dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. n. 74/2000) come precisato nel precedente paragrafo, **tale fattispecie di reato rileva ai sensi dell'art. 25-quinquiesdecies del D.Lgs. n. 231/2001 se commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro**;
- Omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. n. 74/2000) come precisato nel precedente paragrafo, **tale fattispecie di reato rileva ai sensi dell'art. 25-quinquiesdecies del D.Lgs. n. 231/2001 se commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro**;
- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. n. 74/2000);
- Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. n. 74/2000);
- Indebita compensazione (art. 10-quater D.Lgs. n. 74/2000) come precisato nel precedente paragrafo, **tale fattispecie di reato rileva ai sensi dell'art. 25-quinquiesdecies del D.Lgs. n. 231/2001 se commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro**;
- Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. n. 74/2000).

g) Movimentazioni di magazzino

Principali controlli esistenti

- Esiste una corrispondenza biunivoca fra fornitore e codice attribuito all'interno dell'anagrafica.
- La creazione di un nuovo fornitore in anagrafica nonché le variazioni per quelli già esistenti è adeguatamente supportata da documenti autorizzati da un Responsabile di funzione formalmente individuato.
- Il sistema informativo consente di avere una chiara visibilità degli acconti fatturati dai fornitori.
- Al momento della liquidazione delle fatture viene effettuato un controllo formalizzato volto a verificare che gli acconti siano stati stornati dagli importi dovuti ai fornitori.
- Esiste un controllo formalizzato tra le fatture di merce pervenute e le liste di carico o i documenti probatori con verifica della quadratura degli importi. Il legame con gli ordini di acquisto e verifica dei prezzi nel dettaglio è demandata ad ufficio Acquisti.
- Esiste un sistema di autorizzazione formalizzato delle altre fatture basato su quadratura tra fatture e documenti probatori debitamente autorizzati dai referenti.
- Lo scadenzario fornitori viene periodicamente controllato e periodicamente conciliato con il partitario fornitori e le eventuali discrepanze sono prontamente investigate.
- Le fatture fornitori sono razionalmente archiviate. Il sistema informatico garantisce chiara ed efficiente gestione delle fatture in corso di pagamento e di quelle pagate.
- Verifica di completezza e accuratezza dei dati riportati in fattura sulla base di quanto

contrattualmente pattuito.

- Verifica della correttezza delle registrazioni contabili svolte.
- Il Responsabile Acquisti controlla e definisce con i fornitori l'attività premiante e promozionale.

AREA DI RISCHIO N. 7: TESORERIA

Funzioni aziendali coinvolte

- Direzione Generale
- Responsabile Amministrativo
- Responsabili di settore
- Responsabili di filiale

Attività sensibili

a) Apertura e/o chiusura di c/c bancari, postali, ecc.
b) Predisposizione e registrazione degli incassi e dei pagamenti
c) Riconciliazione degli estratti conto bancari
d) Riconciliazione delle operazioni e dell'importo numerario di cassa
e) Registrazione delle transazioni in contabilità generale

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazione inesistenti (art. 2, comma 2-bis, D.Lgs. n. 74/2000);
- Dichiarazione fraudolenta mediante artifici (art. 3 D.Lgs. n. 74/2000);
- Dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. n. 74/2000) come precisato nel precedente paragrafo, **tale fattispecie di reato rileva ai sensi dell'art. 25-quinquiesdecies del D.Lgs. n. 231/2001 se commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro**;
- Omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. n. 74/2000) come precisato nel precedente paragrafo, **tale fattispecie di reato rileva ai sensi dell'art. 25-quinquiesdecies del D.Lgs. n. 231/2001 se commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro**;
- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. n. 74/2000);
- Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. n. 74/2000);
- Indebita compensazione (art. 10-quater D.Lgs. n. 74/2000) come precisato nel precedente paragrafo, **tale fattispecie di reato rileva ai sensi dell'art. 25-quinquiesdecies del D.Lgs. n. 231/2001 se commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro**;
- Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. n. 74/2000).

Principali controlli esistenti

- Esiste una separazione di ruoli tra chi autorizza i movimenti finanziari (incassi/pagamenti) e chi li esegue materialmente.
- Esiste separazione di responsabilità tra chi gestisce la contabilità e chi effettua le riconciliazioni bancarie e di cassa.
- Tutte le operazioni di tesoreria (pagamenti e incassi, tramite casse aziendali o banche) sono

debitamente autorizzate e abbinate con le relative partite/ documenti giustificativi.

- La firma dei bonifici/assegni è rilasciata a seguito della contestuale esibizione dei documenti giustificativi, debitamente approvati e/o dell'avvenuta registrazione contabile del documento sottostante.
- Le riconciliazioni bancarie sono effettuate mensilmente.
- E' stato definito un referente per la custodia della piccola cassa.
- I pagamenti effettuati tramite piccola cassa sono debitamente autorizzati.
- Sono periodicamente effettuate le riconciliazioni di cassa.

AREA DI RISCHIO N. 8: BUDGET E CONTROLLO DI GESTIONE

Funzioni aziendali coinvolte

- Direzione Generale
- Responsabile Controllo di Gestione

Attività sensibili

a) Ottenimento delle informazioni dai vari settori
b) Elaborazione del budget
c) Approvazione del budget
d) Redazione del reporting con i dati consuntivi
e) Determinazione degli scostamenti e identificazione delle cause
- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazione inesistenti (art. 2, comma 2-bis, D.Lgs. n. 74/2000);
f) Controllo movimentazione magazzino/contabile
g) Analisi magazzino
- Dichiarazione fraudolenta mediante artifici (art. 3 D.Lgs. n. 74/2000);
- Dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. n. 74/2000) come precisato nel precedente paragrafo, **tale fattispecie di reato rileva ai sensi dell'art. 25-quinquiesdecies del D.Lgs. n. 231/2001 se commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro**;
- Omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. n. 74/2000) come precisato nel precedente paragrafo, **tale fattispecie di reato rileva ai sensi dell'art. 25-quinquiesdecies del D.Lgs. n. 231/2001 se commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro**;
- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. n. 74/2000);
- Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. n. 74/2000);
- Indebita compensazione (art. 10-quater D.Lgs. n. 74/2000) come precisato nel precedente paragrafo, **tale fattispecie di reato rileva ai sensi dell'art. 25-quinquiesdecies del D.Lgs. n. 231/2001 se commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro**;
- Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. n. 74/2000).

Principali controlli esistenti

- Definizione degli indicatori per fornire informazioni di sintesi circa l'andamento del business.
- Verifica degli andamenti di tutti i processi della società e segnalazione alla Direzione di eventuali anomalie della gestione aziendale.

- Controllo di gestione del magazzino, invenduto, natura delle rettifiche, articoli a bassa rotazione.

AREA DI RISCHIO N. 9: LOGISTICA

Funzioni aziendali coinvolte

- Direzione Generale
- Responsabile Logistica
- Responsabile controllo di gestione
- Responsabile Acquisti
- Responsabile Commerciale
- Responsabile di filiale

Attività sensibili

a) Gestione contrattualistica dei trasporti interni ed esterni con responsabilità dei costi di trasporto
b) Gestione delle problematiche relative al servizio di trasporto
c) Inventariazione del materiale, generazione classi e analisi stock

- Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11, D.Lgs. n. 74/2000).

Principali controlli esistenti

- Verifica la corretta organizzazione di magazzino e servizio trasporti.

3.4 AREE A RISCHIO C.D. "STRUMENTALI" - PROCESSI STRUMENTALI ALLE ATTIVITÀ A RISCHIO

Seguendo la stessa metodologia di mappatura del rischio, utilizzata per l'individuazione delle "aree a rischio reato", sono state identificate le aree qualificabili come "strumentali", ossia quelle che, pur non
Nell'ambito di ciascuna area "strumentale" sono stati individuati i ruoli aziendali coinvolti e le relative attività
sensibili.
Di seguito si riporta il riepilogo delle informazioni relative alle aree "strumentali".

AREA STRUMENTALE N. 1: GESTIONE VENDITE

Funzioni aziendali coinvolte

- Direzione Generale
- Responsabile Commerciale
- Responsabile Marketing
- Responsabile di filiale
- Responsabile del Personale
- Responsabile Controllo di Gestione

Attività sensibili

a) Organizzazione e controllo dei commerciali interni ed esterni

b) Organizzazione e controllo delle vendite delle filiali
c) Esecuzione delle trattative commerciali con i clienti
d) Definizione delle promozioni commerciali
e) Attività di coordinamento per l'attuazione delle promozioni
- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art. 8 D.Lgs. n. 74/2000).

Principali controlli esistenti

- I contratti con i commerciali esterni sono sottoscritti esclusivamente da soggetti dotati di idonea procura.
- I compensi sono liquidati ai commerciali esterni solo a seguito di monitoraggio delle attività effettivamente svolte.
- Al fine di garantire il rispetto di tutti i requisiti del cliente ed una corretta preparazione della quotazione da parte della Società, ogni richiesta d'offerta viene valutata dalla Funzione Commerciale.
- Viene emessa un'offerta commerciale esclusivamente in seguito ad esito favorevole dello studio di fattibilità effettuato, nel rispetto dei requisiti definiti dal cliente.
- Le offerte commerciali inviate al cliente hanno come linee guida le Condizioni Generali di Vendita.
- Esiste un adeguato coinvolgimento di tutta la struttura organizzativa nel processo di offerta al fine di garantire la completa ed accurata comprensione dei requisiti tecnici, finanziari, contrattuali e dei relativi impegni che la vendita comporta.
- Esiste un processo strutturato di definizione del preventivo di costo relativo alla vendita oggetto di offerta.
- Viene effettuato un monitoraggio costante volto a garantire il costante aggiornamento delle informazioni disponibili sui clienti.

AREA STRUMENTALE N. 2: GESTIONE APPROVVIGIONAMENTI/MERCI E SERVIZI

Funzioni aziendali coinvolte

- Direzione Generale
- Responsabile Acquisti
- Responsabile Commerciale

Attività sensibili

a) Determinazione dei fabbisogni di beni/servizi
b) Raccolta e controllo delle richieste di acquisto
c) Richiesta di offerte
d) Negoziazione con i fornitori
e) Emissione dell'ordine di acquisto
f) Selezione dei fornitori
g) Stipula del contratto
h) Gestione del sistema di qualificazione dei fornitori
- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. n. 74/2000);
- Dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. n. 74/2000).

Principali controlli esistenti

- Definizione di ruoli, compiti e responsabilità connessi alla gestione delle liste di fornitori;
- Ogni nuovo fornitore viene sottoposto a un processo di qualifica, volto a valutarne l'affidabilità economico-finanziaria, la professionalità e il possesso dei requisiti etici e tecnico-qualitativi.
- Vengono definite specifiche liste di fornitori qualificati nelle quali iscrivere le società fornitrici in possesso dei requisiti indicati al punto precedente.
- I fornitori vengono selezionati secondo criteri basati su parametri oggettivi e trasparenti;
- Definizione di modalità di aggiornamento dello stato di qualifica dei fornitori finalizzate alla verifica nel tempo del mantenimento da parte del fornitore dei requisiti necessari;
- Il rapporto con i fornitori è formalmente regolato tramite ordine d'acquisto, lettera d'incarico o contratto.
- Gli ordini d'acquisto, le lettere d'incarico e i contratti sono approvati nel rispetto delle procure attribuite.
- Nella contrattualistica utilizzata dalla Società sono applicate le condizioni generali d'acquisto.
- Al ricevimento delle merci viene effettuato un controllo dei prodotti approvvigionati, assicurando che gli stessi siano conformi a quanto richiesto nei contratti / ordini di approvvigionamento e a quanto riportato sui documenti di trasporto, per quanto concerne quantità, qualità ed eventuali certificati.
- Formalizzazione per iscritto, nel rispetto delle modalità e delle tempistiche previste dai contratti e/o dalle normative applicabili, dell'esistenza di vizi, difformità e/o difetti della merce e delle relative denunce e contestazioni.
- Le varianti agli ordini sono riviste ed approvate secondo le stesse procedure seguite nella emissione dell'ordine.
- Viene svolta un'adeguata attività di monitoraggio delle attività svolte da consulenti esterni al fine di verificare l'effettivo rispetto da parte degli stessi delle clausole contrattuali pattuite, in particolare la corrispondenza tra le prestazioni erogate dagli stessi e i compensi pattuiti a livello contrattuale.
- Tutte le varianti sono tracciate e controllate dalle funzioni.

AREA STRUMENTALE N. 3: SEGRETERIA SOCIETARIA

Funzioni aziendali coinvolte

- Responsabile Amministrativo
- Vice Direttore
- Presidente del Consiglio di amministrazione

Attività sensibili

a) Tenuta dei Libri sociali relativi alle riunioni degli organi collegiali (eccetto Collegio Sindacale)/Segretario
b) Gestione Soci

Principali controlli esistenti

- Le attività legate all'informativa societaria devono essere svolte in conformità alle procedure ed alle regole aziendali che prevedono, tra l'altro, che il Responsabile Amministrativo sia competente per la gestione delle attività di segreteria societaria quali le convocazioni degli organi statutari, la trascrizione, pubblicazione e archiviazione dei verbali e la conservazione dei Libri Sociali obbligatori
- Il rapporto con i soci è intrattenuto dal Vice Direttore

AREA STRUMENTALE N. 4: AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE

Funzioni aziendali coinvolte

- Direzione Generale
- Responsabile del personale
- Responsabile Amministrativo

Attività sensibili

a) Gestione anagrafica dipendenti (modifica dati anagrafici, retributivi, ecc.)
b) Rilevazione presenze, permessi, ferie
c) Elaborazione stipendi e relativa registrazione
d) Pagamento stipendi e relativa registrazione
e) Gestione anticipi e rendicontazione note spese
f) Gestione amministrativa dei benefits aziendali

Principali controlli esistenti

- Le modifiche apportate all'anagrafica dipendenti e ai dati retributivi sono autorizzate dal responsabile del Personale previo confronto con il Responsabile di Settore.
- Verifica periodica sulla corretta rilevazione e contabilizzazione delle retribuzioni (incluso trattamento di fine rapporto ed eventuali ulteriori elementi aggiuntivi della retribuzione) relativi al personale dipendente.

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. n. 74/2000);
- Dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. n. 74/2000).

AREA STRUMENTALE N. 5: SELEZIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE

Funzioni aziendali coinvolte

- Direzione Generale
- Responsabile Risorse Umane
- Responsabile del settore interessato
- Responsabile della filiale

Attività sensibili

a) Definizione dei profili di potenziali candidati per le diverse posizioni da ricoprire (ad esempio attraverso la definizione di dettagliate job description, la indicazione dei titoli di studio, dell'età massima, etc….)
b) Gestione delle candidature
c) Effettuazione della selezione del personale
d) Formalizzazione degli esiti della selezione
e) Definizione e valutazione delle performance del personale
f) Formulazione delle proposte di avanzamento di carriera e/o dei premi in base alle performance

Principali controlli esistenti

Il processo di selezione del personale prevede lo svolgimento di 2 colloqui prima di ogni assunzione. Il primo colloquio (conoscitivo) è svolto dal Responsabile Risorse Umane, il secondo dal Responsabile di Settore/di Filiale.

AREA STRUMENTALE N. 6: SISTEMI INFORMATIVI

Funzioni aziendali coinvolte

- Direzione Generale
- Responsabile CED

Attività sensibili

a) Gestione dell'attività connessa all'utilizzo dei sistemi informativi
b) Gestione dell'attività di manutenzione dei sistemi esistenti
c) Gestione della sicurezza informatica sia a livello fisico che a livello di strategia operativa
d) Gestione sistemistica dei vari ambienti informatici
e) Gestione dell'attività di elaborazione dei dati
f) Garanzia di corretta gestione dei dati e degli sviluppi richiesti
g) Archiviazione e salvataggio dati
h) Garanzia di ottemperanza e rispetto della legge sulla privacy

Principali controlli esistenti

- Esistenza di dispositivi hardware e software specifici per il salvataggio dei dati.
- Definizione della frequenza dei back-up, modalità e tempi di conservazione dei supporti per i dati.
- Procedure di sicurezza informatica (fisica/logica).
- Esistenza di un firewall per prevenire eventuali intrusioni esterne.
- Controllo corretta operatività informatica
- Garanzia della continuità dei servizi, delle infrastrutture informatiche e dei processi automatici.
- Il sistema informativo consente di identificare le attività svolte, lasciando un'evidenza storica delle transazioni effettuate a sistema e l'utente che le ha effettuate in modo tale da permettere la ricostruzione dei processi.
- Confronto con i fornitori in merito allo stato delle richieste avanzate.

AREA STRUMENTALE N. 7: GESTIONE OMAGGI E SPESE DI RAPPRESENTANZA

Funzioni aziendali coinvolte

- Direzione Generale
- Responsabile Commerciale
- Responsabile Acquisti
- Responsabile Marketing

Attività sensibili

a) Richiesta di acquisto degli omaggi
b) Consegna dell'omaggio al destinatario
c) Documentazione delle spese di rappresentanza
d) Controllo delle spese di rappresentanza
e) Rimborso della spesa

Principali controlli esistenti

- Processo formale di approvazione delle spese di rappresentanza.
- Definizione della natura/tipologia di spese ammesse a rimborso ed eventuali limiti di importo.
- Le spese sostenute per rappresentanza devono essere adeguatamente documentate.
- Verica delle spese sostenute da dipendenti ed amministratori e della correlata documentazione giustificativa.

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. n. 74/2000);
- Dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. n. 74/2000);
- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. n. 74/2000).

AREA STRUMENTALE N. 8: GESTIONE SPONSORIZZAZIONI

Funzioni aziendali coinvolte

- Direttore Generale

Attività sensibili

a) Richiesta della sponsorizzazione
b) Documentazione della sponsorizzazione
c) Controllo della sponsorizzazione

Principali controlli esistenti

- Processo formale di approvazione della sponsorizzazione.
- Le spese sostenute per sponsorizzazione devono essere adeguatamente documentate.

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. n. 74/2000);
- Dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. n. 74/2000);
- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. n. 74/2000).

AREA STRUMENTALE N. 9: GESTIONE FILIALI

Funzioni aziendali coinvolte

- Direzione Generale

- Responsabile di filiale
- Responsabile d'Area
- Responsabile Commerciale
- Responsabile Logistica
- Responsabile Acquisti
- Responsabile Controllo di gestione

Attività sensibili

a) Controllo sistematico e periodico sulla regolarità dell'operato commerciale della filiale e rispetto delle procedure condivise e istruzioni aziendali
b) Analisi organizzative della filiale in coordinamento con i responsabili di area, il responsabile della logistica
c) Gestione delle entrate di materiali per acquisti o resi da clienti
d) Gestione delle uscite per vendita, riparazioni o resi a fornitori
d) Gestione della corretta organizzazione e operatività
e) Rispetto degli adempimenti aziendali
f) Gestione piccola cassa

Principali controlli esistenti

Definizione del manuale di filiale per la disciplina dei seguenti aspetti:
- Gestione generale della filiale (accessi al magazzino e prelievo di materiale, rapporti con le autorità, utenze
- della filiale, attività di controllo e coordinamento delle filiali)
- Entrata merci
- Uscita merci
- Movimenti vari
- Inventari di fine anno
- Valori per bilanci periodici di fine anno
- Verifica manutenzione e organizzazione della filiale e costi sostenuti
- Verifica quotidiana dell'esistenza numeraria di cassa

AREA STRUMENTALE N. 10: MARKETING

Funzioni aziendali coinvolte

- Direzione Generale
- Responsabile Marketing
- Responsabile Acquisti
- Responsabile Commerciale
- Responsabile Controllo di Gestione

Attività sensibili

a) Gestione delle attività di immagine aziendale (sito web, affissioni ecc…)
b) Elaborazione di materiale pubblicitario in genere
c) Elaborazione di promozioni di vendite commerciali e gestione degli acquisti di beni/servizi legati alla promozione commerciale
d) Organizzazione di eventi

Principali controlli esistenti

- Processo di approvazione delle promozioni e dell'acquisto degli omaggi adeguatamente documentato

4. PRINCIPI E REGOLE DI COMPORTAMENTO

Tutte le attività ricomprese nelle aree sensibili (a rischio e strumentali) devono essere svolte seguendo le leggi
vigenti, i valori, le politiche e le procedure di ELFI nonché le regole contenute nel Modello e nel Codice Etico.
In generale, il sistema di organizzazione, gestione e controllo della Società deve rispettare i principi di attribuzione di responsabilità e di rappresentanza, di separazione di ruoli e compiti e di lealtà, correttezza, trasparenza e tracciabilità degli atti.
Il presente paragrafo illustra le regole generali di comportamento, nonché le specifiche procedure di gestione e controllo che, unitamente alle prescrizioni indicate nei principi di controllo esistenti nelle varie parti speciali ed al Codice etico adottato dalla Società, dovranno essere seguite dai Destinatari nello svolgimento delle attività lavorative e nell'espletamento di tutte le relative operazioni al fine di prevenire il verificarsi dei Reati sopra descritti.

Nello svolgimento delle attività sopra descritte e, in generale, delle proprie funzioni, gli Organi Sociali, gli amministratori, i dipendenti, i procuratori di ELFI, nonché i collaboratori e tutte le altre controparti contrattuali, devono conoscere e rispettare:

- la normativa applicabile alle attività svolte;
- le disposizioni contenute nel presente Modello;
- il Codice Etico Aziendale;
- le procedure e le linee guida di ELFI nonché tutta la documentazione attinente il sistema di organizzazione, gestione e controllo della Società.

Quanto alle regole generali di comportamento, è fatto espresso divieto a carico dei Destinatari di porre in essere condotte:

- tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (art. 25 *quinquiesdecies* del Decreto);
- che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- non in linea o non conformi con i principi e le prescrizioni contenute nel presente Modello, nonché nelle procedure adottate dalla Società;

All'uopo è fatto in particolare divieto di:

a) trasmettere, comunicare o rappresentare dati falsi, lacunosi o, comunque, non rappresentativi dell'effettiva situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società per garantire un corretto e trasparente svolgimento di tutte le attività amministrativo contabili della Società;

b) trasmettere, comunicare o rappresentare dati falsi, lacunosi o, comunque, non rappresentativi dell'attività della Società ai fini del calcolo delle imposte;

c) alterare o inficiare la veridicità dei dati necessari per la formazione dei documenti fiscali previsti dalla legge e per la presentazione delle dichiarazioni;

d) realizzare condotte idonee ad ostacolare l'attività di controllo volto ad assicurare l'accuratezza e la completezza delle informazioni utilizzate per il calcolo delle imposte e della documentazione a supporto o eventualmente delle attività di controllo delle Autorità Pubbliche di Vigilanza;

e) riconoscere, in favore di consulenti e/o collaboratori esterni, compensi che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere e alla prassi vigente nel settore di attività interessato.

Ai fini dell'attuazione dei divieti suddetti, dovranno rispettarsi le regole di seguito indicate:

- tenere un comportamento corretto e trasparente, assicurando il pieno rispetto delle norme di legge e dei processi aziendali e la massima veridicità, trasparenza e completezza di tutte le informazioni prodotte e gestite nello svolgimento di tutte le attività amministrativo contabili della Società;
- garantire, nell'ambito del sistema di contabilità aziendale, la registrazione di ogni operazione di natura economico/finanziaria nel rispetto dei principi, dei criteri e delle modalità di redazione e tenuta della contabilità dettate dalle normative vigenti;
- garantire che vengano inserite contabilmente soltanto le scritture propriamente approvate;
- garantire, nell'ambito del sistema di contabilità aziendale, la correttezza della rendicontazione delle prestazioni erogate, di quelle ricevute, e dei relativi flussi finanziari;
- garantire una corretta archiviazione dei documenti contabili, delle scritture contabili obbligatorie e dei registri fiscali obbligatori, a supporto degli adempimenti richiesti dalla normativa in materia fiscale;
- attestare la veridicità, la completezza e l'accuratezza dei dati e delle informazioni trasmesse ai fini della formazione del bilancio e della formazione dei documenti fiscali previsti dalla legge nonché per la presentazione delle dichiarazioni;
- procedere al controllo volto ad assicurare l'accuratezza e la completezza delle informazioni trasmesse ai fini di garantire un corretto e veritiero calcolo delle imposte;
- procedere al controllo relativo alla completezza e alla accuratezza delle imposte pagate e sui crediti maturati nei confronti dell'Erario;
- garantire un idoneo monitoraggio degli adempimenti di legge al fine di evitare ritardi o imprecisioni nella presentazione di dichiarazioni e documenti fiscali;
- informare l'Organismo di Vigilanza, nel caso in cui riscontrino o vengano a conoscenza di omissioni, falsificazioni o inesattezze nelle registrazioni contabili o negli atti a queste riconducibili;
- gli incarichi conferiti a collaboratori e consulenti esterni devono essere redatti per iscritto, con indicazione del compenso pattuito, del dettaglio della prestazione da effettuare; tali accordi devono essere verificati e/o approvati da soggetti dotati di adeguati poteri;
- nessun tipo di pagamento non adeguatamente documentato ed autorizzato può essere effettuato o ricevuto;
- mettere in atto i necessari controlli per la verifica preventiva delle informazioni disponibili sulle controparti commerciali o istituzionali prima di instaurare qualsiasi tipo di rapporto d'affari;
- procedere alla corretta identificazione dei clienti e dei fornitori;
- precludere ad un soggetto non in possesso dei requisiti di integrità, capacità economico e tecnica, di competere per l'ottenimento delle forniture;
- garantire la regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra i destinatari dei pagamenti stessi e le controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;
- procedere ad adeguate verifiche nel caso di richieste dei fornitori relative a pagamenti da effettuarsi su banche situate in specifici Paesi (a fiscalità privilegiata o comunque diversi da quelli di stabilimento dei fornitori medesimi);
- garantire la corrispondenza tra gli importi previsti nell'ordine di acquisto e quelli indicati in fattura;
- procedere ad adeguati controlli al fine di evitare la duplice registrazione delle fatture e dei pagamenti;
- procedere al controllo, prima del pagamento della fattura, del contenuto della fattura, di quello dell'ordine e dell'attestazione di ricezione del bene/servizio;
- procedere ad adeguate verifiche della coerenza tra ordine di vendita accettato, contratto, fattura attiva e incasso del credito;
- procedere ad adeguate verifiche della coerenza tra contratto di prestazione del servizio, fattura attiva e incasso del credito e garantire la raccolta di documentazione della effettività del servizio reso;

- garantire che tutte le operazioni e/o transazioni siano autorizzate, correttamente registrate, verificabili, coerenti e congrue;
- non effettuare registrazioni false, incomplete o ingannevoli;
- non utilizzare i fondi e le risorse della Società senza formale autorizzazione;
- eventuali situazioni di incertezza in ordine ai comportamenti da tenere, all'interpretazione della normativa vigente e delle procedure interne devono essere sottoposte all'attenzione del superiore gerarchico e/o dell'OdV.

***

Quanto alle specifiche procedure adottate dalla Società, possono considerarsi volte a prevenire il rischio connesso alla potenziale commissione di reati tributari anche le procedure/istruzioni e regolamentazioni interne da considerarsi parte integrante del Modello, al cui contenuto dettagliato si rimanda ai fini dell'individuazione dei precisi obblighi di condotta a carico dei singoli Destinatari coinvolti nell'attività/processo sensibile di riferimento.

L'elenco dettagliato delle procedure/istruzioni adottate dalla Società rilevanti ai fini della prevenzione del rischio di verificazione dei reati presupposto oggetto delle parti speciali è allegato al presente Modello sub ALLEGATO 1.

PARTE SPECIALE N. 4:

DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI E TRASFERIMENTO FRAUDOLENTO DI VALORI (ART. 25-OCTIES.1)

VERSIONE DEL 23/02/2026

Indice

4. I REATI DI CUI ALL'ART. 25-OCTIES.1 DEL DECRETO LEGISLATIVO 231/01: ESEMPI DELLE PRINCIPALI POSSIBILI MODALITÀ DI COMMISSIONE 3

› 4.1. DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI E TRASFERIMENTO FRAUDOLENTO DI VALORI (art. 25-octies.1) 3

- Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.) ..3
- Trasferimento fraudolento di valori (Art. 512-bis c.p.) 4
- Frode informatica (art. 640-ter c.p.) 5
- Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.) 5
- Altre fattispecie in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25-octies.1, comma 2) 6

› 4.2 AREE A RISCHIO REATO, ATTIVITÀ SENSIBILI, RUOLI AZIENDALI COINVOLTI E CONTROLLI PREVISTI 7

› 4.3 AREE A RISCHIO "REATO DIRETTO" 7

- AREA DI RISCHIO N. 1: CONTABILITÀ CLIENTI E RECUPERO CREDITI 7
- AREA DI RISCHIO N. 2: CONTABILITÀ FORNITORI 8
- AREA DI RISCHIO N. 3: TESORERIA 10
- AREA DI RISCHIO N. 4: SISTEMI INFORMATIVI 10

› 4.4. AREE A RISCHIO C.D. "STRUMENTALI" - PROCESSI STRUMENTALI ALLE ATTIVITÀ A RISCHIO 11

- AREA STRUMENTALE N. 1: GESTIONE VENDITE 11
- AREA STRUMENTALE N. 2: GESTIONE APPROVVIGIONAMENTI/MERCI E SERVIZI 12
- AREA STRUMENTALE N. 3: GESTIONE ATTIVITA' AMMINISTRATIVE e CONTABILI 13
- AREA STRUMENTALE N. 4: CONTABILITÀ E BILANCIO 14
- AREA STRUMENTALE N. 5: BUDGET E CONTROLLO DI GESTIONE 14
- AREA STRUMENTALE N. 6: GESTIONE OMAGGI E SPESE DI RAPPRESENTANZA 15
- AREA STRUMENTALE N. 7: GESTIONE FILIALI 15
- AREA STRUMENTALE N. 8: MARKETING 16

› 4.5 PRINCIPI E REGOLE DI COMPORTAMENTO 18

4. I REATI DI CUI ALL'ART. 25-OCTIES.1 DEL DECRETO LEGISLATIVO 231/01: ESEMPI DELLE PRINCIPALI POSSIBILI MODALITÀ DI COMMISSIONE

La presente parte speciale è dedicata all'analisi dei reati previsti dall'art. 25-octies.1 del D.Lgs. n. 231/2001, introdotti nel novero dei reati presupposto mediante il D.Lgs. n. 184/2021 in "*Attuazione della direttiva (UE) 2019/713 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti e che sostituisce la decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio*".
Il decreto – adottato in esecuzione della legge di delegazione europea 2020/2021, l. n. 53/2021 – costituisce l'atto di recepimento della direttiva 2019/713/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, che vincola gli Stati membri ad adattare la disciplina interna in materia di mezzi di pagamento diversi dai contanti.

Si riporta di seguito una breve descrizione dei reati contenuti nel predetto articolo del Decreto e ritenuti astrattamente ipotizzabili per ELFI S.p.A (di seguito, in breve anche "ELFI"), oltre a una breve esposizione delle principali possibili modalità di attuazione dei suddetti reati.

4.1. DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI E TRASFERIMENTO FRAUDOLENTO DI VALORI (art. 25-octies.1)

- **Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.)**

"Chiunque al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 euro a 1.550 euro.
Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera gli strumenti o i documenti di cui al primo periodo, ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.
In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, nonché del profitto o del prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.
Gli strumenti sequestrati ai fini della confisca di cui al secondo comma, nel corso delle operazioni di polizia giudiziaria, sono affidati dall'autorità giudiziaria agli organi di polizia che ne facciano richiesta".

La norma in questione sanziona l'uso indebito di carte di credito e di pagamento ed è pacificamente diretta alla tutela non solo del patrimonio del titolare dello strumento di pagamento o prelievo, ma anche degli interessi pubblici alla sicurezza delle transazioni commerciali e alla fiducia nell'utilizzazione da parte dei consociati di quegli strumenti.

La fattispecie è rivolta alla punizione delle condotte aventi ad oggetto oltre l'indebito utilizzo di carte di credito o di pagamento o di qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o servizi, anche più in generale, quelle riguardanti "*ogni altro mezzo di pagamento diverso dal contante*".

Per la definizione di tale concetto, poi, viene in soccorso l'art. 1 del d. lgs. n. 184/2021; tale norma – che richiama da vicino la definizione contenuta nella direttiva oggetto di recepimento – amplia il concetto includendovi "*ogni dispositivo, oggetto o record protetto, materiale o immateriale, o una loro combinazione, diverso dalla moneta a corso legale, che, da solo o unitamente a una procedura o a una serie di procedure, permette al titolare o all'utente di trasferire denaro o valore monetario, anche attraverso mezzi di scambio digitali*".

L'articolo individua tre diverse tipologie di condotte:
1. la prima consiste nella indebita utilizzazione, cioè nel concreto uso illegittimo delle carte di credito o delle carte di pagamento – lecita o illecita che sia la loro provenienza – da parte del non titolare al fine di realizzare un profitto per sé o per altri;
2. la seconda categoria di condotte include quelle di falsificazione e alterazione dei medesimi strumenti di pagamento;
3. infine, viene punito chi possiede, cede o acquisisce tali carte o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.

Si tratta in questi ultimi casi di un'azione che sotto il profilo logico e temporale è distinta dalla prima perché la precede e ne costituisce il presupposto fattuale.
Presupposto di queste tipologie di condotta è, infatti, la illecita provenienza della carta o degli altri documenti indicati dalla norma; ciò perché da sole tali condotte non sono caratterizzate da alcuna illiceità a differenza dell'utilizzo indebito o della falsificazione. Nel caso in cui le carte siano contraffatte o alterate l'illecita provenienza deriva direttamente dalla contraffazione o dalla alterazione.

- **Trasferimento fraudolento di valori (Art. 512-bis c.p.)**

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648-bis e 648-ter, è punito con la reclusione da due a sei anni.
La stessa pena di cui al primo comma si applica a chi, al fine di eludere le disposizioni in materia di documentazione antimafia, attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità di imprese, quote societarie o azioni ovvero di cariche sociali, qualora l'imprenditore o la società partecipi a procedure di aggiudicazione o di esecuzione di appalti o di concessioni".

La fattispecie incriminatrice in esame pone a fondamento dell'art. 512-bis c.p. una operazione negoziale di natura simulatoria che si perfezione tra colui che realizza l'intestazione fittizia e colui che consapevolmente ne accetta il ruolo. Intende, pertanto disciplinare un reato plurisoggettivo improprio o a punibilità circoscritta.
Il legislatore sanziona, infatti, la condotta di chi, pur rimanendo l'effettivo titolare, fittiziamente attribuisce ad altri denaro, beni o altre utilità perseguendo determinate finalità illecite, senza però prevedere la sanzione per l'intestatario, il cui consenso è tuttavia necessario per il perfezionarsi dell'operazione.

Trattasi di reato di pericolo a dolo specifico finalizzato al raggiungimento di un danno, la cui realizzazione non è necessaria per la consumazione del reato stesso. La finalità perseguita dalla condotta viene identificata nell'intenzione di evitare l'avvio di un procedimento di prevenzione da un lato e nella probabile commissione di delitti di ricettazione, riciclaggio o reimpiego dall'altro.
Si tratta di una fattispecie di reato che può essere commessa con una varietà di negozi simulati riguardanti non solo denaro contante su un conto corrente o immobili, ma beni della più diversa natura. A titolo

esemplificativo, si può citare la cessione di quote o azioni eseguita al fine di estraniarsi dalla compagine della società solo apparentemente, poiché chi si è spogliato formalmente della titolarità delle quote o azioni continua di fatto a determinare l'attività come amministratore o socio occulto e a partecipare alla gestione e agli utili derivanti dalla attività imprenditoriale.

- **Frode informatica (art. 640-ter c.p.)**

"Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51,00 a euro 1032,00. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309,00 a euro 1549,00 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.
La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600,00 a euro 3.000,00 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o la circostanza prevista dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età".

Mediante il D.Lgs. 184/2021 il reato di frode informatica ex art. 640-ter c.p. viene re-introdotto nel D.Lgs. 231/2001 attraverso in nuovo reato presupposto di cui all'art. 25octies.1.
Ai sensi dell'art. 25-octies.1 il reato è punibile anche se commesso nei confronti di un privato, ma a condizione che sia prospettabile l'aggravante di un fatto illecito che abbia prodotto un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valore virtuale.
Una prima definizione di "strumento di pagamento diverso dai contanti" è evidentemente rinvenibile nello stesso D.Lgs. 184/2021, il quale all'art. 1 definisce come tale "ogni dispositivo, oggetto o record protetto, materiale o immateriale, o una loro combinazione, diverso dalla moneta a corso legale, che, da solo o unitamente a una procedura o a una serie di procedure, permette al titolare o all'utente di trasferire denaro o valore monetario, anche attraverso mezzi di scambio digitali", chiarendo ulteriormente che:

- Per "*dispositivo, oggetto o record protetto*" si intende un dispositivo, oggetto o record protetto contro le imitazioni o l'utilizzazione fraudolenta (per esempio mediante disegno, codice o firma) e
- La locuzione "*mezzo di scambio digitale*" indica "*qualsiasi moneta elettronica definita all'art. 1, comma 2, lett. h ter) D.Lgs. 385/1993 e la valuta virtuale*", intendendosi quest'ultima come una "*rappresentazione di valore digitale che non è emessa o garantita da una banca centrale o da un ente pubblico, non è legata necessariamente a una valuta legalmente istituita e non possiede lo status giuridico di valuta o denaro, ma è accettata da persone fisiche o giuridiche come mezzo di scambio e che può essere trasferita, memorizzata e scambiata elettronicamente*".

- **Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.)**

"*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o a altri apparecchiature,*

dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e la multa sino a 1000 euro.
In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è sempre ordinata la confisca delle apparecchiature, dei dispositivi o dei programmi informatici predetti, nonché la confisca del profitto o del prodotto del reato ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto".

Considerando il dettato della norma in esame, sebbene in linea teorica non si possa escludere del tutto, appare remota la possibilità che tale tipologia di reato possa essere commesso nell'interesse e a vantaggio dell'ente di appartenenza.

- **Altre fattispecie in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25-octies.1, comma 2)**

"*Salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente, in relazione alla commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:*
a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore ai dieci anni, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote;
b) se il delitto è punito con la pena non inferiore ai dieci anni di reclusione, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote".

4.2 AREE A RISCHIO REATO, ATTIVITÀ SENSIBILI, RUOLI AZIENDALI COINVOLTI E CONTROLLI PREVISTI

A seguito delle attività di risk assessment, sono stati individuate, nell'ambito della struttura organizzativa di ELFI le aree considerate "aree a rischio reato", ossia quelle aree aziendali rispetto alle quali è stato ritenuto astrattamente sussistente il rischio di commissione dei delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti, costituite da:

- aree a rischio "reato diretto", ossia quei processi che sono rivolti alla gestione, controllo e monitoraggio dei flussi patrimoniali e finanziari, nonché alla gestione, diretta o indiretta, degli strumenti di pagamento (in entrata e in uscita) e dei movimenti monetari;
- aree a rischio "indiretto" c.d. "strumentali" alla realizzazione dei reati tributari, ossia processi che non includono le predette aree di attività, ma con riflessi sulla stessa e potenzialmente rilevanti per la commissione dei delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti.

Si fa presente che laddove un'area presenti le caratteristiche sia di area a rischio reato diretto che strumentale,
onde evitare duplicazioni, la stessa è stata classificata sotto la prima tipologia.

Nell'ambito di ciascuna "area a rischio" sono stati individuati i ruoli aziendali coinvolti e le c.d. "attività sensibili", ovvero quelle attività, all'interno delle "aree a rischio reato", al cui svolgimento è connesso il rischio di commissione dei reati oggetto di esame nella presente parte speciale.
Di seguito si riportano le "aree di rischio" le Funzioni aziendali coinvolte, le attività sensibili ed i principali
controlli esistenti.

4.3 AREE A RISCHIO "REATO DIRETTO"

AREA DI RISCHIO N. 1: CONTABILITÀ CLIENTI E RECUPERO CREDITI

Funzioni aziendali coinvolte

- Direzione Generale
- Responsabile di filiale
- Responsabile Amministrativo
- Responsabile controllo di gestione
- Responsabile Commerciale
- Responsabile CED
- Responsabile Marketing

Attività sensibili

a) Gestione dell'anagrafica clienti
b) Gestione dei contratti di vendita
c) Emissione delle fatture attive e delle note credito

d) Gestione degli incassi e pagamenti
e) Gestione del recupero del credito
f) Gestione sistema premiante

Principali controlli esistenti

- Definizione delle modalità di creazione e gestione delle anagrafiche clienti.
- La creazione di un nuovo cliente in anagrafica, è adeguatamente supportata da documenti autorizzati da un responsabile di funzione formalmente individuato.
- La variazione di anagrafica di un cliente deve essere opportunamente supportata da richiesta formale da parte del cliente e previa verifica da parte del personale ELFI direttamente con il referente del cliente. In particolare, l'eventuale richiesta di variazione dell'IBAN deve pervenire con comunicazione sottoscritta dal cliente e l'Ufficio Amministrativo verifica telefonicamente la veridicità della comunicazione ricevuta (si specifica sempre che è necessaria la conferma per "cyber sicurezza"). La conferma per "cyber sicurezza" viene richiesta anche nel caso in cui in anagrafica non sia presente l'IBAN oppure sia diverso da quello comunicato;
- Esiste una corrispondenza biunivoca fra fornitore e codice attribuito all'interno dell'anagrafica.
- L'accesso all'anagrafica clienti è tracciato e monitorato dal sistema.
- Sono chiaramente definite le responsabilità per la gestione (inserimento e modifica) dell'anagrafica clienti.
- La creazione di un nuovo cliente in anagrafica nonché le variazioni per quelli già esistenti, è adeguatamente supportata da documenti autorizzati da un responsabile di funzione formalmente individuato.
- Il Responsabile di filale e il commerciale verificano le condizioni di vendita applicate al cliente;
- Si effettuano dei controlli sulle fatture in termini di emissione sequenziale, numero d'ordine del cliente e condizioni di vendita (es. termini di pagamento).
- Il Responsabile di filale e il commerciale definiscono l'affidamento al cliente secondo le procedure aziendali;
- Il Responsabile del controllo di gestione verifica periodicamente i movimenti di merce rispetto le fatture/ documenti emessi;
- Il processo informatico di emissione delle fatture attive assicura: - invio al cliente e contabilizzazione tempestivi;
  aggiornamento automatico dei libri contabili e obbligatori; - sequenzialità, controllo su duplicazioni e transazioni inaccurate; - correttezza dei calcoli aritmetici, aliquote IVA e prezzi.
- E' verificata la coerenza delle note credito con i relativi ordini/fatture.
- Verifica della fattura rispetto al contenuto del contratto di vendita, nonché rispetto alla prestazione effettuata.
- Viene svolta un'attività a campione di controllo di merito relativamente alle motivazioni sottostanti l'emissione di note di credito.
- Le eventuali differenze risultanti dal processo di riconciliazione dei saldi creditori con le situazioni di partitario e con gli estratti conto sono prontamente analizzate e risolte.
- Sono monitorati i crediti scaduti e gestiti secondo procedure.
- Definizione di criteri e modalità per il monitoraggio delle partite di credito scadute, la svalutazione dei crediti e l'eventuale stralcio.
- Ogni operazione di write-off dei crediti è corredata da adeguata documentazione di supporto.
- Il Responsabile Commerciale controlla e definisce l'attività premiante e promozionale svolta nei confronti dei clienti.

AREA DI RISCHIO N. 2: CONTABILITÀ FORNITORI

Funzioni aziendali coinvolte

- Direzione Generale
- Responsabile Acquisti
- Responsabile Commerciale
- Responsabile CED
- Responsabile Controllo di Gestione
- Responsabile di filiale
- Responsabile Marketing
- Responsabile Amministrativo
- Responsabile di Settore

Attività sensibili

a) Gestione anagrafica fornitori
b) Registrazione fatture e note di credito
c) Gestione dello scadenzario
d) Liquidazione fatture
e) Riconciliazione partitario fornitori con e/c
f) Movimentazioni di magazzino
g) Gestione contratti e sistema premiante

Principali controlli esistenti

- Esiste una corrispondenza biunivoca fra fornitore e codice attribuito all'interno dell'anagrafica.
- La creazione di un nuovo fornitore in anagrafica nonché le variazioni per quelli già esistenti, è adeguatamente supportata da documenti autorizzati da un responsabile di funzione formalmente individuato.
- La creazione di un nuovo fornitore in anagrafica, è adeguatamente supportata da documenti autorizzati da un responsabile di funzione formalmente individuato.
- La variazione di anagrafica di un fornitore deve essere opportunamente supportata da richiesta formale da parte del fornitore e previa verifica da parte del personale ELFI direttamente con il referente del fornitore. In particolare, l'eventuale richiesta di variazione dell'IBAN deve pervenire con comunicazione sottoscritta dal fornitore e l'Ufficio Amministrativo verifica telefonicamente la veridicità della comunicazione ricevuta (si specifica sempre che è necessaria la conferma per "cyber sicurezza"). La conferma per "cyber sicurezza" viene richiesta anche nel caso in cui in anagrafica non sia presente l'IBAN oppure sia diverso da quello comunicato;
- Il sistema informativo consente di avere una chiara visibilità degli acconti fatturati dai fornitori.
- Al momento della liquidazione delle fatture viene effettuato un controllo formalizzato volto a verificare che gli acconti siano stati stornati dagli importi dovuti ai fornitori.
- Esiste un controllo formalizzato tra le fatture di merce pervenute e le liste di carico o i documenti probatori con verifica della quadratura degli importi. Il legame con gli ordini di acquisto e verifica dei prezzi nel dettaglio è demandata ad ufficio Acquisti.
- Esiste un sistema di autorizzazione formalizzato delle fatture varie basato su quadratura tra fatture e documenti probatori debitamente autorizzati dai referenti.
- Lo scadenzario fornitori viene periodicamente controllato e periodicamente conciliato con il partitario fornitori e le eventuali discrepanze sono prontamente investigate.
- Le fatture fornitori sono razionalmente archiviate. Il sistema informatico garantisce chiara ed efficiente gestione delle fatture in corso di pagamento e di quelle pagate.
- Verifica di completezza e accuratezza dei dati riportati in fattura sulla base di quanto contrattualmente pattuito.

- Verifica della correttezza delle registrazioni contabili svolte.
- Il Responsabile Acquisti controlla e definisce con i fornitori l'attività premiante e promozionale.

AREA DI RISCHIO N. 3: TESORERIA

Funzioni aziendali coinvolte

- Direzione Generale
- Responsabile Amministrativo
- Responsabili di settore
- Responsabili di filiale

Attività sensibili

a) Apertura e/o chiusura di c/c bancari, postali, ecc.
b) Predisposizione e Registrazione degli incassi e dei pagamenti
c) Riconciliazione degli estratti conto bancari
d) Riconciliazione delle operazioni e dell'importo numerario di cassa
e) Registrazione delle transazioni in contabilità generale

Principali controlli esistenti

- Esiste una separazione di ruoli tra chi autorizza i movimenti finanziari (incassi/pagamenti) e chi li esegue materialmente.
- Esiste separazione di responsabilità tra chi gestisce la contabilità e chi effettua le riconciliazioni bancarie e di cassa.
- L'Ufficio Amministrativo verifica telefonicamente la veridicità della comunicazione ricevuta per variazione o comunicazione di nuovo IBAN (si specifica sempre che è necessaria la conferma per "cyber sicurezza"). La conferma per "cyber sicurezza" è rivolta quindi a clienti, fornitori e altri nel momento in cui sia necessario predisporre un pagamento e l'IBAN sia assente oppure diverso da quello comunicato.
- Tutte le operazioni di tesoreria (pagamenti e incassi, tramite casse aziendali o banche) sono debitamente autorizzate e abbinate con le relative partite e documenti giustificativi.
- La firma dei bonifici/assegni è rilasciata a seguito della contestuale esibizione dei documenti giustificativi, debitamente approvati e /o della avvenuta registrazione contabile del documento sottostante.
- Le riconciliazioni bancarie sono effettuate mensilmente.
- E' stato definito un referente per la custodia della piccola cassa.
- I pagamenti effettuati tramite piccola cassa sono debitamente autorizzati.
- Sono periodicamente effettuate le riconciliazioni di cassa.

AREA DI RISCHIO N. 4: SISTEMI INFORMATIVI

Funzioni aziendali coinvolte

- Direzione Generale
- Responsabile CED

Attività sensibili

a) Gestione dell'attività connessa all'utilizzo dei sistemi informativi
b) Gestione dell'attività di manutenzione dei sistemi esistenti
c) Gestione della sicurezza informatica sia a livello fisico che a livello di strategia operativa
d) Gestione sistemistica dei vari ambienti informatici
e) Gestione dell'attività di elaborazione dei dati
f) Garanzia di corretta gestione dei dati e degli sviluppi richiesti
g) Archiviazione e salvataggio dati
h) Garanzia di ottemperanza e rispetto della legge sulla privacy

Principali controlli esistenti

- Esistenza di dispositivi hardware e software specifici per il salvataggio dei dati.
- Definizione della frequenza dei back-up, modalità e tempi di conservazione dei supporti per i dati.
- Procedure di sicurezza informatica (fisica/logica).
- Esistenza di un firewall per prevenire eventuali intrusioni esterne.
- Il sistema informativo consente di identificare le attività svolte, lasciando un'evidenza storica delle transazioni effettuate a sistema e l'utente che le ha effettuate in modo tale da permettere la ricostruzione dei processi.
- Controllo corretta operatività informatica
- Garantire la continuità dei servizi, delle infrastrutture informatiche e dei processi automatici.
- Confronto con i fornitori in merito allo stato delle richieste avanzate

4.4. AREE A RISCHIO C.D. "STRUMENTALI" - PROCESSI STRUMENTALI ALLE ATTIVITÀ A RISCHIO

Seguendo la stessa metodologia di mappatura del rischio, utilizzata per l'individuazione delle "aree a rischio reato", sono state identificate le aree qualificabili come "strumentali", ossia quelle che, pur non
Nell'ambito di ciascuna area "strumentale" sono stati individuati i ruoli aziendali coinvolti e le relative attività
sensibili.
Di seguito si riporta il riepilogo delle informazioni relative alle aree "strumentali".

AREA STRUMENTALE N. 1: GESTIONE VENDITE

Funzioni aziendali coinvolte

- Direzione Generale
- Responsabile Commerciale
- Responsabile Marketing
- Responsabile di Filiale
- Responsabile del personale
- Responsabile controllo di gestione

Attività sensibili

a) Organizzazione e controllo dei commerciali interni ed esterni
b) Organizzazione e controllo delle vendite delle filiali
c) Esecuzione delle trattative commerciali con i clienti
d) Definizione delle promozioni commerciali
e) Attività di coordinamento per l'attuazione delle promozioni

Principali controlli esistenti

- I contratti con i commerciali esterni sono sottoscritti esclusivamente da soggetti dotati di idonea procura.
- I compensi sono liquidati ai commerciali esterni solo a seguito di monitoraggio delle attività effettivamente svolte.
- Al fine di garantire il rispetto di tutti i requisiti del cliente ed una corretta preparazione della quotazione da parte della Società, ogni richiesta d'offerta viene valutata dalla Funzione Commerciale.
- Viene emessa un'offerta commerciale esclusivamente in seguito ad esito favorevole dello studio di fattibilità effettuato, nel rispetto dei requisiti definiti dal cliente.
- Le offerte commerciali inviate al cliente hanno come linee guida le Condizioni Generali di Vendita.
- Esiste un adeguato coinvolgimento di tutta la struttura organizzativa nel processo di offerta al fine di garantire la completa ed accurata comprensione dei requisiti tecnici, finanziari, contrattuali e dei relativi impegni che la vendita comporta.
- Esiste un processo strutturato di definizione del preventivo di costo relativo alla vendita oggetto di offerta.
- Viene effettuato un monitoraggio costante volto a garantire il costante aggiornamento delle informazioni disponibili sui clienti.

AREA STRUMENTALE N. 2: GESTIONE APPROVVIGIONAMENTI/MERCI E SERVIZI

Funzioni aziendali coinvolte

- Direzione Generale
- Responsabile Acquisti
- Responsabile Commerciale

Attività sensibili

a) Determinazione dei fabbisogni di beni/servizi
b) Raccolta e controllo delle richieste di acquisto
c) Richiesta di offerte
d) Negoziazione con i fornitori
e) Emissione dell'ordine di acquisto
f) Selezione dei fornitori
g) Stipula del contratto
h) Gestione del sistema di qualificazione dei fornitori

Principali controlli esistenti

- Definizione di ruoli, compiti e responsabilità connessi alla gestione delle liste di fornitori;

- Ogni nuovo fornitore viene sottoposto a un processo di qualifica, volto a valutarne l'affidabilità economico-finanziaria, la professionalità e il possesso dei requisiti etici e tecnico-qualitativi.
- Vengono definite specifiche liste di fornitori qualificati nelle quali iscrivere le società fornitrici in possesso dei requisiti indicati al punto precedente.
- I fornitori vengono selezionati secondo criteri basati su parametri oggettivi e trasparenti;
- Definizione di modalità di aggiornamento dello stato di qualifica dei fornitori finalizzate alla verifica nel tempo del mantenimento da parte del fornitore dei requisiti necessari;
- Il rapporto con i fornitori è formalmente regolato tramite ordine d'acquisto, lettera d'incarico o contratto.
- Gli ordini d'acquisto, le lettere d'incarico e i contratti sono approvati nel rispetto delle procure attribuite.
- Nella contrattualistica utilizzata dalla Società sono applicate le condizioni generali d'acquisto.
- Al ricevimento delle merci viene effettuato un controllo dei prodotti approvvigionati, assicurando che gli stessi siano conformi a quanto richiesto nei contratti / ordini di approvvigionamento e a quanto riportato sui documenti di trasporto, per quanto concerne quantità, qualità ed eventuali certificati.
- Formalizzazione per iscritto, nel rispetto delle modalità e delle tempistiche previste dai contratti e/o dalle normative applicabili, dell'esistenza di vizi, difformità e/o difetti della merce e delle relative denunce e contestazioni.
- Le varianti agli ordini sono riviste ed approvate secondo le stesse procedure seguite nella emissione dell'ordine.
- Viene svolta un'adeguata attività di monitoraggio delle attività svolte da consulenti esterni al fine di verificare l'effettivo rispetto da parte degli stessi delle clausole contrattuali pattuite, in particolare la corrispondenza tra le prestazioni erogate dagli stessi e i compensi pattuiti a livello contrattuale.
- Tutte le varianti sono tracciate e controllate dalle funzioni.

AREA STRUMENTALE N. 3: GESTIONE ATTIVITA' AMMINISTRATIVE e CONTABILI

Funzioni aziendali coinvolte

- Direzione Generale
- Responsabile Amministrativo;
- Responsabili delle filiali.

Attività sensibili

a) Gestione delle attività amministrative, contabili e tesoreria sulla base dei dati presenti a sistema
b) Gestione delle attività di fatturazione attiva e passiva sulla base dei dati presenti a sistema

Principali controlli esistenti

- Chiara identificazione dei soggetti aziendali responsabili degli adempimenti in materia di gestione della fiscalità e di gestione delle attività amministrativo – contabili;
- Monitoraggio degli adempimenti e delle scadenze imposte dalla normativa in materia al fine di garantire il rispetto degli obblighi ivi previsti.
- Completa e accurata archiviazione della documentazione, in particolare tutta la documentazione contabile di cui è obbligatoria la conservazione;

- Predisposizione e adozione di specifiche procedure/istruzioni aziendali.

AREA STRUMENTALE N. 4: CONTABILITÀ E BILANCIO

Funzioni aziendali coinvolte

- Direzione Generale
- Responsabile Amministrativo
- Responsabile CED

Attività sensibili

a) Registrazioni di contabilità generale sulla base dei dati presenti a sistema
b) Determinazione ed esecuzione degli accantonamenti per poste stimate
c) Determinazione ed esecuzione delle altre operazioni di chiusura del bilancio
d) Elaborazione della bozza di bilancio e attività finalizzate all'approvazione del bilancio
e) Registrazione della chiusura dei conti

Principali controlli esistenti

- Esiste un processo di approvazione formale delle operazioni da parte di un adeguato livello manageriale.
- Esiste segregazione di funzioni tra chi è adibito all'analisi o al controllo delle fatture passive, chi le contabilizza e chi effettua le registrazioni relative ai pagamenti effettuati.
- L'accesso alla contabilità generale / bilancio è propriamente ristretto ad un numero di persone autorizzate, consentendo un'adeguata separazione di responsabilità.
- Il piano dei conti è razionale e coerente alla realtà aziendale e consente la rappresentazione contabile di tutti i fatti aziendali.
- Registrazione delle poste economiche, patrimoniali e finanziarie solo a fronte di fatti aziendali realmente accaduti e debitamente documentati.
- Verifica della completa, accurata e tempestiva registrazione e contabilizzazione delle fatture e degli altri documenti rilevanti ai fini fiscali.
- Verifica della completa, accurata e tempestiva registrazione e contabilizzazione delle scritture di rettifica/integrazione/assestamento.
- Esecuzione di eventuali modifiche ai dati contabili solo da parte della funzione aziendale che li ha generati, la tracciabilità a sistema delle modifiche effettuate ai dati contabili e delle utenze che hanno effettuato le variazioni, l'approvazione da parte di adeguato livello organizzativo delle modifiche effettuate.
- Esiste un controllo automatico volto ad impedire duplicazioni nella registrazione delle fatture.
- Esiste un processo di accertamento delle fatture da ricevere.
- La documentazione a supporto di ogni documento contabile è adeguatamente archiviata mediante modalità e servizi che ne garantiscono la disponibilità e integrità.

AREA STRUMENTALE N. 5: BUDGET E CONTROLLO DI GESTIONE

Funzioni aziendali coinvolte

- Direzione Generale

- Responsabile Controllo di Gestione

Attività sensibili

a) Ottenimento delle informazioni dai vari settori
b) Elaborazione del budget
c) Approvazione del budget
d) Redazione del reporting con i dati consuntivi
e) Determinazione degli scostamenti e identificazione delle cause
f) Controllo movimentazione magazzino/contabile
g) Analisi magazzino

Principali controlli esistenti

- Definizione degli indicatori per fornire informazioni di sintesi circa l'andamento del business.
- Verifica degli andamenti di tutti i processi della società e segnalazione alla Direzione di eventuali anomalie nella gestione aziendale.
- Controllo di gestione del magazzino, invenduto, natura delle rettifiche, articoli a bassa rotazione.

AREA STRUMENTALE N. 6: GESTIONE OMAGGI E SPESE DI RAPPRESENTANZA

Funzioni aziendali coinvolte

- Direttore Generale
- Responsabile Commerciale
- Responsabile Marketing
- Responsabile Acquisti

Attività sensibili

a) Richiesta di acquisto degli omaggi
b) Consegna dell'omaggio al destinatario
c) Documentazione delle spese di rappresentanza
d) Controllo delle spese di rappresentanza
e) Rimborso della spesa

Principali controlli esistenti

- Processo formale di approvazione delle spese di rappresentanza.
- Definizione della natura/tipologia di spese ammesse a rimborso ed eventuali limiti di importo.
- Le spese sostenute per rappresentanza devono essere adeguatamente documentate.
- Verica delle spese sostenute da dipendenti ed amministratori e della correlata documentazione giustificativa.

AREA STRUMENTALE N. 7: GESTIONE FILIALI

Funzioni aziendali coinvolte

- Direzione Generale
- Responsabile di filiale
- Responsabile d'area
- Responsabile logistica
- Responsabile Commerciale
- Responsabile Acquisti
- Responsabile Controllo di Gestione

Attività sensibili

a) Controllo sistematico e periodico sulla regolarità dell'operato commerciale della filiale e rispetto delle procedure condivise e istruzioni aziendali

b) Analisi organizzative della filiale in coordinamento con i responsabili di area e il responsabile della logistica

c) Gestione delle entrate di materiali per acquisti o resi da clienti

d) Gestione delle uscite per vendita, riparazioni o resi a fornitori

e) Gestione della corretta organizzazione e operatività e rispetto degli adempimenti aziendali

f) Gestione piccola cassa

Principali controlli esistenti

Definizione del manuale di filiale per la disciplina dei seguenti aspetti:

- Gestione generale della filiale (accessi al magazzino e prelievo di materiale, rapporti con le autorità, utenze
- della filiale, attività di controllo e coordinamento delle filiali)
- Entrata merci
- Uscita merci
- Movimenti vari
- Inventari di fine anno
- Valori per bilanci periodici di fine anno
- Verifica manutenzione e organizzazione della filiale e costi sostenuti
- Verifica quotidiana dell'esistenza numeraria di cassa

AREA STRUMENTALE N. 8: MARKETING

Funzioni aziendali coinvolte

- Direzione Generale
- Responsabile Marketing
- Responsabile Acquisti
- Responsabile Commerciale
- Responsabile Controllo di Gestione

Attività sensibili

a) Gestione delle attività di immagine aziendale (sito web, affissioni ecc…)
b) Elaborazione di materiale pubblicitario in genere
c) Elaborazione di promozioni di vendite commerciali e gestione degli acquisti di beni/servizi legati alla

promozione commerciale

d) Organizzazione di eventi

Principali controlli esistenti

- Processo di approvazione delle promozioni e dell'acquisto degli omaggi adeguatamente documentato

4.5 PRINCIPI E REGOLE DI COMPORTAMENTO

Tutte le attività ricomprese nelle aree sensibili (a rischio e strumentali) devono essere svolte seguendo le leggi
vigenti, i valori, le politiche e le procedure di ELFI nonché le regole contenute nel Modello e nel Codice Etico. In generale, il sistema di organizzazione, gestione e controllo della Società deve rispettare i principi di attribuzione di responsabilità e di rappresentanza, di separazione di ruoli e compiti e di lealtà, correttezza, trasparenza e tracciabilità degli atti.

Il presente paragrafo illustra le regole generali di comportamento, nonché le specifiche procedure di gestione e controllo che, unitamente alle prescrizioni indicate nei principi di controllo esistenti nelle varie parti speciali ed al Codice etico adottato dalla Società, dovranno essere seguite dai Destinatari nello svolgimento delle attività lavorative e nell'espletamento di tutte le relative operazioni al fine di prevenire il verificarsi dei Reati sopra descritti.

Nello svolgimento delle attività sopra descritte e, in generale, delle proprie funzioni, gli Organi Sociali, gli amministratori, i dipendenti, i procuratori di ELFI, nonché i collaboratori e tutte le altre controparti contrattuali, devono conoscere e rispettare:

- la normativa applicabile alle attività svolte;
- le disposizioni contenute nel presente Modello;
- il Codice Etico Aziendale;
- le procedure e le linee guida di ELFI nonché tutta la documentazione attinente il sistema di organizzazione, gestione e controllo della Società.

Quanto alle regole generali di comportamento, è fatto espresso divieto a carico dei Destinatari di porre in essere condotte:

- tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (art. 25octies.1 del Decreto);
- che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- non in linea o non conformi con i principi e le prescrizioni contenute nel presente Modello, nonché nelle procedure adottate della Società;

All'uopo è fatto in particolare divieto di:

Al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti è fatto divieto di:

• utilizzare gli strumenti di pagamento aziendali diversi dal denaro contante, di cui si abbia la disponibilità per ragioni inerenti alla propria attività lavorativa, per scopi differenti da quelli per i quali sono stati assegnati;

• ottenere credenziali di accesso ai sistemi di pagamento online, aziendali o di terzi, con metodi o procedure non conformi rispetto alla regolamentazione interna o esterna;

• sfruttare eventuali vulnerabilità o inadeguatezze nelle misure di sicurezza dei sistemi informatici o telematici, aziendali o di terzi, al fine di utilizzare indebitamente strumenti di pagamento diversi dai contanti.

È, altresì, fatto obbligo di:

• rispettare le disposizioni legislative e regolamentari, interne ed esterne, in materia di utilizzo degli strumenti di pagamento e di circolazione di carte di pubblico credito e valori di bollo.

I Destinatari del Modello, competenti per le attività oggetto di regolamentazione della presente Parte speciale, sono tenuti ad osservare i seguenti ulteriori principi:

Con particolare riguardo alle attività di gestione dei pagamenti:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla gestione dell'anagrafica fornitori, anche stranieri (attraverso l'amministrazione, l'aggiornamento e il monitoraggio del relativo elenco storico);
- assicurare, in caso di pagamenti a favore di soggetti terzi tramite bonifico bancario, il rispetto di tutti i passaggi autorizzativi relativi alla predisposizione, validazione ed emissione del mandato di pagamento, nonché della registrazione a sistema della relativa distinta;
- operare nel rispetto delle rispettive procedure per quanto concerne i pagamenti con Carta di Credito, oltre che nel rispetto dei limiti delle deleghe e delle procure conferite in tale ambito;
- in caso di pagamento a carico della Società a mezzo di carta di credito, impiegare esclusivamente la carta di credito aziendale o altro strumento comunque intestato alla Società o a persona fisica in sua rappresentanza;
- assicurare che tutti i pagamenti riferiti ad acquisti realizzati dalla Società vengano effettuati a fronte dell'inserimento a sistema della fattura corrispondente dal personale a ciò debitamente autorizzato, previa verifica della relativa regolarità formale e della congruità del pagamento con il contratto/ordine d'acquisto corrispondente;
- assicurare un adeguato sistema di segregazione dei poteri autorizzativi, di controllo ed esecutivi in relazione alla gestione dei pagamenti delle fatture e alle modalità di predisposizione ed approvazione delle relative distinte di pagamento;
- operare nel rispetto degli obblighi di legge e ad assicurare la corretta attuazione delle politiche di gestione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo;
- segnalare tempestivamente ai soggetti competenti ogni circostanza per la quale si conosca, si sospetti, o si abbiano ragionevoli motivi per sospettare che siano state compiute, tentate o siano in corso operazioni di frode e/o falsificazione di mezzi di pagamento diversi dai contanti, riciclaggio, di finanziamento del terrorismo o che i fondi, indipendentemente dalla loro entità, provengano da un'attività criminosa; o non intrattenere rapporti commerciali con soggetti (fisici o giuridici) dei quali sia conosciuta o sospettata l'appartenenza ad organizzazioni criminali o comunque operanti al di fuori della liceità (i.e. a titolo esemplificativo ma non esaustivo, persone legate all'ambiente del riciclaggio, al traffico di droga, all'usura).

Con riguardo all'utilizzo delle apparecchiature informatiche/software:

- utilizzare le informazioni, le applicazioni e le apparecchiature esclusivamente nell'ambito dell'attività svolta dalla Società e per le specifiche finalità assegnate;
- non prestare o cedere a terzi qualsiasi apparecchiatura informatica, senza la preventiva autorizzazione del responsabile della funzione competente alla gestione dei relativi sistemi informatici;
- in caso di smarrimento o furto di qualsiasi apparecchiatura informatica della Società, informare tempestivamente il responsabile della funzione competente alla gestione dei relativi sistemi/dispositivi informatici e attenersi alla Procedura gestione Data Breach adottata dalla Società;
- utilizzare la connessione internet per gli scopi e il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle attività che rendono necessario il collegamento;
- rispettare le procedure e il regolamento adottato dalla Società e gli standard previsti in materia di utilizzazione delle risorse informatiche, segnalando senza ritardo alle funzioni competenti eventuali utilizzi e/o funzionamenti anomali di queste ultime;
- impiegare sulle apparecchiature della Società soltanto prodotti ufficialmente acquisiti dalla Società;

- astenersi dall'effettuare copie non specificamente autorizzate di dati e di software; o osservare ogni altra norma specifica riguardante gli accessi ai sistemi e la protezione del patrimonio di dati e applicazioni della Società;
- in ogni caso osservare scrupolosamente quanto previsto dalle politiche di sicurezza aziendali per la protezione e il controllo dei sistemi informatici.

***

Quanto alle specifiche procedure adottate dalla Società, possono considerarsi volte a prevenire il rischio connesso alla potenziale commissione di delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti anche le procedure e regolamentazioni interne da considerarsi parte integrante del Modello, al cui contenuto dettagliato si rimanda ai fini dell'individuazione dei precisi obblighi di condotta a carico dei singoli Destinatari coinvolti nell'attività/processo sensibile di riferimento.

L'elenco dettagliato delle procedure/istruzioni adottate dalla Società rilevanti ai fini della prevenzione del rischio di verificazione dei reati presupposto oggetto delle parti speciali è allegato al presente Modello sub ALLEGATO 1.

REGOLAMENTO WHISTLEBLOWING

Versione 1.0
Approvata in C.D.A. con delibera del 27/11/2023

Versione 2.0
Approvata con delibera in data 23/02/2026

VERSIONE DEL 23/02/2026

REGOLAMENTO WHISTLEBLOWING

ELFI S.p.A., da sempre sensibile alle tematiche etiche e di corretta condottadella propria attività, ha implementato dei sistemi interni di segnalazione delle violazioni per consentire ai soggetti individuati dalla legge di segnalare violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che possano ledere l'interesse pubblico o l'integrità della azienda, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato ivi incluse le violazioni del Codice Etico ovvero del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 231/01.

Il presente Regolamento descrive le modalità di trasmissione e gestione delle segnalazioni nell'ambito dell'attività di Elfi S.p.A., C.F./P.IVA 02698210404, sede legale e amministrativa in Forlì (FC), Via Copernico, n. 107 inerenti la violazione del diritto dell'Unione europea e delle disposizioni normative nazionali a protezione delle persone segnalanti ai sensi della Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019 (in seguito "Direttiva") e del D.lgs. 10 marzo 2023, n. 24. Le previsioni del presente Regolamento sono parte integrante del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.lgs. n. 231/2001 pubblicato sul sito web della Società.

La normativa

In attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937, è stato emanato il d.lgs. n. 24 del10 marzo 2023 riguardante "la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali".

Chi può effettuare una segnalazione?

Il Segnalante ("Whistleblower")

L'ambito soggettivo di applicazione della disciplina prevista dal D.lgs. n. 24/2023 ricomprende:

- tutti i soggetti che si trovino, anche solo temporaneamente, in rapporti lavorativi con la Società, pur se privi della qualifica di dipendenti (come i volontari, i tirocinanti, retribuiti o meno);
- coloro che ancora non abbiano un rapporto giuridico con l'Ente (ad esempio in fase di trattative precontrattuali);
- coloro il cui rapporto giuridico sia cessato o che siano in periodo di prova;
- i consulenti;
- i lavoratori autonomi che svolgono la propria attività lavorativa presso i soggetti del settore privato;
- i liberi professionisti e consulenti che prestano la propria attività presso i soggetti del settore privato;
- gli azionisti;
- le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso i soggetti del settore privato.

Il segnalante coincide, dunque, con la persona fisica che effettua una segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni sugli illeciti, gli atti, i comportamenti o le omissioni acquisiti nell'ambito del proprio contesto lavorativo.

Come vengono gestite le segnalazioni?

1. Presentazione e Gestione delle Segnalazioni, Denunce e Divulgazioni pubbliche

Le previsioni del D.lgs. n. 24/2023, nel recepire le indicazioni della Direttiva europea, hanno introdotto

un sistema diversificato di presentazione delle segnalazioni.
Le segnalazioni possono, infatti, essere presentate con le seguenti modalità:

1) attraverso l'apposito "**canale interno**" raggiungibile al seguente link https://gl.elfispa.it/#/;
2) attraverso il "**canale esterno**" rappresentato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (in seguito "ANAC") solo ove si verifichino particolari condizioni specificamente previste dal legislatore (di seguito meglio definite);
3) attraverso la **divulgazione pubblica**, solo ove si verifichino particolari condizioni specificamente previste dal legislatore (di seguito meglio definite);
4) attraverso la **denuncia all'Autorità Giudiziaria**, nei casi, di seguito definiti in cui il diritto dell'Unione europea o nazionale impongano al segnalante stesso di rivolgersi alle autorità nazionali competenti, per esempio perché la violazione costituisce reato.

2. Segnalazione tramite "Canale interno" di ELFI S.p.A.

Lo strumento che il legislatore ha indicato in via privilegiata per l'inoltro delle segnalazioni è il canale interno.
Al fine di ricevere le segnalazioni tramite canale interno, ELFI S.P.A. ha adottato la piattaforma informatica reperibile al link https://gl.elfispa.it/#/ a cui si può accedere anche dal sito-web di ELFI S.P.A. nella sezione dedicata al whistleblowing.
ELFI S.P.A. ha nominato il "Gestore" della segnalazione, ovvero la figura preposta per la gestione della segnalazione e della definizione dell'istruttoria, nel proprio Organismo di Vigilanza.

Le caratteristiche di questa modalità di segnalazione, sono le seguenti:

- la segnalazione viene fatta attraverso la compilazione di un questionario e può essere inviata in forma anonima o riservata;
- la segnalazione viene ricevuta dal Gestore e dallo stesso gestita, mantenendo il dovere di confidenzialità nei confronti del segnalante e degli altri soggetti tutelati, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione;
- nel momento dell'invio della segnalazione, il segnalante riceve un Key Code, che deve conservare per poter accedere nuovamente alla segnalazione, verificare la risposta del Gestore e dialogare, rispondendo a eventuali richieste di chiarimenti o approfondimenti;
- per avere massima garanzia della riservatezza dell'identità del segnalante, è preferibile che il segnalante acceda alla piattaforma per l'invio delle segnalazioni utilizzando un proprio dispositivo personale e al di fuori delle sedi ELFI S.P.A., tramite una rete non aziendale;
- l'identità del segnalante potrà essere svelata, al Gestore solamente nel caso in cui questi ne faccia richiesta per poter dar seguito all'istruttoria, qualora circostanziata e fondata; per poter accedere all'identità del segnalante il Gestore deve ottenere dal Custode dell'Identità l'autorizzazione all'accesso ai dati identificativi del segnalante;
- L'identità del segnalante potrà essere svelata a persone diverse da quelle competenti a ricevere e dare seguito alla segnalazione, ossia dal Gestore, solo in forza di espresso consenso del segnalante stesso.

Per tutelare al massimo il "segnalante" e il "segnalato" sono state adottate tutte le necessarie misure di sicurezza: viene garantita la riservatezza dell'identità di chi scrive e del contenuto della segnalazione attraverso protocolli sicuri e strumenti di crittografia che permettono di proteggere i dati personali e le informazioni fornite. L'identità del segnalante non è mai rivelata senza il suo consenso, a eccezione dei casi previsti dalla normativa vigente. L'organo attualmente competente per la gestione delle segnalazioni è costituito dai componenti dell'ORGANO DI VIGILANZA di ELFI S.p.A. che dovrà procedere come segue:

- dare avviso di presa in carico alla persona segnalante del ricevimento della segnalazione entro 7

giorni dalla data del suo ricevimento;
- mantenere le interlocuzioni con la persona segnalante e richiedere a quest'ultima, se necessario, integrazioni;
- dare diligente seguito alle segnalazioni ricevute;
- svolgere l'istruttoria necessaria a dare seguito alla segnalazione, anche mediante audizioni e acquisizione di documenti;
- dare riscontro alla persona segnalante entro 3 mesi;
- comunicare alla persona segnalante l'esito finale della segnalazione.

Qualora la segnalazione interna venga presentata ad un soggetto diverso da quello individuato e autorizzato alla gestione della segnalazione, essa deve essere trasmessa, entro sette (7) giorni dal suo ricevimento, al Gestore, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante.
Nel dettaglio, il Gestore può svolgere le verifiche di sua competenza, all'esito delle quali, ove emerga l'infondatezza della segnalazione ovvero l'insufficienza degli elementi di fatto segnalati per procedere, ne dispone l'archiviazione.
Il Gestore procede all'archiviazione delle segnalazioni nei casi di:

a. manifesta mancanza di violazioni di norme nazionali o comunitarie;
b. manifesta incompetenza di ELFI S.P.A. sulle questioni segnalate;
c. manifesta infondatezza per l'assenza di elementi di fatto idonei a giustificare accertamenti;
d. manifesta insussistenza dei presupposti di legge per l'applicazione della sanzione;
e. finalità palesemente emulativa;
f. accertato contenuto generico della segnalazione o tale da non consentire la comprensione dei fatti, ovvero segnalazione corredata da documentazione non appropriata o inconferente;
g. produzione di sola documentazione in assenza della segnalazione di condotte censurabili;
h. mancanza dei dati che costituiscono elementi essenziali della segnalazione.

All'esito delle attività svolte, ove si ravvisi la fondatezza della segnalazione, il Gestore è tenuto a rivolgersi tempestivamente agli organi preposti interni o enti/istituzioni esterne, ognuno secondo le rispettive competenze. Sarà dunque dovere del Gestore presentare denuncia all'Autorità Giudiziaria nei casi previsti dalla legge.
Non spetta, infatti, al Gestore della segnalazione accertare le responsabilità individuali, qualunque natura esse abbiano, né svolgere controlli di legittimità o di merito su atti e provvedimenti adottati da ELFI S.P.A. oggetto di segnalazione, spettando tali verifiche unicamente agli enti/istituzioni a ciò preposti.
ELFI S.P.A. adotta, nel rispetto delle disposizioni normative e contrattuali vigenti, le iniziative necessarie ad assicurare l'applicazione di sanzioni proporzionali ed eque rispetto ai fatti accertati, tenendo conto di quanto previsto dal Codice Etico, dai contratti collettivi e individuali di lavoro vigenti, dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo *ex* D.lgs. n. 231/01 e da eventuali accordi contrattuali in essere con i soggetti interessati.
Il Gestore fornisce un riscontro alla segnalazione entro il termine di tre (3) mesi dalla data dell'avviso di ricevimento; tale riscontro può consistere nella comunicazione dell'archiviazione della segnalazione, nell'avvio di un'inchiesta interna ed eventualmente nelle relative risultanze, nei provvedimenti adottati per affrontare la questione sollevata oppure nel rinvio all'Autorità competente per ulteriori indagini.
Occorre precisare che il medesimo riscontro, da rendersi nel termine di tre (3) mesi, può anche essere meramente interlocutorio, giacché possono essere comunicate le informazioni relative a tutte le attività che si intende intraprendere e lo stato di avanzamento dell'istruttoria. In tale ultimo caso, terminata l'istruttoria, gli esiti dovranno comunque essere comunicati al segnalante.

Le segnalazioni interne e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre 5 anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui alla normativa europea e nazionale in materia di protezione di dati personali.

Cosa può essere segnalato?

Secondo la normativa suindicata, la segnalazione deve riguardare comportamenti, atti od omissioni che consistono in:

- illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti;
- illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione Europea o nazionali relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi,prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione;
- atti od omissioni riguardanti il mercato interno, come ad esempio le violazioni in materia di concorrenza e di aiuti di Stato;
- atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione.

Le informazioni possono riguardare sia le violazioni commesse, sia quelle non ancora commesse che il whistleblower, ragionevolmente e sulla base di elementi concreti, valuti possibile compiersi.
Tali elementi possono essere anche irregolarità e anomalie (indici sintomatici), che il segnalante ritiene possano dar luogo ad una delle violazioni previste dal decreto.
Possono essere oggetto di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia anche quegli elementi che riguardano condotte volte ad occultare le violazioni. Si pensi, ad esempio, all'occultamento o alla distruzione di prove circa la commissione della violazione.

Cosa deve essere escluso dalla segnalazione?

- Contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile che attengono esclusivamenteai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate;
- segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione Europea o nazionali ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione Europea;
- segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che taliaspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione Europea.

Inoltre, non sono ricomprese tra le informazioni sulle violazioni segnalabili o denunciabili le notizie palesemente prive di fondamento, le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico, nonché le informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (cd. voci di corridoio).
Non sono, altresì, ricomprese tra le violazioni segnalabili le irregolarità nella gestione o organizzazione dell'attività che non comportino la violazione di disposizioni normative nazionali o europee.

In ogni caso, prima di effettuare una segnalazione, il segnalante deve avere un ragionevole e fondato motivo di ritenere che le informazioni inerenti alleviolazioni che si intendono segnalare siano veritiere e rientrino nelle previsioni della normativa applicabile.

Quali tutele sono previste per il segnalante?

Le disposizioni vigenti prevedono un sistema di tutele offerte a colui che segnala, effettua una divulgazione pubblica o denuncia violazioni e anche ai soggetti diversi dal segnalante e denunciante che, proprio in ragione del ruolo assunto nell'ambito del processo di segnalazione e/o del particolare rapporto che li lega al segnalante, potrebbero essere destinatari di ritorsioni.

Le misure a tutela del segnalante sono (come previsto dalle Linee Guida ANAC, approvate con Delibera n°311 del 12 luglio 2023 e successive):

1) la tutela della riservatezza del segnalante, del facilitatore, della persona coinvolta e delle persone menzionate nella segnalazione.

La riservatezza, oltre che all'identità del segnalante, viene garantita anche a qualsiasi altra informazione o elemento della segnalazione dal cui disvelamento si possa dedurre direttamente o indirettamente l'identità del segnalante. La riservatezza viene garantita anche nel caso di segnalazioni - interne o esterne - effettuate tramite messaggistica vocale condivisa sulla piattaforma.
Si tutela la riservatezza del segnalante anche quando la segnalazione venga effettuata attraverso modalità diverse da quelle istituite in conformità al decreto o perviene a personale diverso da quello autorizzato e competente a gestire le segnalazioni, al quale, comunque, le stesse vanno trasmesse entro il termine sopra indicato.
La normativa prevede espressamente due casi nei quali, per rivelare l'identità del segnalante a soggetti diversi dal Gestore, oltre al consenso espresso dello stesso, si richiede anche una comunicazione scritta delle ragioni di tale rivelazione:

- nel procedimento disciplinare laddove il disvelamento dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa del soggetto a cui viene contestato l'addebito disciplinare;
- nei procedimenti instaurati in seguito a segnalazioni interne o esterne laddove tale rivelazione sia indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta.

Il legislatore ha infine ritenuto di garantire la riservatezza anche:

i) alla persona fisica segnalata;
ii) al facilitatore, sia per quanto riguarda l'identità, sia con riferimento all'attività in cui l'assistenza si concretizza;
iii) a persone diverse dal segnalato, ma comunque implicate in quanto menzionate nella segnalazione.

La riservatezza del facilitatore, della persona fisica segnalata e della persona menzionata nella segnalazione va garantita fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione e nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona segnalante. Fa eccezione a questo dovere di riservatezza delle persone coinvolte o menzionate nella segnalazione il caso in cui le segnalazioni siano oggetto di denuncia alle Autorità Giudiziarie.

2) la tutela da eventuali misure ritorsive adottate da ELFI S.P.A. in ragione della segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia effettuata e le condizioni per la sua applicazione.

Le norme vigenti prevedono, a tutela del *whistleblower*, il divieto di ritorsione definita come "*qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della*

segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto". La ritorsione può consistere sia in atti o provvedimenti ma anche in comportamenti od omissioni che si verificano nel contesto lavorativo e che arrecano pregiudizio ai soggetti tutelati.
Sono considerati atti che possono avere natura ritorsiva, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli di seguito indicati:

a. licenziamento, sospensione o misure equivalenti;
b. retrocessione di qualifica o mancata promozione;
c. mutamento di funzioni, cambiamento del luogo di lavoro, riduzione dello stipendio, modifica dell'orario di lavoro;
d. sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
e. note di demerito o referenze negative;
f. adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
g. coercizione, intimidazione, molestie o ostracismo;
h. discriminazione o comunque trattamento sfavorevole;
i. mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
j. mancato rinnovo o risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
k. danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
l. inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore in futuro;
m. conclusione anticipata o annullamento del contratto di consulenza, fornitura di beni o servizi;
n. annullamento di una licenza o di un permesso;
o. richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

Sono incluse nella disciplina di protezione anche le ritorsioni "*solo tentate o minacciate*".
L'applicazione del regime di protezione contro le ritorsioni è, in ogni caso, subordinata alle seguenti condizioni:

a. il *whistleblower* ha segnalato, denunciato o ha effettuato la divulgazione pubblica in base ad una convinzione ragionevole che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate o denunciate, siano veritiere e rientranti nell'ambito oggettivo di applicazione del decreto;
b. la segnalazione o divulgazione pubblica è stata effettuata nel rispetto della disciplina prevista dal D.lgs. n. 24/2023;
c. è necessario un rapporto di consequenzialità tra segnalazione, divulgazione e denuncia effettuata e le misure ritorsive subite;
d. non sono sufficienti invece i meri sospetti o le "voci di corridoio";
e. non rilevano la certezza dei fatti né i motivi personali che hanno indotto il soggetto a segnalare, a denunciare o effettuare la divulgazione pubblica.

È opportuno sottolineare che la tutela prevista in caso di ritorsioni non è garantita quando venga accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'Autorità Giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.
In caso di accertamento di tale responsabilità, alla persona segnalante o denunciante è anche irrogata una sanzione disciplinare.
Le presunte ritorsioni, anche solo tentate o minacciate, devono essere comunicate dal segnalante **esclusivamente ad ANAC**, alla quale è affidato il compito di accertare se esse siano conseguenti alla segnalazione, denuncia, divulgazione pubblica effettuata. Nel caso in cui venga accertata la natura ritorsiva di atti, provvedimenti, comportamenti, omissioni adottati, o anche solo tentati o minacciati, ne consegue la loro nullità e l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro. In caso di licenziamento, è prevista la nullità dello stesso e il diritto al reintegro nel posto di lavoro.

3) le limitazioni della responsabilità rispetto alla rivelazione e alla diffusione di alcune categorie di informazioni.

Il segnalante non è perseguibile per i reati di seguito indicati nei casi di diffusione di informazioni protette dalla normativa sul *whistleblowing*:

- Rivelazione e utilizzazione del segreto d'ufficio (art. 326 c.p.);
- Rivelazione del segreto professionale (art. 622 c.p.);
- Rivelazione dei segreti scientifici e industriali (art. 623 c.p.);
- Violazione del dovere di fedeltà e di lealtà (art. 2105 c.c.);
- Violazione delle disposizioni relative alla tutela del diritto d'autore;
- Violazione delle disposizioni relative alla protezione dei dati personali;
- Rivelazione o diffusione di informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta.

La scriminante opera solo nei casi in cui ricorrano cumulativamente due condizioni:

a. occorre che al momento della rivelazione o diffusione vi siano fondati motivi per ritenere che le informazioni siano necessarie per far scoprire la violazione. Il segnalante, quindi, deve ragionevolmente ritenere, e non in base a semplici illazioni, che quelle informazioni debbano svelarsi perché indispensabili per far emergere la violazione, ad esclusione di quelle superflue, e non per ulteriori e diverse ragioni (ad esempio, *gossip*, fini vendicativi, opportunistici o scandalistici);
b. occorre inoltre che la segnalazione, la divulgazione pubblica o la denuncia sia stata effettuata nel rispetto delle condizioni previste dalle disposizioni vigenti (D.lgs. n. 24/2023) al fine di poter beneficiare delle tutele.

L'esonero di responsabilità rileva solo nell'ipotesi di accesso "lecito" alle informazioni segnalate o ai documenti contenenti dette informazioni.

Inoltre, l'esclusione della responsabilità penale e di ogni altra responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, si estende ai comportamenti, agli atti o alle omissioni se collegati alla segnalazione, denuncia, divulgazione pubblica e strettamente necessari a rivelare la violazione.

4) le misure di sostegno da parte di enti del Terzo settore inseriti in un apposito elenco pubblicato da ANAC.

È prevista la possibilità che ANAC stipuli convenzioni con enti del Terzo settore affinché questi ultimi forniscano misure di sostegno al segnalante. In particolare, tali enti, inseriti in un apposito elenco, pubblicato da ANAC sul proprio sito istituzionale, prestano assistenza e consulenza a titolo gratuito:

- sulle modalità di segnalazione;
- sulla protezione dalle ritorsioni riconosciuta dalle disposizioni normative nazionali e da quelle dell'Unione Europea;
- sui diritti della persona coinvolta;
- sulle modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato.

5) Il divieto di rinunce e transazioni.

La normativa prevede che le rinunce e le transazioni, integrali o parziali, che abbiano per oggetto i diritti e le tutele previsti dalla normativa sul whistleblowing non siano valide, salvo che siano effettuate nelle sedi protette di cui all' art. 2113, comma 4, c.c. (vale a dire davanti al giudice, in sede sindacale, ecc.).

Sono previste estensioni della tutela del segnalante?

Sì. Le misure a tutela del segnalante si applicano anche: al facilitatore (persona fisica che assiste il

segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve rimanere riservata);

- alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante, di colui che ha sporto una denuncia o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- ai colleghi di lavoro della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia o effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente.
- agli enti di proprietà della persona segnalante o per i quali le stesse persone lavorano nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.

Sono previsti casi di perdita delle tutele?

Sì. La protezione prevista in caso di ritorsioni non trova applicazione in caso di accertamento con sentenza, anche non definitiva di primo grado nei confronti del segnalante, della responsabilità penale per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia, ovvero della responsabilità civile, per aver riferito informazioni false riportate intenzionalmente con dolo o colpa. Nei casi di accertamento delle dette responsabilità, al soggetto segnalante e denunciante è inoltre applicata una sanzione disciplinare.

Tutela dei dati personali

Al fine di garantire il diritto alla protezione dei dati personali alle persone segnalanti, divulganti o denuncianti, il legislatore ha previsto che l'acquisizione e gestione delle segnalazioni, divulgazioni pubbliche o denunce, ivi incluse le comunicazioni tra le Autorità competenti, avvengano in conformità alla normativa in tema di tutela dei dati personali.

Tale tutela va assicurata non solo alla persona segnalante o denunciante ma anche agli altri soggetti cui si applica la tutela della riservatezza, quali il facilitatore, la persona coinvolta o menzionata nella segnalazione, in quanto "interessati" dal trattamento di dati personali.

In merito alla gestione delle segnalazioni, soprattutto per quanto concerne quelle ricevute tramite la piattaforma in uso, ELFI S.P.A. - in qualità di Titolare del trattamento - si impegna a rispettare alcuni fondamentali principi in materia di tutela dei dati personali, in particolare:

- ricorrere per la fornitura della piattaforma a un soggetto che presenta garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate, cosicché il trattamento soddisfi i requisiti previsti dal Reg. UE 2016/679 e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato; inoltre, tale soggetto è stato debitamente nominato "responsabile del trattamento" *ex* art. 28 Reg. UE 2016/679;
- assicurare, per quanto di propria competenza, il trattamento in maniera da garantire la sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative idonee a prevenire trattamenti non autorizzati o illeciti, la perdita, distruzione e il danno accidentali;
- rendere *ex ante* ai possibili interessati una specifica informativa sul trattamento dei dati personali *ex* art. 13 Reg. UE 2016/679, mediante la pubblicazione sul sito web di ELFI S.p.A.;
- effettuare la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati trattati tramite la piattaforma *ex* art. 35 Reg. UE 2016/679;
- assicurare l'aggiornamento del registro delle attività di trattamento *ex* art. 30 Reg. UE. 2016/679, integrandolo con le informazioni connesse a quelle di acquisizione e gestione delle segnalazioni;
- conservare i dati per il tempo necessario al trattamento della specifica segnalazione, specificatamente per il termine definito per l'obbligo di riscontro e per i successivi cinque (5) anni.

A tutti i soggetti interessati, con riferimento ai propri dati personali trattati nell'ambito della segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia, sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15 – 22 *ex* Reg. UE 2016/679. Tuttavia, in considerazione della natura intrinseca dei dati trattati e delle finalità di trattamento, in caso di ricezione di istanze di esercizio dei diritti ELFI S.P.A. – quale Titolare del trattamento – terrà conto di

quanto previsto dall'art. 2 *undecies* Codice Privacy rubricato "Limitazioni ai diritti dell'interessato" che individua talune ipotesi in cui i diritti previsti dal Reg. UE 2016/679 non possono essere esercitati poiché dall'esercizio di tali diritti potrebbe derivare un pregiudizio effettivo e concreto alla tutela della riservatezza dell'identità della persona segnalante. In tali casi, i diritti dell'interessato possono essere esercitati tramite il Garante per la protezione dei dati personali con le modalità di cui all'art. 160 Codice Privacy.

La Segnalazione Esterna all'ANAC, la Divulgazione Pubblica e la Denuncia all'Autorità

Oltre alle segnalazioni interne la normativa vigente disciplina ulteriori modalità di segnalazione attraverso il c.d. canale esterno, vale a dire l'ANAC, la divulgazione pubblica e la denuncia all'Autorità Giudiziaria.
La possibilità di accedere a tali canali di segnalazione è vincolata alla sussistenza di precise condizioni di seguito riportate.

Le segnalazioni "esterne" all'ANAC

Le segnalazioni esterne devono essere trasmesse ad ANAC quale unico ente competente alla loro gestione, ad eccezione delle denunce all' Autorità Giudiziaria. I soggetti legittimati all'invio di segnalazioni esterne sono sempre le persone fisiche sopra indicate nel presente Regolamento.
Eventuali segnalazioni esterne presentate erroneamente ad un soggetto diverso da ANAC, che ritiene di non essere competente, devono essere trasmesse a quest'ultima, laddove il segnalante dichiari espressamente di voler beneficiare delle tutele di cui al D.lgs. n. 24/2023 o tale volontà sia desumibile dalla segnalazione. La trasmissione va fatta entro sette (7) giorni dalla data del ricevimento delle segnalazioni, dandone contestuale notizia alla persona segnalante.
L'accesso al "canale esterno" presso ANAC è consentito esclusivamente al ricorrere di determinate condizioni espressamente previste dal legislatore.
In particolare, la persona segnalante può effettuare una segnalazione esterna se, al momento della sua presentazione:

1. il canale interno pur essendo obbligatorio, non è attivo presso l'Ente interessato dalla segnalazione o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dal D.lgs. n. 24/2023 con riferimento ai soggetti e alle modalità di presentazione delle segnalazioni interne che devono essere in grado di garantire la riservatezza dell'identità del segnalante e degli altri soggetti tutelati;
2. la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito da parte della persona o dell'ufficio designati;
3. la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere ragionevolmente, sulla base di circostanze concrete allegate ed informazioni effettivamente acquisibili e, quindi, non su semplici illazioni, che, se effettuasse una segnalazione interna alla stessa non sarebbe dato efficace seguito oppure essa potrebbe determinare il rischio di ritorsione;
4. la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Il segnalante e gli altri soggetti che godono della protezione sopra indicati possono, inoltre, comunicare ad ANAC, tramite piattaforma informatica, le ritorsioni che ritengono di avere subito in ragione della segnalazione, della denuncia all'Autorità Giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica.
La segnalazione esterna viene acquisita da ANAC mediante i canali appositamente predisposti, come meglio dettagliati sul regolamento consultabile al seguente link https://www.anticorruzione.it/-/regolamento-segnalazioni-esterne-ed-esercizio-potere-sanzionatorio-anac-del.301.2023
In particolare, si tratta di:

- Piattaforma informatica tramite accesso al seguente link https://whistleblowing.anticorruzione.it/#/;
- Segnalazioni orali;
- Incontri diretti fissati entro un termine ragionevole.

Le segnalazioni inviate direttamente all'ANAC attraverso la piattaforma informatica vengono gestite, anche

tramite il ricorso a strumenti di crittografia, garantendo la riservatezza dell'identità del segnalante, della persona coinvolta e della persona menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.
Le modalità di gestione delle segnalazioni da parte dell'ANAC sono disciplinate dalle Linee Guida adottate dall'Autorità cui si fa rinvio (vedasi, in particolare, la Seconda Parte della Delibera ANAC n. 311 del 12/7/2023).

La divulgazione pubblica

Con la divulgazione pubblica le informazioni sulle violazioni sono rese di pubblico dominio tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque attraverso mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone.
La protezione per il segnalante (e gli altri soggetti tutelati) è riconosciuta in caso di divulgazione pubblica esclusivamente se al momento della divulgazione ricorra una delle seguenti condizioni:

1. ad una segnalazione interna, a cui l'ente non ha dato riscontro nei termini previsti, ha fatto seguito una segnalazione esterna ad ANAC la quale, a sua volta, non ha fornito riscontro al segnalante entro termini ragionevoli;
2. la persona ha già effettuato direttamente una segnalazione esterna all'ANAC, la quale, tuttavia, non ha dato riscontro al segnalante in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alla segnalazione entro termini ragionevoli;
3. la persona effettua direttamente una divulgazione pubblica in quanto sulla base di motivazioni ragionevoli e fondate alla luce delle circostanze del caso concreto, e non semplici illazioni, ritiene che la violazione possa rappresentare un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
4. la persona effettua direttamente una divulgazione pubblica poiché, sulla base di fondati motivi, ritiene che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni oppure possa non avere efficace seguito.

Nella divulgazione pubblica, ove il soggetto riveli volontariamente la propria identità, non viene in rilievo la tutela della riservatezza, ferme restando tutte le altre forme di protezione previste dal decreto per il *whistleblower*. Laddove, invece, la divulgazione avvenga utilizzando, ad esempio, uno pseudonimo o un *nickname*, che non consente l'identificazione del divulgatore, ANAC tratterà la divulgazione alla stregua di una segnalazione anonima e avrà cura di registrarla, ai fini della conservazione, per garantire al divulgatore, qualora sia successivamente disvelata l'identità dello stesso, le tutele previste nel caso in cui subisca ritorsioni.

La denuncia all'Autorità giudiziaria

Il D.lgs. n. 24/2023 riconosce al segnalante anche la possibilità di rivolgersi alle Autorità Giudiziarie, per inoltrare una denuncia di condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza nel proprio contesto lavorativo.
Le stesse regole sulla tutela della riservatezza e del contenuto delle segnalazioni vanno rispettate dagli uffici delle Autorità Giudiziarie cui è sporta la denuncia.

Divulgazione del Regolamento

Il presente Regolamento è consultabile attraverso il sito internet di ELFI al seguente link www.elfispa.it.
ELFI S.P.A. promuove iniziative di sensibilizzazione e formazione del personale per divulgare le finalità della disciplina in materia di *whistleblowing* e la procedura adottata per le segnalazioni.

Come effettuare una segnalazione?

Accedere al link https://gl.elfispa.it/#/

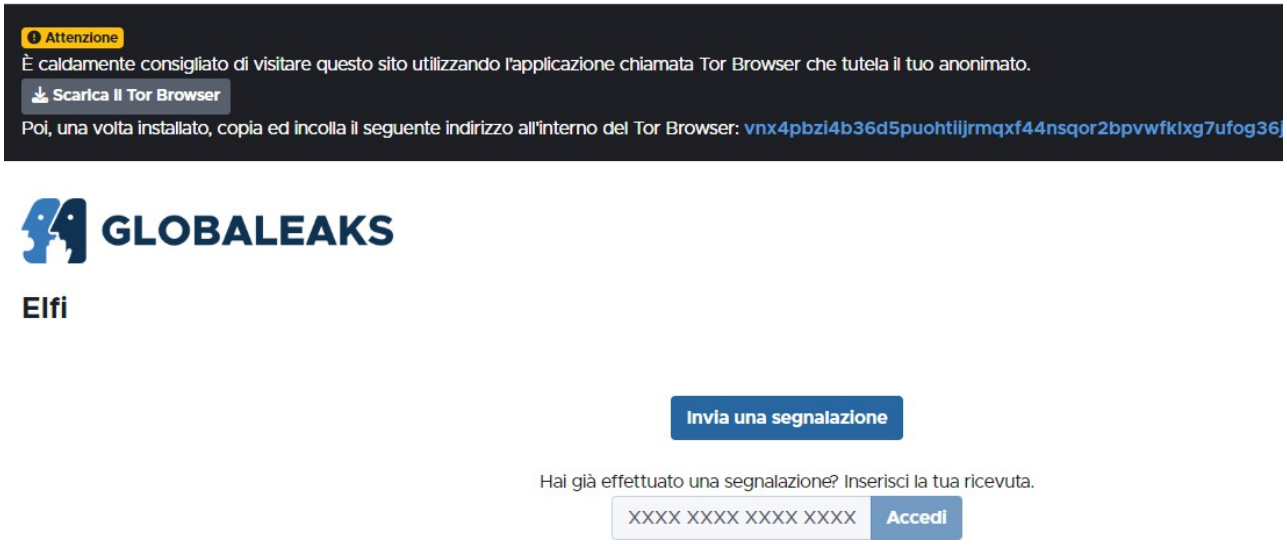

Cliccando su “Invia Segnalazione” si aprirà l’informativa che dovrà essere confermata per procedere all’inserimento della segnalazione

Vi verranno richiesti i dati personali (nome, cognome e/o email) e leinformazioni della segnalazione.

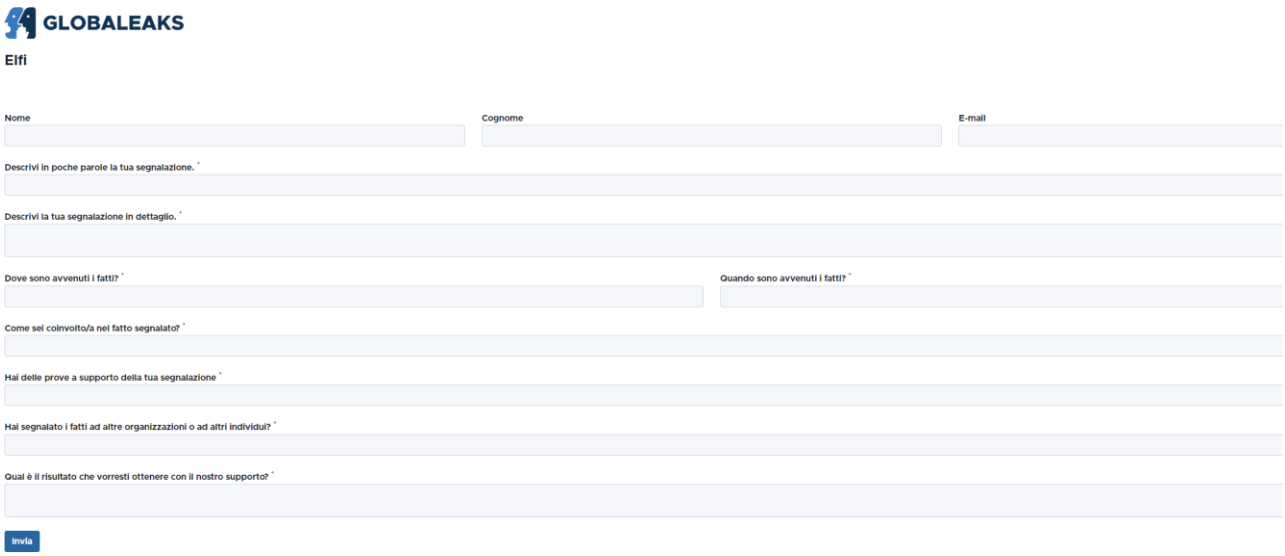

Cliccando su INVIA verrà rilasciato un numero di segnalazione che vi serviràper tenere sotto controllo una segnalazione fatta inserendolo nella schermata di accesso al portale.

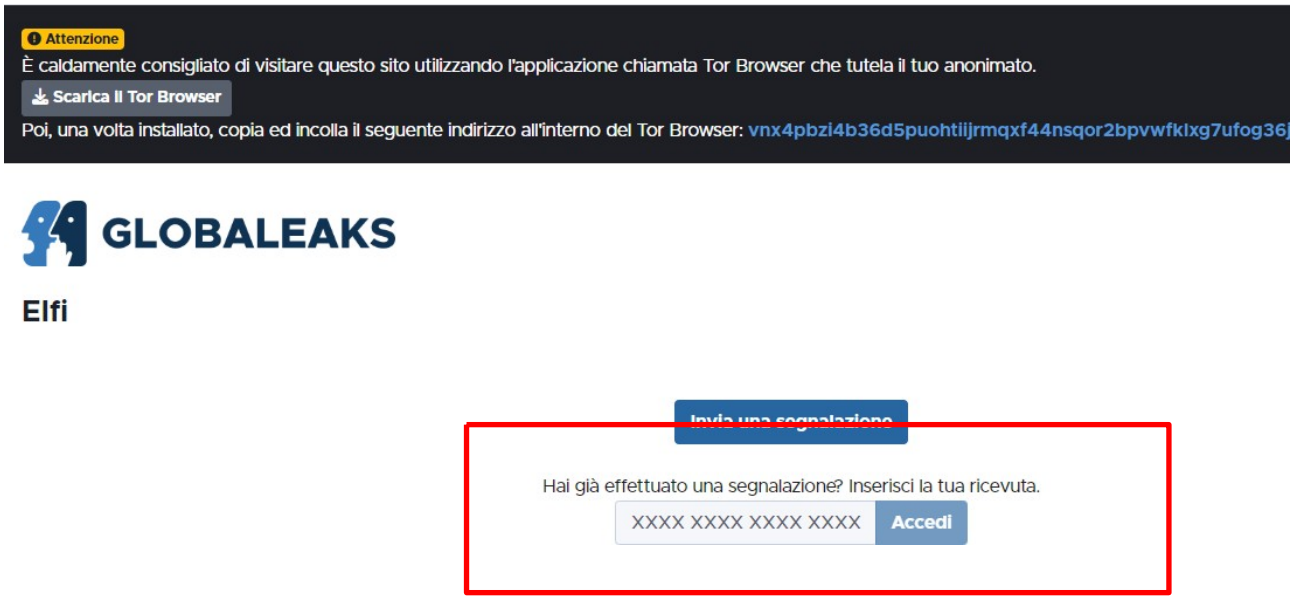

<u>Se l'informativa non è confermata non sarà possibile procedere con l'inserimento della Segnalazione</u>

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO:

SISTEMA DISCIPLINARE

VERSIONE DEL 23/02/2026

Indice

IL SISTEMA DISCIPLINARE DI ELFI 3

1. SEZIONE I: I SOGGETTI DESTINATARI 5
   1.1 Gli amministratori ed i sindaci 5
   1.2 Gli altri soggetti in posizione apicale 5
   1.3 I dipendenti 5
   1.4 Gli altri soggetti tenuti al rispetto del modello 5
2. SEZIONE II: LE CONDOTTE RILEVANTI 6
   A. con riferimento ai reati colposi di cui alla parte speciale 6
   B. con riferimento alle disposizioni di cui al Codice Etico, ... 7
3. SEZIONE III: LE SANZIONI 8
   3.1 Le sanzioni nei confronti degli Amministratori dei Sindaci e dei Revisori 8
   3.2 Le sanzioni nei confronti dei dipendentI apicali e degli altri soggetti apicali 9
   3.3 Le sanzioni nei confronti dei dipendenti 9
   3.4 Le sanzioni nei confronti degli altri destinatari 10
4. SEZIONE IV: IL PROCEDIMENTO DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONI 11
   4.1 Segue: nei confronti degli amministratori e dei sindaci 11
   4.2 Segue: nei confronti dei dirigenti apicali e degli altri soggetti apicali 12
   4.3 Segue: nei confronti dei dipendenti 13
   4.4 Segue: nei confronti degli altri destinatari 13

IL SISTEMA DISCIPLINARE DI ELFI

Il Sistema Disciplinare è, ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 (di seguito anche "Decreto 231"), uno dei protocolli fondamentali per la costruzione di un modello di organizzazione, gestione e controllo.
Ai sensi dell'art. 6, comma II, infatti, l'ente per dotarsi di un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo deve:

- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati;
- prevedere specifici protocolli volti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a prevenire i reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'OdV;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate dal modello.

Le stesse Linee Guida delle Associazioni di categoria (Confindustria, Confservizi, ecc.) hanno attribuito una rilevanza centrale al sistema disciplinare, individuandone, peraltro, un contenuto minimo.

ELFI, dunque, in ottemperanza al Decreto 231 si è dotata di un proprio modello di organizzazione e gestione (di seguito il "Modello"), aggiornato nel mese di settembre 2019 e da ultimo nel corso del 2026, anche al fine di recepire le modifiche normative che hanno riguardato e ampliato il novero dei reati presupposto, e ha da subito adottato, unitamente agli altri protocolli costituenti il Modello, un proprio sistema disciplinare, idoneo a sanzionare i comportamenti realizzati in violazione delle prescrizioni del Modello, (di seguito il "Sistema Disciplinare").

Il Sistema Disciplinare opera nel rispetto delle norme vigenti e della contrattazione collettiva.

Oggetto di sanzione sono, in particolare, sia le violazioni del Modello commesse dai soggetti posti in posizione"apicale", in quanto titolari di funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, ovvero titolari del potere, anche solo di fatto, di gestione o di controllo dell'ente; sia le violazioni perpetrate dai soggetti sottoposti all'altrui direzioneo vigilanza o operanti in nome e/o per conto di ELFI.

Le regole previste nel Modello sono assunte dalla Società in piena autonomia, al fine del miglior rispetto del precetto normativo che sull'azienda stessa incombe, pertanto, l'applicazione delle sanzioni prescinde sia dalla rilevanza penale della condotta, sia dall'avvio dell'eventuale procedimento penale da parte dell'Autorità Giudiziaria, nel caso in cui il comportamento da censurare integri una fattispecie di reato, rilevante o meno ai sensi del Decreto.
L'applicazione delle sanzioni potrà dunque avere luogo anche se i Destinatari abbiano posto in essere esclusivamente una violazione dei principi sanciti dal Modello e dal Codice Etico che non concretizzano un reato ovvero non determinino responsabilità diretta dell'Ente.
Costituiscono altresì fonte di responsabilità disciplinare le violazioni di cui all'art. 21 D.Lgs. n. 24/2023 in tema di Whistleblowing (ossia le violazioni per le quali ANAC può applicare sanzioni amministrative pecuniarie (art. 6, co. 2, lett. e) D.Lgs. n. 231/2001).

L'instaurazione di un procedimento disciplinare, così come l'applicazione delle sanzioni di seguito indicate, prescindono, dunque, dall'eventuale instaurazione e/o dall'esito di eventuali procedimenti penali aventi ad oggetto le medesime condotte rilevanti ai fini del presente Sistema Disciplinare.

Le previsioni contenute nel Sistema Disciplinare non precludono la facoltà dei soggetti destinatari di esercitare tutti i diritti, ivi inclusi quelli di contestazione o di opposizione avverso il provvedimento disciplinare ovvero di costituzione di un Collegio Arbitrale, loro riconosciuti da norme di legge o di regolamento, nonché dalla contrattazione, inclusa quella collettiva, e/o dai regolamenti aziendali.

Le menzionate infrazioni costituiscono per il personale dipendente, al contempo, violazione dell'obbligo di rispettare l'impostazione e la fisionomia proprie della struttura, di attenersi alle direttive impartite dagli organi di amministrazione e di osservare in modo corretto i propri doveri, così come stabilito dal CCNL.
I titolari dei poteri di direzione e vigilanza sono tenuti a vigilare sulla corretta applicazione del Modello da parte dei sottoposti.
L'adeguatezza del sistema sanzionatorio alle prescrizioni del Decreto viene costantemente monitorata dall'Organismo di Vigilanza, che deve essere informato in merito alle tipologie di sanzioni comminate ed alle circostanze poste a fondamento delle stesse.
L'irrogazione di sanzioni disciplinari per violazione delle regole di comportamento indicate nel Modello prescinde dall'eventuale instaurazione di un procedimento penale e dall'esito del conseguente giudizio per la commissione di uno dei reati previsti dal Decreto ed è ispirata alla necessità di una tempestiva applicazione.

Il presente Sistema Disciplinare, viene pubblicato nella pagina web di ELFI e/o nell'Intranet aziendale, affinché ne sia garantita la piena conoscenza da parte dei destinatari di seguito individuati.

1. SEZIONE I: I SOGGETTI DESTINATARI

1.1 Gli amministratori ed i sindaci

Le norme ed i principi contenuti nel Modello e nelle procedure e protocolli ad esso connessi devono essere rispettati, in primo luogo, dai soggetti che rivestono, in seno all'organizzazione ELFI, una posizione c.d. "apicale".

A mente dell'art. 5, I comma, lett. a) del Decreto, rientrano in questa categoria le persone "che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale", nonché i soggetti che "esercitano, anche di fatto, la gestione o il controllo" dell'Ente.

In tale contesto, assume rilevanza, in primis, la posizione dei componenti degli organi di amministrazione e controllo di ELFI (ovvero gli "Amministratori" e i "Sindaci").

1.2 Gli altri soggetti in posizione apicale

Nel novero dei soggetti in c.d. "posizione apicale", oltre agli Amministratori e ai Sindaci vanno ricompresi, alla stregua dell'art. 5 del Decreto, i direttori e/o i responsabili dotati di autonomia finanziaria e funzionale, nonché i delegati ed i dirigenti in tema di salute e sicurezza sul lavoro.

Tali soggetti possono essere legati alla Società sia da un rapporto di lavoro subordinato (di seguito, per brevità, "Dipendenti Apicali"), sia da altri rapporti di natura privatistica (ad es., mandato, agenzia, preposizione institoria, ecc.; di seguito, per brevità, "Altri Soggetti Apicali").

1.3 I dipendenti

Assume rilevanza, ai fini del presente Sistema Disciplinare, la posizione di tutti i dipendenti ELFI legati alla Società da un rapporto di lavoro subordinato, indipendentemente dal contratto applicato, dalla qualifica e/o dall'inquadramento aziendale riconosciuti (ad es., dirigenti non "apicali", quadri, impiegati, operai, lavoratori a tempo determinato, lavoratori con contratto di inserimento, ecc.; di seguito, anche 'Dipendenti').

1.4 Gli altri soggetti tenuti al rispetto del modello

Il presente Sistema Disciplinare ha, inoltre, la funzione di sanzionare le violazioni del Modello commesse da soggetti anche diversi da quelli sopra indicati.

Si tratta, in particolare, di tutti i soggetti (di seguito, collettivamente denominati anche 'Altri Destinatari') che sono comunque tenuti al rispetto del Modello in virtù della funzione svolta in relazione alla struttura societaria ed organizzativa della Società, ad esempio in quanto funzionalmente soggetti alla direzione o vigilanza di un soggetto "apicale", ovvero in quanto operanti, direttamente o indirettamente, per ELFI.

Nell'ambito di tale categoria, possono farsi rientrare:

- tutti coloro che intrattengono con ELFI un rapporto di lavoro di natura non subordinata (ad es., i collaboratori a progetto, i consulenti, i lavoratori somministrati);
- i collaboratori a qualsiasi titolo;
- i procuratori e tutti coloro che agiscono in nome e/o per conto della Società;
- i contraenti, i partner, gli intermediari commerciali (es. agenti e distributori).

SEZIONE II: LE CONDOTTE RILEVANTI

Ai fini del presente Sistema Disciplinare, e nel rispetto delle previsioni di cui alla contrattazione collettiva (laddove applicabili), costituiscono violazioni del Modello tutte le condotte, commissive o omissive (anche colpose), che siano idonee a ledere l'efficacia dello stesso quale strumento di prevenzione del rischio di commissione dei reati rilevanti ai fini del Decreto.
Le sanzioni saranno applicate, oltre che per il mancato rispetto del presente Modello, del Codice Etico e delle procedure adottate dalla Società, nei casi di:
sottrazione, distruzione o alterazione dei documenti previsti dalle procedure/istruzioni finalizzati alla violazione e/o elusione del sistema di vigilanza;
omessa vigilanza da parte dei superiori gerarchici sui propri sottoposti circa la corretta ed effettiva applicazione del Modello.
Le sanzioni saranno, inoltre, applicate, in aggiunta rispetto alle ipotesi sopra analizzate, anche nei confronti di coloro che risulteranno responsabili delle violazioni di cui all'art. 21, comma 1, del D.Lgs. n. 24/2023 (ossia le violazioni in tema di Whistleblowing per le quali ANAC può applicare sanzioni amministrative pecuniarie).
Le infrazioni che possono comportare l'irrogazione da parte di ANAC di sanzioni amministrative pecuniarie costituiscono, dunque, fonte di possibili responsabilità disciplinare nei confronti di coloro che:
hanno commesso ritorsioni, ostacolato o tentato di ostacolare la segnalazione o violato l'obbligo di riservatezza (art. 21, co. 1, lett. a);
non hanno istituito o non hanno adottato le procedure per l'effettuazione o la gestione delle segnalazioni o tali procedure non sono conformi alle previsioni del decreto (art. 21, co. 1, lett. b);
non hanno svolto attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute (art. 21, co. 1, lett. b);
hanno effettuato una segnalazione e ne è stata accertata la responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, salvo che la persona segnalante sia stata condannata, anche in primo grado, per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile (art. 21, co. 1, lett. c).
L'accertamento delle infrazioni, eventualmente su segnalazione dell'Organismo di Vigilanza, la gestione dei procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni restano di competenza delle funzioni aziendali a ciò preposte e delegate.

Nel rispetto del principio costituzionale di legalità, nonché di quello di proporzionalità della sanzione, tenuto conto di tutti gli elementi e/o delle circostanze ad essa inerenti, si ritiene opportuno definire le possibili violazioni, graduate secondo un ordine crescente di gravità:

A. con riferimento ai reati colposi di cui alla parte speciale

1. mancato rispetto del Modello, qualora la violazione determini una situazione di concreto pericolo per l'integrità fisica di una o più persone, incluso l'autore della violazione, e sempre che non ricorra una delle condizioni previste nei successivi nn. 2, 3 e 4;
   mancato rispetto del Modello, qualora la violazione determini una lesione all'integrità fisica di una o più persone, incluso l'autore della violazione, e sempre che non ricorra una delle condizioni previste nei

successivi nn. 3 e 4;

2. mancato rispetto del Modello, qualora la violazione determini una lesione, qualificabile come “grave” ai sensidell’art. 583, comma 1, c.p., all’integrità fisica di una o più persone, incluso l’autore della violazione, e sempreche non ricorra una delle condizioni previste nel successivo n. 4;
3. mancato rispetto del Modello, qualora la violazione determini una lesione, qualificabile come “gravissima” ai sensi dell’art. 583, comma 1, c.p., all’integrità fisica ovvero la morte di una o più persone, incluso l’autore della violazione.

B. con riferimento alle disposizioni di cui al Codice Etico,

1. mancato rispetto delle disposizioni del Codice Etico, e sempre che non ricorra una delle condizioni previste nei successivi nn. 2 e 3;
2. mancato rispetto delle disposizioni del Codice Etico, qualora si tratti di violazione idonea ad integrare il solo fatto (elemento oggettivo) di uno dei reati previsti nel Decreto e richiamati nella presente Parte Generale;
3. mancato rispetto delle disposizioni del Codice Etico, qualora si tratti di violazione finalizzata alla commissione di uno dei reati previsti nel Decreto e richiamati nella presente Parte Generale, o comunque sussista il pericolo che sia contestata la responsabilità della Società ai sensi del Decreto 231.

2. SEZIONE III: LE SANZIONI

Nella presente sezione sono indicate le sanzioni irrogabili a fronte dell'accertamento di una delle violazioni di cui alla Sezione II.

Le sanzioni sono applicate nel rispetto delle previsioni contenute nella Sezione IV, nonché delle norme rinvenibili nella contrattazione collettiva, laddove applicabile.

In ogni caso, l'individuazione e l'irrogazione delle sanzioni deve tener conto dei principi di proporzionalità e di adeguatezza delle stesse rispetto alla violazione contestata.

A tale proposito, avranno rilievo, in via generale, i seguenti elementi:

- la gravità della condotta o dell'evento che quest'ultima ha determinato;
- la tipologia della violazione compiuta;
- le circostanze nel cui ambito si è sviluppata la condotta;
- le modalità della condotta.

Ai fini dell'eventuale aggravamento della sanzione, sono inoltre considerati i seguenti elementi:

- l'eventuale commissione di più violazioni nell'ambito della medesima condotta, nel qual caso
- l'aggravamento sarà operato rispetto alla sanzione prevista per la violazione più grave;
- l'eventuale concorso di più soggetti nella commissione della violazione;
- l'eventuale recidività del suo autore.

L'applicazione delle sanzioni di seguito indicate non pregiudica in ogni caso il diritto della Società di agire nei confronti del soggetto responsabile al fine di ottenere il risarcimento di tutti i danni patiti a causa o in conseguenza della condotta accertata.

3.1 Le sanzioni nei confronti degli Amministratori dei Sindaci e dei Revisori

Qualora sia accertata la commissione di una delle violazioni indicate nella Sezione II da parte di un Amministratore, di un Sindaco della Società o dei Revisori, saranno applicate le seguenti sanzioni:

- il richiamo scritto;
- la diffida al puntuale rispetto del Modello;
- la decurtazione degli emolumenti o del corrispettivo fino al 50%;
- la revoca dall'incarico.

In particolare:

- per le violazioni di cui ai nn. A.1 e B.1 della Sezione II, sarà applicata la sanzione del richiamo scritto o della diffida al rispetto delle previsioni del Modello;
- per le violazioni di cui ai nn. A.2 e B.2 della Sezione II, sarà applicata la sanzione della diffida al rispetto delle previsioni del Modello ovvero della decurtazione degli emolumenti fino al 50%;
- per le violazioni di cui ai nn. A.3 e B.3 della Sezione II, sarà applicata la sanzione della decurtazione

- degli emolumenti ovvero della revoca dall'incarico;
- per le violazioni di cui al n. A.4 della Sezione II, sarà applicata la sanzione della revoca dall'incarico.

Qualora uno degli Amministratori sia legato alla Società da un rapporto di lavoro subordinato, saranno applicate le sanzioni previste per i Dirigenti Apicali o per i Dipendenti, rispettivamente, dai successivi par. III.2 e III.3. In tal caso, qualora sia comminata la sanzione del licenziamento, con o senza preavviso, dovrà disporsi anche la
revoca dell'Amministratore dall'incarico.

3.2 Le sanzioni nei confronti dei dipendentI apicali e degli altri soggetti apicali

Qualora sia accertata la commissione di una delle violazioni indicate nella Sezione II da parte di un dipendente apicale, saranno applicate le sanzioni mutuate da quelle applicabili agli altri dipendenti, fatte salve eventuali diverse previsioni nell'ambito della contrattazione collettiva applicabile. Si vedano, dunque, le regole del paragrafo successivo.
Qualora la violazione sia contestata ad un altro Soggetto apicale, troveranno applicazione le sanzioni previste per gli Amministratori, i Sindaci ed il Revisore dal par. III.1 della presente Sezione.

3.3 Le sanzioni nei confronti dei dipendenti

Qualora sia accertata la commissione di una delle violazioni indicate nella Sezione II da parte di un soggetto qualificabile come Dipendente alla stregua di quanto previsto nel par. I.3 che precede, saranno applicate, comunque nel rispetto delle previsioni dei vigenti contratti collettivi di lavoro, le seguenti sanzioni:

- richiamo verbale;
- l'ammonizione scritta;
- multa non superiore a tre ore di retribuzione;
- sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di tre giorni;
- licenziamento con preavviso;
- licenziamento senza preavviso.

Per i dirigenti non "apicali" è fatta salva l'applicabilità delle eventuali diverse previsioni rinvenibili nella contrattazione collettiva applicabile al caso concreto. In particolare:

- per le violazioni di cui ai nn. A.1 e B.1 della Sezione II, sarà applicata la sanzione del richiamo verbale o dell'ammonizione scritta;
- per le violazioni di cui ai nn. A.2 e B.2 della Sezione II, sarà applicata la sanzione dell'ammonizione
- scritta o della sospensione;
- per le violazioni di cui ai nn. A.3 e B.3 della Sezione II, sarà applicata la sanzione della sospensione ovvero del licenziamento con preavviso;
- per le violazioni di cui al n. A.4 della Sezione II, sarà applicata la sanzione del licenziamento senza preavviso.

Nel caso in cui l'infrazione contestata sia di gravità tale da poter comportare il licenziamento, il lavoratore potrà essere sospeso cautelativamente dalla prestazione lavorativa fino al momento della comminazione della

sanzione.

3.4 Le sanzioni nei confronti degli altri destinatari

Qualora sia accertata la commissione di una delle violazioni indicate nella Sezione II da parte di un Altro Destinatario, saranno applicate le seguenti sanzioni:

- la diffida al puntuale rispetto del Modello, pena l'applicazione della penale di seguito indicata ovvero la risoluzione del rapporto negoziale intercorrente con la Società;
- l'applicazione di una penale, convenzionalmente prevista, fino al 30% del corrispettivo pattuito in favore dell'Altro Destinatario;
- la risoluzione immediata del rapporto negoziale intercorrente con la Società.

In particolare:

- per le violazioni di cui ai nn. A.1, A.2, B.1 e B.2 della Sezione II, sarà applicata la sanzione della diffida ovvero quella della penale convenzionale a seconda della gravità della violazione;
- per le violazioni di cui ai nn. A.3 e B.3 della Sezione II, sarà applicata la sanzione della penale o quella della risoluzione del contratto;
- per le violazioni di cui al n. A.4 della Sezione II, sarà applicata la sanzione della risoluzione del contratto.

Nel caso in cui le violazioni previste nella Sezione II, siano commesse da lavoratori somministrati ovvero nell'ambito di contratti di appalto di opere o di servizi, le sanzioni verranno applicate, all'esito dell'accertamento positivo delle violazioni da parte del lavoratore, nei confronti del somministratore o dell'appaltatore.

Nell'ambito dei rapporti con i Terzi Destinatari, la Società inserisce, nelle lettere di incarico e/o negli accordi negoziali relativi, apposite clausole volte a prevedere, in caso di violazione del Modello, l'applicazione delle misure sopra indicate. La violazione delle procedure del Modello attinenti all'oggetto dell'incarico o alla effettuazione della prestazione può, infatti, comportare la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale, ai sensi dell'art. 1456 c.c.
Resta salva, in ogni caso, l'eventuale richiesta da parte della Società del risarcimento dei danni subiti o comunque l'esperimento di ogni utile rimedio contrattuale consentito dai rapporti in essere.

3. SEZIONE IV: IL PROCEDIMENTO DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONI

Nella presente sezione sono indicate le procedure da seguire nella fase di irrogazione delle sanzioni conseguenti alla eventuale commissione delle violazioni previste nella Sezione II.

In particolare, si ritiene opportuno delineare il procedimento di irrogazione delle sanzioni con riguardo a ciascuna categoria di soggetti destinatari, indicando, per ognuna:

- la fase della contestazione della violazione all'interessato;
- la fase di determinazione e di successiva irrogazione della sanzione.

Il procedimento di irrogazione ha, in ogni caso, inizio a seguito della ricezione, da parte degli organi aziendali di volta in volta competenti e di seguito indicati, della comunicazione con cui l'OdV segnala l'avvenuta violazione del Modello.

Più precisamente, in tutti i casi in cui riceva una segnalazione ovvero acquisisca, nel corso della propria attività di vigilanza e di verifica, gli elementi idonei a configurare il pericolo di una violazione del Modello, l'OdV ha l'obbligo di attivarsi al fine di espletare gli accertamenti ed i controlli rientranti nell'ambito della propria attività e ritenuti opportuni.

Esaurita l'attività di verifica e di controllo, l'OdV valuta, sulla base degli elementi in proprio possesso, se si è effettivamente verificata una violazione sanzionabile del Modello. In caso positivo, segnala la violazione agli organi aziendali competenti; in caso negativo, trasmette la segnalazione al Responsabile del Personale ai fini della valutazione della eventuale rilevanza della condotta rispetto alle altre leggi o regolamenti applicabili.

Qualora gli organi aziendali competenti per l'irrogazione della sanzione dovessero constatare che la violazione del Modello riscontrata dall'OdV concreti anche una o più violazioni delle previsioni di cui ai regolamenti disciplinari aziendali e/o alla contrattazione collettiva, potrà essere irrogata, all'esito del procedimento prescritto, la sanzione più grave tra quelle nel concreto applicabili, indipendentemente da quella proposta dall'OdV.

4.1 Segue: nei confronti degli amministratori e dei sindaci

Qualora riscontri la violazione del Modello da parte di un soggetto che rivesta la carica di Amministratore, il quale non sia legato alla Società da rapporto di lavoro subordinato, l'OdV trasmette al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale una relazione contenente:

- la descrizione della condotta constatata;
- l'indicazione delle previsioni del Modello che risultano essere state violate;
- gli estremi del soggetto responsabile della violazione;
- gli eventuali documenti comprovanti la violazione e/o gli altri elementi di riscontro;
- una propria proposta in merito alla sanzione opportuna rispetto al caso concreto.

Entro dieci giorni dall'acquisizione della relazione dell'OdV, il Consiglio di Amministrazione convoca il membro indicato dall'OdV per un'adunanza del Consiglio, da tenersi entro e non oltre trenta giorni dalla ricezione della relazione stessa.

La convocazione deve:

- essere effettuata per iscritto;
- contenere l'indicazione della condotta contestata e delle previsioni del Modello oggetto di violazione;
- indicare la data della adunanza, con l'avviso all'interessato della facoltà di formulare eventuali rilievi e/o deduzioni, sia scritte e sia verbali.

La convocazione deve essere sottoscritta dal Presidente o da almeno due membri del Consiglio di Amministrazione. In occasione dell'adunanza del Consiglio di Amministrazione, a cui è invitato a partecipare anche l'OdV, vengono disposti l'audizione dell'interessato, l'acquisizione delle eventuali deduzioni da quest'ultimo formulate e l'espletamento degli eventuali ulteriori accertamenti ritenuti opportuni.

Il Consiglio di Amministrazione, sulla scorta degli elementi acquisiti, determina la sanzione ritenuta applicabile,
motivando l'eventuale dissenso rispetto alla proposta formulata dall'OdV.

Qualora la sanzione ritenuta applicabile consista nella decurtazione degli emolumenti o nella revoca dall'incarico, il Consiglio di Amministrazione provvede senza indugio a convocare l'Assemblea per le relative deliberazioni.

La delibera del Consiglio di Amministrazione e/o quella dell'Assemblea, a seconda dei casi, viene comunicata
per iscritto, a cura del Consiglio di Amministrazione, all'interessato nonché all'OdV, per le opportune verifiche.

Il procedimento sopra descritto trova applicazione, mutatis mutandis, anche qualora sia riscontrata la violazione del Modello da parte di un componente del Collegio Sindacale, nei limiti consentiti dalle norme di legge applicabili.

In tutti i casi in cui è riscontrata la violazione del Modello da parte di un Amministratore legato alla Società da un rapporto di lavoro subordinato, sarà instaurato il procedimento previsto dai successivi par. IV.2 per i Dirigenti Apicali ovvero IV.3 per i Dipendenti.

4.2 Segue: nei confronti dei dirigenti apicali e degli altri soggetti apicali

Qualora riscontri la violazione del Modello da parte di un Dirigente Apicale, la procedura di accertamento dell'illecito è espletata nel rispetto delle prescrizioni previste dall'art. 7 dello Statuto dei lavoratori, nonché dei contratti collettivi applicabili.

In particolare, l'OdV trasmette al Consiglio di Amministrazione, al Collegio Sindacale ed al Responsabile del personale una relazione contenente:

- la descrizione della condotta constatata;
- l'indicazione delle previsioni del Modello che risultano essere state violate;
- gli estremi del soggetto responsabile della violazione;
- gli eventuali documenti comprovanti la violazione e/o gli altri elementi di riscontro;
- una propria proposta in merito alla sanzione opportuna rispetto al caso concreto.

La Società, tramite il Responsabile del personale, contesta tempestivamente - e nel rispetto della normativa/ regolamentazione eventualmente applicabile - al Dirigente Apicale interessato la violazione constatata dall'OdV, a mezzo di comunicazione scritta contenente:

- la puntuale indicazione della condotta contestata e delle previsioni del Modello oggetto di violazione;
- l'avviso della facoltà di formulare eventuali deduzioni e/o giustificazioni scritte entro otto giorni dalla ricezione della comunicazione, nonché di richiedere l'intervento del rappresentante dell'associazione sindacale cui il Dirigente Apicale aderisce o conferisce mandato.

A seguito delle eventuali controdeduzioni del Dirigente Apicale interessato, il Responsabile del personale si pronuncia in ordine alla determinazione ed alla applicazione della sanzione, motivando l'eventuale dissenso rispetto alla proposta formulata dall'OdV.

In ogni caso, i provvedimenti disciplinari non possono essere comminati prima che siano decorsi i termini previsti della normativa/regolamentazione eventualmente applicabile dalla ricezione della contestazione da parte del Dirigente Apicale interessato e devono essere notificati a quest'ultimo, a cura del Responsabile del personale, non oltre i termini previsti della normativa/regolamentazione eventualmente applicabile dopo la formulazione delle deduzioni e/o delle giustificazioni scritte.

Il Responsabile del personale cura l'effettiva applicazione della sanzione nel rispetto delle norme di legge e di regolamento, nonché delle previsioni di cui alla contrattazione collettiva ed ai regolamenti aziendali, laddove applicabili.

L'OdV, cui è inviato per conoscenza il provvedimento di irrogazione della sanzione, verifica la sua applicazione.

Ferma restando la facoltà di adire l'autorità giudiziaria, il dirigente apicale può promuovere, nei termini previsti della normativa/regolamentazione eventualmente applicabile, la costituzione di un collegio di conciliazione ed arbitrato, secondo quanto previsto dalla contrattazione collettiva applicabile al caso concreto. In tal caso, la sanzione disciplinare resta sospesa fino alla pronuncia del Collegio.

Qualora sia riscontrata la violazione del Modello da parte di un altro Soggetto apicale, troveranno applicazione, quanto al procedimento di contestazione ed a quello di eventuale irrogazione della sanzione, le previsioni del par. IV.1. In tal caso, tuttavia, le sanzioni saranno deliberate direttamente dal Consiglio di Amministrazione, senza coinvolgimento dell'Assemblea dei soci.

4.3 Segue: nei confronti dei dipendenti

Qualora l'OdV riscontri la violazione del Modello da parte di un Dipendente, inclusi i dirigenti "non apicali", troveranno applicazione, quanto al procedimento di contestazione ed a quello di eventuale irrogazione della sanzione, le previsioni del par. IV.2.

Ferma restando la facoltà di adire l'autorità giudiziaria, il Dipendente può promuovere, nei termini previsti dalla normativa/regolamentazione eventualmente applicabile, la costituzione di un collegio di conciliazione ed arbitrato, secondo quanto previsto dalla contrattazione collettiva applicabile al caso concreto. In tal caso, la sanzione disciplinare resta sospesa fino alla pronuncia del Collegio.

4.4 Segue: nei confronti degli altri destinatari

Qualora riscontri la violazione del Modello da parte di un Altro Destinatario, l'OdV trasmette al Consiglio di Amministrazione, al Collegio Sindacale ed al Responsabile del settore interessato, una relazione contenente:

- la descrizione della condotta constatata;
- l'indicazione delle previsioni del Modello che risultano essere state violate;
- gli estremi del soggetto responsabile della violazione;
- gli eventuali documenti comprovanti la violazione e/o gli altri elementi di riscontro;
- una propria proposta in merito alla sanzione opportuna rispetto al caso concreto.

Entro dieci giorni dall'acquisizione della relazione dell'OdV, il Responsabile del settore interessato si pronuncia in ordine alla determinazione ed alla concreta applicazione della misura, motivando l'eventuale dissenso rispetto alla proposta formulata dall'OdV.

Il Responsabile del settore interessato invia, quindi, al soggetto interessato una comunicazione scritta, contenente l'indicazione della condotta contestata e delle previsioni del Modello oggetto di violazione, nonché il rimedio contrattualmente previsto applicabile.

Il provvedimento definitivo di irrogazione della sanzione è comunicato per iscritto all'interessato a cura del Responsabile del settore interessato, che provvede anche alla effettiva applicazione della sanzione stessa nel rispetto delle norme di legge e di regolamento.

L'OdV, cui è inviata per conoscenza la comunicazione, verifica l'applicazione del rimedio contrattuale applicabile.

ALLEGATO 1

DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI INTERNE, PROCEDURE E ISTRUZIONI OPERATIVE ADOTTATE DA ELFI S.P.A.

REVISIONE DEL 23/02/2026

1.1 Introduzione

Elfi S.p.A. ha adottato specifiche procedure operative al fine di garantire una corretta gestione delle attività svolte e prevenire il rischio di commissione dei reati richiamati dal D.Lgs. n. 231/2001, configurandosi come uno degli strumenti di controllo atto a presidio delle varie aree di rischio individuate nel Modello. Tali procedure costituiscono dunque parte integrante ed elementi costituivi del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo predisposto da Elfi S.p.A.
Le procedure consistono nell'indicazione e nella formalizzazione di una serie predeterminata di operazioni da compiere nel rigoroso rispetto della sequenza indicata aventi come obiettivo il governo e il controllo delle attività aziendali, al fine di assicurare il risultato atteso e la conformità a leggi, regolamenti ed agli indirizzi della Società.
Infine, le procedure operative consentono di:

- garantire efficacia ed efficienza dei processi e delle attività aziendali;
- garantire il rispetto di leggi, regolamenti, delle norme e degli indirizzi aziendali;
- regolare la gestione di un sistema di controllo delle attività a possibile rischio di verificazione reato, finalizzato a prevenire la commissione dei reati richiamati dal D.Lgs. n. 231/2001;
- facilitare lo svolgimento dei compiti attribuiti all'Organismo di Vigilanza;
- dare attuazione ai protocolli di prevenzione indicati nella "parte speciale" del presente documento.

1.2. Procedure operative adottate da Elfi S.p.A.

Si riportano di seguito le procedure/ istruzioni operative adottate da Elfi S.p.A. e rilevanti per le finalità indicate di prevenzione del rischio di commissione dei reati rilevanti nelle varie aree di rischio individuate e analizzate nelle parti speciali Modello:

PROCEDURE

- Acquisti di Beni e Servizi e Approvvigionamento
- Amministrazione
- CED
- Commerciale e Marketing
- Controllo di Gestione
- Logistica
- Manuale di Filiale
- Manutenzioni, Affari Generali e Sicurezza
- Ufficio personale e Contratti di collaborazione

ISTRUZIONI

- Attività di magazzino e di filiale
- CED
- F-GAS
- GDPR e Privacy
- Personale
- Rapporti con i clienti
- Rapporti con i fornitori
- Societarie
- Operatività singola di filiale

Le procedure/ istruzioni operative adottate da Elfi S.p.A. saranno oggetto di revisione ed aggiornamento a seguito di eventuali modifiche intervenute nei processi aziendali o a seguito di modifiche normative.